

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

1 gennaio 2018

30 giugno 2018



Presidente della Commissione tributaria regionale:

dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario:

dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale:

dott.ssa Paola Alifuoco

MASSIMARIO

DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

1° semestre 2018

Presidente della Commissione tributaria regionale /
dott. Domenico Chindemi

Presidente dell'Ufficio del Massimario /
dott. Massimo Scuffi

Dirigente della Commissione tributaria regionale /
dott.ssa Paola Alifuoco



PRESENTAZIONE DEL MASSIMARIO DELLE COMMISSIONI TRIBUTARIE DELLA LOMBARDIA

La giurisprudenza tributaria di merito ha assunto un rilievo sempre più incisivo e la conoscenza degli indirizzi interpretativi delle Commissioni tributarie del proprio distretto, può essere risolutiva per il contribuente nel decidere se adire le vie giudiziarie o meno.

Il Massimario regionale costituisce il punto d'arrivo di un progetto organizzativo importante; in formato cartaceo, digitale e telematico, raccoglie ed ordina le massime della giurisprudenza di merito delle Commissioni tributarie estratte dalle loro sentenze più significative ed innovative.

Dal 2017 le massime più significative della CTR Lombardia sono inserite anche nell'archivio CED della Corte Suprema di Cassazione.

È con grande soddisfazione ed orgoglio, quindi, che presento, per l'anno 2019, questo lavoro corale che offre a tutti gli operatori tributari della Lombardia: categorie produttive, professionali e semplici cittadini, una raccolta giurisprudenziale aggiornata e ricca di numerose sentenze nella speranza che possa essere loro utile.

Questa nuova edizione è il frutto del lodevole ed importante lavoro di tanti accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari che hanno provveduto a selezionare circa 18.000 provvedimenti e, con l'elaborazione di circa 1700 massime, consegnano a giudici, difensori e contribuenti un formidabile strumento di conoscenza ed approfondimento, volto a promuovere un'uniformità ermeneutica della giurisprudenza regionale come valorizzazione della "certezza del diritto", e certamente non come "conformismo giurisprudenziale".

Di notevole interesse, quindi, la partecipazione della giurisprudenza di merito lombarda – che ha deciso dal 25% al 28% del valore di lite nazionale¹ - al "Repertorio Nazionale della giurisprudenza tributaria di merito presso il C.P.G.T.", istituito con delibera n° 1821/15, del 7 luglio 2015.

Il contenuto di questo volume è altresì pubblicato sulle banche dati di giurisprudenza nazionale e comunitaria, create presso il Centro di Ricerca Documentazione Economica e Finanziaria Ce.R.D.E.F. (www.def.finanze.it)

¹ Valore di lite 2017 delle Cc.Tt.Pp. lombarde pari ad €5.287.140.723 (25% di quello Ctp nazionale); valore di lite 2017 della C.T.R. Lombardia pari ad €2.689.052.632 (28% di quello Ctr nazionale) - Fonte: DGT Relazione annuale sul contenzioso 2017.

del Dipartimento delle Finanze (D.F.) del Ministero dell'Economia e delle Finanze (M.E.F.), di libera consultazione sia per le massime sia per le relative sentenze, assistito da un efficace indice telematico per una semplice e rapida ricerca degli oggetti e delle sezioni tematiche.

La consultazione dell'opera si avvale di una sistematica editoriale chiara e dettagliata, con indici tradizionali integrati da motori di ricerca per una più efficace navigazione tra gli argomenti di interesse, e costituisce un'efficace strumento di ricerca giurisprudenziale che funziona con semplicità, attraverso l'indicazione di una o più parole-chiave.

Grazie, dunque, al Presidente dell'Ufficio del Massimario dott. Massimo SCUFFI, al Direttore della Segreteria dott.ssa Paola ALIFUOCO, ai coordinatori dell'Ufficio del Massimario (dott.ssa Maria Rosaria CORRERA, dott. Salvatore LABRUNA, dott.ssa Paola MALANETTO, dott.ssa Sonia PORRECA, dott. Giacomo ROTA e dott. Giancarlo TATTOLI), al Comitato scientifico e a tutti coloro: accademici, magistrati, avvocati, dottori commercialisti, direttori amministrativi e funzionari M.E.F., che hanno dedicato tempo ed impegno alla riuscita dell'opera.

Ringrazio cordialmente tutti gli ordini professionali lombardi che hanno voluto sostenere finanziariamente quest'opera, con l'augurio che ogni operatore del diritto tributario possa attingere utili elementi di studio e riflessione.



(Domenico Chindemi)

Presidente della CTR Lombardia

PREFAZIONE

L'iniziativa editoriale del Massimario, giunta alla sua VIII edizione, mette ancora una volta a disposizione degli operatori del diritto una raccolta di circa 1700 massime redatte su altrettante pronunzie delle Commissioni tributarie lombarde nel II° semestre del 2017 e nella I metà del 2018.

Va rimarcata la grande utilità che questo volume, corredato da un supporto magnetico contenente l'e-book di questa e delle precedenti edizioni, fornirà agli utenti per la soluzione delle numerose e complesse problematiche tributarie che transitano per la nostra Regione.

Invero, il livello economico-industriale della Regione Lombardia, nel panorama nazionale ed europeo è destinato a riflettersi anche sulla qualità e rilevanza delle questioni fiscali coinvolte nel relativo contenzioso.

L'opera – arricchita anche quest'anno di un apparato riguardante specificatamente le misure cautelari alla luce dell'ampliamento della tutela inibitoria estesa dal legislatore alle sentenze - costituisce dunque un ausilio indispensabile per valutare l'evoluzione – sostanziale e procedimentale - dei temi più significativi della giustizia tributaria sul piano del merito che spesso non trova immediati riscontri in sede di legittimità .

Proprio in questa funzione servirà, unitamente agli altri massimari locali, ad alimentare il Repertorio Nazionale ed il Ced della Cassazione (Italggiure tribut) in aggiunta alle banche dati già esistenti presso l'Università degli Studi di Milano e, nello specifico settore delle dogane e delle accise, presso l'Università Cattolica del S. Cuore di Milano (OIDA).

Il massimario, consentendo di attingere ad un considerevole patrimonio di selezione giurisprudenziale, rappresenta dunque, anche grazie alle note di richiamo, una guida preziosa per il difensore ed, al contempo, un significativo veicolo per sviluppare l'uniformità degli indirizzi ermeneutici espandendone la conoscenza a favore delle Commissioni degli altri Distretti.

Il volume è arricchito da un dettagliatissimo indice per una più facile individuazione degli oggetti e delle sezioni tematiche dove sono riportate analiticamente le singole massime dalle quali l'utente potrà risalire ai relativi provvedimenti e così disporre di un ventaglio esauriente e funzionale anche per la più diffusa applicazione degli istituti deflattivi del contenzioso quali la conciliazione e la mediazione che sono svincolati da ogni limite temporale ed estesi ad ogni genere di tributo.

Come sempre il mio sincero ringraziamento, dunque, ai coordinatori, ai massimatori, ricordati in calce al volume, ed ai collaboratori tutti tra i quali in primis il responsabile della segreteria di redazione, che auspico continuino ad offrire il loro indispensabile apporto per consentire, anche negli anni a venire, l'aggiornamento di questa importante opera scientifica.



(Massimo Scuffi)

Presidente dell'Ufficio del Massimario



**COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
PER LA LOMBARDIA**

Ufficio del Massimario

Presidente della Commissione tributaria regionale per la Lombardia

dott. Domenico CHINDEMI

Presidente dell'Ufficio del Massimario

dott. Massimo SCUFFI

Coordinatori dell'Ufficio del Massimario

dott.ssa Maria Rosaria CORRERA

dott. Salvatore LABRUNA

dott.ssa Paola MALANETTO

dott.ssa Sonia PORRECA

dott. Giacomo ROTA

dott. Giancarlo TATTOLI

**Referente del Consiglio Nazionale dei Commercialisti e degli Esperti
Contabili**

dott. Emanuele FASANI

Referente dell'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi

avv. Raffaella d'Anna

Segreteria di Redazione

sig. Mauro GLIATTA

sig. Vincenzo CAROLLO

Magistrati coordinatori dei propri rispettivi uffici

dott. Paolo OLDI (Presidente Ctp Bergamo)

dott. Aldo SPARTÀ (Presidente Ctp Brescia)

dott. Tommaso BUONANNO (Presidente Ctp Como)

dott. Pio MASSA (Presidente Ctp Cremona)

dott. Salvatore CATALANO (Presidente f.f. Ctp Lecco)

dott. Vito PIGLIONICA (Presidente Ctp Lodi)

dott. Fernando PLATANIA (Presidente Ctp Mantova)

dott. Paolo ROGGERO (Presidente Ctp Milano)

dott. Vincenzo CALIA (Presidente Ctp Pavia)

dott. Battista PALESTRA (Presidente f.f. Ctp Sondrio)

dott. Carmelo LEOTTA (Presidente Ctp Varese)

Università convenzionate:

Università degli Studi di Bergamo
Università Bocconi
Università degli Studi di Brescia
Università Carlo Cattaneo – LIUC
Università Cattolica del Sacro Cuore – Osservatorio Internazionale Dogane e Accise
Università degli Studi dell'Insubria
Università degli Studi di Milano
Università degli Studi di Milano-Bicocca

Associazioni e Studi professionali convenzionati:

A.M.T. Lombardia (Associazione Magistrati Tributaristi della Lombardia)
Bonafè Grifoni e Associati Studio Legale Tributario
Camera Tributaria degli Avvocati e procuratori legali della provincia di Milano
Castellano & Gemino Studio Legale Tributario
CODIS (Coordinamento degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia)
FISCO SOS di Ferruccio Bogetti
Gianni, Origoni, Grippo, Cappelli & Partners
Interconsulting Studio Associato
Ludovici Piccone & Partners
Marino e Associati Studio Legale Tributario
MF Studio Legale Tributario
O.Di.T. (Osservatorio di diritto tributario)
Salvini Escalar e Associati
Studio Del Torchio – O.I.D.A.
S.L.T. Studio Legale Tributario (in association with EY)
Studio Associato GCL
Studio Holzmillner & Partners
Studio Legale Associato D'Arrigo
Studio Legale avv. Fabio Pace
Studio Legale Bonelli Erede
Studio Legale e Fiscale Stufano, Gigantino, Cavallaro e Associati
Studio Legale e Tributario Tesauero
Studio Maisto e Associati
Studio Tremonti, Romagnoli, Piccardi e Associati
Studio Tributario Doglio Palumbo
Studio Tributario dott.ssa Maristella Lecchi
Vittorio Emanuele Falsitta & Associati

Legenda delle abbreviazioni:

c.c.	<i>Codice Civile</i>
c.d.	<i>Codice Doganale</i>
c.d.c.	<i>Codice Doganale Comunitario</i>
C.E.	<i>Comunità Europea</i>
c.p.	<i>Codice Penale</i>
c.p.c.	<i>Codice di Procedura Civile</i>
c.p.p.	<i>Codice di Procedura Penale</i>
Cass.	<i>Cassazione</i>
Conf.	<i>Conforme</i>
Cost.	<i>Costituzione</i>
Ctp	<i>Commissione Tributaria Provinciale</i>
Ctr	<i>Commissione Tributaria Regionale</i>
d.l.	<i>Decreto Legge</i>
d.lgs.	<i>Decreto Legislativo</i>
d.m.	<i>Decreto Ministeriale</i>
d.P.C.M.	<i>Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri</i>
d.P.R.	<i>Decreto del Presidente della Repubblica</i>
dir.	<i>Direttiva</i>
l.	<i>Legge</i>
l.f.	<i>Legge Fallimentare</i>
l.r.	<i>Legge Regionale</i>
r.d.	<i>Regio Decreto</i>
r.d.l.	<i>Regio Decreto Legge</i>
reg.	<i>Regolamento</i>
Sez.	<i>Sezione</i>
Sez. stacc.	<i>Sezione staccata</i>
TFUE	<i>Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea</i>
TUA	<i>Testo Unico delle Accise</i>
TUIR	<i>Testo Unico delle Imposte sui Redditi</i>
TULD	<i>Testo Unico delle Leggi Doganali</i>



COORDINAMENTO DEGLI ORDINI
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI
CONTABILI DELLA LOMBARDIA

Ordine di Bergamo

Ordine di Brescia

Ordine di Busto Arsizio

Ordine di Como

Ordine di Cremona

Ordine di Lecco

Ordine di Lodi

Ordine di Mantova

Ordine di Milano

Ordine di Monza e della Brianza

Ordine di Pavia

Ordine di Sondrio

Ordine di Varese

© Copyright **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi microfilm, film, e fotocopie) nonché la memorizzazione digitale, sono riservati per tutti i Paesi.

Segreteria di redazione, formazione degli indici, grafica ed editing
Mauro GLIATTA e Vincenzo CAROLLO

Presentazione (<i>dott. Domenico CHINDEMI</i>)	pag.	003
Prefazione (<i>dott. Massimo SCUFFI</i>)	pag.	005
Composizione dell'Ufficio del Massimario	pag.	007
Legenda delle abbreviazioni	pag.	009
Indice delle materie	pag.	012
Indice analitico	pag.	013
I redattori delle massime	pag.	352
Requisiti di sistema	pag.	355

INDICE DELLE MATERIE

1° SEMESTRE 2018

ACCERTAMENTO	pag.	062
ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI	pag.	110
CATASTO	pag.	119
CONTRIBUTO UNIFICATO TRIBUTARIO	pag.	124
FINANZA LOCALE		
IMU – ICI	pag.	125
IRAP	pag.	137
PUBBLICITÀ	pag.	147
TARSU – TIA – TARI – TARES	pag.	152
TOSAP	pag.	155
TASSE AUTOMOBILISTICHE	pag.	155
IRES – IRPEG	pag.	160
IRPEF	pag.	184
IVA	pag.	199
PROCESSO TRIBUTARIO	pag.	217
REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE	pag.	251
RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA	pag.	286
MISURE CAUTELARI	pag.	293
RISCOSSIONE	pag.	308
SUCCESSIONE E DONAZIONE	pag.	330
VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI	pag.	337
VARIA	pag.	345

INDICE ANALITICO
1° SEMESTRE 2018

ACCERTAMENTO

1. Sottoscrizione degli atti e abuso del diritto in ambito UE Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 74/2018 del 10 gennaio 2018	pag. 062
2. Accertamento induttivo Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 172/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 062
3. Notifica Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 176/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 062
4. Estinzione della società Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 180/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 063
5. Transfer pricing Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 288/2018 del 24 gennaio 2018	pag. 063
6. Notifica a mezzo posta Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 303/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 063
7. Individuazione dei comparabili Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 338/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 064
8. Fatturazione delle operazioni Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 345/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 064
9. Redditometro Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 355/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 064
10. Termini dell'accertamento Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 362/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 065
11. Accertamento parziale Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 387/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 065
12. Presunzione legale e termini per la notifica Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 388/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 065
13. Transfer pricing e onere della prova Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 390/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 066
14. Omessa compilazione quadro RW Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 391/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 066
15. Dichiarazione integrativa Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 407/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 066
16. Transfer pricing Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 408/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 066
17. Ricostruzione analitico-induttiva del reddito Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 410/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 067

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

18. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 067
19. Consulenti immobiliari	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 418/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 067
20. Accertamento sintetico	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 515/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 068
21. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 643/2018 del 15 febbraio 2018	pag. 068
22. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 633/2018 del 15 febbraio 2018	pag. 068
23. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 748/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 069
24. Società a ristretta base sociale	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 784/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 069
25. Accertamento in genere	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 921/2018 del 5 marzo 2018	pag. 069
26. Contraddittorio preventivo	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 934/2018 del 5 marzo 2018	pag. 069
27. Motivazione accertamento	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 974/2018 del 7 marzo 2018	pag. 070
28. Società estina	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 987/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 070
29. Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1009/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 071
30. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1081/2018 del 14 marzo 2018	pag. 071
31. Raddoppio termini e falsità ideologica delle fatture	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1138/2018 del 15 marzo 2018	pag. 071
32. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1151/2018 del 19 marzo 2018	pag. 072
33. Indagini fiscali della Guardia di finanza	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1230/2018 del 21 marzo 2018	pag. 073
34. Amministratore di fatto	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1278/2018 del 26 marzo 2018	pag. 073
35. Accertamento sintetico	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1296/2018 del 23 marzo 2018	pag. 073
36. Sponsorizzazioni sportive	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1298/2018 del 22 marzo 2018	pag. 073

37. Associazioni sportive dilettantistiche	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1299/2018 del 22 marzo 2018	pag. 074
38. Associazione	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1301/2018 del 22 marzo 2018	pag. 074
39. Presunzione di residenza	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1315/2018 del 27 marzo 2018	pag. 074
40. Presunzione di distribuzione di utili ai soci	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1316/2018 del 27 marzo 2018	pag. 075
41. Redditi diversi	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1319/2018 del 27 marzo 2018	pag. 075
42. Reddito sintetico	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1326/2018 del 27 marzo 2018	pag. 075
43. Deducibilità dei costi	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1334/2018 del 27 marzo 2018	pag. 075
44. Compensazione dei crediti	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1355/2018 del 28 marzo 2018	pag. 076
45. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1377/2018 del 28 marzo 2018	pag. 076
46. Motivazione per relationem	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1379/2018 del 28 marzo 2018	pag. 077
47. Società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1384/2018 del 28 marzo 2018	pag. 077
48. Motivazione	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1460/2018 del 4 aprile 2018	pag. 077
49. Termini	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1461/2018 del 4 aprile 2018	pag. 077
50. Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1497/2018 del 5 aprile 2018	pag. 078
51. Contrasto ai paradisi fiscali	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1504/2018 del 5 aprile 2018	pag. 078
52. Poteri degli Uffici	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1508/2018 del 5 aprile 2018	pag. 078
53. Operazioni inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1554/2018 del 9 aprile 2018	pag. 079
54. Sponsorizzazione	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1595/2018 del 10 aprile 2018	pag. 079
55. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1624/2018 del 12 aprile 2018	pag. 080

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

56. Osservazioni al PVC	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1659/2018 del 13 aprile 2018	pag. 080
57. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1762/2018 del 18 aprile 2018	pag. 080
58. Esterovestizione	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1807/2018 del 19 aprile 2018	pag. 081
59. Accertamento ante tempus	
Ctr Lombardia, Sez. 3 sentenza n. 1836/2018 del 20 aprile 2018	pag. 081
60. Motivazione	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1901/2018 del 24 aprile 2018	pag. 081
61. Accertamento sintetico	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1911/2018 del 24 aprile 2018	pag. 082
62. Retroattività d.l. 78/2009	
Ctr Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 1935/2018 del 26 aprile 2018	pag. 082
63. Verifiche fiscali	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1936/2018 del 26 aprile 2018	pag. 082
64. Estinzione società di persone	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1978/2018 del 30 aprile 2018	pag. 082
65. Motivazione per relationem	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018	pag. 083
66. Attività finanziarie detenute in Paesi “black list”	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2001/2018 del 3 maggio 2018	pag. 083
67. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2010/2018 del 3 maggio 2018	pag. 083
68. Responsabilità liquidatore	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2023/2018 del 4 maggio 2018	pag. 084
69. Accertamento ante tempus	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2041/2018 del 7 maggio 2018	pag. 084
70. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2053/2018 del 3 maggio 2018	pag. 084
71. Contraddittorio preventivo e interposizione fittizia	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2139/2018 del 14 maggio 2018	pag. 085
72. Società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2140/2018 del 15 maggio 2018	pag. 085
73. Presunzioni semplici	
Ctr Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2143/2018 del 15 maggio 2018	pag. 085
74. Notificazione	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2170/2018 del 16 maggio 2018	pag. 086

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

75. Redditometro	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2208/2018 del 16 maggio 2018	pag. 086
76. Elusione	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2279/2018 del 18 maggio 2018	pag. 086
77. Antielusione	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2314/2018 del 21 maggio 2018	pag. 087
78. Accertamento bancario	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2332/2018 del 21 maggio 2018	pag. 087
79. Controllo delle dichiarazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2370/2018 del 23 maggio 2018	pag. 087
80. Abuso del diritto	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2382/2018 del 24 maggio 2018	pag. 088
81. Presunzioni	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2392/2018 del 28 maggio 2018	pag. 088
82. Contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2506/2018 del 30 maggio 2018	pag. 089
83. Abuso del diritto	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2520/2018 del 4 giugno 2018	pag. 089
84. Fatture soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2553/2018 dell'1 giugno 2018	pag. 089
85. Amministratore di fatto	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2548/2018 del 4 giugno 2018	pag. 090
86. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2587/2018 del 4 giugno 2018	pag. 090
87. Metodo di analisi dei prezzi infragruppo	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2629/2018 del 7 giugno 2018	pag. 090
88. Notifica a soggetto estinto	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2673/2018 del 12 giugno 2018	pag. 091
89. Studi di settore	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2785/2018 del 15 giugno 2018	pag. 091
90. Motivazione per relationem	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2786/2018 del 14 giugno 2018	pag. 091
91. Utili extracontabili	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2787/2018 del 14 giugno 2018	pag. 091
92. Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2807/2018 del 21 giugno 2018	pag. 092
93. Utili extracontabili	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2809/2018 del 21 giugno 2018	pag. 092

94. Notificazione degli atti	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2821/2018 del 21 giugno 2018	pag. 092
95. Accertamento induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2830/2018 del 21 giugno 2018	pag. 093
96. Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2831/2018 del 21 giugno 2018	pag. 093
97. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2852/2018 del 22 giugno 2018	pag. 093
98. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2865/2018 del 25 giugno 2018	pag. 094
99. Estinzione delle società	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2869/2018 del 25 giugno 2018	pag. 094
100. Metodo analitico induttivo	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2870/2018 del 25 giugno 2018	pag. 094
101. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2896/2018 del 25 giugno 2018	pag. 095
102. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2944/2018 del 27 giugno 2018	pag. 095
103. Motivazione	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2945/2018 del 27 giugno 2018	pag. 095
104. Omessa tenuta contabilità e ristretta base azionaria	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2971/2018 del 27 giugno 2018	pag. 096
105. Responsabilità accomandante	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 139/2018 del 9 marzo 2018	pag. 096
106. Studi di settore	
Ctp di Brescia Sez. 2, sentenza n. 155/2018 del 15 marzo 2018	pag. 096
107. Rettifica risultanze di bilancio	
Ctp di Brescia Sez. 5, sentenza n. 190/2018 del 4 aprile 2018	pag. 096
108. Rideterminazione del reddito in via induttiva	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 284/2018 del 15 maggio 2018	pag. 097
109. Controllo dei soci in presenza di ristretta base sociale	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018	pag. 097
110. Variazione del motivo alla base del recupero	
Ctp di Brescia Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018	pag. 097
111. Spese per sponsorizzazioni non inerenti	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 347/2018 del 14 giugno 2018	pag. 097
112. Accertamento induttivo	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 350/2018 del 14 giugno 2018	pag. 098

113.Prestazioni professionali procuratore di calcio	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 355/2018 del 15 giugno 2018	pag. 098
114.Firma degli atti enti comunali	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 098
115.Invito a fornire documenti e spiegazioni	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 098
116.Perdite sistematiche e comportamento antieconomico	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 55/2018 del 2 marzo 2018	pag. 099
117.Accertamento bancario	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 8/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 099
118.Accertamento contraddittorio	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 19/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 099
119.Termini	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 28/2018 del 13 marzo 2018	pag. 099
120.Motivazione	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 54/2018 del 25 maggio 2018	pag. 100
121.Motivazione	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 79/2018 del 25 giugno 2018	pag. 100
122.Accertamento induttivo	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 25/2018 dell'8 gennaio 2018	pag. 100
123.Società a ristretta base partecipativa	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 187/2018 del 18 gennaio 2018	pag. 101
124.Notifica al de cuius	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 513/2018 del 5 febbraio 2018	pag. 101
125.Società cancellata dal registro delle imprese	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 590/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 101
126.Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 596/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 102
127.Accertamento induttivo	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1629/2018 del 12 aprile 2018	pag. 102
128.Controllo formale	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza 1797/2018 del 23 aprile 2018	pag. 102
129.Dichiarazione integrativa	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza 1848/2018 del 27 aprile 2018	pag. 103
130.Obbligo di contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1908/2018 del 7 maggio 2018	pag. 103
131.Contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1935/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 103

132.Cancellazione dal Registro Imprese	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1967/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 103
133.Sottoscrizione avvisi di accertamento	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 2056/2018 dell'11 maggio 2018	pag. 104
134.Accertamento su base presuntiva	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2176/2018 del 16 maggio 2018	pag. 104
135.Raddoppio dei termini	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2302/2018 del 23 maggio 2018	pag. 104
136.Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2507/2018 del 5 giugno 2018	pag. 105
137.Transfer pricing	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2525/2018 del 5 giugno 2018	pag. 105
138.Analitico-induttivo	
Ctp di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2668/2018 del 12 giugno 2018	pag. 105
139.Società cessata	
Ctp di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2958/2018 del 26 giugno 2018	pag. 106
140.Contraddittorio	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 24 gennaio 2018	pag. 106
141.Raddoppio dei termini	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 69/2018 del 26 marzo 2018	pag. 106
142.Operazioni oggettivamente inesistenti	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 74/2018 del 26 marzo 2018	pag. 107
143.Raddoppio dei termini accertativi	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 108/2018 del 19 aprile 2018	pag. 107
144.Riqualificazione contratto di distribuzione in cessione di ramo d'azienda	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 167/2018 del 29 maggio 2018	pag. 107
145.Riqualificazione natura compensi – Royalties	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 188/2018 del 7 giugno 2018	pag. 108
146.Accertamento induttivo	
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 87/2018 del 6 marzo 2018	pag. 108
147.Omessa allegazione di atto richiamato	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 101/2018 del 21 marzo 2018	pag. 108

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

148.Obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 364/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 110
149.Rappresentanza indiretta	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 367/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 110

150.Iva all'importazione	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 368/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 110
151.Onere della prova	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1475/2018 del 4 aprile 2018	pag. 110
152.Imposta di consumo	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1558/2018 del 9 aprile 2018	pag. 111
153.Sanzioni doganali e principio di proporzionalità	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2129/2018 del 14 maggio 2018	pag. 111
154.Base imponibile all'importazione	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2256/2018 del 17 maggio 2018	pag. 112
155.Franchigie	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2310/2018 del 21 maggio 2018	pag. 112
156.Royalties	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2615/2018 del 7 giugno 2018	pag. 112
157.Esenzione accisa energia	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2641/2018 del 7 giugno 2018	pag. 113
158.Merci originarie	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2755/2018 del 15 giugno 2018	pag. 113
159.Rimborso dell'accisa sui carburanti	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2849/2018 del 22 giugno 2018	pag. 113
160.Rimborsi	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2999/2018 del 25 giugno 2018	pag. 113
161.Competenza Ufficio	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 354/2018 del 28 giugno 2018	pag. 114
162.Sanzioni	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 140/2018 del 9 marzo 2018	pag. 114
163.Sanzioni	
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 46/2018 del 20 marzo 2018	pag. 114
164.Esenzione	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 58/2018 del 29 maggio 2018	pag. 114
165.Rimborso	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 243/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 115
166.Valore doganale	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 115
167.Valore	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2277/2018 del 22 maggio 2018	pag. 115
168.Accise su alcolici	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2547/2018 del 6 giugno 2018	pag. 116

169. Dazi doganali	
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2582/2018 del 7 giugno 2018	pag. 116
170. Ammissione temporanea	
Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 120/2018 del 9 aprile 2018	pag. 116
171. Franchigie	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 41/2018 del 15 maggio 2018	pag. 117
172. Attività di smaltimento rifiuti	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 110/2018 del 3 aprile 2018	pag. 117
173. Gasolio per autotrazione	
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 227/2018 del 25 giugno 2018	pag. 118

CATASTO

174. Rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 165/2018 del 18 gennaio 2018	pag. 119
175. Rendita catastale e classamento di immobile	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 378/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 119
176. Incidenza terreno su rendita catastale di fabbricato	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 381/2018 del 25 maggio 2017	pag. 119
177. Attribuzione della rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 665/2018 del 15 febbraio 2018	pag. 119
178. Accertamento catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1104/2018 del 14 marzo 2018	pag. 120
179. Classamento	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1161/2018 del 19 marzo 2018	pag. 120
180. Agevolazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1716/2018 del 17 aprile 2018	pag. 120
181. Determinazione rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1983/2018 del 26 aprile 2018	pag. 121
182. Elemento distintivo rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2302/2018 del 17 maggio 2018	pag. 121
183. Classamento catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2436/2018 del 28 maggio 2018	pag. 121
184. Classamento case di riposo	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2589/2018 del 4 giugno 2018	pag. 122
185. Determinazione rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2980/2018 del 26 giugno 2018	pag. 122
186. Rideterminazione rendita catastale	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 24 aprile 2018	pag. 122

187. Rendita catastale
Ctp di Como, Sez. 3, sentenza n. 72/2018 del 26 febbraio 2018 pag. 122

CONTRIBUTO UNIFICATO

188. Onlus
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 213/2018 del 23 gennaio 2018 pag. 124

FINANZA LOCALE

IMU – ICI

189. Stima aree fabbricabili
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 315/2018 del 26 gennaio 2018 pag. 125
190. Atti attributivi/modificativi delle rendite catastali
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 341/2018 del 29 gennaio 2018 pag. 125
191. Esenzioni
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 389/2018 del 30 gennaio 2018 pag. 125
192. Agevolazioni abitazione principale
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 406/2018 del 29 gennaio 2018 pag. 125
193. Valore venale in comune commercio di aree edificabili
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 917/2018 del 5 marzo 2018 pag. 126
194. Agevolazioni
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 941/2018 del 6 marzo 2018 pag. 126
195. Soggettività passiva
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1194/2018 del 20 marzo 2018 pag. 126
196. Coltivatore diretto
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1286/2018 del 26 marzo 2018 pag. 127
197. Termine di prescrizione
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1375/2018 del 28 marzo 2018 pag. 127
198. Esenzione soggettiva
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1474/2018 del 4 aprile 2018 pag. 127
199. Aliquota edilizia residenziale pubblica
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1669/2018 del 13 aprile 2018 pag. 127
200. Variazione rendita catastale
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1831/2018 del 20 aprile 2018 pag. 128
201. Rettifica dei valori deliberati dall'Ente
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1884/2018 del 19 aprile 2018 pag. 128
202. Aliquota agevolata per l'abitazione principale
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2184/2018 del 16 maggio 2018 pag. 128
203. Pertinenze
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2321/2018 del 22 maggio 2018 pag. 129

204.Fabbricati rurali	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2356/2018 del 23 maggio 2018	pag. 129
205.Area occupata da fabbricato collabente	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2400/2018 del 24 maggio 2018	pag. 130
206.Aree fabbricabili – Base imponibile	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2672/2018 del 12 giugno 2018	pag. 130
207.Area di pertinenza considerata area fabbricabile	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2732/2018 del 14 giugno 2018	pag. 130
208.Base imponibile	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2887/2018 del 25 giugno 2018	pag. 131
209.Esenzione enti non commerciali	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 203/2018 del 24 aprile 2018	pag. 131
210.Leasing	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 247/2018 del 7 maggio 2018	pag. 131
211.Accertamento IMU	
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 342/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 131
212.Funzionario responsabile	
Ctp di Como, Sez. 4, sentenza n. 65/2018 del 9 aprile 2018	pag. 132
213.Area fabbricabile	
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 18 aprile 2018	pag. 132
214.Soggettività	
Ctp di Como, Sez. 2, sentenza n. 79/2018 del 18 aprile 2018	pag. 132
215.Esenzione	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 67/2018 del 23 marzo 2018	pag. 132
216.Edificabilità e potenzialità edificatoria	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 39/2018 del 14 maggio 2018	pag. 133
217.Esenzione enti non commerciali	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 152/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 133
218.Scuola paritaria	
Ctp di Milano, Sez. 4, sentenza n. 426/2018 del 31 gennaio 2018	pag. 133
219.Terreni edificabili	
Ctp di Milano, Sez. 19, sentenza n. 566/2018 del 9 febbraio 2018	pag. 133
220.Prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018	pag. 134
221.Abitazione principale	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza 1800/2018 del 23 aprile 2018	pag. 134
222.Soggettività passiva	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1866/2018 del 2 maggio 2018	pag. 134

223.Esenzione per abitazione principale	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1909/2018 del 7 maggio 2018	pag. 134
224.Esenzione per abitazione principale	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1930/2/18 dell'8 maggio 2018	pag. 135
225.Leasing	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2491/2018 del 4 giugno 2018	pag. 135
226.Coppie di fatto conviventi	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2492/2018 del 4 giugno 2018	pag. 135
227.Attività scolastica	
Ctp di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2543/2018 del 4 giugno 2018	pag. 135
228.Causa di forza maggiore	
Ctp di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2988/2018 del 28 giugno 2018	pag. 136
229.Esenzione	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 70/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 136
230.Enti ecclesiastici	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 115/2018 del 4 aprile 2018	pag. 136
231.Soggettività passiva	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 180/2018 del 18 maggio 2018	pag. 136
 <i>IRAP</i>	
232.Rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 116/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 137
233.Rimborso Irap	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 131/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 137
234.Holding di partecipazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 250/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 138
235.Prezzi di trasferimento	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 348/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 138
236.Raddoppio termini	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 737/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 138
237.Presupposto impositivo	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 773/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 139
238.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 961/2018 del 6 marzo 2018	pag. 139
239.Attività professionale	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1166/2018 del 20 marzo 2018	pag. 140
240.Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1309/2018 del 27 marzo 2018	pag. 140

241. Pediatra convenzionato con il Ssn	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1321/2018 del 27 marzo 2018	pag. 140
242. Deducibilità costi	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018	pag. 140
243. Requisito autonoma organizzazione	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1663/2018 del 12 aprile 2018	pag. 141
244. Autonoma organizzazione	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1966/2018 del 26 aprile 2018	pag. 141
245. Presupposto impositivo	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2005/2018 del 3 maggio 2018	pag. 141
246. Collaborazione del figlio	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2359/2018 del 23 maggio 2018	pag. 142
247. Presupposto d'imposta	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2431/2018 del 28 maggio 2018	pag. 142
248. Prezzi di trasferimento	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2473/2018 del 29 maggio 2018	pag. 142
249. Contratti di riassicurazione	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2665/2018 del 12 giugno 2018	pag. 143
250. Prezzi di trasferimento	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2729/2018 del 14 giugno 2018	pag. 143
251. Raddoppio dei termini	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2903/2018 del 25 giugno 2018	pag. 144
252. Associazione tra professionisti	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 3014/2018 del 28 giugno 2018	pag. 144
253. Istanza di rimborso	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 330/2018 del 18 giugno 2018	pag. 144
254. Applicazione maggior termine	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 346/2018 del 25 giugno 2018	pag. 145
255. Accertamento termini	
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 17 gennaio 2018	pag. 145
256. Autonoma organizzazione	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 61/2018 del 7 marzo 2018	pag. 145
257. Deducibilità rimborsi chilometrici	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 13/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 145
258. Diniego rimborso Irap	
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 23/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 145
259. Termini rimborsi d'imposta	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 55/2018 del 25 maggio 2018	pag. 146

260. Autonomia organizzazione	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2120/2018 del 16 maggio 2018	pag. 146
261. Presupposto impositivo	
Ctp di Milano, Sez. 12, Sentenza n. 2141/2018 del 16 maggio 2018	pag. 146
262. Azienda trasporto pubblico locale	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2493/2018 del 4 giugno 2018	pag. 146
263. Autonomia organizzazione	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2644/2018 del 11 giugno 2018	pag. 147
264. Autonomia organizzazione	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2951/2018 del 25 giugno 2018	pag. 147
 <i>PUBBLICITÀ</i> 	
265. Cabine fototessera	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 223/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 147
266. Cabine fotografiche	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1698/2018 del 16 aprile 2018	pag. 148
267. Cabine fototessere	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1752/2018 del 17 aprile 2018	pag. 148
268. Marchio di fabbrica sui silos	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1821/2018 del 20 aprile 2018	pag. 148
269. Legittimazione a riscuotere	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2073/2018 del 9 maggio 2018	pag. 149
270. Superficie pubblicitaria accertata	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2599/2018 del 6 giugno 2018	pag. 149
271. Cabine per fototessera	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 237/2018 del 14 maggio 2018	pag. 149
272. Cabine per fototessere	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 94/2018 del 21 febbraio 2018	pag. 150
273. Unitarietà presupposto impositivo	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018	pag. 150
274. Esenzione dall'imposta	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1925/2018 del 7 maggio 2018	pag. 150
275. Applicabilità	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 7/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 150
276. Superficie imponibile	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 104/2018 del 17 aprile 2018	pag. 151
277. Cabine foto automatiche	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 208/2018 del 12 giugno 2018	pag. 151

278.Affissione di più messaggi pubblicitari	
Ctp di Varese, Sez.1, sentenza n. 138/2018 del 18 aprile 2018	pag. 151
<i>TARSU – TIA – TARI – TARES</i>	
279.Esenzione	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1305/2018 del 26 marzo 2018	pag. 152
280.Superficie tassabile	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1349/2018 del 27 marzo 2018	pag. 152
281.Prescrizione termini	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1662/2018 del 13 aprile 2018	pag. 152
282.Soggetti passivi e soggetti responsabili	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2339/2018 del 23 maggio 2018	pag. 153
283.Rifiuti speciali	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 30/2018 dell'11 gennaio 2018	pag. 153
284.Contraddittorio preventivo	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1610/2018 dell'11 aprile 2018	pag. 153
285.Prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018	pag. 153
286.Motivazione avviso di accertamento	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1944/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 154
287.Rifiuti speciali	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2967/2018 del 27 giugno 2018	pag. 154
288.Tarsu/Tares	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 59/2018 del 5 giugno 2018	pag. 154
<i>TOSAP</i>	
289.Presupposto oggettivo dell'imposta	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2027/2018 del 9 maggio 2018	pag. 155
<i>TASSE AUTOMOBILISTICHE</i>	
290.Leasing	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 155
291.Responsabilità solidale	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 357/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 155
292.Soggettività passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 358/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 156
293.Soggettività passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 239/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 156

294.Esenzione per veicoli ultratrentennali	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1723/2018 del 17 aprile 2018	pag. 156
295.Natura dell'addizionale erariale	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1733/2018 del 17 aprile 2018	pag. 156
296.Soggetti passivi	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1735/2018 del 17 aprile 2018	pag. 157
297.Pubblico registro automobilistico	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2183/2018 del 16 maggio 2018	pag. 157
298.Veicoli ultratrentennali	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2888/2018 del 25 giugno 2018	pag. 157
299.Notifica	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 431/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 158
300.Decorrenza prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 529/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 158
301.Esenzione immatricolazione ultratrentennale	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1640/2018 del 13 aprile 2018	pag. 158
302.Leasing	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1764/2018 del 20 aprile 2018	pag. 159
303.Bollo auto in leasing	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2199/2018 del 17 maggio 2018	pag. 159
304.Leasing	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2552/2018 del 7 giugno 2018	pag. 159

IRES – IRPEG

305.Immobili di interesse storico o artistico	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 203/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 160
306.Consolidato	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 218/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 160
307.Ritenuta su interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 305/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 160
308.Incasso giuridico	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 354/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 160
309.Costi black list	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 396/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 161
310.Transfer pricing	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 414/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 161
311.Transfer pricing	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 161

312.Transfer pricing	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 752/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 162
313.Spese di pubblicità e di rappresentanza	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 932/2018 del 5 marzo 2018	pag. 162
314.Cessione di avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1083/2018 del 14 marzo 2018	pag. 163
315.Enti non commerciali	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1540/2018 del 6 aprile 2018	pag. 163
316.Fusione	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1590/2018 del 10 aprile 2018	pag. 163
317.Risoluzione per inadempimento contratto di leasing	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1722/2018 del 17 aprile 2018	pag. 164
318.Associazione sportiva dilettantistica	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1888/2018 del 23 aprile 2018	pag. 164
319.Transfer pricing	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1892/2018 del 23 aprile 2018	pag. 164
320.Perdite su crediti	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1968/2018 del 27 aprile 2018	pag. 165
321.Costi per canoni di locazione finanziaria	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018	pag. 165
322.Associazione sportiva dilettantistica	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2160/2018 del 15 maggio 2018	pag. 165
323.Detraazione riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2285/2018 del 18 maggio 2018	pag. 165
324.Factoring maturity	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2309/2018 del 21 maggio 2018	pag. 166
325.Base imponibile	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2312/2018 del 21 maggio 2018	pag. 166
326.Investimenti in aree svantaggiate	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2324/2018 del 21 maggio 2018	pag. 167
327.Base imponibile	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2338/2018 del 23 maggio 2018	pag. 167
328.Costi per carburanti	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2352/2018 del 23 maggio 2018	pag. 168
329.Conto debiti verso soci	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2364/2018 del 24 maggio 2018	pag. 168
330.Operazioni infragruppo	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2379/2018 del 24 maggio 2018	pag. 169

331.Costi di pubblicità e sponsorizzazione	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2383/2018 del 23 maggio 2018	pag. 169
332.Detrazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2432/2018 del 28 maggio 2018	pag. 170
333.Deducibilità degli accantonamenti ai fondi	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2462/2018 del 29 maggio 2018	pag. 170
334.Distribuzione dividendi	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2828/2018 del 21 giugno 2018	pag. 170
335.Deducibilità dei costi black list	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2840/2018 del 21 giugno 2018	pag. 170
336.Transfer pricing	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2846/2018 del 22 giugno 2018	pag. 171
337.Costi black list	
Ctr Lombardia, sez. 17, sentenza n. 2866/2018 del 25 giugno 2018	pag. 171
338.Operazioni oggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2884/2018 del 25 giugno 2018	pag. 171
339.Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2906/2018 del 25 giugno 2018	pag. 172
340.Ritenuta d'imposta	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2960/2018 del 27 giugno 2018	pag. 172
341.Cessione contratto di locazione finanziaria	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018	pag. 172
342.Detrazioni fiscali risparmio energetico	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2968/2018 del 27 giugno 2018	pag. 173
343.Riqualificazione energetica	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 152/2018 del 22 marzo 2018	pag. 173
344.Transfer pricing	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 290/2018 del 7 giugno 2018	pag. 173
345.Fusione per incorporazione	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 120/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 173
346.Fusione	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 136/2018 del 9 marzo 2018	pag. 174
347.Società di comodo	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 232/2018 del 18 aprile 2018	pag. 174
348.Deducibilità costi	
Ctp di Brescia Sez. 2, sentenza n. 275/2018 del 10 maggio 2018	pag. 174
349.Operazioni inesistenti in presenza di ristretta base sociale	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018	pag. 175

350.Costi intercompany	
Ctp di Como, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 febbraio 2018	pag. 175
351.Deducibilità costi	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 175
352.Detrazione per risparmio energetico	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 9 maggio 2018	pag. 176
353.Agevolazioni Associazioni Sportive Dilettantistiche	
Ctp di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 4/2018 del 12 gennaio 2018	pag. 176
354.Interposizione fittizia	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 3 gennaio 2018	pag. 176
355.Sanzioni	
Ctp di Milano, Sez. 19, sentenza n. 4/2018 dell'8 gennaio 2018	pag. 176
356.Deducibilità dei costi black list	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 51/2018 del 12 gennaio 2018	pag. 177
357.Deducibilità interessi passivi	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 58/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 177
358.Esenzione	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 139/2018 del 17 gennaio 2018	pag. 177
359.Transfer pricing adjustment	
Ctp di Milano, Sez. 7 sentenza n. 464/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 178
360.Interessi passivi a società estera	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 468/2018 del 2 febbraio 2018	pag. 178
361.Stabile organizzazione di banca estera	
Ctp di Milano, Sez. 10, sentenza n. 539/2018 del 5 febbraio 2018	pag. 178
362.Costi di pubblicità	
Ctp di Milano, Sez. 10, sentenza n. 574/2018 del 9 febbraio 2018	pag. 179
363.Rimborso costi esplorativi	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 598/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 179
364.Rimborso	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 611/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 180
365.Onere probatorio	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1298/2018 del 23 marzo 2018	pag. 180
366.Rimborso versamenti diretti	
Ctp di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1306/2018 del 23 marzo 2018	pag. 180
367.Costi deducibili	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1423/2018 del 29 marzo 2018	pag. 180
368.Beni sequestrati	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza 1739/2018 del 19 aprile 2018	pag. 181

369.Prezzi di trasferimento	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2256/2018 del 21 maggio 2018	pag. 181
370.Inerenza dei costi	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2487/2018 del 4 giugno 2018	pag. 181
371.Aliquote di ammortamento	
Ctp di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2572/2018 del 7 giugno 2018	pag. 182
372.Garanzie	
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2589/2018 del 7 giugno 2018	pag. 182
373.Spese di riqualificazione energetica	
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 16/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 182
374.Spese riqualificazione energetica	
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 73/2018 del 25 giugno 2018	pag. 182
375.Costi deducibili	
Ctp di Varese, Sez.2, sentenza n.176/2018 del 15 maggio 2018	pag. 183
376.Associazioni sportive dilettantistiche	
Ctp di Varese, Sez. 3, sentenza n. 219/2018 dell'11 giugno 2018	pag. 183

IRPEF

377.Ristretta compagine sociale	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 167/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 184
378.Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 174/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 184
379.Plusvalenza	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 254/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 184
380.Rimborso spese	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 337/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 184
381.Errore materiale e contratto di associazione in partecipazione	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 185
382.Deducibilità contributi volontari	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 420/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 185
383.Ripartizione degli utili	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 433/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 185
384.Oneri deducibili	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 625/2018 del 14 febbraio 2018	pag. 186
385.Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 777/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 186
386.Detrazioni Irpef	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1168/2018 del 20 marzo 2018	pag. 186

387.Doppia imposizione per assegno di mantenimento	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1660/2018 del 13 aprile 2018	pag. 187
388.Emolumenti variabili	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1864/2018 del 23 aprile 2018	pag. 187
389.Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1873/2018 del 23 aprile 2018	pag. 187
390.Doppia imposizione	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1877/2018 del 23 aprile 2018	pag. 188
391.Plusvalenza	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1897/2018 del 23 aprile 2018	pag. 188
392.Interessi relativi a mutui	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1910/2018 del 24 aprile 2018	pag. 188
393.Trattamento Fine Rapporto	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1959/2018 del 27 aprile 2018	pag. 189
394.Detrazione per risparmio energetico	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1989/2018 del 26 aprile 2018	pag. 189
395.Residenza fiscale	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2019/2018 del 3 maggio 2018	pag. 189
396.Reddito di locazione	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2070/2018 del 9 maggio 2018	pag. 190
397.Oneri deducibili	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2083/2018 del 9 maggio 2018	pag. 190
398.Detrazione per interventi di riqualificazione energetica	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2271/2018 del 18 maggio 2018	pag. 190
399.TFR maturato su lavoro prestato all'estero (Francia)	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2670/2018 del 12 giugno 2018	pag. 191
400.Locazione di immobile per uso non abitativo	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2799/2018 del 19 giugno 2018	pag. 191
401.Imposte all'estero	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2843/2018 del 21 giugno 2018	pag. 191
402.Deducibilità spese mediche	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2872/2018 del 25 giugno 2018	pag. 192
403.Tassazione in base a rendita catastale	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2985/2018 del 27 giugno 2018	pag. 192
404.Euroritenuta	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 127/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 192
405.Indennità risarcitorie	
Ctp di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 162/2017 del 6 aprile 2018	pag. 193

406. Concorrenza reddito mancato incasso	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 193/2018 del 16 aprile 2018	pag. 193
407. Plusvalenze da cessione terreni	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 339/2018 del 18 giugno 2018	pag. 193
408. Plusvalenza	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 69/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 193
409. Canoni di locazione	
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 339/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 194
410. Movimentazioni conti soci	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 26 febbraio 2018	pag. 194
411. Rimborso forfettario	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 434/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 194
412. Credito d'imposta per imposte assolte all'estero	
Ctp di Milano, Sez. 10, sentenza n. 626/2018 del 12 febbraio 2018	pag. 195
413. Imposte versate all'estero	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1260/2018 del 22 marzo 2018	pag. 195
414. Locazione	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1316/2018 del 26 marzo 2018	pag. 195
415. Detrazione oneri	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1609/2018 del 9 aprile 2018	pag. 196
416. Locazione	
Ctp di Milano, sez. 21, sentenza n. 1665/2018 del 16 aprile 2018	pag. 196
417. Attività finanziarie	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza 1809/2018 del 23 aprile 2018	pag. 196
418. Contributi previdenziali	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2511/2018 del 5 giugno 2018	pag. 196
419. Infermità mentale	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2531/2018 del 6 giugno 2018	pag. 197
420. Ristrutturazione	
Ctp di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2542/2018 del 4 giugno 2018	pag. 197
421. Omesso versamento ritenute d'acconto	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 18/2018 del 6 febbraio 2018	pag. 197
422. Presunzione somme a mutuo	
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 126/2018 del 10 aprile 2018	pag. 198
IVA	
423. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 125/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 199

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

424. Operazioni oggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 161/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 199
425. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 162/2018 del 18 gennaio 2018	pag. 199
426. Dichiarazione d'intento	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 209/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 200
427. Rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 319/2018 del 26 gennaio 2018	pag. 200
428. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 340/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 200
429. Esenzione commissioni di delega	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 344/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 201
430. Rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 416/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 201
431. Diniego rimborso e detrazione credito Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 25, Sent. n. 895/2018 dell'1 marzo 2018	pag. 201
432. Cessioni intracomunitarie	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 936/2018 del 5 marzo 2018	pag. 202
433. Contratti di coassicurazione	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1107/2018 del 14 marzo 2018	pag. 202
434. Termini richiesta di rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1143/2018 del 19 marzo 2018	pag. 202
435. Operazioni inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1283/2018 del 26 marzo 2018	pag. 203
436. Ammissibilità di dichiarazione integrativa	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1353/2018 del 28 marzo 2018	pag. 203
437. Reverse charge	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1477/2018 del 4 aprile 2018	pag. 203
438. Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1527/2018 del 6 aprile 2018	pag. 203
439. Rimborso eccedenza	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1625/2018 del 12 aprile 2018	pag. 204
440. Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1679/2018 del 16 aprile 2018	pag. 204
441. Cessione di energia elettrica	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1960/2018 del 27 aprile 2018	pag. 205
442. Accertamento integrativo e frodi carosello	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1984/2018 del 26 aprile 2018	pag. 205

443.Rapporti con l'accertamento penale	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018	pag. 205
444.Illecito del cessionario e compartecipazione del cedente	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2017/2018 del 3 maggio 2018	pag. 206
445.Rimborso del credito esposto in dichiarazione	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2071/2018 del 9 maggio 2018	pag. 206
446.Rimborso credito iva e interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018	pag. 206
447.Reverse charge	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2212/2018 del 17 maggio 2018	pag. 207
448.Accertamento irregolarità fatture	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2249/2018 del 17 maggio 2018	pag. 207
449.Rimborsi	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2326/2018 del 21 maggio 2018	pag. 207
450.Detrazione	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2347/2018 del 23 maggio 2018	pag. 208
451.Rimborsi	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018	pag. 208
452.Prestazioni di ricovero e cura	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2459/2018 del 29 maggio 2018	pag. 208
453.Aliquote, intermediazione e Iva su esportazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2797/2018 del 19 giugno 2018	pag. 209
454.Crediti Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018	pag. 209
455.Acquisto credito Iva inesistente	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 3019/2018 del 28 giugno 2018	pag. 210
456.Fatture soggettivamente inesistenti	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 114/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 210
457.Operazioni intracomunitarie	
Ctp di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 34/2018 del 17 gennaio 2018	pag. 210
458.Operazioni soggettivamente inesistenti	
Ctp di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 105/2018 del 5 giugno 2018	pag. 210
459.Abitazione di lusso	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 211
460.Esterovestizione	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 48/2018 del 19 febbraio 2018	pag. 211
461.Prova dell'operazione triangolare	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 122/2018 dell'11 giugno 2018	pag. 211

462. Inesistenza soggettiva fatture passive	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 124/2018 del 20 giugno 2018	pag. 211
463. Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 531/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 212
464. Cessioni intracomunitarie	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 592/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 212
465. Iva conseguente all'importazione	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 213
466. Operazioni inesistenti	
Ctp di Milano, Sez. 10, Sentenza n. 1422/2018 del 27 marzo 2018	pag. 213
467. Sentenza penale	
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza 1660/2018 del 16 aprile 2018	pag. 213
468. Interessi su rimborso	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza 1773/2018 del 20 aprile 2018	pag. 213
469. Contratti di coassicurazione	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1810/2018 del 19 aprile 2018	pag. 214
470. Lettere d'intento	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2563/2018 del 7 giugno 2018	pag. 214
471. Fatture per operazioni inesistenti	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2605/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 215
472. Coassicurazione	
Ctp di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2671/2018 del 12 giugno 2018	pag. 215
473. Compensazione dei crediti	
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 6 marzo 2018	pag. 215
474. Rimborso	
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 141/2018 del 20 aprile 2018	pag. 216

PROCESSO TRIBUTARIO

475. Litisconsorzio necessario	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 234/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 217
476. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 242/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 217
477. Sentenza nulla	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 271/2018 del 24 gennaio 2018	pag. 217
478. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 290/2018 del 24 gennaio 2018	pag. 217
479. Contestazione attendibilità copia	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 317/2018 del 26 gennaio 2018	pag. 218

480.Redditometro	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 403/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 218
481.Rimessione causa al Giudice a quo	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 411/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 218
482.Giudicato esterno	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 218
483.Obbligo di allegazione atto impugnato	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 219
484.Notifica a mezzo pec e successione ope legis	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 419/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 219
485.Giurisdizione	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 647/2018 del 15 febbraio 2018	pag. 220
486.Giurisdizione tributaria	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 677/2018 del 19 febbraio 2018	pag. 220
487.Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 683/2018 del 20 febbraio 2018	pag. 221
488.Onere della prova	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 746/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 221
489.Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 785/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 221
490.Operazioni inesistenti	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 792/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 221
491.Condanna alle spese	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 867/2018 del 28 febbraio 2018	pag. 222
492.Giudicato esterno ultrattivo	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 903/2018 del 5 marzo 2018	pag. 222
493.Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 983/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 223
494.Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 986/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 223
495.Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1114/2018 del 15 marzo 2018	pag. 224
496.Motivazione della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1141/2018 del 19 marzo 2018	pag. 224
497.Delega di firma	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1142/2018 del 19 marzo 2018	pag. 225
498.Termini	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1152/2018 del 19 marzo 2018	pag. 225

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

499. Forma dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1157/2018 del 19 marzo 2018	pag. 225
500. Appello cumulativo	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1229/2018 del 21 marzo 2018	pag. 225
501. Riduzione o restrizione di ipoteca con sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1232/2018 del 21 marzo 2018	pag. 226
502. Impugnazione avviso di accertamento	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1275/2018 del 26 marzo 2018	pag. 226
503. Nullità della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1380/2018 del 28 marzo 2018	pag. 226
504. Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1493/2018 del 4 aprile 2018	pag. 227
505. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1534/2018 del 6 aprile 2018	pag. 227
506. Poteri istruttori	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1552/2018 del 9 aprile 2018	pag. 227
507. Revocazione	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1569/2018 del 10 aprile 2018	pag. 228
508. Giudicato	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1571/2018 del 10 aprile 2018	pag. 228
509. Notifica appello	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018	pag. 228
510. Spese di lite	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1666/2018 del 13 aprile 2018	pag. 229
511. Capacità processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1699/2018 del 16 aprile 2018	pag. 229
512. Inammissibilità del ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1700/2018 del 16 aprile 2018	pag. 229
513. Spese di lite	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1713/2018 del 16 aprile 2018	pag. 229
514. Inammissibilità dell'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1754/2018 del 17 aprile 2018	pag. 229
515. Interpello	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1766/2018 del 18 aprile 2018	pag. 230
516. Termini	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1782/2018 del 16 aprile 2018	pag. 230
517. Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1848/2018 del 20 aprile 2018	pag. 230

518.Provvedimenti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1908/2018 del 24 aprile 2018	pag. 231
519.Impugnazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1923/2018 del 26 aprile 2018	pag. 231
520.Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1945/2018 del 26 aprile 2018	pag. 231
521.Impugnabilità dell'estratto di ruolo	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1954/2018 del 27 aprile 2018	pag. 231
522.Nullità della sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1974/2018 del 30 aprile 2018	pag. 232
523.Spese processuali	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1976/2018 del 30 aprile 2018	pag. 232
524.Nuove prove in appello	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1993/2018 del 2 maggio 2018	pag. 232
525.Giudicato	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2003/2018 del 3 maggio 2018	pag. 232
526.Acquiescenza	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2008/2018 del 3 maggio 2018	pag. 233
527.Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2036/2018 del 7 maggio 2018	pag. 233
528.Inammissibilità del ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2040/2018 del 7 maggio 2018	pag. 234
529.Motivi d'appello	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018	pag. 234
530.Dichiarazioni rese da terzi	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2056/2018 del 7 maggio 2018	pag. 234
531.Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2058/2018 del 7 maggio 2018	pag. 234
532.Società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2059/2018 del 7 maggio 2018	pag. 235
533.Atti impugnabili	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2117/2018 del 10 maggio 2018	pag. 235
534.Diritto a un regolare contraddittorio	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2120/2018 del 11 maggio 2018	pag. 235
535.Legittimazione processuale	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018	pag. 235
536.Motivazione sentenza	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018	pag. 236

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

537.Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2148/2018 del 15 maggio 2018	pag. 236
538.Notificazioni	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2217/2018 del 17 maggio 2018	pag. 236
539.Appello	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2222/2018 del 17 maggio 2018	pag. 237
540.Ricorso cumulativo e/o collettivo	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2315/2018 del 21 maggio 2018	pag. 237
541.Giurisdizione	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018	pag. 237
542.Ricorso	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2337/2018 del 22 maggio 2018	pag. 238
543.Notificazione appello	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2342/2018 del 23 maggio 2018	pag. 238
544.Contumacia in primo grado	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2373/2018 del 24 maggio 2018	pag. 239
545.Spese di lite	
Ctr Lombardia, Sez. 08, sentenza n. 2552/2018 del 4 giugno 2018	pag. 239
546.Utilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni di terzi.	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2711/2018 del 13 giugno 2018	pag. 239
547.Sottoscrizione del difensore	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2716/2018 del 14 giugno 2018	pag. 240
548.Rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione tributaria	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2726/2018 del 14 giugno 2018	pag. 240
549.Produzione di documenti in appello	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2764/2018 del 15 giugno 2018	pag. 240
550.Spedizione dell'atto in busta chiusa	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2777/2018 del 15 giugno 2018	pag. 241
551.Società estinta	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2813/2018 del 21 giugno 2018	pag. 241
552.Interruzione del processo	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018	pag. 241
553.Produzione nuovi documenti in appello	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2822/2018 del 21 giugno 2018	pag. 241
554.Capacità di stare in giudizio	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2834/2018 del 21 giugno 2018	pag. 242
555.Carattere chiuso del giudizio di ottemperanza	
Ctr Lombardia, Sez. n. 18, sentenza n. 2858/2018 del 22 giugno 2018	pag. 242

556.Appello telematico	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018	pag. 242
557.Operazioni inesistenti	
Ctr Lombardia Sez. 16, sentenza n. 3020/2018 del 28 giugno 2018	pag. 243
558.Notifica dell'avviso di accertamento	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 117/2018 del 2 marzo 2018	pag. 243
559.Prova irritualmente ottenuta	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 170/2018 del 10 aprile 2018	pag. 243
560.Termini per il ricorso	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 219/2018 del 2 maggio 2018	pag. 243
561.Costituzione in giudizio telematica con ricorso cartaceo	
Ctp di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018	pag. 244
562.Procedura amichevole	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 25/2018 del 26 febbraio 2018	pag. 244
563.Fallimento	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 49/2018 del 16 maggio 2018	pag. 244
564.Impugnabilità comunicazione di iscrizione ipotecaria	
Ctp di Milano, Sez. 4, sentenza n. 427/2018 del 31 gennaio 2018	pag. 244
565.Lite temeraria	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 450/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 245
566.Ricorso non sottoscritto dal difensore	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 455/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 245
567.Impugnabilità estratto di ruolo	
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 467/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 245
568.Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 536/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 245
569.Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1611/2018 del 9 aprile 2018	pag. 246
570.Riassunzione	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018	pag. 246
571.Atti impugnabili e termini	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1626/2018 del 13 aprile 2018	pag. 246
572.Spese di lite in caso di annullamento in autotutela	
Ctp di Milano, Sez. 11, sentenza n. 1875/2018 del 4 maggio 2018	pag. 247
573.Processo tributario telematico	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1937/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 247
574.Termini per il deposito di documenti	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1948/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 247

575. Atti impugnabili	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1958/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 247
576. Effetti dell'omessa notifica della cartella di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1993/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 248
577. Non contestazione del fatto	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2007/2018 del 9 maggio 2018	pag. 248
578. Disconoscimento documenti prodotti in copia	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2048/2018 dell'11 maggio 2018	pag. 248
579. Processo tributario telematico	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2575/2018 del 6 giugno 2018	pag. 249
580. Intimazione di pagamento	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2635/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 249
581. Impugnabilità iscrizione ipotecaria	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018	pag. 249
582. Ricorso in formato pdf	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 96/2018 del 12 aprile 2018	pag. 249
583. Ragione più liquida	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 189/2018 del 7 giugno 2018	pag. 249
584. Termini di riassunzione	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 181/2018 del 18 maggio 2018	pag. 250

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

585. Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 89/2018 dell'11 gennaio 2018	pag. 251
586. Liquidazione imposte ipocatastali	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 119/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 251
587. Contratto preliminare	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 222/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 251
588. Accettazione di eredità	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 295/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 252
589. Avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 352/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 252
590. Interpretazione degli atti e contraddittorio preventivo	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 356/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 252
591. Agevolazione fiscale per l'acquisto prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 366/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 253
592. Cessione di azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 392/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 253

593.Imposta di registro	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 394/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 253
594.Autonomia del contratto di fideiussione	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 399/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 254
595.Determinazione del valore di avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 421/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 254
596.Parte venditrice plurisoggettiva	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 756/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 254
597.Valore normale	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 781/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 254
598.Valore dell'avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 783/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 255
599.Motivazione dell'atto di rettifica ai fini dell'imposta di registro	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 786/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 255
600.Cessione di azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1084/2017 del 14 marzo 2018	pag. 255
601.Contraddittorio endoprocedimentale	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1098/2018 del 14 marzo 2018	pag. 255
602.Abuso del diritto	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1127/2018 del 16 marzo 2018	pag. 256
603.Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1182/2018 del 20 marzo 2018	pag. 256
604.Tassazione atti	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1265/2018 del 12 marzo 2018	pag. 256
605.Variazioni catastali	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1280/2018 del 22 marzo 2018	pag. 257
606.Imposta di registro su fideiussioni	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1310/2018 del 27 marzo 2018	pag. 257
607.Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018	pag. 257
608.Accertamento di valore e perizia di stima	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1346/2018 del 28 marzo 2018	pag. 258
609.Atti giudiziari	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1400/2018 del 29 marzo 2018	pag. 258
610.Giudizi di opposizione allo stato passivo	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1502/2018 del 5 aprile 2018	pag. 258
611.Agevolazioni prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1512/2018 del 5 aprile 2018	pag. 259

612.Servitù prediale	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1517/2018 del 5 aprile 2018	pag. 259
613.Imposte ipotecarie	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1537/2018 del 6 aprile 2018	pag. 259
614.Cessione totalitaria quote	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1603/2018 dell'11 aprile 2018	pag. 260
615.Disconoscimento di scrittura privata	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1684/2018 del 16 aprile 2018	pag. 261
616.Impianti fotovoltaici	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1812/2018 del 19 aprile 2018	pag. 261
617.Rettifica valore	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1865/2018 del 23 aprile 2018	pag. 261
618.Cessione d'azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1922/2018 del 26 aprile 2018	pag. 261
619.Decreto ingiuntivo	
Ctr Lombardia, Sez. 21, Sentenza n. 1933/2018 del 26 aprile 2018	pag. 262
620.Avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1992/2018 del 2 maggio 2018	pag. 262
621.Avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2057/2018 del 7 maggio 2018	pag. 263
622.Listini OMI	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2241/2018 del 17 maggio 2018	pag. 263
623.Avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2245/2018 del 17 maggio 2018	pag. 263
624.Interpretazione degli atti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2301/2018 del 17 maggio 2018	pag. 264
625.Agevolazioni prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2308/2018 del 21 maggio 2018	pag. 264
626.Scioglimento di comunione ereditaria	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2333/2018 del 21 maggio 2018	pag. 264
627.Registro/Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2336/2018 del 22 maggio 2018	pag. 265
628.Agevolazioni prima casa	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2343/2018 del 23 maggio 2018	pag. 265
629.Interpretazione degli atti	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2345/2018 del 23 maggio 2018	pag. 265
630.Agevolazioni piccola proprietà contadina	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2354/2018 del 23 maggio 2018	pag. 266

631.Ricognizione di debito	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2440/2018 del 29 maggio 2018	pag. 266
632.Diritti reali	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2476/2018 del 29 maggio 2018	pag. 267
633.Avviso di liquidazione	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2503/2018 del 30 maggio 2018	pag. 267
634.Cessione immobile	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2504/2018 del 30 maggio 2018	pag. 267
635.Cessione ramo d'azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2519/2018 dell'1 giugno 2018	pag. 267
636.Cessione di ramo d'azienda ed avviamento	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2667/2018 del 12 giugno 2018	pag. 268
637.Sospensione atto compravendita immobiliare	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2750/2018 del 14 giugno 2018	pag. 268
638.Art. 20 d.P.R. 131/1986	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2772/2018 del 15 giugno 2018	pag. 269
639.Modifiche art. 20 d.P.R. 131/1986 da legge di bilancio 2018	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2773/2018 del 15 giugno 2018	pag. 269
640.Locazione di immobili strumentali	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2801/2018 del 19 giugno 2018	pag. 269
641.Motivazione dell'avviso di liquidazione	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2802/2018 del 20 giugno 2018	pag. 269
642.Alternatività Iva registro	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2803/2018 del 20 giugno 2018	pag. 270
643.Decreto ingiuntivo	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2805/2018 del 20 giugno 2018	pag. 270
644.Conferimento ramo di azienda	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2827/2018 del 21 giugno 2018	pag. 270
645.Determinazione dell'imposta di registro	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2842/2018 del 21 giugno 2018	pag. 271
646.Valore dei beni immobili	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2845/2018 del 21 giugno 2018	pag. 271
647.Provvedimenti dell'autorità giudiziaria	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2856/2018 del 22 giugno 2018	pag. 271
648.Ricognizione del debito	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2935/2018 del 26 giugno 2018	pag. 272
649.Contratti di locazione pluriennali	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2964/2018 del 27 giugno 2018	pag. 272

650.Crediti fallimentari	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2991/2018 del 25 giugno 2018	pag. 272
651.Valutazione dei beni trasferiti	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 249/2018 del 14 maggio 2018	pag. 272
652.Accettazione tacita di eredità	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 253/2018 del 14 maggio 2018	pag. 273
653.Riqualificazione degli atti	
Ctp di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 276/2018 del 25 maggio 2018	pag. 273
654.Cessione ramo d'azienda	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 101/2018 del 21 febbraio 2018	pag. 273
655.Cessione cubatura	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 198/2018 del 5 aprile 2018	pag. 273
656.Riconoscimento di proprietà	
Ctp di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 281/2018 del 15 maggio 2018	pag. 274
657.Imposta di registro	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018	pag. 274
658.Valore immobile da demolire	
Ctp di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 91/2018 del 9 maggio 2018	pag. 274
659.Interpretazione degli atti	
Ctp di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 51/2018 del 16 maggio 2018	pag. 274
660.Criteri valutazione	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 46/2018 del 12 gennaio 2018	pag. 275
661.Contratto preliminare	
Ctp di Milano, Sez. 7, sentenza n. 94/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 275
662.Contratto di sublocazione	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 168/2018 del 17 gennaio 2018	pag. 275
663.Termini registrazione contratti	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 190/2018 del 18 gennaio 2018	pag. 276
664.Accettazione eredità con beneficio di inventario	
Ctp di Milano, Sez. 13, sentenza n. 201/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 276
665.Ordinanza di assegnazione somme	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 533/2018 del 7 febbraio 2018	pag. 276
666.Beni strumentali	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 550/2018 dell'8 febbraio 2018	pag. 276
667.Interpretazione degli atti	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 571/2018 del 12 febbraio 2018	pag. 277
668.Divisione comunione ereditaria	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 572/2018 del 12 febbraio 2018	pag. 277

669.Valutazione terreni	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 589/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 277
670.Cessione di azienda	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 858/2018 del 26 febbraio 2018	pag. 278
671.Azione revocatoria	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 969/2018 del 6 marzo 2018	pag. 278
672.Comunione immobiliare	
Ctp di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1300/2018 del 21 marzo 2018	pag. 279
673.Motivazione dell'avviso di rettifica	
Ctp di Milano, Sez. 19, sentenza n. 1869/2018 del 3 maggio 2018	pag. 279
674.Imposizione sui contratti di locazione pluriennali	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1883/2018 del 4 maggio 2018	pag. 279
675.Imposta su decreto ingiuntivo	
Ctp di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1897/2018 del 7 maggio 2018	pag. 279
676.Trasferimento definitivo quale presupposto d'imposta	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1976/2018 del 9 maggio 2018	pag. 280
677.Alternatività	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1998/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 280
678.Atto di ricognizione di debito	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2106/2018 del 15 maggio 2018	pag. 280
679.Indennità di occupazione	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2161/2018 del 16 maggio 2018	pag. 280
680.Riqualificazione degli atti	
Ctp di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2185/2018 del 16 maggio 2018	pag. 281
681.Valori compravendita	
Ctp di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2233/2018 del 21 maggio 2018	pag. 281
682.Alternatività Iva/Registro	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2506/2018 del 5 giugno 2018	pag. 281
683.Cessione d'azienda	
Ctp di Milano, sez. 16, sentenza n. 2548/2018 del 6 giugno 2018	pag. 282
684.Trust	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2595/2018 del 7 giugno 2018	pag. 282
685.Contratto di locazione	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2620/2018 del 8 giugno 2018	pag. 282
686.Clausola penale	
Ctp di Milano, sez. 23, sentenza n. 2629/2018 dell'11 giugno 2018	pag. 282
687.Compravendita con condizione sospensiva	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2904/2018 del 25 giugno 2018	pag. 283

688.Sanzione per mancata e/o tardiva registrazione	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2911/2018 del 25 giugno 2018	pag. 283
689.Principio di alternatività	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3018/2018 del 29 giugno 2018	pag. 283
690.Clausola penale	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 2/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 283
691.Clausola penale	
Ctp di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 66/2018 del 22 marzo 2018	pag. 284
692.Interessi di mora	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 224/2018 del 25 giugno 2018	pag. 284
693.Agevolazione prima casa	
Ctp di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 4/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 284
694.Natura intrinseca degli atti registrati	
Ctp di Varese, Sez. 4, sentenza n. 145/2018 del 24 aprile 2018	pag. 284

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

695.Bonifico per importo parziale	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 85/2018 dell'11 gennaio 2018	pag. 286
696.A.C.E.	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 192/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 286
697.Imposta sostitutiva straordinaria	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 623/2018 del 14 febbraio 2018	pag. 286
698.Diniego di rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 684/2018 del 20 febbraio 2018	pag. 286
699.Rimborsi di imposte versate	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1318/2018 del 27 marzo 2018	pag. 287
700.Ricorso per ottemperanza	
Ctr Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1711/2018 del 16 aprile 2018	pag. 287
701.Rimborso Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1781/2018 del 18 aprile 2018	pag. 287
702.Giudizio di ottemperanza	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1957/2018 del 26 aprile 2018	pag. 288
703.Società di comodo	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1967/2018 del 27 aprile 2018	pag. 288
704.Società di comodo	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1977/2018 del 30 aprile 2018	pag. 288
705.Spese di lite	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2061/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 289

706.Credito d'imposta evidenziato in dichiarazione	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018	pag. 289
707.Euroritenuta	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 10 gennaio 2018	pag. 290
708.Rimborso Irpef	
Ctp di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 37/2018 del 10 gennaio 2018	pag. 290
709.Rimborsi Ires	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 301/2018 del 15 maggio 2018	pag. 290
710.Certificazioni ritenute	
Ctp di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2158/2018 del 16 maggio 2018	pag. 290
711.Diniego	
Ctp di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2453/2018 del 30 maggio 2018	pag. 291
712.Rimborso garanzie	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2488/2018 del 4 giugno 2018	pag. 291
713.Diritto al rimborso	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 3007/2018 del 28 giugno 2018	pag. 291

MISURE CAUTELARI

714.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 26/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 293
715.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 27/2018 del 15 gennaio 2018	pag. 293
716.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 9, ordinanza n. 69/2018 del 19 gennaio 2018	pag. 293
717.Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 103/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 294
718.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 147/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 294
719.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 148/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 294
720.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 186/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 294
721.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 274/2018 del 14 febbraio 2018	pag. 295
722.Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 341/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 295
723.Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 296

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

724. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 296
725. Iscrizione di ipoteca	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 774/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 296
726. Iscrizione ipotecaria	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 900/2018 dell'1 marzo 2018	pag. 296
727. Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale.	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 902/2018 dell'1 marzo 2018	pag. 297
728. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 440/2018 del 12 marzo 2018	pag. 297
729. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 445/2018 del 12 marzo 2018	pag. 297
730. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 454/2018 del 12 marzo 2018	pag. 298
731. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 22, ordinanza n. 533/2018 del 21 marzo 2018	pag. 298
732. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 572/2018 del 27 marzo 2018	pag. 299
733. Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 574/2018 del 27 marzo 2018	pag. 299
734. Oggetto e Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 586/2018 del 29 marzo 2018	pag. 299
735. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 628/2018 dell'11 aprile 2018	pag. 300
736. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 20, ordinanza n. 666/2018 del 16 aprile 2018	pag. 300
737. Fondo patrimoniale	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 1889/2018 del 23 aprile 2018	pag. 300
738. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 734/2018 del 23 aprile 2018	pag. 301
739. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 754/2018 del 26 aprile 2018	pag. 301
740. Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 763/2018 del 3 maggio 2018	pag. 301
741. Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 765/2018 del 3 maggio 2018	pag. 301
742. Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 769/2018 del 3 maggio 2018	pag. 302

743.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 782/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 302
744.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 793/2018 del 9 maggio 2018	pag. 303
745.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 817/2018 del 14 maggio 2018	pag. 303
746.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 11, ordinanza n. 832/2018 del 17 maggio 2018	pag. 303
747.Oggetto	
Ctr Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 934/2018 del 31 maggio 2018	pag. 304
748.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 958/2018 del 7 giugno 2018	pag. 304
749.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 17, ordinanza n. 978/2018 dell'11 giugno 2018	pag. 304
750.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 994/2018 dell'11 giugno 2018	pag. 304
751.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 1029/2018 del 14 giugno 2018	pag. 305
752.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 2, ordinanza n. 1106/2018 del 26 giugno 2018	pag. 305
753.Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 25, ordinanza n. 1119/2018 del 27 giugno 2018	pag. 305
754.Sospensione erogazione rimborso	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3023/2018 del 29 giugno 2018	pag. 305
755.Oggetto e Presupposti	
Ctr Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1128/2018 del 28 giugno 2018	pag. 306
756.Presupposti	
Ctp di Como, Sez. 2, ordinanza n. 19/2018 del 13 febbraio 2018	pag. 306
757.Presupposti	
Ctp di Como, Sez. 4, ordinanza n. 40/2018 del 12 marzo 2018	pag. 306
758.Presupposti	
Ctp di Milano, Sez. 8, ordinanza n. 193/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 306
759.Presupposti	
Ctp di Pavia, Sez. 1, ordinanza n. 22/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 307
760.Credito prescritto	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018	pag. 307

RISCOSSIONE

761.Credito d'imposta	
Ctr Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 27/2018 del 5 gennaio 2018	pag. 308
762.Controllo automatizzato	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 173/2018 del 22 gennaio 2018	pag. 308
763.Avviso di iscrizione ipotecaria	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 214/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 308
764.Notifica della cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 294/2018 del 25 gennaio 2018	pag. 308
765.Notifica della cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 339/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 309
766.Rateazione	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 380/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 309
767.Termine prescrizione dei crediti tributari	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 395/2018 del 29 gennaio 2018	pag. 309
768.Mancata indicazione delle aliquote	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 435/2018 dell'1 febbraio 2018	pag. 310
769.Termini di prescrizione	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 702/2018 del 20 febbraio 2018	pag. 310
770.Notifica della cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 778/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 310
771.Avviso bonario	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 796/2018 del 26 febbraio 2018	pag. 311
772.Legittimità dell'ingiunzione di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 893/2018 del 2 marzo 2018	pag. 311
773.Motivazione cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 981/2018 dell'8 marzo 2018	pag. 311
774.Motivazione della cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 12, Sentenza 939/2018 del 6 marzo 2018	pag. 312
775.Notifica a mezzo pec	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1024/2018 del 9 marzo 2018	pag. 312
776.Cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1129/2018 del 16 marzo 2018	pag. 312
777.Notifica dell'intimazione di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1158/2018 del 19 marzo 2018	pag. 313
778.Responsabilità amministratori di società	
Ctr Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1162/2018 del 19 marzo 2018	pag. 313

779.Vizio di notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1172/2018 del 20 marzo 2018	pag. 313
780.Notifica a mezzo posta	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1185/2018 del 20 marzo 2018	pag. 314
781.Notifica della cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1192/2018 del 20 marzo 2018	pag. 314
782.Prescrizione dalla notifica della cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1276/2018 del 26 marzo 2018	pag. 314
783.Indicazione interessi in cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1388/2018 del 24 ottobre 2018	pag. 314
784.Motivazione della cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1498/2018 del 5 aprile 2018	pag. 315
785.Legittimazione passiva	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1728/2018 del 17 aprile 2018	pag. 315
786.Termini di prescrizione	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1729/2018 del 17 aprile 2018	pag. 315
787.Interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 13 sentenza n. 1841/2018 del 20 aprile 2018	pag. 316
788.Prescrizione e decadenza	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1883/2018 del 23 aprile 2018	pag. 316
789.Notifica cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 del 26 aprile 2018	pag. 316
790.Sottoscrizione della cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 1964/2018 del 26 aprile 2018	pag. 317
791.Iscrizione ruoli straordinari	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018	pag. 317
792.Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2179/2018 del 16 maggio 2018	pag. 317
793.Cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2366/2018 del 24 maggio 2018	pag. 317
794.Interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2390/2018 del 28 maggio 2018	pag. 318
795.Notifica della cartella all'estero	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2398/2018 del 28 maggio 2018	pag. 318
796.Notificazione cartella	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2527/2018 del 4 giugno 2018	pag. 318
797.Riscossione e concordato preventivo	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2721/2018 del 14 giugno 2018	pag. 319

798.Rapporti tra giurisdizione penale e tributaria	
Ctr Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2723/2018 del 14 giugno 2018	pag. 319
799.Cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2737/2018 del 14 giugno 2018	pag. 319
800.Prescrizione dei crediti derivanti da cartella di pagamento non impugnata	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2748/2018 del 14 giugno 2018	pag. 320
801.Confisca di prevenzione	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2814/2018 del 21 giugno 2018	pag. 320
802.Termini di prescrizione	
Ctr Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2829/2018 del 21 giugno 2018	pag. 320
803.Termini di notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2836/2018 del 21 giugno 2018	pag. 320
804.Intimazione di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2874/2018 del 21 giugno 2018	pag. 321
805.Interessi	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2890/2018 del 25 giugno 2018	pag. 321
806.Cartella di pagamento	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2894/2018 del 25 giugno 2018	pag. 321
807.Controllo automatico	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2901/2018 del 25 giugno 2018	pag. 321
808.Prescrizione	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018	pag. 322
809.Motivazione della cartella	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 3/2018 del 2 gennaio 2018	pag. 322
810.Sanzioni irrogate a enti soggetti a procedure concorsuali	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 77/2018 del 2 febbraio 2018	pag. 322
811.Prescrizione violazioni tributarie	
Ctp di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 78/2018 del 2 febbraio 2018	pag. 322
812.Notifica a mezzo PEC	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 33/2018 del 23 gennaio 2018	pag. 323
813.Cartella esattoriale	
Ctp di Brescia Sez. 2, sentenza n. 207/2018 del 9 aprile 2018	pag. 323
814.Termini di prescrizione per la riscossione dei crediti a ruolo	
Ctp di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 314/2018 del 23 maggio 2018	pag. 323
815.Prova dell'avvenuta notifica	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 73/2018 del 22 marzo 2018	pag. 324
816.Termini di prescrizione	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 12 febbraio 2018	pag. 324

817.Ruolo e legittimazione passiva Trust	
Ctp di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 27 febbraio 2018	pag. 324
818.Notifica a mezzo pec	
Ctp di Milano, Sez. 5, sentenza n. 887/2018 del 26 febbraio 2018	pag. 324
819.Prescrizione	
Ctp di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1612/2018 del 12 aprile 2018	pag. 325
820.Avviso di intimazione	
Ctp di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1613/2018 del 12 aprile 2018	pag. 325
821.Notifica della cartella	
Ctp di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1627/2018 del 12 aprile 2018	pag. 325
822.Notifica cartella	
Ctp di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1628/2018 del 13 aprile 2018	pag. 326
823.Registrazione a debito sentenza	
Ctp di Milano, Sez. 6, sentenza n. 1633/2018 del 13 aprile 2018	pag. 326
824.Decadenza	
Ctp di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1732/2018 del 16 aprile 2018	pag. 326
825.Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1962/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 327
826.Rappresentanza Agenzia Entrate Riscossione	
Ctp di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2283/2018 del 22 maggio 2018	pag. 327
827.Disconoscimento del diritto di detrazione	
Ctp di Milano Sez. 7, sentenza n. 2365/2018 del 24 maggio 2018	pag. 327
828.Notifica cartella	
Ctp di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2570/2018 del 7 giugno 2018	pag. 327
829.Opponibilità al Fisco	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018	pag. 328
830.Solidarietà tributaria	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 140/2018 del 2 maggio 2018	pag. 328
831.Formato digitale della cartella	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 9/2018 del 18 gennaio 2018	pag. 328
832.Subentro dell'AE Riscossione a Equitalia	
Ctp di Varese, Sez. 1, sentenza n. 155/2018 del 30 aprile 2018	pag. 329

SUCCESSIONE E DONAZIONE

833.Trust autodichiarato	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 393/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 330
834.Trust	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1171/2018 del 20 marzo 2018	pag. 330

835.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018		pag. 330
836.Trust autodichiarato		
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1361/2018 del 28 marzo 2018		pag. 331
837.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1399/2018 del 29 marzo 2018		pag. 331
838.Alternatività		
Ctr Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 1470/2018 del 4 aprile 2018		pag. 332
839.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1566/2018 del 10 aprile 2018		pag. 332
840.Conferimento immobile		
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1671/2018 del 13 aprile 2018		pag. 333
841.Conferimento di beni immobili nel trust		
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1732/2018 del 17 aprile 2018		pag. 333
842.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1739/2018 del 17 aprile 2018		pag. 333
843.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1881/2018 del 23 aprile 2018		pag. 334
844.Devoluzione beni al beneficiario		
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1919/2018 del 26 aprile 2018		pag. 334
845.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2075/2018 del 9 maggio 2018		pag. 334
846.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 2237/2018 del 7 maggio 2018		pag. 335
847.Trust		
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2571/2018 del 5 giugno 2018		pag. 335
848.Donazione da voluntary disclosure.		
Ctp di Brescia Sez. 5, sentenza n. 83/2018 del 12 febbraio 2018		pag. 335
849.Trust futuro		
Ctp di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 38/2018 del 18 aprile 2018		pag. 335
850.Liberalità indirette		
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 179/2018 del 15 maggio 2018		pag. 336

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

851.Deduzioni difensive		
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 181/2018 del 22 gennaio 2018		pag. 337
852.Irrogazione sanzioni		
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 244/2018 del 23 gennaio 2018		pag. 337

853. Attività estere	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 753/2018 del 22 febbraio 2018	pag. 337
854. Ne bis in idem	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 909/2018 del 5 marzo 2018	pag. 337
855. Presunzione di conoscenza del questionario	
Ctr Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 959/2018 del 6 marzo 2018	pag. 338
856. Irrogazione sanzioni	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1336/2018 del 27 marzo 2018	pag. 338
857. Tributi in genere	
Ctr Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1414/2018 del 29 marzo 2018	pag. 339
858. Determinazione della sanzione	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1457/2018 del 3 aprile 2018	pag. 339
859. Società enti con personalità giuridica	
Ctr Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2025/2018 del 4 maggio 2018	pag. 339
860. Voluntary Disclosure	
Ctr Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2049/2018 del 3 maggio 2018	pag. 339
861. Violazione obblighi di monitoraggio fiscale	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2155/2018 del 15 maggio 2018	pag. 340
862. Termine di decadenza	
Ctr Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2165/2018 del 15 maggio 2018	pag. 340
863. Utilizzo anticipato credito Iva	
Ctr Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018	pag. 340
864. Responsabilità del professionista	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2491/2018 del 30 maggio 2018	pag. 341
865. Prescrizione	
Ctr Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2523/2018 del 4 giugno 2018	pag. 341
866. Deduzione fideiussioni rilasciate da de cuius	
Ctp di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 44/2018 del 5 febbraio 2018	pag. 341
867. Sanzioni per responsabilità del professionista	
Ctp di Milano, Sez. 1, sentenza n. 108/2018 del 16 gennaio 2018	pag. 341
868. Determinazione della sanzione	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 dell'8 maggio 2018	pag. 342
869. Ritenute	
Ctp di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2455/2018 del 30 gennaio 2018	pag. 342
870. Riferibilità	
Ctp di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2474/2018 del 30 maggio 2018	pag. 342
871. Atto di contestazione	
Ctp di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2932/2018 del 25 giugno 2018	pag. 343

872. Violazioni commesse dal consulente tributario	
Ctp di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2940/2018 del 26 giugno 2018	pag. 343
873. Responsabilità solidale socio-società	
Ctp di Varese, Sez. 5, sentenza n. 175/2018 del 15 maggio 2018	pag. 343
VARIA	
874. Fallimento	
Ctr Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 717/2018 del 20 febbraio 2018	pag. 345
875. Responsabilità della curatela	
Ctr Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 771/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 345
876. Agevolazioni per risparmio energetico	
Ctr Lombardia, Sez. 23, sentenza n. 947/2018 del 5 marzo 2018	pag. 345
877. Notifica	
Ctr Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1363/2018 del 28 marzo 2018	pag. 345
878. Emendabilità dichiarazione	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1567/2018 del 10 aprile 2018	pag. 346
879. Emendabilità della dichiarazione	
Ctr Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1677/2018 del 13 aprile 2018	pag. 346
880. Effetti illegittimità costituzionale	
Ctr Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1704/2018 del 16 aprile 2018	pag. 346
881. Presupposti legittimo affidamento	
Ctr Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1719/2018 del 17 aprile 2018	pag. 347
882. Violazioni formali	
Ctr Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1720/2018 del 17 aprile 2018	pag. 347
883. Associazione Sportiva Dilettantistica	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2050/2018 del 7 maggio 2018	pag. 347
884. Transazioni finanziarie su titoli derivati	
Ctr Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1184/2018 del 4 luglio 2018	pag. 347
885. Annullamento in autotutela	
Ctr Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2454/2018 del 29 maggio 2018	pag. 348
886. Operazioni di finanziamento	
Ctr Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2494/2018 del 30 maggio 2018	pag. 348
887. Disconoscimento fotocopie	
Ctr Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2526/2018 del 4 giugno 2018	pag. 349
888. Valore normale cessione di contratto di leasing	
Ctr Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018	pag. 349
889. Beni oggetto di misure preventive	
Ctr Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2972/2018 del 27 giugno 2018	pag. 349

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

890.Cancellazione società dal registro imprese	
Ctr Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3027/2018 del 29 giugno 2018	pag. 349
891.Emendabilità della dichiarazione	
Ctp di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 108/2018 del 23 febbraio 2018	pag. 349
892.Imposta di bollo	
Ctp di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018	pag. 350
893.Notifica atti tributari	
Ctp di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2263/2018 del 22 maggio 2018	pag. 350
894.Cedolare secca	
Ctp di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2614/2018 dell'8 giugno 2018	pag. 350
895.Imponibilità proventi soggetti a misure cautelari	
Ctp di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 193/2018 del 7 giugno 2018	pag. 350
896.Cedolare secca	
Ctp di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 222/2018 del 25 giugno 2018	pag. 351
897.Regime fiscale di favore enti associativi	
Ctp di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 21/2018 del 20 febbraio 2018	pag. 351
898.Giochi e lotterie	
Ctp di Varese, Sez. 2, sentenza n. 76/2018 del 5 marzo 2018	pag. 351

ACCERTAMENTO

1. **Sottoscrizione degli atti e abuso del diritto in ambito UE**
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 74/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Catania

I - Avviso di accertamento – Mancato conferimento dei poteri necessari alla sottoscrizione dell’avviso d’accertamento per importi superiori ad € 250.000,00 – Sussiste – Nullità dell’accertamento – Sussiste.

II - Avviso di accertamento – Capogruppo appartenente all’UE – Socio appartenente alla cd. black list – Regime di esenzione – Disapplicazione – Non sussiste – Controllata italiana – Remunerazione a capogruppo – Certezza vantaggio fiscale – Non sussiste – Abuso del diritto – Non sussiste.

I – Qualora il capo Ufficio abbia delegato legittimamente un impiegato della carriera direttiva, ma non gli abbia conferito i poteri necessari per la sottoscrizione di un avviso d’accertamento di importo superiore ad € 250.000,00, l’avviso d’accertamento deve ritenersi nullo.

II - Il fatto che tra i soci di una capogruppo avente sede in uno dei paesi dell’Unione europea (nel caso di specie, olandese), ce ne sia uno residente in un paese della cd. black list, non è condizione sufficiente per disapplicare il regime di esenzione in quanto la capogruppo è senz’altro una società unionista, facente parte della cd. white list, a prescindere dalla frammentazione del capitale sociale; la remunerazione di una società italiana – anch’essa controllata dalla stessa capogruppo – ha la sola funzione di modulare le operazioni con i canali bancari nell’ambito della prassi di mercato, non essendo programmabile l’eventuale riduzione degli interessi passivi sui finanziamenti. L’assenza di certezza di un vantaggio fiscale esclude la configurabilità dell’abuso del diritto. (M.Sa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 26bis e 42

2. **Accertamento induttivo**
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 172/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey

Imposte sui redditi – Accertamento induttivo – Società in accomandita semplice – Movimentazione bancaria socio accomandante – Presunzioni semplici.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la movimentazione del conto corrente, seppur intestato formalmente al socio accomandante, deve essere riferita alla società in accomandita semplice, in quanto la mera sussistenza del rapporto societario fa presumere, salvo prova contraria, che le operazioni siano state compiute nell’interesse della società; con la conseguenza che i prelevamenti e i versamenti, operati sul conto corrente del socio accomandante, vanno imputati a ricavi della società, salvo prova contraria, anche attraverso presunzioni semplici, del contribuente. (I.P.)

3. **Notifica**
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 176/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili

Accertamento – Notifica – Ricerche.

Soltanto nell’ipotesi in cui nel comune di domicilio fiscale non si rinvenga l’effettiva sede della società, la notificazione dell’avviso di accertamento è ritualmente effettuata tramite

deposito dell'atto nella casa comunale ed affissione dell'avviso di deposito nell'albo del comune, senza necessità di comunicazione all'interessato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, né di ulteriori ricerche al di fuori del comune; ma tali ricerche rimangono doverose all'interno del comune di domicilio fiscale ed esse condizionano la validità della notificazione eseguita ai sensi degli artt. 140 c.p.c. e 60, comma 1, lett. e), d.P.R. 600/1973. (C.F.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1, lett. e)

4. Estinzione della società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 180/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Marini, Estensore: Insinga

Accertamento – Società estinta – Differimento quinquennale – Irretroattività.

Si ha per non eseguita la notificazione dell'atto presupposto della cartella di pagamento, laddove effettuata nei confronti del legale rappresentante di un soggetto non più esistente, quale deve considerarsi la società cancellata dal registro delle imprese prima dell'entrata in vigore della disciplina ex art. 28, comma quarto, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 sul differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivante dall'art. 2495, comma secondo, c. c., in quanto contenente disposizioni di natura sostanziale non suscettibili di applicazione retroattiva. (C.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

5. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 288/2018 del 24 gennaio 2018. Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

Accertamento - Transfer pricing.

I versamenti qualificati dalle società facenti parte del gruppo societario quali prestiti infruttiferi non sono esclusi dall'applicazione della disciplina di cui all'art. 76, comma quinto, del d.P.R. n. 917/1986 allora vigente: la dazione di danaro da parte della controllante in favore di società controllate va valutata secondo il valore normale della prestazione, identificato nella media dei tassi di interesse per i finanziamenti concessi ad altre società del medesimo gruppo, media che costituisce un valore di raffronto più specifico e aderente alle circostanze del caso di specie rispetto ai tassi di inflazione di riferimento o ai tassi dei depositi fruttiferi applicati nel periodo preso in esame richiamati dalla difesa della società contribuente. (I.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 76 comma 5

6. Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 303/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

Notifica a mezzo posta.

La disciplina della notifica a mezzo del servizio postale prevista dall'art. 8 della legge n. 890/92 non prevede alcun divario temporale minimo tra la prima comunicazione e la spedizione della seconda raccomandata attestante l'adempimento delle procedure di notifica. Il breve lasso di tempo intercorso tra le due comunicazioni effettuate al contribuente, è irrilevante ai fini della legittimità della notifica atteso che la seconda

comunicazione è finalizzata esclusivamente a portare a conoscenza del destinatario che l'atto a lui diretto è depositato presso l'ufficio postale dove può ritirarlo. **(R.St.)**

Riferimenti normativi: l. 890/1992, art. 8 commi 2 e 3

7. Individuazione dei comparabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 338/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia

Transfer pricing – Individuazione dei comparabili – Analisi di comparabilità – Società in perdita – Rilevano.

Conformemente a quanto disposto dall'Ocse nelle Linee guida in materia di prezzi di trasferimento, l'Ufficio, nell'individuare le società comparabili a quella oggetto di verifica, non può aprioristicamente escludere le società che abbiano registrato perdite contabili in almeno due degli esercizi del triennio in esame, poiché ciò inficerebbe la rappresentatività del campione finale. Infatti, tale esclusione può essere giustificata dall'Ufficio solo adducendo precisi e puntuali elementi probatori. **(G.Ba.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

8. Fatturazione delle operazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 345/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo

Accertamento – Fatturazione delle operazioni – Operazioni inesistenti – Genericità della descrizione delle operazioni – Fatture riprese a tassazione.

Le fatture devono essere conformi al dettato normativo di cui all'art. 21 d.P.R. 633 del 1972, non è infatti sufficiente la mera generica indicazione di prestazioni eseguite, non precisate nel genere, nel modo e nel quando, ancor di più in assenza di qualunque documentazione che ne ricostruisca il contenuto. Nel caso di specie le fatture de quibus erano riprese a tassazione, perché ritenute relative ad operazioni inesistenti, non avendo l'appellante fornito nemmeno in sede contenziosa documentazione idonea a ricostruire il contenuto delle prestazioni, limitandosi ad affermare l'esistenza di rapporti e attività tra le società riconducibili allo stesso gruppo familiare. **(B.B.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21

9. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 355/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Redditometro – Auto storiche – Indice capacità contributiva – Superamento presunzione legale relativa.

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, il riferimento al possesso di autovetture da parte del contribuente, contenuto nel cd. Redditometro, deve intendersi esteso anche alle auto storiche, rappresentando tale circostanza un idoneo indice di capacità contributiva, in quanto notoriamente collegata a spese iniziali a volte anche ingenti. La Commissione tributaria Regionale, confermando la sentenza del giudice di prime cure, ha disposto la rideterminazione del reddito come operato dalla stessa Commissione provinciale, essendo legittima la prova contraria fornita dal contribuente idonea a vincere la presunzione legale. **(G.Ca.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2728; d.m. 10 settembre 1992; d.m. 19 novembre 1992, d.P.R. 600/1973, art. 38

10. Termini dell'accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 362/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Russo

Notifica – Raddoppio dei termini – Imparzialità.

La notifica dell'avviso di accertamento può avere luogo prima del decorso del termine di 60 giorni dalla data di rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni degli organi di controllo se lo stesso attiene a violazioni aventi rilevanza penale, per loro natura caratterizzate da maggiore pericolosità. Ai fini dell'applicazione della riformata disciplina del "raddoppio dei termini" vigente per i periodi d'imposta non "in corso" alla data del 31 dicembre 2016, spetta al Giudice tributario compiere una valutazione "ora per allora" al fine di comprendere se gli organi di accertamento abbiano agito con imparzialità od abbiano fatto un uso strumentale della disciplina stessa al fine di beneficiare di un termine più ampio per la notifica dell'avviso di accertamento. (M.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3; l. 208/2015, art. 1 comma 132

11. Accertamento parziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 387/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Crespi

Accertamento - Accertamento parziale – Contenuto della motivazione.

È legittimo l'avviso di accertamento ex art. 41bis d.P.R. n. 600/1973 la cui motivazione recepisce le risultanze del processo verbale di constatazione, laddove le attività istruttorie diano contezza della sussistenza a qualsiasi titolo di attendibili posizioni debitorie e non richiedano, perciò, in ragione della loro oggettiva consistenza, l'esercizio di una valutazione ulteriore rispetto all'attività che si risolve nel recepire e fare proprio il contenuto della segnalazione. (F.Fe.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 41bis

12. Presunzione legale e termini per la notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 388/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido

I - Accertamento – Accertamento bancario – Presunzione legale.

II - Accertamento – Verifiche a tavolino – Termine per la notifica – Non opera.

I - Nell'ambito di un accertamento bancario opera la presunzione legale per cui i movimenti (in entrata) risultanti dai conti correnti si considerano imponibili, comportando un'inversione dell'onere probatorio per cui deve essere il contribuente a dimostrare che ciascun singolo movimento contabile è fiscalmente irrilevante.

II - Nell'ambito delle c.d. "verifiche a tavolino" non opera il termine di 60 giorni per l'invio dell'avviso di accertamento, essendo tale termine riferito alla data di chiusura del processo verbale di constatazione effettuato presso i locali o uffici del contribuente, che non può mai decorrere per le verifiche in argomento. (F.Fe.)

13. Transfer pricing e onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 390/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

Transfer pricing – Royalties – Onere della prova.

Quanto alla ripartizione dell'onere probatorio in caso di contestazione dell'art. 110 comma 7 Tuir, spetta all'Amministrazione finanziaria, che intenda agire per il recupero a tassazione di quote di reddito per la violazione della predetta norma, dare dimostrazione, anche in via presuntiva, purché idonea, del fatto costitutivo della ripresa erariale (nello specifico, del fatto che il prezzo praticato nella transazione commerciale esaminata sia inferiore a quello "normale"). Viene quindi a traslarsi sul contribuente l'onere di smentire l'assunto dell'Amministrazione e dare prova positiva piena della legittimità e correttezza economica delle proprie transazioni commerciali. **(E.G.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

14. Omessa compilazione quadro RW

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 391/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore : Porreca

Accertamento – Omessa compilazione quadro RW – Dichiarazione infedele – Sussiste – Termine di accertamento per dichiarazione omessa – Non applicabile.

In presenza di risorse finanziarie detenute all'estero sotto forma di investimenti assicurativi, la presentazione della dichiarazione dei redditi, omettendo la compilazione del quadro RW, configura una fattispecie di dichiarazione infedele, in quanto il dovere di presentazione di apposito modulo per gli investimenti all'estero e le attività estere di natura finanziaria sussiste solo nel caso in cui il contribuente sia esonerato dall'obbligo di dichiarazione. Conseguentemente il termine di accertamento è quello previsto per tale fattispecie, non quello per la dichiarazione omessa. **(G.Li.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 78/2009, art. 12 comma 2bis; d.l. 167/1990, art. 4

15. Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 407/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Labruna

Accertamento – Termini per dichiarazione integrativa – Imposte sui redditi – Irap – Sostituti di imposta –Iva.

È valida ogni dichiarazione integrativa (in bonam o in malam partem per il dichiarante) relativa alle Imposte sui redditi, all'Irap, ai sostituti di imposta e all'Iva presentata dal contribuente entro i termini vigenti per l'accertamento dei periodi d'imposta interessati. **(E.Ma.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 commi 8 e 8 bis e art. 8 commi 6bis e 6ter

16. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 408/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Accertamento – Transfer pricing – Valore normale – Metodo ros.

In materia di transfer pricing, per determinare il “valore normale” delle operazioni, ai fini di una valida comparazione, occorre utilizzare dati omogenei e quindi esaminare società che si trovano nelle stesse condizioni di mercato in modo tale da avere un effettivo e serio parametro concreto di riferimento. (E.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 76 comma.5

17. Ricostruzione analitico-induttiva del reddito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 410/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Esercizio commerciale – Mancata “coerenza” agli studi di settore – Rideterminazione analitico-induttiva del reddito – Legittimità dell’avviso di accertamento – Sussiste.

È legittimo l’accertamento, secondo il metodo analitico-induttivo, di maggiori ricavi conseguiti dal contribuente (nel caso di specie, un bar esercente, altresì, la rivendita di generi di monopolio e giochi del lotto e lotterie) se questi risulta “non coerente” con gli studi di settore e se la rideterminazione del maggior reddito operata dall’Ufficio si basa sulla ricostruzione dei prezzi indicati nel listino proposto al pubblico. (M.N.)

18. Sottoscrizione dell’avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò

Accertamento – Regime legale di reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali – Effetti sulla sottoscrizione dell’avviso di accertamento.

La dichiarata incostituzionalità del regime legale di reiterazione delle proroghe per le posizioni dirigenziali, in attesa dell’espletamento dei concorsi, non riverbera alcun effetto giuridicamente apprezzabile sugli atti firmati o stipulati dai funzionari chiamati dall’amministrazione finanziaria a ricoprire interinalmente le posizioni dirigenziali, in quanto nulla la Consulta ha statuito sulla natura del rapporto di immedesimazione organica intercorrente tra il funzionario facente funzione di dirigente ed amministrazione finanziaria, né tantomeno ha statuito in ordine alla sorte degli atti dal medesimo sottoscritti medio tempore. (C.Ro.)

19. Consulenti immobiliari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 418/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D’Agostino, Estensore: Braghò

Accertamento – Determinazione del reddito – Studi di settore – Consulenti immobiliari – Scostamento ricavi – Sussiste.

In caso di accertamento mediante studi di settore nei confronti di un contribuente che operi nel settore della consulenza immobiliare, costituisce causa di giustificazione dello scostamento dei ricavi dichiarati dal contribuente rispetto a quelli calcolati in applicazione degli studi di settore, la prova dell’andamento delle contrattazioni immobiliari nel territorio regionale, la cui contrazione ha riverberato i suoi effetti sulla domanda dei servizi di consulenza. (E.S.)

Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 62sexies; d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d); d.P.R: 633/1972, art. 54 comma 2 ultima parte

20. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 515/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Accertamento – Redditi da lavoro dipendente – Indici di maggiore capacità contributiva – Accertamento sintetico – Mancata presentazione della dichiarazione – Dichiarazione omessa – Non è tale – Art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 – Non applicabile.

È nullo l'avviso di accertamento notificato al contribuente oltre il termine quadriennale in assenza della dichiarazione dei redditi, considerata omessa, ed in presenza di regolare Certificazione Unica.

Il carattere presuntivo degli indici con i quali si determina in via sintetica il maggior reddito di un contribuente, non può far considerare omessa la dichiarazione di un soggetto esonerato, per legge, dalla sua presentazione, in virtù della mancanza di certezza dell'effettiva presenza dei redditi contestati. Il termine più ampio, che opera nei casi di omessa dichiarazione, è legittimato dall'attività istruttoria dell'amministrazione finanziaria che risulta essere più complessa per via dell'assenza di dirette informazioni sulla capacità contributiva dei soggetti accertati così da dover, oltre ad individuarli, anche determinare il loro reddito (nel caso di specie l'ufficio, a fronte di redditi da lavoro dipendente comunicati dal sostituto d'imposta del contribuente accertato, aveva determinato sinteticamente i redditi del contribuente in presenza di indici di maggior capacità contributiva e, considerando omessa la dichiarazione di quell'anno, aveva notificato l'accertamento entro il quinto anno successivo ai sensi dell'art. 43, comma 2, d.P.R. 600/1973 e non entro il quarto anno così come previsto dal precedente comma 1 dello stesso articolo). (M.Gl.)

21. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 643/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto

Accertamento – Notifica avviso di accertamento – Scissione effetti per notificante e notificato – Rilevanza.

In tema di notifica degli avvisi di accertamento, ai fini della verifica del rispetto del termine di decadenza, trova applicazione il principio della cd. scissione degli effetti per notificante e notificato. Gli effetti della notificazione a mezzo posta devono essere ricollegati, per il notificante, al compimento delle formalità a lui direttamente imposte dalla legge, ossia alla consegna dell'atto all'ufficio postale. (M.Mo.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 161; c.p.c., art. 149 comma 3

22. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 633/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Fabrizi

Avviso di accertamento – Soggetto non residente – Iscrizione aire – Notifica – Luogo – Residenza estera – È tale.

Nei confronti di soggetto passivo iscritto all'AIRE e residente all'estero, che abbia comunicato al consolato italiano all'estero il trasferimento della propria residenza in altro luogo dello Stato estero, la notifica dell'avviso di accertamento deve avvenire presso l'indirizzo della residenza estera ai sensi dell'art. 142 c.p.c. o dell'art. 60, comma 4, d.P.R. 600/1973. (M.B.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 4; c.p.c., art. 142

23. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 748/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna

Avviso di accertamento – Notifica – Posta – Irreperibilità – Dies a quo.

In caso di spedizione postale diretta dell'avviso di accertamento da parte dell'Amministrazione finanziaria, la regola da applicare per individuare la data di perfezionamento della notifica è quella che la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza (o, nel caso o in cui l'agente postale abbia, ancorché non tenuto, trasmesso l'avviso di giacenza tramite raccomandata, dalla data di spedizione di quest'ultima), ovvero dalla data del ritiro del piego, se anteriore. (N.S.)

Riferimenti normativi: l. 890/1982, artt. 8 e 14

24. Società a ristretta base sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 784/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Imposte sui redditi – Accertamento – Società a ristretta base sociale – Presunzione semplice – Distribuzione utili.

Nelle società di capitali a ristretta base sociale, ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, deve ritenersi fondata la presunzione semplice di distribuzione, pro quota, degli utili extra-contabili ai soci, tenuto conto della complicità che comunemente accomuna compagini sociali ristrette. Rimane salva la facoltà del contribuente di offrire la prova che i maggior ricavi accertati non siano stati oggetto di distribuzione, per essere stati accantonati dalla società o dalla stessa reinvestiti. (G.S.P.)

25. Accertamento in genere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 921/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Malacarne

Accertamento in genere – Prova presuntiva legale – Intestazione fittizia conto corrente – Prova contraria.

I movimenti bancari operati sui conti personali di soggetti legati al contribuente o da particolari rapporti contrattuali possono essere riferiti al contribuente stesso, salva la prova contraria a suo carico, in quanto tali rapporti di contiguità rappresentano elementi indiziari che assumono consistenza di prova presuntiva legale, ove il soggetto formalmente titolare del conto non sia in grado di fornire indicazioni sulle somme prelevate o versate e non disponga di elementi ulteriori atti a contrastare l'assunzione dell'Ufficio di fatti noti dai quali desumere i fatti ignoti (conf. Cass. 20668/2014). (D.O.)

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115; d.P.R. 600/1973, art. 37 comma 3

26. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 934/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista

Accertamento – Obbligo contraddittorio preventivo – Tributi armonizzati – Obbligatorio – Tributi non armonizzati – Solo nei casi espressamente previsti.

Il diritto nazionale non pone in capo all'Amministrazione fiscale un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale in assenza di specifica prescrizione. In tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito. La violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell'Amministrazione comporta, in ogni caso, l'invalidità dell'atto, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e che l'opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), non si riveli puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell'interesse sostanziale per le quali è stato predisposto. (F.Co.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

27. Motivazione accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 974/2018 del 7 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna

Accertamento – Motivazione accertamento – Necessaria – Integrabile in sede processuale – Escluso.

L'Amministrazione finanziaria non può integrare in sede processuale la motivazione dell'atto impositivo adducendo ex post (cioè, solamente in corso di giudizio) motivazioni ulteriori o diverse da quelle su cui è stata fondata l'azione accertativa, né può rimandare ad un momento successivo a quello di emissione dell'atto impositivo la spiegazione di quali siano i presupposti di fatto e di diritto su cui si basa la contestazione. In questo senso si richiama Corte di Cassazione Sez. 5, sentenza n. 15234 del 03/12/2001, secondo cui: "l'avviso di accertamento, non essendo atto processuale, bensì amministrativo (esplicativo, in particolare, della potestà impositiva dell'amministrazione finanziaria) dalla natura sostanziale, deve contenere l'indicazione non soltanto degli estremi del titolo e della pretesa impositiva, ma anche dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che lo giustificano, con la conseguenza che la relativa motivazione, costituendone imprescindibile requisito di legittimità, è richiesta a pena di nullità, che il contribuente può chiedere sia dichiarata in giudizio, nel rispetto dei termini e secondo le modalità di cui all'art. 61 del d.P.R. 600/1973, essendo il processo tributario diretto ad accertare la legittimità, oltre che la fondatezza, della pretesa tributaria, sulla base dell'atto impugnato ed alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, entro i limiti delle contestazioni mosse dal contribuente". (M.Mon.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

28. Società estina

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 987/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido

Accertamento – Notifica a società cancella dal registro imprese – Art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Norma procedurale – Legittimità accertamento – Sussiste.

La disposizione di cui all'art. 28 comma 4 del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 (secondo cui, ai soli fini della validità e dell'efficacia degli atti di liquidazione, accertamento,

contenzioso e riscossione dei tributi e contributi, sanzioni e interessi, l'estinzione della società di cui all'art. 2495 del codice civile ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese), ha natura procedurale e non sostanziale, e pertanto la stessa trova applicazione anche per attività di controllo fiscale riferite a società che hanno già chiesto la cancellazione dal registro delle imprese ovvero che sono già state cancellate dallo stesso registro prima della data di entrata in vigore del citato decreto. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

29. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1009/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Rota

Accertamento – Contraddittorio endoprocedimentale – Verifiche a tavolino – Obbligo – Sussiste – Mancanza – Illegittimità accertamento – Sussiste.

Il combinato disposto dell'art. 12 l. 212/2000 e dell'art. 24 l. 4/1929, richiede che l'Amministrazione Finanziaria debba concludere le operazioni di controllo con l'adozione di un p.v.c. nel quale riassume e palesi le ragioni della pretesa impositiva al fine di permettere al contribuente di esplicitare, nel termine dilatorio di sessanta giorni, eventuali difese ostative al recupero a tassazione ed all'emissione dell'atto impositivo. Pertanto, la violazione dell'obbligo di adozione del processo di constatazione ed il rispetto del termine dilatorio di sessanta giorni ad opera dell'amministrazione finanziaria che devono essere assolti anche nei casi di verifiche a tavolino e non soltanto nei caso di accesso presso le sedi del contribuente, determina la nullità dell'accertamento. (A.P.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7; l. 4/1929, art. 24

30. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1081/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Relatore: Mietto

Notifica – Questioni preliminari – Avviso di accertamento – Nullità – Società – Cancellazione – Estinzione.

L'art. 28, comma 4, del d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 opera su un piano sostanziale e non procedurale, in quanto non si risolve in una diversa regolamentazione dei termini processuali o dei tempi e delle procedure di accertamento o di riscossione (Conf. Cass. nn. 6743/2015 e 18385/2015). Tale convincimento risulta avvalorato anche dalla clausola generale contenuta nell'art. 11 delle Preleggi e nell'art. 3, comma 1, della Legge n. 212/2000. Pertanto, il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società può trovare applicazione esclusivamente qualora la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata effettuata successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo avvenuta il 13 dicembre 2014. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.lgs.175/2014, art. 28 comma 4; c.c., art. 11 preleggi; l. 212/2000, art. 3 comma 1

31. Raddoppio termini e falsità ideologica delle fatture

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1138/2018 del 15 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

I - Raddoppio termini – Obbligo denuncia – Elementi obiettivamente riscontrabili – Prognosi postuma – Giudice tributario – Trasmissione autorità giudiziaria – Rispetto termini di decadenza – Non sussiste ante d.lgs. 128/2015.

II - Deducibilità dei costi – Falsità ideologica – Imposte dirette – Sussiste – Iva – Onere probatorio – Presunzioni - Non sussiste.

I - L'art. 43 del d.P.R. 600/1973, nella formulazione vigente nel dicembre 2014, periodo di notificazione degli atti impositivi, prevedeva il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazione che comporta l'obbligo di denuncia ai sensi dell'art. 331 c.p.p. per uno dei reati previsti dal d.lgs. 74/2000. Spetta al giudice tributario, come previsto dalla Corte Costituzionale con la pronuncia n. 247/2011, il potere di controllare la sussistenza dell'obbligo di denuncia compiendo una valutazione ora per allora (c.d. prognosi postuma) circa la loro ricorrenza. L'attività investigativa ha fatto emergere violazioni contabili delle società emittente le fatture, volumi anomali dei pagamenti tra le diverse società coinvolte e dichiarazioni di taluni amministratori, tali da costituire il fumus che comporta l'obbligo di presentazione della denuncia. La sopravvenuta disposizione introdotta dall'art. 2 d.lgs. 128/2015 – secondo cui il raddoppio dei termini di accertamento opera solo se la denuncia è trasmessa all'autorità giudiziaria entro il termine ordinario di decadenza dal potere di accertamento - non si applica alle violazioni contestate in processi verbali notificati prima del 02.09.2015 in virtù del regime transitorio in essa contenuto e le modifiche introdotte dall'art. 1, comma 130 e segg. Legge n. 208/2015 non si applicano ad annualità precedenti al 2016 in forza del relativo regime transitorio (Conf. Cass. nn. 26037/2017 e 9322/2017).

II - Data la natura soggettivamente inesistente delle operazioni, in materia di imposte dirette risulta dirimente l'art. 8, commi 1 e 2 del d.l. 16/2012 in forza del quale l'indeducibilità viene limitata ai costi dei beni o delle prestazioni di servizio “direttamente utilizzati per il compimento di atti o attività qualificabili come delitto non colposo” ed il cui ambito applicativo si estende anche a fatti, atti o attività posti in essere prima dell'entrata in vigore dei suddetti commi 1 e 2. Secondo il Collegio, dalla relazione illustrativa al decreto si evince che l'indeducibilità non trova applicazione per costi e spese esposti in fatture che riferiscono l'operazione a soggetti diversi da quelli effettivi e, dunque, la falsità ideologica delle fatture non rappresenta elemento idoneo a renderle ineducibili. Ai fini Iva, inoltre, grava sull'Agenzia delle entrate l'onere di provare, anche mediante presunzioni – nel caso di specie: mancanza di operatività e contabilizzazione di una fattura quando l'apparente fornitore aveva già cessato l'attività – che la fattura è stata emessa da un soggetto che deve essere considerato inesistente. (M.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.lgs. 128/2015, art. 2; d.lgs. 74/2000, art. 2; d.l. 16/2012, art. 8 commi 1, 2 e 3

32. Sottoscrizione dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1151/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano

Accertamento – Sottoscrizione – Firma di funzionario diverso dal Direttore – Delega – Legittimità – Sussiste.

È legittimo l'avviso di accertamento sottoscritto da funzionario diverso dal direttore recante l'indicazione di “firma su delega del Direttore Regionale” poiché, ai sensi dell'art. 42 d.P.R. 600/1973, gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal capo dell'ufficio o da altro impiegato della carriera direttiva da lui delegato: il requisito richiesto per essere delegati alla firma è la qualifica di impiegato della carriera direttiva e non già l'attribuzione di un incarico dirigenziale. (M.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

33. Indagini fiscali della Guardia di finanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1230/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella

Accertamento tributario – Indagini della Guardia di finanza – Applicazione delle garanzie penali – Non sussiste – Ragione – Distinzione dell’indagine fiscale da quella penale – Sussiste.

Le indagini svolte dalla Guardia di finanza (con la cooperazione degli uffici fiscali) nell’ambito degli accertamenti fiscali non sono soggette alle garanzie prescritte in materia penale per la tutela dei diritti inviolabili dell’indagato (ex art. 24 Cost.), ma alle sole prescrizioni dettate all’art. 33 del d.P.R. n. 600/1973, in virtù del fatto che le stesse, avendo carattere amministrativo, si distinguono dalle indagini che la stessa Guardia di finanza svolge, in veste di polizia giudiziaria, per l’accertamento dei reati e nel rispetto delle garanzie dettate dalla disciplina penale. (C.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 33; Cost., art. 24

34. Amministratore di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1278/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Gaudino

Amministratore di fatto - Notifica avviso di accertamento – Non sussiste.

L’accertamento nei confronti di una società estinta per cancellazione dal registro delle imprese nel 2010 non può più essere notificato a presunti legali rappresentanti della medesima, potendo essere notificato ai soci, in quanto tali, ai fini di azionare la responsabilità degli stessi nei limiti di quanto percepito in base al bilancio finale di liquidazione. (C.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 62

35. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1296/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri

Accertamento sintetico – Assenza di elementi certi alla base della pretesa erariale – Illegittimità dell'accertamento.

È illegittimo l’operato dell’ufficio che accerta un reddito sinteticamente determinato, senza che lo stesso Ufficio abbia dimostrato con elementi certi l’esistenza di un maggiore reddito. (D.Cr.)


Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

36. Sponsorizzazioni sportive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1298/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

Accertamento – Sponsorizzazioni sportive – Problematiche fiscali in capo al fornitore – Ripresa fiscale dei costi – Non sussiste.


È illegittimo l’operato dell’ufficio che riprende a tassazione spese e detrazione IVA riferite a sponsorizzazioni sportive, sulla base di un comportamento fiscale scorretto da

parte della ditta fornitrice, laddove il contribuente dimostri l'effettività dei servizi resi. (D.Cr.) 

37. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1299/2018 del 22 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tizzi

Associazioni sportive dilettantistiche – Tributi vari – Mancanza di rendiconto – Inapplicabilità delle disposizioni fiscali di favore – Non sussiste.

È illegittimo l'operato dell'ufficio che non applica le disposizioni a favore delle Associazioni Sportive Dilettantistiche, ai sensi dell'art. 2 legge 398/1991 per il sol fatto che l'ASD non abbia adempiuto alla redazione del rendiconto, senza avere prove a sostegno di eventuali prestazioni estranee all'attività istituzionale. (D.Cr.) 


Riferimenti normativi: l. 398/1991, art. 2

38. Associazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1301/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Accertamento – Associazione – Applicabilità della pretesa erariale al legale rappresentante – Mera titolarità della carica – Solidarietà - Non sussiste.

L'art 38 c.c., in materia di associazioni, stabilisce che per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, rispondono anche personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione stessa.

Tuttavia, l'assunzione di un ruolo rappresentativo dell'ente, inteso come mera titolarità della carica, non è di per sé sufficiente ad applicare l'allargamento della responsabilità prevista dall'articolo citato, richiedendosi a tal fine la prova di una concreta attività negoziale in nome e per conto dell'associazione. (E.H.) 


Riferimenti normativi: c.c., art 38

39. Presunzione di residenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1315/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma

Accertamento – residenza in Italia – Presunzione di residenza in Italia – Prova contraria.

Nei casi di accertamento basato sull'art 2, commi 2 e 2bis d.P.R. 917/1986, l'Ufficio può presumere la residenza del contribuente, ed è quest'ultimo a dover fornire prova contraria. Le prove in predicato devono essere basate su elementi concreti, atti ad attestare l'effettiva residenza all'estero.

Sono considerati tali, a titolo esemplificativo: contratti, utenze, pagamento canoni televisivi, pagamenti assicurazioni sull'immobile estero adibito a residenza familiare. Viceversa, non può considerarsi determinante, ai fini dell'attrazione della residenza, l'esistenza di un immobile detenuto in Italia, laddove quest'ultimo, per ubicazione e caratteristiche, debba ritenersi finalizzato a soddisfare non già finalità di stabile residenza in Italia, bensì esigenze di vacanze (nel caso di specie, l'Ufficio aveva applicato l'art 2, comma 2bis del TUIR in quanto il contribuente risultava cancellato dall'anagrafe residente ed iscritto all'AIRE come cittadino residente in Svizzera). (E.H.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 2 commi 2 e 2bis

40. Presunzione di distribuzione di utili ai soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1316/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma

Accertamento – Utili extracontabili da verifiche fiscali – Società a ristretta base azionaria – Presunzione di distribuzione in capo ai soci – Legittimità – Sussiste.

Nel caso di società a ristretta base azionaria, in presenza di un reddito d'impresa di segno positivo extracontabile, accertato induttivamente dall'Agenzia delle Entrate, è legittima la presunzione di distribuzione ai soci pro-quota di detto utile, poiché il fatto noto non è costituito dalla sussistenza dei maggiori redditi induttivamente accertati nei confronti della società, ma dalla ristrettezza della base sociale e dal vincolo di solidarietà tra soci e di reciproco controllo tra soci. (G.Si.)



41. Redditi diversi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1319/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini

Accertamento – Cessione terreni con destinazione agricola – Variante del relativo PRG in itinere – Imponibilità della plusvalenza – Legittimità – Non Sussiste.

Il terreno agricolo non può essere considerato “sostanzialmente edificabile”, con conseguente tassazione della plusvalenza di vendita, in presenza di un procedimento di variante al PRG, in itinere all'atto della vendita e conclusasi in data successiva. (viene richiamata, al riguardo, la Sentenza di Cassazione n.12318/2017, secondo la quale “in tema di plusvalenze derivanti dalla vendita di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria.. prima della adozione della variante al prg, non hanno rilievo gli elementi presuntivi che, ingenerando una concreta aspettativa della sua prossima adozione, siano apprezzati dalla collettività tanto da determinare un incremento del valore venale del bene”). (G.Si.)



42. Reddito sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1326/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo

Accertamento – Redditometro – Documentazione prodotta dal contribuente – Redditi esenti – Mancata prova dell'effettiva disponibilità.

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, qualora l'Ufficio determini sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alle spese sostenute, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall'art 38 sesto comma del d.P.R. n. 600 del 1973 non riguarda la sola disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ma anche l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze sintomatiche del fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (Conf. Cass. n. 25104/2014). (G.Si.)



43. Deducibilità dei costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1334/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: D'Addea

Accertamento - Analitico-Induttivo - Deducibilità dei costi.

L'art. 109 del d.P.R. 917/1986 prevede la deducibilità integrale delle spese e degli altri componenti negativi nella misura in cui si riferiscano ad attività o beni da cui derivano i

ricavi, e in misura proporzionale nel caso in cui si riferiscano indistintamente ad attività o beni produttivi non specificatamente computabili alla determinazione di un reddito. In questo secondo caso, il giudice deve provvedere all'accertamento della natura dei costi per stabilirne la percentuale di deducibilità. Le parti possono provare una percentuale differente purchè argomentino analiticamente riguardo a come i singoli costi siano correlati a specifici ricavi. (L.C.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109

44. Compensazione dei crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1355/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

I - Crediti tardivamente compensati - Inammissibilità.

II - Locali del contribuente - Accesso ispettivo - Limiti di legittimità.

III - Mancata comunicazione di irregolarità – Irrilevanza.

IV – Sottoscrizione - Funzionario privo di qualifica dirigenziale – È valido.

I - Ai sensi della l. n. 388/2000 le agevolazioni per gli investimenti in zone svantaggiate generano un credito di imposta il cui utilizzo è consentito - a pena di decadenza - solo entro il secondo anno successivo a quello di presentazione dell'istanza e con determinati limiti percentuali di utilizzazione per ciascun anno.

II - L'accesso presso locali intestati presso il locali ove il contribuente svolge la propria attività professionale è legittimo purché non risulti comprovato che siano adibiti ad abitazione; a tal fine non è significativo il certificato di residenza qualora dall'accesso non emerga alcun effettivo uso promiscuo dei locali anche a fini abitativi.

III - Nel caso di accertamento in esito a controllo formale non è necessaria alcuna preventiva comunicazione di irregolarità trattandosi di riscontri evincibili dai dati e documenti comunicati dal contribuente stesso.

IV - La sottoscrizione da parte di un funzionario direttivo, vincitore di concorso a dirigente oggetto di annullamento, di una cartella di pagamento, è valida, trattandosi pur sempre di attività riferibile all'Ufficio. I principi che governano la materia tributaria si ispirano alla tassatività delle cause di nullità degli atti fiscali e, non occorre - ai meri fini della validità di tali atti - che i funzionari (delegati o deleganti) possiedano qualifiche dirigenziali essendo anche irrilevante verso i terzi il rapporto tra la P.A. e la persona fisica dell'organo che agisce. (A.M.V.)



Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 8 e art. 26 comma 1 lett. f); l. 212/2000, artt. 6 e 12; d.P.R. 600/1973, artt. 32, 36bis e 52; d.P.R. 602/1973, art. 25

45. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1377/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

Raddoppio dei termini di accertamento – Regime transitorio.

In tema di raddoppio dei termini per l'accertamento ex artt. 43 del d.P.R. 600/1973 e 57 del d.P.R. 633/1972, va condiviso l'orientamento della Suprema Corte (cfr. sentenza n. 26037/2016) secondo cui il regime transitorio introdotto dall'art. 2, comma 3, del d.lgs. 128/2015 onde salvaguardare (dall'illegittimità derivante dalla mancata presentazione della denuncia penale entro gli ordinari termini di accertamento) gli atti impositivi

notificati fino all'entrata in vigore di detta novella non è stato abrogato dal successivo regime transitorio recato dall'art. 1, comma 132, della l. 208/2015 che ha eliminato l'istituto del raddoppio dei termini. (M.Pi.)



46. Motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1379/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

Motivazione per relationem.

Il contribuente ha diritto di conoscere tutti gli atti il cui contenuto venga richiamato per integrare la motivazione dell'avviso di accertamento.

Tuttavia, questo diritto non sussiste ove la motivazione sia già sufficiente e, quindi, il richiamo agli stessi abbia mero valore narrativo.

Ciò in virtù di un'interpretazione sostanzialistica della normativa vigente, nel rispetto del criterio ermeneutico che impone di dare alle norme procedurali una lettura diretta a salvaguardare la loro funzione di garanzia, limitando al massimo cause di invalidità o d'inammissibilità chiaramente irragionevoli. (P.L.)



47. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1384/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi

Cancellazione di società dal Registro Imprese – Notificazione.

Posto che la cancellazione dal Registro delle Imprese di una società di capitali ne determina l'estinzione indipendentemente dall'esaurimento dei rapporti giuridici ad essa facenti capo, dopo tale evento gli avvisi di accertamento vanno emessi in capo ai soci.

I predetti avvisi vanno emessi anche in capo al liquidatore personalmente solo ove ricorrano i casi di responsabilità di cui agli artt. 36 d.P.R. 602/1973 e 2495 c.c.. (M.Pi.)



48. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1460/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini

Motivazione – Elementi necessari predeterminati dalla norma – Assenza – Illegittimità dell'atto.

L'orientamento della Suprema Corte secondo il quale la mancata indicazione nell'avviso dei principi e delle norme violate non è di per sé causa di nullità dell'atto si arresta di fronte alla formulazione di norme - qual è il comma 8 dell'art. 10 bis della l. 212/2000 - nelle quali il legislatore ha espressamente previsto uno specifico contenuto della motivazione a pena di nullità dell'atto. L'atto di accertamento in cui viene contestato un abuso del diritto debba essere specificamente motivato in relazione alla condotta abusiva, alle norme ed ai principi elusi. (M.Fa.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42; l. 212/2000, art. 10bis

49. Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1461/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini

Presunzione di natura reddituale delle somme detenute in Paesi Black List – Retroattività della norma – Non sussiste.

L'art. 12 del d.lgs. 78/2009 ha natura sostanziale, e non procedimentale, nella parte in cui attribuisce la natura di redditi che si presumono sottratti ad imposizione alle somme rinvenute su conti correnti detenuti in Paesi a fiscalità privilegiata. L'attribuzione alla norma di una natura procedimentale pregiudicherebbe l'effettivo espletamento del diritto di difesa in contrasto con i principi di cui agli articoli 3 e 24 Cost., poiché il contribuente, sulla base del quadro normativo previgente, non avrebbe avuto interesse alla conservazione della documentazione necessaria a fornire la prova contraria richiesta dalla presunzione. Il carattere sostanziale della norma ne esclude l'applicazione retroattiva, in conformità a quanto previsto dall'art. 11 delle preleggi e dall'art. 3 dello Statuto del contribuente, avente ad oggetto l'efficacia temporale delle norme tributarie. (M.Fa.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.l. 78/2009, art. 12; Cost. artt. 3 e 24.

50. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1497/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Insinga

Obbligo del contraddittorio – Tributi non armonizzati – Non sussiste - Accessi, ispezioni e verifiche nei locali dove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale – Sussiste.

In tema di tributi non armonizzati, le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, legge n. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

51. Contrasto ai paradisi fiscali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1504/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Politano

Accertamento – Presunzione di redditi sottratti a tassazione – Retroattività – Non sussiste.

La presunzione legale di reddito sottratto a tassazione, per omessa compilazione del quadro RW della dichiarazione dei redditi, introdotta dall'art. 12, comma 2 del d.lgs. 78/2009, non può essere applicata retroattivamente. La previsione, infatti, pur collocandosi nell'ambito di una disciplina di carattere procedimentale, esplica effetti sostanziali in punto di determinazione del reddito e, di conseguenza, sotto questo profilo, non si giustifica una sua applicazione retroattiva a periodi di imposta pregressi alla sua entrata in vigore. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 78/2009, art. 12 comma 2

52. Poteri degli Uffici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1508/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Irregolarità dell'invito a fornire dati e notizie – Invalidità dell'accertamento sintetico conseguente – Non sussiste.

In tema di accertamento delle imposte sul reddito, l'art. 32 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sancisce la mera facoltà, e non l'obbligo, per l'Ufficio, di invitare il contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, sicché né la sua omissione, né

l'esistenza di lievi difformità dell'invito stesso rispetto al modello legale, né il mancato rispetto del termine di 15 giorni per l'esibizione dei documenti possono determinare l'invalidità dell'accertamento induttivo sintetico operato dall'Amministrazione finanziaria ai sensi dell'art. 39, secondo comma, lett. d bis), del citato decreto (V.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 e art. 39 comma 2 lett. d bis)

53. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1554/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Izzi; Estensore: Insinga

Cessionario – Requisiti soggetto cedente – Elementi obiettivi – Mezzi di pagamento e documenti contabili – Non sufficienti – Buona fede – Prova – Onere del contribuente – Necessità – Sussiste.

Sussiste un obbligo di diligenza sostanziale nella scelta del fornitore e di attenzione ai requisiti del soggetto cedente (effettiva esistenza, efficiente struttura operativa, capacità di fornire autonomamente i beni acquistati) basato su elementi obiettivi che non possono sfuggire ad un contraente onesto e ad un imprenditore mediamente accorto (assenza di clientela qualificata, mancanza di indici di capacità commerciale, mancanza di pubblicità o giro d'affari, etc.). La buona fede comporta la convinzione di un soggetto di agire in maniera corretta, cioè senza malizia e nel sostanziale rispetto delle regole, e di non ledere nessuno: va da sé che il contribuente non può limitarsi alla sola esibizione dei mezzi di pagamento o dei documenti contabili, in quanto riscontri regolarmente posti in essere da coloro che intendono perpetrare una frode, proprio per non destare particolari sospetti. Ai fini della valutazione della buona fede secondo la Suprema Corte di cassazione e la Corte di Giustizia occorre esibire i documenti contabili, dimostrare che i predetti documenti provengano da un soggetto realmente esistente, provare l'esistenza della sede sociale, di locali adibiti all'impresa, la presenza di titolari e/o dipendenti presso l'impresa, dimostrare che l'acquirente non ha ottenuto alcun vantaggio o beneficio economico dall'eventuale frode cui ha partecipato il venditore (beni a pezzi inferiori, ristorno di pagamenti fatti per contanti, etc.) ed attestare l'utilizzo di modalità di pagamento tracciabili (bonifici, assegni, etc.). (M.D.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

54. Sponsorizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1595/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Centurelli; Estensore: Crisafulli

Contratto standard – Assenza criteri determinazione corrispettivo – Società in liquidazione – Costo superiore ai ricavi – Comportamento antieconomico – Sussiste – Deducibilità costo – Non sussiste.

La deducibilità dei costi afferenti la sponsorizzazione è stata giustamente disconosciuta dall'Ufficio poiché mancano tutti i requisiti previsti dall'art. 109 d.P.R. 917/1986 per assenza di documenti a supporto del reale ammontare. La standardizzazione del contratto, la mancata indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo, la genericità delle fatture e la insufficiente documentazione prodotta in sede di istruttoria escludono i requisiti di determinabilità e certezza; anche il fatto che la società contribuente sia in stato di liquidazione ed abbia dichiarato ricavi modesti, sensibilmente inferiori ai costi di cui trattasi, fa ritenere assai improbabile che il fine aziendale fosse la massimizzazione del

profitto e la società ha, comunque, posto in essere un comportamento antieconomico. (M.D.) 


Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

55. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1624/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Cusumano; Estensore: Monterisi

Sentenza penale – Valore probatorio – Diversità processo penale e tributario – Operazioni inesistenti – Indizi circa inesistenza – Onere probatorio – Contribuente – Sussiste.

Sono ben distinte le regole tipiche del sistema tributario da quelle del processo penale, stante la relazione di autonomia tra il giudizio penale e quello tributario; nessuna automatica autorità di cosa giudicata può attribuirsi nel giudizio tributario alla sentenza penale emessa in materia di reati tributari, ancorché i fatti accertati in sede penale siano gli stessi per i quali l'Amministrazione finanziaria ha promosso l'accertamento nei confronti del contribuente.


Nell'ipotesi di fatture che l'Amministrazione finanziaria consideri relative ad operazioni (oggettivamente o soggettivamente) inesistenti, la prova, che l'operazione commerciale in realtà non è mai stata posta in essere o è stata posta in essere tra altri soggetti, deve ritenersi raggiunta nel caso in cui l'Ufficio fornisca elementi che possano anche assumere la consistenza di indizi attendibili atti ad affermare che alcune fatture sono state emesse per operazioni fittizie: spetta al contribuente (cessionario/committente) fornire la prova contraria che l'apparente cedente/prestatore non è un mero soggetto fittiziamente interposto e che l'operazione è stata realmente conclusa con esso. (M.D.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

56. Osservazioni al PVC

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1659/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Avviso di accertamento – Osservazioni al PVC – Motivazione.


Sussiste difetto di motivazione e conseguente invalidità dell'atto, qualora l'avviso non sia motivato con specifico riferimento alle osservazioni difensive presentate dal contribuente in sede procedimentale, ex art. 12 della Legge n. 212/2000. (D.D'A.) 

Riferimenti normativi: l. 212/200, art. 12

57. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1762/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Calà

Accertamento – Notifica – Messo comunale - Art. 140 c.p.c. – Invio cd. raccomandata informativa – Servizio postale privato – Validità notifica.

È valida la notifica dell'avviso di accertamento che sia stata eseguita dal messo comunale, ai sensi dell'art. 140 c.p.c., con affidamento a messo di un vettore privato del solo recapito della cd. raccomandata informativa prevista dalla predetta disposizione. (B.I.) 

Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140

58. Esterovestizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1807/2018 del 19 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Accertamento – Esterovestizione – Abuso del diritto di stabilimento.

La localizzazione all'estero della residenza fiscale di una società, al fine di fruire di un regime fiscale più vantaggioso, non costituisce, di per sé, abuso del diritto di stabilimento. Ai fini della sussistenza di un abuso del diritto di stabilimento non rilevano ragioni economiche diverse da quelle relative alla convenienza fiscale. (G.Bo.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 3

59. Accertamento ante tempus

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3 sentenza n. 1836/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Cassone

Avviso di accertamento – Notifica – Termine dilatorio – Atto notificato prima del decorso di 60 giorni dal PVC – Motivi di urgenza – Inosservanza del termine per motivata urgenza – Non sussiste – Nullità dell'atto – Sussiste.

Il pericolo di perdita del credito erariale in ragione (i) delle particolari condizioni di rischio connesse alla fase di scioglimento e liquidazione volontaria in cui versava la società contribuente, (ii) della recente cessione di ramo d'azienda, (iii) della consumazione di reati tributari segnalata nel PVC, nonché (iv) dell'imminenza del termine della notifica dell'avviso di accertamento, non costituiscono specifici motivi di urgenza idonei a giustificare l'anticipazione dell'emissione del provvedimento, in violazione della legge 212/2000 art. 12. comma 7, poiché preesistenti alla verifica fiscale dalla quale sono scaturiti gli accertamenti, risultando pacificamente che la società contribuente era già in fase di scioglimento e liquidazione quando è iniziata la verifica. Né può individuarsi una specifica ragione d'urgenza nell'imminente spirare del termine di decadenza per l'accertamento, essendo dovere dell'amministrazione attivarsi tempestivamente per consentire il dispiegarsi del contraddittorio procedimentale (nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria non ha addotto valide ragioni sopravvenute, esterne alla sua sfera di operatività, per le quali non è stato possibile iniziare tempestivamente la verifica fiscale o che hanno impedito un ordinato svolgimento dell'attività di controllo). (R.F.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

60. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1901/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Sciarini

Accertamento – Motivazione – Obbligo di motivazione – Onere di indicazione nell'avviso delle prove poste alla base del provvedimento – Non sussiste.

L'avviso di accertamento soddisfa l'obbligo della motivazione tutte le volte che il suo contenuto sia tale da mettere il contribuente nelle condizioni di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali. Nell'onere della motivazione non rientra l'indicazione delle prove poste alla base del provvedimento in quanto "occorre tenere ben distinte la motivazione di cui deve essere fornito l'avviso di accertamento dalla successiva prova del fondamento delle pretese tributarie che l'Amministrazione deve fornire in giudizio" (Cass. 11669/2002). (A.R.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 42

61. Accertamento sintetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1911/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Accertamento – Imposte sui redditi – metodo sintetico – Donazioni ricevute dal contribuente – Opponibilità all’Ufficio – Requisiti.

Considerata la finalità dell’accertamento sintetico del reddito ex art. 38, quarto comma, del d.P.R. n. 600/1973, inteso alla ricostruzione della effettiva capacità contributiva del contribuente sulla base di beni e servizi, non può assumere rilievo limitativo di tale verifica la mancata adozione della forma prescritta per la opponibilità a terzi delle donazioni effettuate in favore del contribuente (nel caso di specie, le donazioni effettuate dai genitori in favore della contribuente erano state realizzate senza i requisiti di forma prescritti dall’art. 782 c.c.). **(A.R.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38

62. Retroattività d.l. 78/2009

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, Sentenza n. 1935/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Disponibilità detenute all’estero non dichiarate – Potere di accertamento degli Uffici – Raddoppio termini – Non sussiste.

La norma che prevede la presunzione di imponibilità dei possedimenti detenuti in paradisi fiscali non indicati nel quadro RW, non è retroattiva. Una tesi contraria porrebbe il contribuente, che sulla base del quadro normativo previgente non ha avuto interesse alla conservazione di un certo tipo di documentazione, in condizione di sfavore pregiudicandone l’effettivo espletamento del diritto di difesa (conf. Cass. 2662/2018). **(G.Be.)**



Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

63. Verifiche fiscali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1936/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Verifiche fiscali –Attività istruttoria presso gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate - Obbligo PVC – Non sussiste.

Laddove l’attività di controllo sia svolta presso gli uffici dell’Amministrazione finanziaria, non è necessario un PVC di chiusura ed il rispetto del termine di 60 gg da parte della stessa per l’emanazione dell’avviso di accertamento. La necessità di formazione del PVC è strumentale alla predisposizione di eventuali memorie difensive da parte del contribuente, nelle ipotesi in cui è stato disposto un accesso, presso i locali ove il medesimo svolge la propria attività. **(G.Be.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

64. Estinzione società di persone

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1978/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

I - Estinzione società di persone – Rettifica del reddito dei singoli soci – Ammessa.

II - Estinzione società di persone – Imputazione del reddito e delle sanzioni al socio – Ammessa.

I - La circostanza che una società di persone sia da tempo cancellata dal registro delle imprese ed estinta non impedisce la rettifica del reddito dei singoli soci, sulla base della maggior quota di partecipazione accertata nei loro riguardi (conf. Cass. 6070, 6071 e 6072/2013).

II - In caso di estinzione di una società di persone per cancellazione dal registro delle imprese, il successore universale della società stessa è il socio, in quanto il reddito della società viene a essere imputato al socio in forza del principio di trasparenza; ciò implica una presunzione di effettiva percezione del reddito e, quindi, anche delle sanzioni irrogate (conf. Cass. 21773/2012 e 10980/2017). (L.Ma.)

65. Motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Accertamento – Notifica a soci di società cessata – Motivazione per relationem – Ammissibilità.

Nel caso di notifica di avviso di accertamento a soci di società cessata, non è necessaria l'allegazione del PVC da cui scaturisce l'accertamento se è comprovato che era già stato notificato al legale rappresentante della società, prima della sua cancellazione. Al riguardo, sia l'art. 42 d.P.R. 600/1973, sia l'art. 56 d.P.R. 633/1972 stabiliscono, tra l'altro, che l'avviso di accertamento deve essere motivato in relazione ai presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che lo hanno determinato, precisando che se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. L'allegazione è richiesta esclusivamente se si tratta di atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente (conf. Cass. 18073/2008). (A.Bo.)

66. Attività finanziarie detenute in Paesi “black list”

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2001/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo

Attività finanziaria detenute in paesi “black list” – Obblighi di dichiarazione – Irretroattività della norma.

Gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute in Paesi “black list”, in relazione ai quali sono stati violati gli obblighi di dichiarazione, si presumono costituiti, salva prova contraria che incombe sul contribuente, mediante redditi sottratti a tassazione ai sensi dell'art. 12 comma 2 del d.l. 78/2009. Tale norma non può trovare applicazione retroattiva perché manca una specifica previsione nel testo normativo, e perché in contrasto con il principio generale in materia fiscale di irretroattività delle disposizioni di legge. Essendo una norma sostanziale, essa va applicata alle sole fattispecie perfezionate successivamente alla data di entrata in vigore della legge. (C.G.)

67. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2010/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Raddoppio dei termini – Violazioni penalmente rilevanti – Mancata allegazione della comunicazione della notizia di reato – Esercizio dell'azione penale – Sentenza penale di condanna – Obbligatorietà – Non sussistono.

Ai fini dell'operatività dell'istituto del raddoppio dei termini, previsto dall'art. 43, comma 3, del d.P.R. 600/1973, nonché dall'art. 57 d.P.R. 633/1972, è ininfluente l'esercizio dell'azione penale da parte del Pm o l'eventuale sentenza di condanna. Il giudice di merito, per accertare che l'Ufficio non abbia fatto un uso distorto dell'istituto de quo, deve verificare se il reato fiscale è astrattamente configurabile, essendo irrilevante, a tal fine, la mancata produzione della documentazione attestante la trasmissione della notizia di reato o la pendenza del processo penale. L'obbligo di denuncia "sorge anche ove sussistano cause di non punibilità impeditive della prosecuzione delle indagini penali ed il cui accertamento resti riservato all'autorità giudiziaria penale" posto che "la lettera della legge impedisce di interpretare le disposizioni denunciate nel senso che il raddoppio dei termini presuppone necessariamente un accertamento penale definitivo circa la sussistenza del reato"(Cass. 9725/2016). (V.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43 comma 3; d.P.R. 633/1972, art. 57

68. Responsabilità liquidatore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2023/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Gatti

Responsabilità liquidatore – Società di persone – Inadempienza liquidatore nella distribuzione di somme senza tener conto di debiti tributari – Responsabilità – Sussiste.

I soci di società di persone continuano a rispondere delle obbligazioni sociali anche dopo lo scioglimento della società. Va però altresì evidenziato che, i debiti tributari di una società di persone vanno adempiuti dal liquidatore che, in caso abbia mancato di adempiervi, e solo laddove venga dimostrata la sua inadempienza per aver distribuito le somme senza tener conto dei debiti della stessa, ne risponde in proprio. (N.B.)



69. Accertamento ante tempus

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2041/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi

Accertamento – P.V.C. – Termine dei sessanta giorni – Perentorietà – Emissione avviso di accertamento antecedente i sessanta giorni – Illegittimo – Urgenza non provata.

L'avviso di accertamento emanato prima del decorso dei sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, legge 212/2000, è nullo per violazione del contraddittorio, se l'Ufficio non è in grado di provare le ragioni dell'urgenza. Il rilievo penale della contestazione, senza ulteriore specificazione, non costituisce motivo d'urgenza. (P.C.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

70. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2053/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri

Accertamento – Denuncia penale del de cuius – Notifica avviso di accertamento esclusivamente agli eredi oltre il termine ordinario – Raddoppio dei termini di accertamento – Illegittimo.

L'avviso di accertamento non può essere notificato agli eredi oltre il termine ordinario previsto dalla legge perché la morte del reo determina ai sensi dell'art. 331 c.p.p. l'estinzione del reato, sicché la denuncia penale eseguita nei confronti del de cuius e

depositata prima dell'emissione dell'avviso di accertamento è querela divenuta improcedibile perché rivolta a soggetto inesistente, che non consente il raddoppio dei termini dell'atto impositivo. (P.C.)



Riferimenti normativi: c.p.p., art. 331

71. Contraddittorio preventivo e interposizione fittizia
Commissione tributaria regionale della Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2139/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Bolognesi

I - Contraddittorio preventivo – Omessa instaurazione – Nullità accertamento – Tributi non armonizzati – Non sussiste – Tributi armonizzati – Onere enunciazione ragioni concrete e non pretestuose – Necessità.

II - Interposizione fittizia – Imputazione redditi all'effettivo titolare – Legittimità.

I - In caso di tributi non armonizzati, la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo non determina la nullità dell'avviso di accertamento in quanto, nel nostro ordinamento, non vi è un obbligo generalizzato al contraddittorio endoprocedimentale. In caso di tributi armonizzati, la violazione dell'obbligo del contraddittorio preventivo determina la nullità dell'accertamento soltanto nel caso in cui il contribuente assolva all'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato e l'opposizione di dette ragioni non si riveli puramente pretestuosa.

II - L'art. 37, comma 3, del d.P.R. 600/1973 consente all'ufficio di imputare al contribuente i redditi di cui appaiono titolari altri soggetti, laddove dimostri, anche tramite presunzioni gravi, precise e concordanti, che egli ne è l'effettivo possessore. (M.A.C.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 37 comma 3 e art. 39 comma 1, lett. d)

72. Società estinta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2140/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini

Accertamento – Società estinta – Notifica a liquidatore – Inesistenza – Applicazione ius superveniens – Non sussiste.

La notifica al liquidatore di un avviso di accertamento emesso nei confronti di una società estinta prima dell'entrata in vigore del d.lgs. 175/2014, è inesistente. Questa norma, laddove prevede che, ai soli fini tributari, l'estinzione della società ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal registro delle imprese, non ha natura interpretativa e non trova applicazione per i periodi d'imposta precedenti alla sua entrata in vigore. (M.A.C.)



Riferimenti normativi: r.d. 262/1942, art. 2495; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4; l. 212/2000, art. 3

73. Presunzioni semplici
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 2143/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Del Monaco

Fatture per operazioni inesistenti – Prova – Presunzioni semplici - Sufficienti.

Per il raggiungimento della prova presuntiva non è necessario che tra il fatto noto e quello ignorato intercorra un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale: è sufficiente che il fatto ignoto derivi da quello noto come conseguenza possibile e verosimile secondo l'id quod plerumque accidit. **(G.Sim.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2729

74. Notificazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2170/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey

Avviso di accertamento - Atto impto-esattivo – Notifica a mezzo posta raccomandata – Inesistenza e/o nullità assoluta della notifica – Esclusione.

Deve essere disattesa l'eccezione di inesistenza e/o insanabile nullità della notificazione a mezzo posta raccomandata dell'avviso di accertamento, avente natura di atto impto-esattivo, essendo tale notifica prevista dall'art. 29, comma 1, lett. a) del d.l. 78/2010 per gli avvisi di intimazione al pagamento e dall'art. 14 l. 890/1982 per gli avvisi di accertamento. **(F.Ma.)**



Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 29; l. 890/1982, art. 14; d.P.R. 600/1973, art. 60

75. Reddito metro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2208/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Liguoro

Accertamento sintetico – Vecchio reddito metro – Scostamento per un biennio – Necessità – Sussiste.

È nullo l'accertamento fondato sul vecchio reddito metro che prenda in esame una sola annualità d'imposta. L'art. 38, comma 4 del d.P.R. 600/1973, nella versione applicabile fino al periodo d'imposta 2008, subordinava, infatti, l'accertamento sintetico con applicazione del reddito metro alla presenza di uno scostamento tra reddito dichiarato e reddito determinabile sinteticamente per almeno un biennio. **(M.A.C.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 comma 4

76. Elusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2279/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Micheluzzi; Estensore: Taviano

Elusione – Operazioni straordinarie – Carattere elusivo – Onere della prova a carico dell'Amministrazione – Sussiste.

L'Amministrazione finanziaria deve dimostrare la sussistenza della condotta elusiva dimostrando che: (i) l'operazione di fusione non abbia realizzato una vera e propria riorganizzazione e razionalizzazione aziendale, e (ii) non sussistano valide ragioni extrafiscali anche di ordine organizzativo o gestionale che rispondano a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa. In base alla normativa vigente in presenza di valide ragioni economiche esclude a priori la natura elusiva dell'operazione. **(A.I.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis

77. Antielusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2314/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Accertamento - Antielusione - Cessione di credito a socio - Rinuncia al credito - Sopravvenienze attive - Mancata contabilizzazione - Finalità elusive.

In caso di credito, originariamente vantato nei confronti di una società per la cessione di quote di partecipazione, poi ceduto a un socio che vi rinunci aderendo alla compensazione del credito con un supposto debito verso la società, è configurabile una vera e propria remissione di debito, per cui è ravvisabile nell'intera operazione una finalità elusiva del disposto dell'art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, stante il fatto che la rinuncia al credito effettuata dal socio, anziché dal cedente, estraneo alla società, permette di evitare alla società la tassazione della sopravvenienza attiva. Infatti, è ravvisabile una rinuncia al credito e non è ravvisabile alcuna controprestazione a fronte di annullamento del debito, precedentemente sorto a carico della società per l'acquisto delle quote di partecipazione. La carenza di motivazioni e/o giustificazioni prova che la cessione del credito posseduto nei confronti della società, posta in essere a favore del socio e la successiva rinuncia al credito da parte di quest'ultimo ha consentito alla società di evitare la contabilizzazione e l'assoggettamento della sopravvenienza attiva alla tassazione, in violazione del disposto ex art. 88, comma 4, del d.P.R. n. 917/1986, con finalità elusive ex art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 88; d.P.R. 600/1973, art. 37bis

78. Accertamento bancario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2332/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra

Accertamento bancario - Movimentazioni su conti correnti - Presunzioni - Prova contraria - Necessità.

Le presunzioni legali impongono al contribuente la dimostrazione di diverse e alternative destinazioni/giustificazioni delle somme transitate sui conti bancari personali e/o collegati, sui quali sia abilitato a operare. I costi - cioè gli elementi negativi di reddito - non possono essere giocati su scala presuntiva, se non quando ciò risulti espressamente previsto; in tutti gli altri casi, occorre darne dimostrazione puntuale. Ogni movimento bancario che non trovi riscontro in contabilità deve considerarsi potenzialmente "tossico", perché scarica sull'operatore l'onere di dimostrarne la tracciabilità, nonché di averne già tenuto conto nel calcolo dei risultati di esercizio. Si tratta di un meccanismo di presunzione, rispetto al quale diventa ozioso porsi il dubbio se il risultato debba considerarsi realistico e attendibile ovvero sembri affetto da connotazione di mera virtualità. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32; d.P.R. 633/1972, art. 51

79. Controllo delle dichiarazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2370/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli

Accertamento - Controllo delle dichiarazioni - Recupero di spese per ristrutturazione edilizia.

È legittima una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi, ex art. 36ter del d.P.R. n. 600/1973, per il recupero di spese di

ristrutturazione edilizia indicate nel Mod. Unico di due anni consecutivi, ove il primo recupero concerne l'intera rata esposta per il primo anno, in quanto non documentata, mentre il secondo riguardi l'importo - costituito dalla differenza fra quanto inizialmente accertato come dovuto e quanto poi rettificato in esito alle allegazioni fornite nella fase precontenziosa che aveva fatto seguito alla comunicazione dell'avviso bonario - per l'imposta quantificata in cartella. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

80. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2382/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido

I - Accertamento - Avviso - Contestazioni relative all'abuso del diritto - Contraddittorio - Mancata instaurazione – Nullità.

II - Accertamento - Antielusione - Convenienza economica – Dimostrazione.

I - La pretesa tributaria trova legittimità nella formazione procedimentale da una decisione partecipata mediante la promozione del contraddittorio, che sostanzia il principio di leale collaborazione tra Amministrazione e contribuente, anche nella fase precontenziosa ovvero endoprocedimentale, al cui ordinato ed efficace sviluppo è funzionale il rispetto dell'obbligo di comunicazione degli atti imponibili (cfr. Cass., SS.UU., sent. 18 settembre 2014, n. 19667). Il diritto al contraddittorio, ossia il diritto del destinatario del provvedimento a essere sentito prima dell'emanazione di questo, realizza l'inalienabile diritto di difesa del cittadino e il buon andamento dell'Amministrazione pubblica. Tale diritto costituisce un principio fondamentale immanente nell'ordinamento, cui dare attuazione anche in difetto di un'espressa e specifica previsione normativa (cfr. Cass. 14 gennaio 2015, n. 406, e 4 marzo 2015, n. 4314), in cui viene espressamente evidenziata la necessità del contraddittorio precontenzioso, anche in caso di contestazioni relative all'abuso del diritto. La mancata instaurazione del contraddittorio endoprocedimentale viola un principio giuridico fondamentale dell'ordinamento, da cui consegue la nullità dell'avviso di accertamento.

II - Da un'operazione di acquisto e successiva vendita di titoli (azioni) con la procedura del "pronti contro termine" che produce un risultato economico netto che, se rapportato al reddito della società, rappresenta oltre il 14 per cento, oltre a un credito d'imposta (pagata all'estero), di cui la società ha goduto, si evince l'esistenza della convenienza economica, sia per l'introito effettivo lordo di interessi, sia per il credito d'imposta di cui la società ha beneficiato. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis

81. Presunzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2392/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi

Accertamento - Presunzioni - Contrasto ai paradisi fiscali - Onere della prova.

La presunzione prevista dall'art. 12, comma 2, del d.l. n. 78/2009, è una presunzione legale ai sensi dell'art. 2728 c.c. Pertanto, l'accertamento tributario risulta legittimo quando si basa sulle rilevanze delle movimentazioni bancarie relative al conto presso l'istituto bancario svizzero, senza che da parte dell'Amministrazione debbano essere individuati ulteriori elementi. Il giudice tributario non può disconoscere il valore presuntivo legale degli elementi forniti dall'Amministrazione e richiedere alla stessa la

prova, ma solo valutare l'eventuale prova contraria, che è onere dei contribuenti offrire per contrastare detta presunzione. Non è, pertanto, l' A.F. che deve dimostrare e provare che le somme, versate in contanti da parte dei contribuenti sul conto svizzero provengano da risorse sottratte a tassazione nel territorio italiano, ma, trattandosi di presunzione legale, è onere esclusivamente del contribuente fornire tale prova, che deve essere specifica e rigorosa. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12

82. Contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2506/2018 del 30 maggio 2018, Presidente e Estensore: Micheluzzi

Ente impositore – Verifica “a tavolino” – Processo Verbale Costatazione – Omessa notifica – Rileva - Contraddittorio preventivo – Omessa instaurazione – Rileva – Notifica atto impositivo - Illegittimità pretesa.

L'ente impositore, al termine di una verifica “a tavolino” svolta presso i propri uffici è comunque obbligato a formare il Processo Verbale di Costatazione al fine di consentire al contribuente di difendersi rispetto agli esiti conclusivi dell'attività di controllo. Questo in quanto in caso di verifiche per violazioni alle leggi finanziarie, l'ente impositore deve formare il Processo Verbale di Costatazione indipendentemente dal luogo in cui è stata svolta l'attività ispettiva (F.B.)



Riferimenti normativi: l. 4/1929, art. 24; l. 212/2000

83. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2520/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta

Quote societarie s.r.l. – Persone fisiche socie – Cessione società acquirente – Ragione tecnico-organizzativa – Onere probatorio – Compiuto assolvimento – Rileva - Persone fisiche socie – Trasferimento utili pregressi – Esclusione – Ente impositore - Intento elusivo – Onere probatorio – Omesso assolvimento - Persone fisiche socie – Attribuzione presunti utili occulti – Esclusione - Illegittimità pretesa.

È illegittima l'attribuzione di presunti utili pregressi in capo alle persone fisiche già socie di una s.r.l., della quale hanno ceduto per comprovate ragioni tecnico-organizzative ad altra società le quote di loro proprietà, laddove l'Amministrazione non riesca a provare l'intento elusivo. (F.B.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10bis; c.c., art. 2697

84. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2553/2018 dell'1 giugno 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Soggettiva inesistenza fatture – Ente impositore - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Soggetto contribuente – Negozi soggetti evasori - Inconsapevole conclusione - Presunto concorso colposo – Esclusione – Presunto violazione dovere giuridico Esclusione – Illegittimità pretesa.

La nozione di fattura soggettivamente inesistente presuppone da un lato l'effettività dell'acquisto dei beni entrati nella disponibilità patrimoniale dell'impresa destinataria delle

fatture e, dall'altro, la simulazione soggettiva, ossia la provenienza della merce da ditta diversa da quella figurante sulle fatture.

È illegittimo il recupero dell'IVA detratta dal contribuente se l'Amministrazione non è in grado di provare la soggettiva inesistenza delle operazioni effettuate, e neppure per il contribuente può costituire concorso colposo e/o violazione di dovere giuridico il fatto di avere inconsapevolmente concluso negozi con soggetti evasori. (F.B.)



85. Amministratore di fatto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2548/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Grigillo

Società cooperativa di capitali – Omessa presentazione dichiarazione – Indebita detrazione IVA – Ente impositore - Amministratore di fatto - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Illeciti tributari sociali - Attribuzione persona fisica – Esclusione – Violazioni tributarie sociali – Sanzionabilità persona fisica - Esclusione - Illegittimità pretesa.

È illegittima l'attribuzione alla persona fisica per la quale l'ente impositore presume, senza riuscire a provarlo, di avere agito in qualità di amministratore di fatto, degli atti evasivi compiuti dalla società cooperativa di capitali, quali l'omessa presentazione della dichiarazione e l'indebita detrazione dell'IVA; lo stesso soggetto non può neppure risultare destinatario delle sanzioni irrogabili. (F.B.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2697; d.l. 269/2003, art. 7; d.lgs. 472/1997, art. 9

86. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2587/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Avviso di accertamento – Notizia di reato – Raddoppio dei termini – Limite temporale – Sussiste.

Il “raddoppio dei termini” utili per la notificazione di un avviso di accertamento non opera in tutti i casi in cui la denuncia della notizia di reato alla Procura della Repubblica competente da parte dell'amministrazione finanziaria o della Guardia di Finanza sia presentata o trasmessa oltre la scadenza ordinaria dei termini per l'accertamento. Posto che alle norme regolatrici della materia non è applicabile il criterio della specialità normativa, la limitazione al “raddoppio dei termini” trova applicazione in relazione anche agli atti notificati dopo il 2 settembre 2015 e sino al 31 dicembre 2015, ciò in quanto l'articolo 1, comma 132, l. 208/2015 che attualmente disciplina la fattispecie non ha richiamato alcuna disposizione transitoria. (S.L.)




87. Metodo di analisi dei prezzi infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2629/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Sacchi

Accertamento – Transfer pricing – Contraddittorio - Indice ROS – Osservazioni del contribuente – Riconoscimento validità osservazioni – Emissione accertamento – Cambio indice – Invalidità dell'accertamento.


In tema di transfer pricing, l'emissione di un avviso di accertamento sulla base di un indice diverso da quello utilizzato in sede di contraddittorio preventivo senza ulteriore contestazione, concreta la violazione degli artt. 10 e 12, comma 7, della legge 212/2000 che rende nullo l'accertamento (nel caso di specie l'ufficio aveva inizialmente utilizzato l'indice ROS – risultato operativo medio per unità di ricavo - , per poi, in sede di

emissione dell'accertamento ed a seguito delle osservazioni della società, utilizzare l'indice ROA – utile operativo sul totale attivo). (M.GI.) 

88. Notifica a soggetto estinto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2673/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri


Avviso di accertamento notificato a società di persone estinta – Scioglimento del vincolo societario – Nullità dell'atto impositivo – Sussiste.

L'avviso di accertamento emesso e notificato nei confronti di una società di persone estinta per effetto del sopravvenuto scioglimento del vincolo sociale è del tutto nullo. La nullità dell'atto discende dal fatto che la persona giuridica estinta destinataria dell'atto medesimo è ormai inesistente e carente di legittimazione passiva. (S.L.) 

89. Studi di settore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2785/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Accertamento – Studi di settore – Applicabilità – Regolare contabilità – Inammissibilità.


Ai fini dell'accertamento sintetico del reddito, è inammissibile l'applicazione degli studi di settore a una società che abbia una contabilità formalmente regolare e che, per il settore merceologico in cui opera, abbia dimostrato le ragioni contingenti a base della diminuzione del proprio fatturato per i periodi di imposta oggetto di controllo. (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R.600 /1973, art 39

90. Motivazione per relationem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 25, sentenza n. 2786/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Accertamento – Motivazione per relationem – Processo verbale di constatazione – Precedente notificazione – Legale conoscenza – Sussiste.

È sufficientemente motivato l'avviso di accertamento che rimandi ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all'atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale. Nel caso di specie, è stato ritenuto correttamente motivato l'atto di accertamento notificato alla società, contenente un espresso richiamo al processo verbale di constatazione della Guardia di finanza, già notificato in precedenza alla contribuente. (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 42; d.P.R. 633/1972, art 56

91. Utili extracontabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2787/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Società di capitali a ristretta base partecipativa – Presunzione attribuzione utili extracontabili – Inversione onere della prova – Sussiste.

Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, è legittima, salvo prova contraria a carico del contribuente, la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, giustificata dalla ristrettezza dell'assetto societario, elemento

quest'ultimo che implica un adeguato controllo dei soci sull'andamento e sulla gestione sociale, con la consapevolezza della produzione di redditi non contabilizzati. (G.G.)



92. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2807/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto

Contraddittorio endoprocedimentale – Tributi armonizzati – Obbligo – Sussiste – Ragioni contribuyente – Non pretestuose – Prova – Sussiste.

In materia di accertamento dei tributi armonizzati, esiste nel nostro ordinamento un generale obbligo di contraddittorio endoprocedimentale. Tuttavia, affinché possa essere efficacemente fatta valere in giudizio la lesione subita per la mancata instaurazione di tale contraddittorio, il contribuente deve enunciare in concreto le ragioni che avrebbe addotto qualora fosse stato tempestivamente attivato il confronto con l'Amministrazione finanziaria. Solo in questo modo, infatti, il giudice potrà valutare la non pretestuosità del pregiudizio denunciato dalla parte. (G.G.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

93. Utili extracontabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2809/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi

Accertamento - Società a ristretta base azionaria - Utili extracontabili – Distribuzione – Presunzione - Rapporti di parentela - Non rilevano.

Ai fini dell'accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione dell'Amministrazione finanziaria secondo cui in una società di capitali a ristretta base azionaria, gli utili extracontabili accertati siano stati distribuiti ai soci, indipendentemente dalla circostanza che questi siano collegati tra loro da un rapporto di parentela. Tale presunzione si giustifica per lo stretto rapporto di compartecipazione che lega i soci, da cui deriva la precisa conoscenza degli affari sociali e la consapevolezza dell'esistenza di utili extra bilancio. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art.5

94. Notificazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2821/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili

Notifica degli atti impositivi – Contribuente irreperibile – Trasferimento dell'indirizzo di residenza – Ricerche del messo – Necessità.

La notificazione degli atti impositivi, in base all'art. 60 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, va effettuata secondo il rito per gli irreperibili previsto dall'art. 140 cod. proc. civ. qualora siano conosciuti la residenza e l'indirizzo del destinatario, ma non si sia potuto procedere alla consegna perché questi, o ogni altro possibile consegnatario, non sia stato rinvenuto in detto recapito, per essere ivi temporaneamente irreperibile. Invece, va effettuata secondo la disciplina concernente l'irreperibilità assoluta del destinatario di cui all'art. 60 cit., lett. e), quando il messo notificatore, dopo aver effettuato ricerche nel comune dov'è situato l'ultimo domicilio fiscale conosciuto del contribuente, non reperisca quest'ultimo perché risulta trasferito in luogo sconosciuto. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 60; c.p.c., art. 140

95. Accertamento induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2830/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Ramondetta

Accertamento induttivo – Determinazione reddito – Capacità contributiva – Reddito effettivo.

Per consentire una determinazione del reddito d'impresa il più possibile aderente alla realtà, l'accertamento induttivo deve basarsi su elementi di fatto indicativi di capacità contributiva. Infatti, la pretesa tributaria per essere legittima deve trovare causa giustificatrice in un reddito effettivo e non liberamente determinato dall'Amministrazione finanziaria. In quest'ultimo caso, infatti, il reddito arbitrariamente quantificato dall'Amministrazione costituirebbe un'inammissibile sanzione impropria, seppur eventualmente motivata da gravi inadempienze e violazioni. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

96. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2831/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà

Contraddittorio endoprocedimentale – Accessi, ispezioni e verifiche – Obbligo – Omissione – Nullità.

A seguito di controlli effettuati mediante accessi, ispezioni e verifiche all'interno dei locali destinati all'esercizio dell'attività, l'Amministrazione finanziaria ha l'obbligo di procedere al contraddittorio preventivo con il contribuente, pena la nullità dell'atto. Infatti, il destinatario di una decisione lesiva della sua sfera patrimoniale deve essere messo in condizioni di far valere le proprie osservazioni, prima che la stessa sia adottata (nel caso di specie, a seguito di controlli effettuati mediante un accesso presso la sede di un istituto di credito, erano stati rinvenuti documenti relativi ad un'operazione societaria in base ai quali era stato emesso a carico della contribuente un avviso di accertamento, senza che tuttavia fosse stato preventivamente instaurato il contraddittorio con quest'ultima. Per i giudici non si tratta di un accertamento a tavolino, ma di una verifica conseguente a un accesso, seppure presso la sede di una società terza, per cui sussisteva l'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale, pena la nullità dell'atto impositivo impugnato). (G.G.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12

97. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2852/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Avviso di accertamento – Raddoppio termini – Presentazione denuncia penale – Regime transitorio.

I termini per l'esercizio dell'attività di accertamento previsti dagli artt. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, nella versione applicabile sino al 2 settembre 2015, sono raddoppiati in presenza di seri indizi di reato che facciano insorgere l'obbligo di presentazione di denuncia penale, anche se questa sia archiviata o presentata oltre i termini di decadenza tributari. Tale regime transitorio, applicabile per gli avvisi di accertamento notificati sino al 2 settembre 2015, così come stabilito dall'art. 2 comma 3, d.lgs. 128/2015, non è stato abrogato dall'art. 1, comma 132, l. 208/2015, norma che ha

previsto il raddoppio dei termini solo in presenza di una denuncia penale presentata entro gli ordinari termini di decadenza fiscali. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43; d.P.R. 633/1972, art. 57; l. 208/2015, art. 1 comma 132; d.lgs. 128/2015, art. 2 comma 3

98. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2865/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis

Raddoppio dei termini – Investimenti in stati a regime fiscale privilegiato – Presunzione – Sussiste.

In caso di investimenti e attività di natura finanziaria detenute negli stati a regime fiscale privilegiato, opera la presunzione per cui tali attività si considerano costituite mediante redditi sottratti a tassazione. In tali casi il legislatore ha previsto il raddoppio dei termini per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, ai sensi dell'art. 12, commi 2bis e 2ter d.l. 78/2009, norma di carattere procedurale per cui non trova applicazione il principio di retroattività. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 commi 2bis e 2ter

99. Estinzione delle società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2869/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Lamanna

Cancellazione dal registro delle imprese - Art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 – Estinzione avvenuta in data antecedente all'entrata in vigore della norma - Non applicabilità della norma.

L'art. 28, comma 4, d.lgs. 21 novembre 2014, n. 175 non ha valenza interpretativa, neppure implicita, e non ha, quindi, alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale (operante nei confronti soltanto dell'amministrazione finanziaria e degli altri enti creditori o di riscossione indicati nello stesso comma, con riguardo a tributi o contributi) degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495, comma 2, del c.c., si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia stata presentata nella vigenza della nuova norma. (N.Bo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

100. Metodo analitico induttivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2870/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Lamanna

Percentuale di ricarico – Media ponderata – Paniere di beni rilevanti ai fini del calcolo – Metodologia di controllo – Paniere di somministrazioni – Omessa considerazione – Legittimità accertamento – Non sussiste.

Nell'applicazione del metodo analitico induttivo, al fine di accertare in via presuntiva il maggior reddito di un'attività commerciale (nel caso di specie, la gestione di un bar/gelateria), l'Agenzia deve calcolare la media dei ricavi secondo il criterio della media ponderata anziché quello della media aritmetica e, a tale fine, non può utilizzare solo taluni dei beni (nel caso di specie, caffè, brioches e birre spina) senza considerare altri prodotti (gelati di produzione propria e gelati confezionati) che sono invece tipici della

specificata tipologia di attività e senza considerare che la metodologia di controllo prevista a livello centrale individua un paniere di somministrazioni che contempra non meno di trenta tipologie di prodotti non potendosi prendere a campione pochi prodotti (nel caso di specie, solo tre) senza motivare in alcun modo le esclusioni. **(N.Bo.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

101. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2896/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Palma

Accertamento – Monitoraggio fiscale – Raddoppio dei termini – Applicabile.

Per gli accertamenti nei confronti di contribuenti che, in violazione delle norme relative al monitoraggio fiscale, hanno omesso di dichiarare investimenti detenuti all'estero, l'istituto del raddoppio dei termini – previsto per tali ipotesi dalla norma speciale di cui all'art. 12, comma 2-ter, del d.l. 1° luglio 2009, n. 78 – opera anche in assenza di una denuncia penale. **(M.C.)**



Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2ter

102. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2944/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

Accertamento – Ires e Irap - Assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all'Autorità Giudiziaria - Raddoppio dei termini – Sussiste.

Risulta tempestiva la notifica degli avvisi di accertamento (avvenuta in data 31 dicembre 2014 e, quindi, anteriormente al 2 settembre 2015), anche in assenza di formale trasmissione o presentazione della denuncia all'Autorità giudiziaria, entro il termine ordinario di decadenza del potere di accertamento, atteso che “il secondo regime transitorio (L. n. 208 del 2015) disciplina diversamente il regime ordinario del raddoppio dei termini di accertamento previsto dal D.lgs. n. 128 del 2015, art. 2, commi 1 e 2, disponendo che la Legge n. 208 del 2015, art. 1, commi 130 e 131 non si applicano agli avvisi relativi ai periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2016 e introducendo per tali periodi d'imposta anteriori una specifica normativa transitoria per le sole ipotesi in cui a detti periodi non sia applicabile il precedente regime transitorio, dettato dal D.Lgs. n. 128 del 2015” (conf. Cass. 26037/16). Il raddoppio dei termini è applicabile anche ai fini Irap, poiché il d.lgs. 446/97 prevede che per l'accertamento dell'imposta si applicano le procedure di accertamento in materia di imposte dirette. **(G.To.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 43

103. Motivazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2945/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Colavolpe

Accertamento – Statuto del contribuente – Assenza di osservazioni alle memorie del contribuente - Nullità dell'atto – Sussiste.

La mancata valutazione delle osservazioni prodotte dal contribuente nella fase precontenziosa, come richiesto dall'art. 12, comma 7, della legge 212/2000, nonché l'assenza di una congrua e chiara motivazione in relazione alle stesse osservazioni

formulate al PVC rende nulli gli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 7 della legge 212/2000 e dell'art. 42 del d.P.R. 600/1973. (G.To.)



Riferimenti normativi: L. 212/2000, art. 7 e art. 12, comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 42

104. Omessa tenuta contabilità e ristretta base azionaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2971/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi

Mancata tenuta della contabilità - Ristretta base azionaria – Presunzione distribuzione utili non contabilizzati – Non sussiste.

La presunzione di distribuzione di utili non contabilizzati ai soci di società a ristretta base sociale non può fondarsi sulla mera omissione di tenuta delle scritture contabili. In assenza di riscontri sufficienti ed idonei a deporre nel senso e nell'entità dell'introito di utile non contabilizzato la presunzione non può operare. (M.Le.)



105. Responsabilità accomandante

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 139/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio

Responsabilità dell'accomandante per tutte le obbligazioni tributarie della società anteriori all'acquisto della qualità di socio – Sussiste.

Il soggetto che entra a far parte di una società già costituita risponde con gli altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all'acquisto della qualità di socio. Tale responsabilità va limitata alla quota conferita nel caso di socio accomandante che è responsabile anche del pagamento delle sanzioni amministrative, atteso che il suo ruolo gli consente di controllare la gestione e l'amministrazione sociale. (M.E.D.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2269, 2293 e 2315

106. Studi di settore

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 155/2018 del 15 marzo 2018, Presidente e Estensore: Chiappani

Maggiori ricavi determinati dall'Ufficio in maniera meramente presuntiva - Elementi di prova a supporto della corrispondenza della realtà all'accertamento.

Nell'accertamento tributario mediante l'utilizzo degli studi di settore, lo scostamento del reddito dichiarato rispetto agli standard assume valenza se supportato dall'Ufficio con ulteriori elementi di prova tali da adeguare in modo dialettico i dati statistici elaborati dagli studi di settore, ovvero i maggiori ricavi indicatori di normalità economica, alla concreta realtà monitorata. (M.E.D.)




107. Rettifica risultanze di bilancio

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 5, sentenza n. 190/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Macca, Estensore: Serena

Riclassificazione poste di bilancio – Amministrazione finanziaria – Rettifica – Impossibilità.

L'Amministrazione finanziaria non ha alcun potere di rettificare le poste che vengono rilevate nel bilancio di esercizio, se non attraverso la preventiva dichiarazione di nullità del bilancio stesso che deve essere riconosciuta dall'attività giudiziaria. Come noto, le risultanze di bilancio, in linea di principio immodificabili, potrebbero essere disconosciute


teoricamente indirettamente mediante la rettifica del reddito d'impresa dichiarato dal contribuente sulla base dei dati e delle notizie comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, mercé l'applicazione delle previsioni dell'art. 39, comma 2 lett. d), del d.P.R. 600/1973. L'accertamento previsto è esperibile soltanto, peraltro, qualora "[...] le irregolarità formali delle scritture contabili sono così gravi, numerose e ripetute da rendere inattendibili nel loro complesso le scritture stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica". (G.F.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 2, lett.d)

108. Rideterminazione del reddito in via induttiva

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 284/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Seddio


Rideterminazione del reddito – Metodo induttivo – Condizioni.

Le condizioni per l'applicazione del metodo induttivo per la rideterminazione del reddito risultano pienamente riscontrate qualora le presunzioni emergano in maniera grave e precisa, senza che sia possibile una diversa prospettazione dei fatti e delle condotte. Qualora vengano prodotti dall'Ufficio dati desumibili da banche dati non contestati, questi elementi sono idonei a computare il reddito con il metodo induttivo. (E.Cal.) 

109. Controllo dei soci in presenza di ristretta base sociale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Gotti

Controllo dei soci sull'attività sociale – Ristretta base sociale – Esclusione garanzie statuto del contribuente.


In caso di realtà con ristretta base sociale, non è possibile che i soci dichiarino la mancata conoscenza dell'attività svolta dalla società da loro detenuta in via totalitaria. La ristretta base sociale, il vincolo di solidarietà e di controllo reciproco dei soci, escludono le garanzie dell'art. 12 comma 7 dello Statuto del Contribuente. (E.Cal.) 

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

110. Variazione del motivo alla base del recupero

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Trevisani

Variazione del motivo alla base dell'atto del recupero nel corso del giudizio – Illegittimità dell'atto.

Nell'avviso di accertamento l'Ufficio non può fondare le proprie pretese su una motivazione diversa da quella emergente dalla motivazione dell'atto stesso nel corso del giudizio. L'atto tributario trova la propria cristallizzazione al momento della sua emissione: nell'avviso di accertamento devono confluire tutte le informazioni di cui l'Amministrazione finanziaria è a conoscenza. (E.Cal.) 

111. Spese per sponsorizzazioni non inerenti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 347/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Andreozzi

Spese sponsorizzazione – Inerenza.

In tema di spese per sponsorizzazione è da considerarsi legittima la ripresa fiscale qualora risulti evidente che le stesse sono riconducibili a finalità extra imprenditoriali, e funzionali più che altro ad esigenze personali dei soci e dei loro familiari, venendo meno il principio di inerenza. (G.Pr.)



112. Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 350/2018 del 14 giugno 2018, Presidente e Estensore: Vitali

Accertamento induttivo – Campione probatorio – Omogeneità e comparabilità.

In tema di accertamento induttivo, il campione probatorio di confronto deve assumere i connotati di omogeneità e comparabilità, chiaramente e facilmente assunti in esame dal ricorrente ed anche dalla Commissione a pena di disconoscimento del proprio valore probatorio. (G.Pr.)



113. Prestazioni professionali procuratore di calcio

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 355/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio

Fatture per operazioni inesistenti - Procuratore sportivo – Fringe benefit – Presunzioni.

L'opera di intermediazione prestata dal procuratore in favore dell'atleta ma corrisposta dalla società sportiva costituisce fringe benefit per l'atleta stesso, sul cui importo è necessario provvedere a liquidare ritenute e contributi. La fattura emessa dal procuratore alla società costituisce a tutti gli effetti un'operazione fraudolenta per operazioni soggettivamente inesistenti. (G.Pr.)



114. Firma degli atti enti comunali

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Aondio

Firma dell'avviso di accertamento – Necessità di nomina e attribuzione dei poteri da parte della Giunta comunale – Rinnovo organi comunali – Necessità del rinnovo della nomina – Nullità dell'atto – Sussiste.

L'attribuzione di funzioni e poteri al dipendente incaricato della sottoscrizione degli avvisi di accertamento deve essere rinnovato a seguito del rinnovo degli organi politici dell'Ente locale. In assenza di una nomina legittima gli atti adottati devono essere considerati nulli. (E.Com.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 267/2000, art. 50

115. Invito a fornire documenti e spiegazioni

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 22/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Catalano

Invito a fornire documenti e spiegazioni – Prosecuzione di una verifica già conclusa con pvc – Necessità di ulteriore pvc e del rispetto del termine dilatorio – Sussiste.

Laddove l'Amministrazione, dopo aver proceduto ad una verifica formalmente chiusa con pvc, provveda ad una nuova richiesta di documenti e informazioni, è tenuta a formulare un nuovo processo verbale. Se la verifica fiscale non si è chiusa con il primo pvc, infatti, non vi era la completezza degli elementi istruttori e non verrebbe altrimenti garantita la partecipazione procedimentale garantita dall'art. 12, comma 7 l. n. 212/2000. Dalla

violazione del termine dilatorio previsto per le memorie al processo verbale discende l'illegittimità del provvedimento di accertamento. **(E.Com.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

116. Perdite sistematiche e comportamento antieconomico

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 55/2018 del 2 marzo 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Aondio

Perdite d'impresa sistematiche – Comportamento antieconomico – Legittimità dell'accertamento analitico induttivo – Sussiste.

La sussistenza di perdite d'impresa sistematiche è sintomo di una condotta antieconomica ed integra l'esistenza dei requisiti di gravità, precisione e concordanza in grado di legittimare l'accertamento analitico induttivo. **(M.Faz.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lettera d); c.c., art. 2729

117. Accertamento bancario

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 8/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Chiodaroli, Estensore: Schiavini

Accertamento bancario – Guardia di Finanza - Contradditorio – Non necessario.

L'attività accertativa della Guardia di Finanza e degli Uffici Finanziari, avendo natura di attività amministrativa, pur dovendo svolgersi nel rispetto di ben determinate cautele previste per evitare arbitrii e violazioni dei diritti fondamentali del contribuente, non è retta dal principio del contraddittorio.

La partecipazione del privato al procedimento amministrativo-tributario, diretto all'acquisizione di tutti gli elementi conoscitivi e valutativi necessari all'espletamento dell'attività autoritativa, costituisce una mera eventualità, essendo rimessa all'Amministrazione la scelta di interpellare, ai soli fini istruttori, il contribuente.

L'ufficio finanziario è, quindi, legittimato a procedere ad accertamento parziale anche sulla base degli elementi segnalati dalla Guardia di Finanza, così come previsto dall'articolo 41bis del citato d.P.R. 600/1973. **(R.Ra.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7; d.P.R. 600/1973, art. 41bis

118. Accertamento contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 19/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Fracascio, Estensore: Crivelli

Accertamento – Contraddittorio – Disamina documentazione – Non sussiste.

Il principio del contraddittorio vale nelle ipotesi di verifiche eseguite presso i locali dell'impresa e non in quelle (verifiche) che si esauriscono in mera disamina della documentazione inviata dal contribuente. **(R.Ra.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

119. Termini

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 28/2018 del 13 marzo 2018, Presidente e Estensore: Platania

Accertamento - Annullamento in autotutela - Emissione nuovo avviso - Termine.

Il potere impositivo deve essere esercitato secondo le forme, i tempi ed i criteri disciplinati dalla legge e, pertanto, l'accertamento che viene emesso dopo l'annullamento in autotutela di altro precedente, deve essere notificato entro il termine decadenziale del potere accertativo (Conf. Cass. 22827/2013). (C.A.)



Riferimenti normativi: d.l. 564/1994, art. 2quater

120. Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 54/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Mottola, Estensore: Celenza

Provvedimenti amministrativi – Diniego di rimborso – Obbligo di motivazione – Necessità – Sussiste.

Tutti i provvedimenti amministrativi debbono essere motivati e tale onere deve essere soddisfatto avuto riguardo alle caratteristiche dell'atto e della sua funzione. L'Amministrazione finanziaria può sospendere il rimborso di un credito vantato da un contribuente, ma, in tal caso ha l'onere di indicare concretamente a tutela di quale pretesa creditoria abbia inteso procrastinare la restituzione dell'indebito. (E.Co.)



Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; d.lgs. 472/1997, art. 23

121. Motivazione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 79/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Platania, Estensore: Coltro

Liquidazione dell'imposta – Rettifica valore – Motivazione – Rinvio a stima – Obbligo di produzione – Necessità – Sussiste.

L'avviso di rettifica e liquidazione è nullo, in quanto privo di chiara motivazione con conseguente limitazione al diritto di difesa del contribuente, se rinvia a una perizia di stima che non risulta prodotta con l'avviso stesso o comunicata al contribuente prima del giudizio, né dall'avviso risultano le ragioni delle pretese impositive essendo mancato ogni riferimento concreto ai valori correnti di mercato ed alle stime relative ad immobili posti nell'area di riferimento. (E.Co.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 comma 2bis

122. Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 25/2018 dell'8 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Nocerino

Accertamento induttivo – Saldi negativi di cassa e incongruenza della merce e del magazzino – Applicabilità.

È corretto da parte dell'Agenzia delle Entrate applicare l'accertamento c.d. "induttivo" qualora sussistano fatti macroscopici ed evidenti di contabilità inattendibile, quali la presenza di saldi negativi di cassa e l'incongruenza tra i valori della merce acquistata e quelli indicati nei documenti di vendita e di magazzino. Tanto più quando la parte non sia stata in grado di esibire e produrre documenti idonei a quantificare ed a dimostrare la presenza analitica di costi deducibili. (G.D'A.)



123. Società a ristretta base partecipativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 187/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Locatelli

Presunzione riparto utili - Società a ristretta base partecipativa – Applicabilità.

La presunzione di riparto degli utili extrabilancio tra i soci di una società di capitali a ristretta base partecipativa, non è neutralizzata dallo schermo della personalità giuridica, ma estende la sua efficacia a tutti i gradi di organizzazione societaria per i quali si riscontri la ristrettezza della compagine sociale, operando il principio generale del divieto dell'abuso del diritto, che trova fondamento nei principi costituzionali di capacità contributiva e di eguaglianza, nonché nella tendenza all'oggettivazione del diritto commerciale ed all'attribuzione di rilevanza giuridica all'impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta dal suo titolare.

Non sussiste violazione del divieto di doppia imposizione, purché sia stata operata una detassazione parziale degli utili extracontabili presunti come percepiti (è invece onere probatorio del contribuente dimostrare che gli utili extracontabili, anziché essere stati incassati dal socio unico, sono stati accantonati o reinvestiti). (G.D'A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 lett. c)

124. Notifica al de cuius

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 513/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Moro

Accertamento – Avviso di accertamento – Notifica al de cuius – Nullità.

Gli avvisi di accertamento emessi nei confronti del soggetto defunto, e non degli eredi, notificati nell'ultimo domicilio del de cuius, sono affetti da nullità assoluta ed insanabile, poiché emessi nei confronti di soggetto inesistente. (P.D.)



125. Società cancellata dal registro delle imprese

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 590/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

Accertamento – Società cancellata dal registro imprese – Capacità di stare in giudizio – Decorrenza novella art 2595 c.c..

La legittimità di un avviso di accertamento notificato ad una società cessata e cancellata dal Registro delle Imprese riposa sulla sua rispondenza all'art. 2595, comma 2, c.c.. La novella di cui all'art. 25, comma 4 del d.lgs. 171/2014 - con la quale si stabilisce che gli effetti ai soli fini fiscali dell'estinzione della società dal Registro delle Imprese, per gli atti di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi, decorrano trascorsi cinque anni dalla cancellazione dal Registro delle Imprese - non ha effetto retroattivo. Pertanto, nel caso di specie, è vigente la formulazione dell'art. 2595, comma 2 c.c. come fu disposta dalla riforma del diritto societario del 2003: la notifica di un atto amministrativo nei confronti di una società cancellata da oltre un anno dal Registro delle Imprese è nulla ed è inammissibile, in quanto rivolta a soggetto non più esistente. Parimenti è nulla la notifica all'ex liquidatore, poiché esso è carente di legittimazione passiva. (P.D.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4; d.P.R. 602/1973, art. 36

126. Imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 596/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Roggero

Accertamento – imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse - Punto di gioco non autorizzato – Raccolta delle giocate - Accertamento induttivo - Legittimità.

È legittimo il ricorso al metodo induttivo di accertamento in relazione all'attività di un locale punto gioco non autorizzato effettuato mediante l'applicazione dell'art. 24 comma 10 d.l. 98/2011, secondo il quale le scommesse non affluite o sottratte al totalizzatore nazionale possono essere accertate dall'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato con l'applicazione dell'aliquota massima, prevista per ciascuna tipologia di scommessa, dall'art. 4 d.lgs. 504/1998, con determinazione induttiva della base imponibile mediante l'utilizzo della raccolta media della provincia nella quale è situato il punto di gioco. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1998, artt. 3 e 4; d.l. 98/2011, art. 24 comma 10; l. 220/2010, art.1 comma 66, lett. b)

127. Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1629/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci

Accertamento – Omessa presentazione dichiarazione dei redditi Iva/Irap – Omessa risposta a questionario ed esibizione documenti - Accertamento induttivo - Mancato riconoscimento costi - Legittimità – Sussiste.

È legittimo l'accertamento induttivo dell'Agenzia che non riconosce alcun costo ai fini della determinazione dell'imponibile qualora - a seguito di omessa presentazione della dichiarazione ai fini Irap e Iva, di assenza delle scritture contabili obbligatorie e di omessa esibizione anche nel processo della documentazione richiesta - sia stato calcolato il valore della produzione lorda ed il volume d'affari Iva sulla base dei dati forniti dallo stesso contribuente nella dichiarazione tardivamente presentata. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 25; d.P.R. 633/1972, art. 55

128. Controllo formale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza 1797/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Crisafulli

Controllo formale delle dichiarazioni – Contestazione di violazioni che necessitano di verifiche e valutazioni giuridiche relative a costi sostenuti anche in anni differenti da quello considerato – Illegittimità – Accertamento – Necessità.

Non è applicabile lo strumento del controllo formale ai sensi dell'articolo 36ter del d.P.R. 600/1973 quando è necessario procedere all'interpretazione ed alla valutazione della documentazione prodotta dal contribuente, e quando sono necessarie verifiche e valutazioni anche giuridiche di spese sostenute anche in anni differenti, dovendo in tali casi l'Amministrazione Finanziaria emettere un avviso di accertamento esplicitamente motivato. La mancata emissione di un accertamento pregiudica il diritto del contribuente al contraddittorio. (F.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

129. Dichiarazione integrativa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza 1848/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Pilello

Omesso versamento imposte – Regularizzazione – Successiva presentazione di dichiarazione integrativa a favore – Compensazione nuovo credito con i versamenti effettuati – Emendabilità della dichiarazione a favore del contribuente - Sussiste.

Se la dichiarazione dei redditi risulta errata a danno del contribuente, può essere da questi emendata in qualsiasi momento e perfino in fase contenziosa (nella fattispecie, l'omesso versamento sulla base della prima dichiarazione era stato regolarizzato a seguito del ricevimento di preavviso di irregolarità e del pagamento a rate delle somme dovute, sì che è illegittima la cartella successivamente emessa sulla scorta della dichiarazione emendata). (F.M.)

Riferimenti normativi: d.l. 193/2016, art. 5

130. Obbligo di contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1908/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

Accertamento – Obbligo di contraddittorio preventivo – Tributi non armonizzati – Accertamenti a tavolino - Non sussiste.

In presenza di tributi non armonizzati le garanzie previste dall'art 12, comma 7, l. 212/2000, riguardano solo verifiche, accessi e ispezioni nei locali del contribuente e non gli accertamenti c.d. a tavolino. In ogni caso, è necessario dimostrare che la mancanza del contraddittorio abbia leso effettivamente un diritto. (L.M.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art 12 comma 7

131. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1935/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Moroni

I - Accertamento – Contraddittorio preventivo – Deduzioni difensive – Avviso di accertamento emesso prima dei sessanta giorni – Nullità.

II - Accertamento – Difetto di motivazione - Deduzioni del contribuente – Obbligo di motivazione nell'avviso di accertamento – Sussiste.

I - L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12, comma 7, l. 212/2000, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

II - L'atto di imposizione tributaria deve contenere, a pena di nullità per difetto di motivazione, un'adeguata replica in grado di superare le deduzioni formulate dal contribuente in sede di contraddittorio. (L.T.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

132. Cancellazione dal Registro Imprese

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 1967/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Accertamento – Effetti della cancellazione dal Registro Imprese – Retroattività art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 - Non sussiste.

Salva l'applicazione del differimento quinquennale di cui all'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, in ambito tributario la cancellazione ed estinzione della società ha come effetto il venir meno della legittimazione sostanziale e processuale della stessa, nonché la preclusione per l'ufficio di emanare o notificare atti impositivi nei confronti di un soggetto inesistente. In caso di cancellazione dal Registro Imprese prima della data di entrata in vigore dell'art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014, tale ultima norma non può essere applicata. (L.M.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2; d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

133. Sottoscrizione avvisi di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 2056/2018 dell'11 maggio 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci

Accertamento - Sottoscrizione – Funzionario non appartenente alla carriera dirigenziale – Nullità - Non sussiste.

È valida la sottoscrizione a stampa dell'avviso di accertamento da parte di un funzionario responsabile pro tempore, purché il nominativo dello stesso sia indicato in un apposito provvedimento dirigenziale di autorizzazione. (L.M.)



Riferimenti normativi: l. 549/95, art. 1 comma 87

134. Accertamento su base presuntiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2176/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone

Accertamento – Società a ristretta base azionaria – Utili extrabilancio – Presunzione distribuzione ai soci – Soci di minoranza - Inapplicabilità.

La presunzione di avvenuta distribuzione di utili extrabilancio ai soci, quando si sia in presenza di società di capitali a ristretta base azionaria, deve operare con riferimento ai soci che gestiscono la società di capitali come se fosse una società di persone.

La presunzione non opera in capo al socio detentore di una quota minima di partecipazione al capitale sociale, che non risulta aver rivestito alcuna carica apicale nella società, in considerazione dello scarso peso dello stesso avuto nella società. (E.Fa.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39

135. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2302/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Martinelli

Disponibilità finanziarie detenute in Paesi a fiscalità privilegiata – Raddoppio dei termini – Natura sostanziale – Irretroattività – Sussiste.

Il raddoppio dei termini previsto dall'articolo 12 del d.l. 78/2009 opera con esclusivo riferimento alle violazioni commesse per gli esercizi successivi al 2009, data di entrata in vigore del provvedimento legislativo, confermando la natura sostanziale delle disposizioni introdotte con il d.l. 78/2009 e non meramente processuale andando ad incidere direttamente sul rapporto fiscale corrente tra cittadino e Stato (cfr in tal senso anche la recente sentenza Cass. n. 2662/2018).


Il disposto di cui all'art. 3 l. 212/2000 vieta la proroga dei termini di prescrizione e di decadenza; pur essendo norma ordinaria – astrattamente derogabile da una norma successiva di pari rango, secondo i principi di gerarchia delle fonti - nondimeno esprime un principio di ordine generale, in forza del quale il menzionato art. 12 deve essere interpretato quale norma regolatrice dei casi futuri. Ne deriva che la norma in esame non può che disporre per il futuro, regolando situazioni temporalmente ancorabili ai momenti successivi alla sua entrata in vigore. (C.P.) 

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 43 commi 1 e 2, l. 212/2000, art. 3

136. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2507/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correrà


Contraddittorio endoprocedimentale – Obbligatorietà – Tributi “armonizzati” – Tributi “non armonizzati” – Credito d'imposta – Illecito utilizzo – Contraddittorio preventivo – Non necessita.

In tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi “armonizzati” di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli “non armonizzati”, non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, l'Ufficio è tenuto a tale incombenza solo ove risulti specificatamente sancito, come avviene per esempio per l'accertamento sintetico. Se ne deduce che per l'illegittimo utilizzo di crediti d'imposta, l'omesso espletamento del contraddittorio preventivo non è causa di invalidità dell'accertamento impugnato. (G.P.V.) 

137. Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2525/2018 del 5 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ortolani

Transfer pricing – Comparables – TNMM – Vicinanza alla prova.

In tema di transfer price è il soggetto accertato che deve fornire la prova dell'insufficienza dell'operato dell'Ufficio, e ciò non quale inversione dell'onere della prova ma in base al principio più volte ribadito dalla Cassazione della “vicinanza alla prova”. La tesi dell'Ufficio può infatti essere superata solo se le considerazioni di principio di parte attrice, per quanto assistite da logica economica, siano anche dimostrate pertinenti al caso concreto con evidenziazione dei fatti specifici che provino le connessioni delle eccezioni, per quanto teoricamente ragionevoli, al caso in esame (nel caso di specie, il ricorrente contesta il gruppo omogeneo di imprese comparabili senza però fornire in merito elementi conclusivi che facciano riferimento concreto e puntuale ai singoli soggetti o alle specifiche circostanze citate, così da renderle idonee a confermare l'inattendibilità del panel di confronto). (G.P.V.) 

138. Analitico-induttivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2668/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: D'Andrea, Estensore: Gittardi

Accertamento analitico-induttivo – Accertamento induttivo puro – Ristorazione con somministrazione – Studio di settore – Tovagliometro – Percentuali di sfrido – Rilevano.

Il dato degli acquisti di tovaglette e tovaglioli di carta non è di per sé indicativo in termini assoluti dell'immediato utilizzo della merce e del conseguente numero di coperti erogati nel corso dell'anno, essendo possibile sia da un lato la creazione di scorte da parte della società, sia la non utilizzazione effettiva di tali merci per deterioramento o per usura, nonché l'utilizzo plurimo in relazione al singolo coperto. Le stesse percentuali di sfrido possono variare in dipendenza di particolari eventi atmosferici ed all'utilizzo variabile di tovaglette o tovaglioli in relazione sia al periodo stagionale, sia all'impiego per coperti relativi a tavoli all'aperto o in ambienti chiusi. (G.P.V.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1, lett. d)

139. Società cessata

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2958/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

Accertamento – Società cessata – Differimento quinquennale ex art. 28 comma 4, d.lgs. 175/2014 – Retroattività – Non sussiste.

Le disposizioni di natura sostanziale di cui all'art. 28, comma 4, del d.lgs. 175/2014 sulla capacità delle società cancellate dal registro imprese, non avendo valenza interpretativa, neppure implicita, non hanno alcuna efficacia retroattiva. Ne consegue che il differimento quinquennale degli effetti dell'estinzione della società derivanti dall'art. 2495 comma 2 c.c. si applica esclusivamente ai casi in cui la richiesta di cancellazione della società dal registro delle imprese sia presentata a partire dal 12 dicembre 2014, ovvero nella vigenza della medesima disciplina. (M.S.F.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

140. Contraddittorio

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 24 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Calia

I - Avviso di accertamento - Iva – Violazione obbligo contraddittorio – Invalidità dell'atto – Sussiste.

II - iva – Avviso di accertamento – Mancato rispetto del principio di lealtà processuale – Violazione obbligo contraddittorio – Invalidità dell'atto – Non sussiste.

I - In tema di tributi armonizzati, quale l'IVA, la violazione dell'obbligo del contraddittorio endoprocedimentale comporta l'invalidità dell'avviso di accertamento, purché, in giudizio, il contribuente assolva l'onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato.

II - È legittimo l'avviso di accertamento IVA senza preventivo contraddittorio se le ragioni di censura addotte dal contribuente sono puramente pretestuose e tali da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede e al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla tutela dell'interesse sostanziale, per il quale è stato predisposto. (L.To.)



Riferimenti normativi: art. 41 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea

141. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 69/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Marcialis

Omessa compilazione quadro RW – Attività finanziarie detenute all'estero emerse in seguito a diniego di accesso alla Voluntary Disclosure – Raddoppio dei termini – Non applicabile.

Ai fini della notifica dell'atto di contestazione o di irrogazione delle sanzioni relative alle violazioni degli obblighi dichiarativi del quadro RW, non risulta applicabile l'estensione dei termini di accertamento ordinari, al Contribuente che abbia presentato istanza di accesso alla procedura di voluntary disclosure, negata dall'Amministrazione finanziaria. Inoltre, a norma dell'art. 8 comma 2 della legge 23/2014, il raddoppio dei termini trova applicazione unicamente al verificarsi di un effettivo invio di denuncia di reato. (S.G.)

Riferimenti normativi: l. 23/2014, art. 8 comma 2; d.l. 78/2009, art. 12 comma 2

142. Operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 74/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Pargoletti

Accertamento – Operazioni oggettivamente inesistenti – Fatture di acquisto – Emissione da parte di società qualificate come “cartiere” – Prova indiziaria – Sussiste – Onere della prova dell'Amministrazione finanziaria – Circostanze gravi, precise, concordanti – Non sussiste.

In ipotesi di contestazione di fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, gli elementi acquisiti in relazione alla società emittente i documenti fiscali presuntivamente falsi (c.d. cartiera) non sono determinanti ai fini della decisione della controversia riguardante la società sottoposta a verifica, poiché, seppur costituenti dati indiziari di rilievo, gli stessi devono essere corroborati da elementi specifici riguardanti il soggetto verificato, tali da costituire una pluralità di indizi gravi e concordanti. (S.G.)

143. Raddoppio dei termini accertativi

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 108/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Tateo, Estensore: Ascione

Accertamento – Inapplicabilità del raddoppio dei termini per l'accertamento di anni di imposta antecedenti l'entrata in vigore del d.l. n. 78/2009 – Sussiste.

L'art. 12 comma 2ter del d.l. n. 78/2009 non ha efficacia retroattiva; in mancanza di disciplina transitoria i nuovi termini di accertamento devono ritenersi validi solo per il futuro. L'efficacia retroattiva della norma pregiudicherebbe il diritto di difesa del contribuente. (S.G.)

Riferimenti normativi: d. l. 78/2009, art. 12

144. Riqualificazione contratto di distribuzione in cessione di ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 167/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Tateo, Estensore: Rossanigo

Accertamento – Indennizzo percepito a fronte di risoluzione di contratto di distribuzione – Riqualificazione operazione in cessione di ramo d'azienda – Non sussiste – Onere della prova gravante sull'ente accertatore – Motivazione avviso di accertamento – Non sufficiente.

A norma dell'art. 2697 c.c. l'Amministrazione finanziaria è tenuta a fornire la prova dei fatti costitutivi della propria pretesa. Tale principio non risulta rispettato dall'Ufficio che, riqualificando la risoluzione di un contratto di distribuzione in cessione di ramo d'azienda, non abbia altresì fornito la prova che l'operazione costituisce il trasferimento

di una unità economica fornita di propria identità ex art. 2555 c.c., ossia di “un complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”. (S.Me.)



Riferimenti normativi: c.c., artt. 2555 e 2697

145. Riqualficazione natura compensi – Royalties

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 188/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Accertamento – Corrispettivo a fronte di funzione commerciale – Royalties – Non sussiste – Ritenute alla fonte – Non applicabile.

Ai sensi del combinato disposto degli artt. 23 comma 2, del d.P.R. n. 917/1986 e art. 25 comma 4 d.P.R. n. 600/1973, i compensi corrisposti da residenti nel territorio dello Stato per l'utilizzazione di opere dell'ingegno, di brevetti industriali e di marchi d'impresa sono soggetti a ritenuta del trenta per cento a titolo di imposta. La ritenuta sui compensi corrisposti non è dovuta se non sussistono i connotati tipici delle royalties, ossia se la società residente in Italia produce su commessa e distribuisce i prodotti nell'esclusivo interesse della società estera, senza alcuna autonomia circa le modalità di sfruttamento dei beni immateriali ed in assenza di rischio d'impresa. (S.Me.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 2; d.P.R. 600/1973, art. 25 comma 4

146. Accertamento induttivo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 87/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Novara, Estensore: Ferrari

Accertamento induttivo – Modesto Scostamento da Ge.Ri.Co. – Presunzione grave – Non sussiste.

L'accertamento fondato su presunzioni semplici, prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza, non può legittimare la ricostruzione dei ricavi ai sensi dell'art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973, configurandosi come "induttiva pura", ben diversa da quella "analitico induttiva", che deve operare in presenza di una regolare contabilità (nel caso di specie, gli studi di settore, consistenti nel rilevamento dello scostamento dei ricavi dichiarati rispetto al c.d. ricavo puntuale calcolati dal software Ge.Ri.Co., costituiscono presunzioni semplici che non possono comportare l'inversione dell'onere della prova a carico del contribuente. Lo scostamento nella misura del 15 % dei ricavi dichiarati, rispetto al c.d. ricavo puntuale, calcolati dal software Ge.Ri.Co. non integra la grave incongruenza richiesta dall'art. 39, primo comma, lettera d) del d.P.R. n. 600/1973 al fini del ricorso alla ricostruzione dei ricavi in via induttiva pura. La ricostruzione dell'Ufficio, fondato su presunzioni semplici (prive dei requisiti di gravità, precisione, e concordanza) si configura come "induttiva pura", ben diversa da quella "analitico induttiva", che deve operare in presenza di una regolare contabilità). (L.M.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 39 comma 1 lett. d)

147. Omessa allegazione di atto richiamato

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 101/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli

Avviso di accertamento – Omessa allegazione di atto richiamato – Nullità – Non sussiste.

L'articolo 42, comma 3, del d.P.R. n. 600 del 1973 dispone che "se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale". Ne consegue che l'omessa allegazione di altro atto richiamato nell'avviso notificato (nel caso di specie, del testo di una sentenza civile citata, conosciuta dal contribuente) non è causa di nullità dell'atto impositivo ove l'avviso impugnato contenga tutti gli elementi utili ed idonei per l'individuazione dell'atto. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R.600/ 1973, art. 42 comma 3

ACCISE, DAZI E DIRITTI DOGANALI

148. Obbligazione solidale al pagamento delle sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 364/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Sanzioni – Responsabilità dello spedizioniere e dell’importatore – Dazi antidumping.
Lo spedizioniere e l’importatore sono obbligati solidalmente al pagamento delle sanzioni comminate in ragione della contestata erronea classificazione di merci soggette a dazio antidumping. Le sanzioni stesse sono dovute dalle persone giuridiche (spedizioniere ed importatore) e non dai rappresentanti legali delle stesse o da chi ha commesso il fatto. (M.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 65 ss.; d.lgs. 472/1997, art. 11; d.l. 269/2003, art. 7

149. Rappresentanza indiretta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 367/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Importazione carburanti di tungsteno – Dazi antidumping – Sanzioni e interessi – Responsabilità dello spedizioniere doganale.

Dei dazi doganali, compreso quello antidumping, nonché delle sanzioni e degli interessi dovuti a seguito dell’importazione di carburanti di tungsteno, risponde in proprio lo spedizioniere doganale che è colui che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio, anche se per conto altrui, e della quale, pertanto, assume tutte le conseguenti obbligazioni e responsabilità, incluse quelle tributarie e sanzionatorie. (V.Cat.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 1275/2005; Reg. CEE. 2658/1987; d.lgs. 427/1997

150. Iva all’importazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 368/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Dichiarazione doganale di importazione – Iva sul dazio – Dichiarazione d’intento e plafond di acquisti in esenzione Iva – Errore scusabile.

L’Agenzia delle entrate, nella sua attività di accertamento, è obbligata ad attenersi a quanto scritturato sui libri obbligatori del contribuente, se regolarmente tenuti. Pertanto, l’eventuale errore di compilazione di una dichiarazione doganale, può essere degradato ad “errore scusabile” in presenza di una regolare e corretta tenuta dei libri obbligatori (e.g., del libro delle lettere di intento) legittimando quindi l’utilizzo del plafond di acquisti in esenzione Iva. (V.Cat.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 lett. c); d.lgs.472/1997, art. 7 comma 2

151. Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1475/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti

Accertamento doganale – Onere della prova – Rapporto OLAF – Sufficienza – Non sussiste.

L'Agenzia delle Dogane non può fondare l'accertamento sul solo riferimento ad una indagine Olaf in quanto la semplice relazione non può essere di per sé sufficiente per dimostrare in modo giuridicamente valido, che tali condizioni sono soddisfatte in tutti gli aspetti. Secondo la Corte di Giustizia (16 Marzo 2017, n. C-47/16) spetta alle autorità doganali dello stato di importazione fornire la prova, mediante elementi supplementari, che il rilascio da parte delle autorità doganali dello Stato di importazione di un certificato di origine modulo A inesatto è imputabile alla presentazione inesatta dei fatti da parte dell'esportatore. (M.Fa.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2697

152. Imposta di consumo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1558/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Palestra; Estensore: Sacchi

Comunicazione mensile – Dichiarazioni annuali – Mancata contestazione – Utilizzo dati delle dichiarazioni – Effettivo superamento soglia – Diritto all'esenzione – Sussiste – Prescrizioni di natura formale – Omissione – Decadenza da agevolazione – Non sussiste.

La mancata comunicazione dei quantitativi mensili di energia elettrica consumati (che dovrebbero essere comunicati entro il giorno 20 di ogni mese in qualità di autoproduttore) non comporta la decadenza dall'esenzione (nel caso di specie l'Ufficio non ha contestato i consumi indicati dalla società nelle dichiarazioni annuali, ed anzi si è fondato su tali dati che devono ritenersi per l'effetto pacificamente accolti, per cui risulta certo il superamento della soglia di consumo prevista ope legis per poter usufruire dell'esenzione di imposta). Detto termine (giorno 20 di ogni mese) per trasmettere i dati relativi al mese precedente, non è perentorio e, come da giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione, il mancato adempimento di prescrizioni di natura formale non determina la perdita del diritto per l'applicazione di agevolazioni e/o esenzioni in materia di accise stante la sussistenza dei requisiti sostanziali ed oggettivi. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52

153. Sanzioni doganali e principio di proporzionalità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2129/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Sanzioni doganali – Principio di proporzionalità – Rimodulazione della sanzione – Potere del giudice nazionale – Sussiste.

In materia di infrazioni alla normativa doganale, gli Stati membri dell'Unione Europea determinano le sanzioni che ritengono più appropriate nel rispetto del diritto dell'Unione e dei suoi principi generali, primo fra tutti il principio di proporzionalità della sanzione, che trova riconoscimento, nel nostro ordinamento, nell'art. 7 del d.lgs. 472/1997. Il giudice nazionale, laddove ritenga che la sanzione irrogata dagli uffici ai sensi dell'art. 303 del TULD, risulti sproporzionata rispetto alla gravità dell'infrazione contestata, può procedere a rimodularla in applicazione del principio di proporzionalità. (M.A.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 303; d.lgs. 472/1997, art. 7 comma 4; d.l. 6/2012, art. 11

154. Base imponibile all'importazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2256/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Vicuna

Dazi e diritti doganali – Obbligazione doganale – Base imponibile all'importazione – Conoscibilità erroneità della dichiarazione – Non sussiste – Royalties – Non incluse.

L'art. 201 del Codice Doganale Comunitario, prevede la responsabilità dello spedizioniere in merito alla corretta indicazione del valore in dogana delle merci solo qualora sia provato che il dichiarante era, o comunque avrebbe dovuto essere, ragionevolmente a conoscenza dell'erroneità dei dati riportati nella dichiarazione in dogana. (A.Pe.)

Riferimenti normativi: c.d.c., art. 201

155. Franchigie²

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2310/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti

Carburante per autotrazione – Franchigie – Serbatoio normale.

Ai fini dell'acquisto di gasolio per autotrazione in franchigia di accise la nozione di serbatoio normale va intesa quale serbatoio installato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all'omologazione. (F.D.T.)

156. Royalties

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2615/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti

Dogana – Royalties – Valore del bene in dogana.

Secondo il CDC il valore di transizione da assoggettare ai dazi doganali è il prezzo pagato –o da pagare – a cui vanno aggiunti anche i diritti di licenza che il compratore deve pagare come condizione della vendita stessa. È compito delle parti dimostrare se

² La normativa doganale prevede franchigie per l'acquisto di gasolio destinato all'autotrazione contenuto nel serbatoio normale: la presenza di serbatoi aggiuntivi sui mezzi di trasporto, aumentando la capacità di rifornimento, aumenta di conseguenza la quantità di gasolio acquistabile in regime di esenzione.

Con diverse sentenze i giudici della CTP di Sondrio hanno ricondotto alla nozione di serbatoio normale anche le ipotesi di serbatoi supplementari installati sul veicolo, valutando solo l'utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall'autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione.

Interpretazione più restrittiva offre invece la decisione della CTR Lombardia 2310/2018 che considera l'agevolazione della franchigia applicabile solo alla quantità di carburante contenuta nel serbatoio considerato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all'omologazione.

Secondo i giudici d'appello, infatti, il riferimento alla capacità indicata dal costruttore per tutti i mezzi dello stesso tipo è l'unico elemento che consente l'equità nel trattamento agevolativo in relazione a tutti gli autotrasportatori che utilizzano il medesimo mezzo, a nulla rilevando eventuali adattamenti – anche se autorizzati ed omologati – di singoli automezzi.

Trattandosi di norma di esenzione che concede la mancata assoggettabilità ad imposta in dogana del carburante acquistato oltre confine ed utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'autotrasportatore non può – secondo la CTR – che essere di stretta interpretazione e come tale va letta riferendosi solo al dato dichiarato dal costruttore. (F.D.T.)

l'assolvimento del corrispettivo del diritto di licenza riveste o meno un'importanza tale per il venditore che, in difetto, questi non sarebbe disposto a vendere. **(F.D.T.)**



Riferimenti normativi: CDC, artt. 29 e 32; DAC, artt. 157 e 160

157. Esenzione accisa energia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2641/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Esenzione dall'accisa – Requisiti – Autoproduzione – Autoconsumo.

L'articolo 52 comma 3 del d.lgs. 504/1995 prevede l'esenzione dall'accisa quando l'energia elettrica è prodotta con impianti azionati da fonti rinnovabili ed è consumata dalle imprese di autoproduzione. Presupposto per fruire dell'esenzione è dunque che l'energia sia auto-prodotta ed anche auto-consumata. Nel caso di cessione a qualunque titolo a terzi consumatori finali in produttore assume il ruolo di fornitore, ed è pertanto obbligato ai relativi obblighi tributari. **(F.D.T.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 52 comma 3

158. Merci originarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2755/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Dogana – Origine della merce – Processo di trasformazione.

L'origine di una merce si determina in base al paese dove la stessa è stata prodotta; sono ritenute originarie di un paese le merci sottoposte - in altro paese - ad una lavorazione insufficiente a conferire nuove caratteristiche di novità al bene. Solo in caso di modifiche sostanziali il bene potrà acquisire l'origine del paese ove sono avvenute le lavorazioni. **(F.D.T.)**



159. Rimborso dell'accisa sui carburanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2849/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Accise – Carburanti – Rimborso parziale – Condizioni.

Ai fini del rimborso dell'accisa sui carburanti versata in misura piena dal fornitore delle Forze Armate, è necessaria l'emissione da parte degli enti militari di un'apposita dichiarazione che attesti la fornitura. Il termine decadenziale per presentare la richiesta di rimborso è di due anni, decorrenti dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, ossia dal ricevimento delle dichiarazioni da parte dell'Amministrazione Militare, non dovendo incidere sul diritto alla refusione della maggiore accisa gli eventuali ritardi dell'ente militare nella redazione della documentazione di sua competenza. **(G.G.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14

160. Rimborsi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2999/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

Rimborso – Imposta traslata su acquirente – Inammissibilità.

La traslazione del tributo in capo all'acquirente fa venir meno il diritto al rimborso dell'imposta versata in eccedenza poiché, in caso contrario, si determinerebbe una situazione in cui un soggetto, pur non avendo sopportato alcun onere tributario, si vedrebbe rimborsare indebitamente l'importo. (F.D.T.)



161. Competenza Ufficio

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 354/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Galizzi, Estensore: Stefanini

Accertamento maggiori dazi – Ufficio competente – Determinazione.

In caso di presentazione della dichiarazione in dogana presso un determinato ufficio è nullo l'atto di accertamento emesso dal diverso ufficio competente in relazione alla sede dell'importatore in assenza di accessi presso detta sede. L'impossibilità di procedere con accessi presso la sede dell'importatore impone all'Agenzia di rimettere gli atti d'indagine all'Agenzia che ha accettato le dichiarazioni in dogana. (F.D.T.)



162. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 140/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Di Giorgio

Contestazioni relative all'origine delle merci – Sanzioni – Applicazione – Sussiste.

Nonostante il riferimento espresso dell'articolo 303 TULD alle sole dichiarazioni relative a qualità, quantità e valore delle merci importate, le sanzioni previste da tale articolo vanno applicate anche alle ipotesi di contestazioni relative all'origine delle merci poiché, diversamente opinando, si andrebbe contro il principio costituzionale di ragionevolezza in quanto resterebbe sprovvisto della deterrenza sanzionatoria uno degli aspetti più delicati del complesso sistema doganale. (F.D.T.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 43/1973, art. 303

163. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 46/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Buonanno, Estensore: Fadda

Accise – Sanzioni – Assenza colpevolezza – Non applicabilità.

L'applicazione di sanzioni in caso di mancato assolvimento dell'obbligo di pagamento delle accise presuppone un livello minimo di colpevolezza. Nel caso di specie, la società aveva omesso i pagamenti in un periodo immediatamente precedente l'ammissione al concordato preventivo e detto elemento ha fatto desumere l'assenza di negligenza da parte degli amministratori sia perché evidentemente la società versava in uno stato di mancanza di liquidità, sia perché i pagamenti potevano essere stati sospesi onde evitare successivi rimproveri di violazione della par condicio creditorum. (F.D.T.)



Riferimenti normativi: CDU, art. 124

164. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 58/2018 del 29 maggio 2018, Presidente e Estensore: Platania

Accise sugli alcool – Utilizzo in sospensione – Campioni sperimentali.

L'articolo 27 del d.lgs. 504/1995 prevede la possibilità di utilizzare in regime di sospensione d'imposta l'alcool impiegato per la produzione di merce (art. 27 cit. lettera g)

o per la sperimentazione (art. 27 cit. lettera h) necessitando le attività di due diverse autorizzazioni. In ambito dolciario, la realizzazione di campioni destinati esclusivamente alla prova non si differenzia da quella di prodotti che già rientrano nell'attività di produzione. È legittimo da parte del fabbricante utilizzare l'alcool in esenzione da accise anche per la realizzazione di campioni sperimentali destinati alla prova e non alla vendita, indipendentemente dall'autorizzazione di cui gode. In altri termini, il consumo di alcool è esente se si rispetta lo scopo per cui l'autorizzazione è stata concessa, mentre è assoggettato ad accise se impiegato per scopi differenti (Conf. Cass. n. 255/2012). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 27

165. Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 243/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

Accise gas naturale – Rimborso – Soggetto legittimato alla richiesta.

Il rapporto tributario inerente il pagamento delle accise sul gas naturale si svolge tra l'erario ed i soggetti che forniscono direttamente i prodotti, risultando il consumatore finale del tutto estraneo rispetto a detto rapporto. Il consumatore finale, pertanto, non risultando soggetto passivo nei confronti dell'erario, non può ritenersi legittimato a presentare istanza di rimborso per l'accisa versata in eccesso al fornitore (Conf. Cass. nn. 9567/2013 e 11987/2009). (F.D.T.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1995, art. 14

166. Valore doganale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli

Dazi doganali – valore doganale - Merci identiche – Prezzo – Riferimento a precedenti transazioni con lo stesso soggetto – Necessità – Sussiste.

L'Autorità Doganale che non accetti il valore doganale attribuito ai beni è tenuta ad applicare i metodi sostitutivi previsti dall'art. 30 C.D.C.. Nella fattispecie, non poteva essere applicato il prezzo più alto dichiarato nel mese di riferimento per merci similari (di cui all'art. 30 comma 2 lettera b) C.D.C. e art. 151 D.A.C.) poiché trattavasi di merci identiche oggetto di pregresse o concomitanti operazioni doganali effettuate dalla stessa società importatrice, quali telefoni cellulari di medesima marca e modello: in tale ipotesi, l'art. 150, comma 4, D.A.C., nel disciplinare le modalità applicative del metodo del valore di transazione di merci identiche, afferma che è possibile riferirsi al valore di transazione di merci prodotte da un'altra persona solo quando non si trovi un valore di transazione per merci identiche prodotte dalla stessa persona che ha prodotto le merci oggetto della valutazione. (P.D.)

Riferimenti normativi: Reg. CEE 2913/1992, artt. 29, 30 e 31; Reg. CEE 2454/1993; D.A.C., artt. 150 e 151; C.D.C., art. 30

167. Valore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2277/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Cappabianca, Estensore: Moroni

Valore in dogana – Valore della transazione – Ricostruzione.

Il valore del bene cui si commisura il dazio doganale è il valore della transazione, cioè il prezzo effettivamente pagato o da pagare per le merci quando sono vendute per l'esportazione verso il territorio doganale dell'unione (art.70 Reg. UE n. 952/2013). In caso di controllo e di contestazione rispetto al valore dichiarato in dogana, ogni maggior valore attribuito deve basarsi esclusivamente su dati oggettivi e quantificabili. L'utilizzo statistico della banca dati può essere utilizzato solo come parametro di controllo e non di accertamento. (F.D.T.)



Riferimenti normativi: reg. UE 952/2013; CDC, artt. 32 e 33

168. Accise su alcolici

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2547/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Civardi

Accise su vodka – Deposito fiscale – Mancata conclusione dell'esportazione – Regime sospensivo di accise – Ridotto lasso temporale delle false esportazioni – Sanzioni – Cumulo giuridico.

Il garante del deposito fiscale risponde direttamente delle irregolarità nel pagamento delle accise. La strana circolazione degli alcolici in regime sospensivo deve indurre a maggior diligenza il depositario. La mancanza di adeguata documentazione relativamente alle operazioni di esportazione e la violazione delle procedure aziendali di alcuni dipendenti portano a un profilo di colpa del depositario e la conseguente responsabilità per il versamento delle accise. (G.P.V.)



169. Dazi doganali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2582/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani

Royalties – Valore in dogana – Importazione – Marchio – Controllo della qualità – Standard – Licenziatario – Licenziante – Produttore.

In tema di diritti doganali, ai fini della determinazione del valore dei prodotti fabbricati in base a modelli o mediante marchi oggetto di contratti di licenza, il corrispettivo dei relativi diritti deve essere aggiunto al valore di transazione, qualora il titolare dei diritti immateriali sia dotato di poteri di controllo sulla scelta del produttore e sulla sua attività e sia il destinatario dei corrispettivi dei predetti diritti. Nel caso di specie, il licenziatario/importatore aveva stipulato contratti di licenza per l'utilizzo di marchi e di produzione volti a garantire standard qualitativi in conformità alle direttive del Gruppo, sussistendo così le condizioni affinché le royalties debbano essere considerate ai fini della determinazione del valore delle merci in dogana. (G.P.V.)



170. Ammissione temporanea

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 120/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Soprano, Estensore: Greco

Ammissione temporanea – Circolazione in Italia di automezzo immatricolato in territorio non comunitario – Onere della prova.

Per i veicoli ad uso privato immatricolati fuori dalla Comunità europea ed a nome di soggetti stabiliti fuori dalla Comunità, è prevista la possibilità di circolare nello stato in regime di ammissione temporanea e senza dover assolvere al pagamento di dazi doganali per un periodo della durata massima di 6 mesi (anche non consecutivi) decorrenti dal momento del primo ingresso. L'esonero è previsto anche se il mezzo è utilizzato da soggetto stabilito nel territorio comunitario ma solo nei seguenti casi (a) uso a titolo

occasionale o di emergenza (b) mezzo di trasporto in locazione (c) utilizzo sistematico per motivi di lavoro. Se il guidatore fornisce elementi indiziari a supporto della sussistenza della causa di esenzione e gli stessi non sono confutati dall'Agenzia delle dogane è applicabile il regime di ammissione temporanea. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: reg. CE 2453/1993, artt. 232, 233, 559,560 e 561

171. Franchigie³

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 41/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: La Salvia

Carburante per autotrazione – Franchigie – Serbatoio normale.

La nozione di serbatoio normale da utilizzare al fine dell'attribuzione della franchigia per l'acquisto di gasolio, non va correlata all'installazione da parte del costruttore, ma piuttosto all'utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall'autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione. (F.D.T.)

172. Attività di smaltimento rifiuti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 110/2018 del 3 aprile 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Boschetto

Importazione rifiuti – Nascita obbligazione doganale – Sussiste.

In caso di rifiuti importati e destinati allo smaltimento sul territorio nazionale al valore degli stessi (determinato sulla base dei listini della Camera di Commercio) vanno applicati dazi ed iva all'importazione indipendentemente dalla distruzione – tramite smaltimento – della merce poiché l'estinzione dell'obbligazione doganale per distruzione o perdita della merce si applica, ex articolo 124 CDU, solo nell'ipotesi di forza maggiore o caso fortuito. (F.D.T.)

Riferimenti normativi: CDU, art. 124

³ La normativa doganale prevede franchigie per l'acquisto di gasolio destinato all'autotrazione contenuto nel serbatoio normale: la presenza di serbatoi aggiuntivi sui mezzi di trasporto, aumentando la capacità di rifornimento, aumenta di conseguenza la quantità di gasolio acquistabile in regime di esenzione.

Con diverse sentenze i giudici della CTP di Sondrio hanno ricondotto alla nozione di serbatoio normale anche le ipotesi di serbatoi supplementari installati sul veicolo, valutando solo l'utilizzazione diretta del gasolio ivi contenuto ai fini dall'autotrazione e del funzionamento del sistema di refrigerazione.

Interpretazione più restrittiva offre invece la decisione della CTR Lombardia 2310/2018 che considera l'agevolazione della franchigia applicabile solo alla quantità di carburante contenuta nel serbatoio considerato ab origine dal costruttore a nulla rilevando la presenza di serbatoi modificati, nemmeno se installati in fase precedente rispetto all'omologazione.

Secondo i giudici d'appello, infatti, il riferimento alla capacità indicata dal costruttore per tutti i mezzi dello stesso tipo è l'unico elemento che consente l'equità nel trattamento agevolativo in relazione a tutti gli autotrasportatori che utilizzano il medesimo mezzo, a nulla rilevando eventuali adattamenti – anche se autorizzati ed omologati – di singoli automezzi.

Trattandosi di norma di esenzione che concede la mancata assoggettabilità ad imposta in dogana del carburante acquistato oltre confine ed utilizzato per lo svolgimento dell'attività dell'autotrasportatore non può – secondo la CTR – che essere di stretta interpretazione e come tale va letta riferendosi solo al dato dichiarato dal costruttore. (F.D.T.)

173. Gasolio per autotrazione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 227/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Greco

Accise su gasolio autotrazione – Noleggio autobus con conducente – Agevolazioni.

L'articolo 7 della Direttiva 2003/96/CE attribuisce agli stati membri la facoltà di prevedere agevolazioni fiscali per il gasolio ad uso commerciale, nel rispetto di alcuni livelli minimi comunitari. Appare legittima la scelta del legislatore italiano di non estendere le agevolazioni concesse agli esercenti attività di noleggio con conducente ma di limitare le categorie di soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione secondo un'elencazione da ritenersi tassativa (articolo 24 ter d.l. 504/1995). **(F.D.T.)**



Riferimenti normativi: dir. 2003/96/CE, art. 7; d.l. 504/1995, art. 24ter

CATASTO

174. Rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 165/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti

Accertamento catastale – Variazione docfa – Obbligo di motivazione.

Nell'ambito della procedura DOCFA, connotata da struttura fortemente partecipativa, la motivazione dell'avviso di accertamento è soddisfatta attraverso l'espressione di un giudizio sul valore economico dei beni classati in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della sua legittimità, ma dell'attendibilità concreta del giudizio medesimo e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa erariale. Parte contribuente, in presenza degli esiti di una stima diretta difformi rispetto a quelli contenuti nella propria dichiarazione, può legittimamente fare ricorso alla Commissione tributaria contestando il giudizio valutativo espresso dall'Ufficio sul quale incombe pur sempre l'onere di supportare adeguatamente il maggior valore di classamento assegnato. (I.P.)



175. Rendita catastale e classamento di immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 378/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo

Catasto – Classamento di immobile a destinazione ordinaria – Abitazione di tipo signorile – Zona residenziale di prestigio – Procedura docfa – Assolvimento dell'obbligo di motivazione – Sussiste.

Il classamento di un immobile urbano nella categoria A/1 - "abitazione di tipo signorile" - può avvenire, indipendentemente dalla superficie, sulla base della particolarità del contesto urbano di pregio in cui è inserito, le caratteristiche costruttive, architettoniche e tecnologiche all'avanguardia dello stesso immobile. Nell'ambito di una procedura docfa una maggiore rendita può essere attribuita sulla base di una diversa valutazione tecnica del valore economico dei beni soggetti a classamento, senza disattendere i dati oggettivi indicati nella dichiarazione del contribuente. L'avviso di accertamento catastale è correttamente motivato qualora contenga l'indicazione di tali dati oggettivi e della classe dell'immobile, elementi conosciuti o facilmente conoscibili al contribuente. (E.D.V.)



Riferimenti normativi: d.l. 16/1993, art. 2; d.m. 701/1994

176. Incidenza terreno su rendita catastale di fabbricato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 381/2018 del 25 maggio 2017, Presidente e Estensore: Silocchi

Rendita catastale – Terreno – Percentuale di incidenza.

Ai fini del calcolo della rendita catastale di un fabbricato, la percentuale di incidenza del terreno su cui insiste il fabbricato deve essere stimata alla luce della realtà economica circostante. (A.Fa.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 36 ss.

177. Attribuzione della rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 665/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota

Attribuzione della rendita catastale – Procedimento DOCFA – Contraddittorio preliminare.

L'indicazione nella rettifica dei criteri e degli elementi tecnici catastali sono sufficienti a porre il contribuente in condizione di esercitare il suo diritto di difesa, attenendo al contraddittorio processuale la verifica della congruità del valore accertato e della categoria catastale attribuita sulla base dell'assolvimento dell'onere della prova ex art. 2697 c.c. equamente ripartito tra l'Ufficio ed il contribuente (Conf. Cass. n. 14103/2010).

Il preventivo sopralluogo costituisce una mera facoltà per l'amministrazione finanziaria e non un obbligo di legge, come del resto affermato dalla Suprema Corte di Cassazione che, con la sentenza n. 12656 del 2012, ha sostenuto che il sopralluogo non si rende necessario anche quando il nuovo classamento consegua ad una denuncia di variazione catastale presentata dal contribuente. (R.S.)



Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 74

178. Accertamento catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1104/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Rendite catastali – Accertamento – Dati di classamento – Rideterminazione dell'Ufficio – Presupposto revisione classamento – Specifiche caratteristiche dell'immobile – Non richieste.

Il presupposto della revisione del classamento consiste nella necessità di procedere al riallineamento catastale degli immobili a seguito dello scostamento di valore rispetto alla microzona comunale; in base a ciò, non viene ritenuto necessario indicare le specifiche caratteristiche dell'immobile (caratteristiche che, invece, sono richieste per altri tipi di classamento, ad esempio quello previsto dall'art. 1 comma 336 l. 311/2004), atteso che la revisione del classamento non è condizionata dalle caratteristiche tecniche dell'immobile, bensì esclusivamente dai parametri relativi alla microzona di riferimento. (G.A.G.)



Riferimenti normativi: l. 662/1996, art. 3 comma 58

179. Classamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1161/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Catania, Estensore: Salvo

Classamento – Motivazione dell'atto – Indicazione dei dati catastali e della classe attribuita – Difetto di motivazione – Non sussiste.

L'obbligo della motivazione dell'avviso di classamento dell'immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall'Ufficio e dalla classe conseguentemente attribuita all'immobile, trattandosi di elementi che, in ragione della struttura fortemente partecipativa dell'avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente che, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, è in grado di comprendere le ragioni della disapplicazione e/o se la discrasia tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una valutazione tecnica sul valore economico dei beni classati (Conf: Cass. nn. 2268/2014, 8344/2015, e 12497/2016). (M.F.)



180. Agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1716/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Fabbricato uso abitativo – Registro di ruralità – Caratteristiche di lusso – Accertamento.

Ai fini delle agevolazioni fiscali sulla casa, la classificazione catastale prevale sui criteri dettati dal d.m. 02/08/69. Per abitazione di lusso si intende l'immobile censito nella categoria A1, A8, A9, a prescindere dell'estensione della relativa superficie. L'immobile accatastato in A3, classe 2, adoperato dall'imprenditore agricolo quale abitazione principale ed asservito all'attività di impresa, a prescindere dall'estensione della relativa superficie utile, gode dell'agevolazione della ruralità. **(D.D'A.)**



181. Determinazione rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1983/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti

Rendita catastale – Determinazione di classamento di esercizi sportivi senza fine di lucro – Rilevanza dell'assenza del fine di lucro – Sussiste.

In tema di determinazione di classamento e rendita catastale di impianti sportivi, assume rilevanza la circostanza di fatto che gli stessi siano gestiti con o senza fine di lucro. La normativa catastale, infatti, prevede espressamente due categorie catastali diverse proprio sulla base della finalità lucrativa o meno degli stessi: categoria C/4 per i fabbricati e locali per gli esercizi sportivi senza fine di lucro e D/6 per i fabbricati e locali per esercizi sportivi con fine di lucro. È onere dell'Ufficio dimostrare le concrete e specifiche ragioni per cui ritiene sussistere o meno il fine di lucro nel caso concreto nonché le ragioni in base alle quali giustificare un diverso classamento. **(A.Bo.)**



182. Elemento distintivo rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2302/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Rendita catastale – Categoria catastale – Determinazione – Attività svolta nell'immobile – Rilevanza – Sussiste.

Nel caso di immobili della medesima tipologia e aventi caratteristiche strutturali identiche, l'elemento distintivo della categoria catastale delle case di cura ed ospedali nella presenza o meno della finalità "di lucro" dell'attività espletata all'interno del fabbricato. **(L.Ca.)**



Riferimenti normativi: d.m. Mef 19 aprile 1994, n. 701

183. Classamento catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2436/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Rota

Attività fieristica – Unità destinate all'attività istituzionale – Autonomia funzionale – Assenza – Riclassamento – Illegittimo.

È illegittimo il riclassamento operato dall'ufficio dalla categoria catastale E in D di un compendio immobiliare composto principalmente da stand amovibili e attrezzature strumentali all'attività fieristica non destinati ad uso commerciale e senza autonomia funzionale e reddituale. Ai sensi dell'art. 2, comma 40, del d.l. 262/2006, l'elemento discriminante che determina la classificazione nel gruppo catastale E anziché in quello D di un padiglione fieristico è la oggettiva destinazione del compendio immobiliare, in quanto solo le attività non istituzionali, quali negozi, ristoranti etc. non possono essere classificati in categoria E, ma vanno classificate nella categoria D. **(G.P.d.E.)**



Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 40

184. Classamento case di riposo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2589/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Accertamento catastale – Immobile di proprietà di una Fondazione ONLUS – Unità immobiliare destinata a casa di riposo per anziani – Assenza del fine di lucro – Riclassificazione dell'immobile dalla categoria B alla categoria D – Non sussiste.

L'unità immobiliare destinata a casa di riposo di proprietà di una fondazione ONLUS e direttamente utilizzata dallo stesso ente benefico al fine di fornire ricovero ed assistenza agli anziani, deve essere censita nella categoria catastale ordinaria B (senza fine di lucro) in luogo della categoria straordinaria D (con fine di lucro). E' di fondamentale importanza ai fini del discriminare tra le due categorie catastali la natura giuridica del soggetto, e dunque l'assenza del fine lucrativo della Fondazione ONLUS nell'utilizzare l'immobile. L'incasso di corrispettivi da parte della Fondazione ONLUS a fronte delle prestazioni di ricovero e assistenza agli anziani dalle Aziende Sanitarie Locali, dai Comuni o dai parenti dei soggetti ricoverati/ospitati non muta le caratteristiche intrinseche oggettive e tipologiche dell'immobile stesso in considerazione della riconducibilità all'attività istituzionale dell'ente. (G.Ge.)



185. Determinazione rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2980/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

Rendita catastale – Impianti – Autonomia funzionale.

In sede di determinazione della rendita catastale di opifici ed altri immobili costruiti per le speciali esigenze dell'attività industriale, non si computano quegli elementi - quali ad esempio gli impianti - che sono dotati di autonomia funzionale, essendo separabili e trasferibili in altro immobile, a prescindere dal mezzo di unione al suolo. (M.Le.)



186. Rideterminazione rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris

Catasto – Rideterminazione rendita catastale – Immobile – Ente non commerciale – Attività socio sanitaria – Categoria B1.

Per gli immobili, di proprietà di enti non commerciali, nei quali l'ente svolge attività socio assistenziale senza conseguimento di profitti, non consentito dallo statuto, essendo attività con finalità solidaristica e non lucrativa, trova applicazione la categoria catastale B1 riferita a ricoveri e ospizi, non potendo applicare la categoria catastale D4 riferita a case di cura e ospedali con fine di lucro. (V.Gu.)



187. Rendita catastale

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 3, sentenza n. 72/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Febbraro, Estensore: Ortore

Catasto – Immobili – Rendita Catastale – Determinazione – Invarianza per degrado.

Lo stato di degrado dell'immobile non incide nella determinazione della rendita catastale. La rendita è difatti caratterizzata dall'invarianza nel corso del periodo di vigenza degli estimi ed è determinata già al netto delle spese di manutenzione e riparazione; la

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

riduzione è consentita solo in caso di errore iniziale in fase di attribuzione (erronea categoria, classe o consistenza). **(G.Fe.)**



CONTRIBUTO UNIFICATO

188. Onlus

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 213/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Crisafulli

Contributo unificato tributario – Procedimenti giurisdizionali – Soggetto passivo – Onlus.

In assenza di un'espressa previsione di esenzione, le Onlus sono tenute al pagamento del contributo unificato per le attività processuali, non essendo ammissibile una lettura combinata degli artt. 27bis della tabella B, d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e 10, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 da cui risulti che le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) non siano tenute al pagamento del contributo unificato per gli atti prodotti in procedimenti giurisdizionali, in quanto la esenzione dall'imposta di bollo, ex art. 27bis cit., si rifletterebbe su quella del Contributo Unificato sugli atti giudiziari, che ne è divenuto sostitutivo. (C.F.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, tab. B, art. 27bis; d.P.R. 115/2002, art. 10


FINANZA LOCALE

IMU - ICI

189. Stima aree fabbricabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 315/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto


Imposte locali – Aree fabbricabili – Stima del valore.

Quando la stima del valore delle aree fabbricabili emerge da delibera del consiglio comunale, l'onere della prova di un eventuale minor valore viene trasferito in capo alla parte privata. (F.Be.) 

190. Atti attributivi/modificativi delle rendite catastali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 341/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia

Imu- Ici – Rendite castali – Atti attributivi/modificativi – Efficacia – Accertamento.


Gli atti attributivi o modificativi delle rendite catastali per terreni e fabbricati sono efficaci nei confronti dei soggetti intestatari solo a decorrere dalla loro notificazione da parte dell'Ufficio territorialmente competente. Detto principio, che si traduce come impossibilità di utilizzo della rendita prima della sua notifica ai fini dell'individuazione della base imponibile, non esclude la possibilità di utilizzo della rendita stessa una volta notificata per le annualità d'imposta ancora passibili di accertamento e/o di liquidazione. (S.Be.) 

Riferimenti normativi: l.342/2000, art. 74 comma 1

191. Esenzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 389/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Piombo

Ici – Esenzione – Requisiti – Sussistenza.


Sussistono i requisiti di natura soggettiva e oggettiva per l'esenzione dal versamento dell'Ici in caso di immobile adibito all'esercizio - convenzionato - dell'attività di assistenza sociale residenziale, nei confronti di anziani autosufficienti e non, svolta da una Fondazione onlus, stante l'assenza di carattere commerciale - quanto meno esclusivo - di tale attività e soprattutto il carattere solidaristico e non lucrativo della stessa. (E.G.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i)

192. Agevolazioni abitazione principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 406/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

Ici – Agevolazione – Abitazione principale – Residenze anagrafiche diverse – Dimostrazione – Coabitazione.

L'agevolazione prevista ai fini Ici per l'abitazione principale è fruibile ove vi sia la coabitazione del contribuente e dei suoi familiari. In caso di residenze anagrafiche familiari diverse, spetta al contribuente che intende avvalersi dell'agevolazione provare che in realtà la famiglia convive nell'unità abitativa interessata dall'agevolazione. (G.An.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 8

193. Valore venale in comune commercio di aree edificabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 917/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Malacarne

IMU/ICI – Valore venale in comune commercio di aree edificabili – Vincolo di inedificabilità assoluta.

In tema di aree fabbricabili ai fini ICI, non interessa ai fini fiscali che il suolo sia immediatamente ed incondizionatamente edificabile, perché possa farsi ricorso legittimamente al criterio di valutazione del valore venale in comune commercio, con la possibilità che si verificino oscillazioni di valore connesse all'andamento del mercato e/o allo stato di attuazione delle procedure che determinano il perfezionamento dello ius aedificandi.

Un'area è da considerarsi fabbricabile se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. In tal caso, l'ICI deve essere dichiarata e liquidata sulla base del valore venale in comune commercio, tenendo conto anche di quanto sia prossima la utilizzabilità a scopo edificatorio del suolo e di quanto possano incidere gli ulteriori oneri di urbanizzazione (conf. Cass. 25506/2006). **(D.O.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992

194. Agevolazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 941/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

ICI – Abitazione principale – Coniugi con distinte residenze in comuni diversi – Agevolazione per ciascuno dei due immobili - Non sussiste.

In caso di coniugi residenti in due immobili distinti, pur se in distinti Comuni, l'esenzione ICI spetta per uno solo degli immobili quale abitazione principale (art. 144 c.c.). **(G.Gi.)**



Riferimenti normativi: d.l. 93/2008, art. 1

195. Soggettività passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1194/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Imu – Soggettività passiva – Ipotesi – Risoluzione del contratto di leasing immobiliare – Sussiste – Detenzione del bene da parte della società di leasing – Non sussiste – Soggettività passiva in capo alla società di leasing – Conseguenze – Ragione – Vincolo contrattuale – Rileva – Detenzione del bene – Non rileva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto di leasing immobiliare, la soggettività passiva ai fini Imu ricade sulla società di leasing anche se la stessa non ha ancora riacquisito la disponibilità del bene, poiché rileva, ai fini impositivi, l'esistenza del vincolo contrattuale e non la detenzione del bene; prova ne è che la disciplina dell'Imu prevede il trasferimento della soggettività passiva in capo al locatario anche nel caso di beni non costruiti che, come tali, non possono essere detenuti. **(C.S.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9

196. Coltivatore diretto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1286/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

ICI – Assenza di qualifica IAP – Coltivatore diretto - Esenzione – Sussiste.

È illegittimo l'operato del Comune che emette l'avviso di accertamento contestando l'esenzione ICI in assenza della qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP), laddove il contribuente abbia la qualità di coltivatore diretto. La normativa di riferimento richiede infatti l'esistenza alternativa delle due qualifiche (IAP e coltivatore diretto), cosicché è sufficiente l'esistenza di una delle due per fruire del beneficio. **(D.Cr.)**



Riferimenti normativi: d.lgs 504/1992, art. 9 comma 2

197. Termine di prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1375/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi

I.C.I. – Termine di prescrizione – Prescrizione ordinaria.

L'Imposta Comunale sugli Immobili è assoggettata all'ordinario termine di prescrizione decennale. Essa, infatti, è unitaria per ciascun autonomo periodo d'imposta ed è soggetta alla verifica del permanere del presupposto impositivo e alla determinazione tariffaria ad opera dell'ente impositore nell'ambito della propria autonomia regolamentare. Non può dunque essere considerata prestazione periodica soggetta a prescrizione quinquennale, non essendo legata ad alcun beneficio erogato in via continuativa dal Comune. **(M.Pi.)**



198. Esenzione soggettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1474/2018 del 4 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Finanza locale – Imu – Esenzione soggettiva – Abrogazione – Non sussiste.

L'esenzione soggettiva da ogni tributo disposta dall'art. 3, d.lgs. luogotenenziale n. 359/1944, in favore dell'Accademia nazionale dei Lincei, che costituisce legittima espressione della discrezionalità del legislatore, chiamato a bilanciare interessi contrapposti di rango costituzionale (nella specie, la promozione della cultura e l'interesse fiscale), è tuttora vigente in materia di Imu, in quanto, anche alla luce della norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, comma 328, l. 205/2017, l'art. 7 d.lgs. n. 504/1992 non prevede un'abrogazione espressa di tale esenzione, ma solo un elenco di ulteriori fattispecie esenti. **(N.S.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. luogotenenziale 359/1944, art. 3; d.lgs. 504/1992, art. 7; l. 205/2017, art. 1 comma 328.

199. Aliquota edilizia residenziale pubblica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1669/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita

Imu – Enti pubblici di edilizia residenziale pubblica – Aliquota tributi – Valore.

L'art. 13, comma 10, d.l. 201/2011, modificato dall'art. 4, comma 5, d.l. n. 16/2012 prevede che agli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa ed agli alloggi regolarmente assegnati dagli IAPC e altri istituti comunque denominati "non si applicano la riserva della quota di imposta prevista dal comma 11 a favore dello Stato e il comma

17". La prevista esclusione riguarda la non applicazione della riserva in favore dello Stato e la ratio della modifica legislativa va individuata, nel favore alla fissazione da parte dei Comuni di una aliquota meno onerosa (nel caso di specie, attraverso la norma in commento, non è stata ridotta la aliquota dalla 0,76% al 0,38%, ma è stato destinato ai Comuni tutto il gettito del tributo. La nota del MEF 12507/2012, ribadita con nota 26160/2012, ha confermato detta impostazione e sebbene le note del MEF non costituiscano fonti di diritto, ciò non di meno ad esse deve attribuirsi valore di fonte di interpretazione privilegiata). **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 4 comma 5

200. Variazione rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1831/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli

Finanza locale – Ici – Variazione della rendita catastale – Retroattività della variazione conseguente a decisione del giudice - Sussiste.

Le modificazioni della rendita catastale, derivanti da sentenze emesse in sede tributaria, hanno efficacia retroattiva, analogamente alle variazioni derivanti dall'esercizio della potestà di autotutela i cui effetti retroagiscono al momento della domanda. **(G.Bo.)**



Riferimenti normativi: l. 311/2004, art.1 commi 335 e 336

201. Rettifica dei valori deliberati dall'Ente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1884/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Alberti

IMU – Determinazione della base imponibile – Rettifica dei valori deliberati dall'Ente – Onere della prova – Non Assolto – Illegittimità dell'accertamento – Sussiste.

È illegittima la rettifica ai fini IMU operata dall'ufficio tributi laddove i funzionari non abbiano motivato le ragioni per discostarsi dai valori medi rilevanti ai fini del tributo oggetto di delibera della Giunta Comunale. L'atto emesso in difformità dalle prescrizioni della delibera della Giunta Comunale risulta pertanto affetto dal vizio di eccesso di potere laddove non esterni compiutamente le ragioni che rendono necessario lo scostamento (Cass. n. 13105/2012). **(L.V.)**



202. Aliquota agevolata per l'abitazione principale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2184/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Giordano

ICI – Aliquota agevolata per l'abitazione principale – Contemporaneo utilizzo di più unità catastali - Circostanza non ostativa – Condizioni.

In tema di imposta comunale sugli immobili, il contemporaneo utilizzo di più unità catastali non costituisce ostacolo all'applicazione, per tutte, dell'aliquota agevolata prevista per l'abitazione principale, sempre che il derivato complesso abitativo utilizzato non trascenda la categoria catastale delle unità che lo compongono, assumendo rilievo a tal fine non il numero delle unità catastali, ma l'effettiva utilizzazione ad abitazione principale dell'immobile complessivamente considerato. Resta ferma la spettanza della detrazione prevista dall'art. 8, comma 2, d.lgs. 504/1991 una sola volta per tutte le unità. **(A.Ro.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1991, art. 8

203. Pertinenze

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2321/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

I - Finanza locale - ICI - Pertinenze - Box a servizio di abitazione principale - Prossimità - Irrilevanza

II - Processo tributario - Sentenza - Giudicato esterno - Imposte periodiche - Accertamento definitivo dei presupposti dell'imposizione - Rilevanza

I - Sussiste il rapporto pertinenziale fra un immobile adibito a box-autorimessa, destinato al servizio dell'appartamento posseduto a titolo di abitazione principale, indipendentemente dalla contiguità/prossimità, cioè pur essendo il box situato in diverso compendio immobiliare e sulla base della manifestata volontà del contribuente.

II - L'essere intervenuta nella fattispecie concreta una sentenza della stessa Commissione tributaria, passata in giudicato, costituisce una circostanza preclusiva dell'esame nel merito della vertenza. Rappresenta, infatti, vincolo oggettivo, derivante da giudicato esterno, pur nelle imposte periodiche, l'accertamento definitivo dei presupposti che sorreggono l'imposizione. L'essere stato stabilito definitivamente il vincolo pertinenziale fra un appartamento e un box, sia pure con riferimento all'ICI di altra annualità, non consente di emettere una decisione che si ponga in oggettivo contrasto con quanto già deciso su tale circostanza (cfr. Cass., Sez. 5, ord. 19 aprile 2018, n. 9710). **(F.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1; c.c., art. 2909

204. Fabbricati rurali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2356/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

ICI - Fabbricati rurali - Esenzione - Classificazione catastale - Categoria di ruralità - Necessità.

Per la dimostrazione della ruralità dei fabbricati, ai fini del trattamento esonerativo ICI, è dirimente l'oggettiva classificazione catastale, con attribuzione della relativa categoria (A/6 per le unità abitative, o D/10 per gli immobili strumentali), sicché l'immobile che sia stato iscritto come "rurale", in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dall'art. 9 del d.l. n. 557/1993, non è soggetto all'ICI, ai sensi dell'art. 23, comma 1bis, del d.l. n. 207/2008, e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 504/1992. Per converso, qualora l'immobile sia iscritto in una diversa categoria catastale (di non ruralità), è onere del contribuente, che invochi l'esenzione dall'ICI, impugnare l'atto di classamento per la ritenuta ruralità del fabbricato, restandovi altrimenti quest'ultimo assoggettato. Allo stesso modo, il Comune deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale A/6 o D/10, al fine di potere legittimamente pretendere l'assoggettamento del fabbricato all'ICI (cfr. Cass., SS.UU., sent. 21 agosto 2009, n. 18565; Cass., ord. 22 agosto 2017, n. 20260). **(F.P.)**



Riferimenti normativi: d.l. 207/2008, art. 23 comma 1bis; d.lgs. 504/1992, art. 2; d.l. 557/1993, art. 9

205. Area occupata da fabbricato collabente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2400/2018 del 24 maggio 2018, Presidente e Estensore: Tizzi

ICI - Area occupata da fabbricato collabente - Edificabilità – Esclusione.

Un'area occupata da un fabbricato collabente non è tassabile ai fini ICI, in quanto il suo utilizzo a fini edificabili è inibito dalla presenza del fabbricato stesso. Pertanto, fino al persistere di tale situazione, l'area non può essere utilizzata, né può essere individuato un valore di riferimento, senza tenere conto degli oneri da sostenere per lo smaltimento dei materiali di risulta della demolizione. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1

206. Aree fabbricabili – Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2672/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Arcieri

ICI - Area fabbricabile – Base imponibile - Valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione – Concreto stato fisico dell'area – Rileva.

Per le aree fabbricabili il valore assunto ai fini dell'ICI corrisponde al valore venale in comune commercio al 1° gennaio dell'anno d'imposizione. Nella determinazione di tale valore occorre considerare alcuni rilevanti elementi quali: la zona territoriale di ubicazione, l'indice di edificabilità, la destinazione d'uso, gli oneri da sostenere per adattare il terreno all'attività di edificazione ed i prezzi medi di mercato relativi ad aree aventi analoghe caratteristiche. E' dunque meritevole di censura sia l'attività di accertamento di maggior valore da parte dell'amministrazione comunale sia la sentenza emessa dai giudici di prime cure di rigetto del ricorso proposto dal contribuente in conseguenza della mancata applicazione degli anzidetti principi operativi che impongono di tener in debito conto il concreto stato fisico dell'area oggetto di valutazione. (G.Ge.)



207. Area di pertinenza considerata area fabbricabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2732/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Grigillo

Area pertinenziale a un fabbricato ritenuta area fabbricabile – Esclusione pertinenzialità in ragione della natura edificatoria dell'area – Non sussiste – Natura pertinenziale dell'area – Presupposti – Insuscettibilità di una diversa destinazione dell'area senza radicale trasformazione – Sussiste.

L'edificabilità di un'area non ne impedisce la pertinenzialità ad un fabbricato. Quando è rilevabile coesistenza di accessorietà ed edificabilità nella stessa porzione immobiliare, il trattamento fiscale, ai fini dell'ICI, delle porzioni immobiliari asservite ad immobile principale rende irrilevante il regime di edificabilità che lo strumento urbanistico può loro attribuire e preclude l'ingresso al relativo criterio di tassazione. Tuttavia, l'esistenza di pertinenzialità di un terreno deve essere verificata in base a concreti elementi fattuali dimostrativi del necessario ed insostituibile «vincolo funzionale dell'area rispetto al manufatto principale». Deve cioè essere dimostrato che l'area costituisce parte integrante del fabbricato in relazione al quale era stata corrisposta per intero l'imposta, detto altrimenti, perché possa escludersi l'autonoma tassazione dell'area, evitando che il contribuente possa godere di una sostanziale esenzione, deve essere dimostrato che la destinazione pertinenziale non è eliminabile solo per volontà del contribuente. Occorre considerare l'insuscettibilità di una destinazione diversa del bene ritenuto pertinenziale senza radicale trasformazione. La richiamata destinazione deve risultare soggettivamente

ed oggettivamente durevole, ovvero sia presentare concreti segni esteriori dimostrativi della volontà del titolare di imporre a quelle cose una destinazione che sterilizzi, in concreto e stabilmente, lo ius edificandi". **(R.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 1

208. Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2887/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Buono, Estensore: Missaglia

Ici – Base imponibile – Attribuzione rendita catastale – Irretroattività.

Quando ad un immobile di categoria D è attribuita, con provvedimento d'ufficio dell'Agenzia del Territorio (e dunque in assenza di una richiesta da parte del proprietario), la rendita catastale, è da escludere che tale iniziativa dell'Agenzia possa retroattivamente inficiare il precedente sistema di computo dell'imposta, in assenza di una dichiarazione del contribuente di voler aderire al sistema generale della rendita catastale. In tal caso, infatti, la rendita catastale potrà assumere efficacia ai fini dell'imposta solo a far data dalla notifica del provvedimento di accatastamento. **(N.Bo.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 5 comma 3; d.l. 333/1992, art. 7 comma 3

209. Esenzione enti non commerciali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 203/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris

IMU – Immobile – Ente non commerciale – Attività socio sanitaria – Esenzione.

Il d.l. n. 1/2012 art. 91 convertito dalla l. n. 27/2012 artt. 3 e 4 d.m. 200/2012 esonera dall'applicazione dell'IMU gli immobili, di proprietà di enti non commerciali, nei quali l'ente svolge attività socio sanitaria senza scopo di lucro, il cui perseguimento non è consentito dallo statuto. Il fatto che la gestione dell'attività avvenga esclusivamente in regime di convenzione con enti pubblici fa ritenere non commerciale l'attività socio sanitaria. **(V.G.)**



Riferimenti normativi: d.l. 1/2012, art. 91bis

210. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 247/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Pianta, Estensore: Portieri

Debenza IMU società di leasing – Risoluzione contratto senza riconsegna immobile – Non sussiste.

In caso di cessazione del contratto di leasing immobiliare senza riconsegna dell'immobile, l'utilizzatore, pur privo di titolo, continuando di fatto a godere del bene continua ad essere soggetto passivo dell'IMU. **(A.So.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9

211. Accertamento IMU

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 342/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Alessi

IMU – Risoluzione contratto leasing.

Ai fini IMU, in presenza di contratto di leasing, il soggetto passivo è l'utilizzatore limitatamente alla durata del contratto, fin dalla stipula e non dalla effettiva consegna dell'immobile. Alla stregua di questo, in presenza di risoluzione anticipata del contratto il soggetto passivo torna ad essere il proprietario dell'immobile a prescindere dal momento di effettiva riconsegna dell'immobile. (G.Pr.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2001, art. 9 comma 1

212. Funzionario responsabile

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, sentenza n. 65/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: Spera, Estensore: Avagliano

IMU – Accertamento - – Funzionario responsabile – Espresa indicazione – Necessità.

Gli atti di accertamento dei tributi comunali devono espressamente indicare il nome e cognome del Funzionario Responsabile cui sono conferiti le funzioni e poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa dell'imposta, tra i quali le sottoscrizioni degli avvisi, pena illegittimità assoluta degli stessi. (G.Fe.)



213. Area fabbricabile

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

IMU – Area fabbricabile - Strumento urbanistico generale – Sufficienza.

Un'area è da considerare comunque fabbricabile se è utilizzata a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale, indipendentemente dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo. (G.Fe.)



214. Soggettività

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, sentenza n. 79/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Vitali

IMU – Immobili – Locazione finanziaria – Soggettività.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il locatore è soggetto passivo IMU a partire dalla data di estinzione o risoluzione anticipata del contratto anche nel caso in cui il locatario finanziario non abbia riconsegnato il bene immobile e continui ad utilizzarlo sine titolo. (G.Fe.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, artt. 8 e segg.

215. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 67/2018 del 23 marzo 2018, Presidente e Estensore: Massa

ICI – Fabbricato – Unità collabente – Imponibilità – Non sussiste.

Il fabbricato accatastato come unità collabente (categoria F/2) non può essere assoggettato a tassazione come fabbricato e neppure come area edificabile, sino a quando l'eventuale demolizione restituisca autonomia all'area fabbricabile, che da allora è soggetta a imposizione come tale, fino al subentro della imposta sul fabbricato ricostruito. (A.Pi.)



216. Edificabilità e potenzialità edificatoria

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 39/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Piglionica, Estensore: Caldarera

ICI – Astratta edificabilità dell’area – Sussistenza del presupposto d’imposta – Limiti potenzialità edificatoria.

In tema di imposta comunale sugli immobili, l’art. 2, primo comma, lett. b) del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, delinea una nozione di area edificabile ampia e ispirata alla mera potenzialità edificatoria. In sede di valutazione, la maggiore o minore attualità e potenzialità all’edificabilità, così come l’esistenza di vincoli che condizionano l’edificabilità, dovranno essere considerati ai fini di una corretta valutazione del valore venale dell’area.

Ne discende che vincoli quali l’assenza di opere di urbanizzazione primaria e l’assenza di una strada che permetta l’accesso all’area, sono elementi che ne riducono il valore e conseguentemente ne riducono, ai fini ICI, la base imponibile. **(E.Fa.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 2 comma 1

217. Esenzione enti non commerciali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 152/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

ICI - Esenzione enti non commerciali – Requisiti soggettivi ed oggettivi – Comodato e locazione – Corrispettivi non simbolici – Non sussiste.

Per avere diritto all’esenzione ICI per gli enti non commerciali è necessario il contemporaneo verificarsi di due requisiti: (i) uno soggettivo: l’immobile deve essere utilizzato da un ente non commerciale (con possibilità dei comuni di limitare l’esenzione a quelli “posseduti” e non semplicemente “utilizzati”) e (ii) uno oggettivo: gli immobili devono essere destinati esclusivamente allo svolgimento delle attività espressamente indicate dalla norma. Coerentemente, non possono godere dell’esenzione gli immobili dati in comodato o locazione; nemmeno opera l’esenzione qualora il corrispettivo pagato per il servizio svolto negli immobili esentati non sia di valore simbolico, configurandosi in tale circostanza una attività commerciale. **(G.D’A.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1, lett. i)

218. Scuola paritaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 426/2018 del 31 gennaio 2018, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista

I.C.I. – Ente religioso – scuola paritaria – Esenzione – Non spetta.

Ai sensi dell’art. 7 d.lgs. 504/1992 non spetta l’esenzione dall’I.C.I. per un immobile adibito a scuola per l’infanzia, primaria parificata e pensionato per universitari, ancorché condotto da un ente religioso senza fini di lucro. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7

219. Terreni edificabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 566/2018 del 9 febbraio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pilello

I.M.U. – Terreni edificabili – Valore – Delibere comunali – Cogenza - Non sussiste.

Ai fini I.M.U., i valori di riferimento dei terreni edificabili determinati nelle delibere comunali costituiscono un mero orientamento di massima, utile ai contribuenti che non desiderano un contenzioso con l'Amministrazione Comunale, restando facoltà della parte la dimostrazione di un differente valore di mercato dell'area fabbricabile. **(P.D.)**



Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13; d.lgs. 504/1992, art.5 comma 5

220. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca

Tributi locali – Intimazione successiva alla notifica della cartella propedeutica – Prescrizione quinquennale – Sussiste.

Il credito relativo ai tributi locali si prescrive nel termine breve di cinque anni e deve quindi essere annullato l'atto di intimazione notificato ad oltre un quinquennio dalla data della notifica delle cartelle di pagamento, qualora non vengano notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione. **(F.M.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2948

221. Abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza 1800/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: De Sapia, Estensore: Guidi

IMU - Destinazione urbanistica dell'immobile incompatibile con la destinazione abitativa - Agevolazioni fiscali abitazione principale – Inapplicabilità.

La destinazione catastale A10 (unità immobiliari destinate all'attività professionale) è incompatibile con la destinazione abitativa e preclude la possibilità di avvalersi delle agevolazioni fiscali per l'abitazione principale, il cui trattamento di favore può essere riconosciuto solo previa variazione catastale. **(F.M.)**



Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 13

222. Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 1866/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Nocerino

IMU – Soggettività passiva – Mancata disponibilità del bene – Non sussiste.

La soggettività passiva dell'IMU va riferita all'effettivo possesso del bene ovvero alla concreta disponibilità dello stesso (c.d. detenzione qualificata); tale condizione non sussiste in capo al concedente in leasing laddove alla scadenza del contratto di locazione finanziaria la locataria non abbia esercitato l'opzione di riscatto senza restituire il bene, obbligando la proprietaria-concedente ad esercitare l'azione di rivendica del bene. La soggettività passiva in tal caso permane in capo all'utilizzatore fino all'effettiva riconsegna del bene. **(L.M.)**




Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 9

223. Esenzione per abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1909/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Salvo

IMU – Pertinenza - Esenzione per abitazione principale – Regolamento comunale che esclude dall'esenzione quella ubicata in altro immobile – Legittimità.


Non è riconosciuta l'esenzione IMU per abitazione principale alle pertinenze ubicate all'esterno dell'immobile principale qualora il regolamento comunale stabilisca che tale esenzione si applica solamente a quelle ubicate nello stesso immobile. (L.M.) 

Riferimenti normativi: c.c., art.817, d.lgs.446/1997, art.59 comma 1, lett. d)

224. Esenzione per abitazione principale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 1930/2/18 dell'8 maggio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Di Gennaro

ICI – Esenzione per abitazione principale – Assenza di spostamento residenza anagrafica – Disconoscimento


Non è riconosciuta l'esenzione IMU per abitazione principale in assenza dello spostamento della residenza anagrafica. (L.M.) 

Riferimenti normativi: d.lgs.504/1992, art.8 comma 2

225. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2491/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Schiavini


Soggettività passiva – Locazione finanziaria – Riconsegna del bene – Risoluzione anticipata del contratto.

Per gli immobili concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo IMU è il locatario a decorrere dalla data di stipula e per tutta la durata del contratto. La soggettività passiva è sganciata dalla consegna del bene sia quando il locatario aspetta il bene, come nel caso di bene da costruire, così come nel caso di cessazione del contratto è quest'ultima che trasferisce la soggettività passiva in capo al proprietario e non la riconsegna. In caso di risoluzione anticipata del contratto di locazione finanziaria, il soggetto passivo IMU è il proprietario del bene dalla cessazione del contratto in poi, anche se la riconsegna del bene è avvenuta successivamente. (G.P.V.) 

226. Coppie di fatto conviventi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2492/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Clerici

Coppie more uxorio – Equiparazione alle coppie legalmente coniugate – Separazione – Assegnazione della casa familiare – Genitore assegnatario dell'alloggio.


La costituzione con sentenza del diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli e assegnatario della casa familiare comporta che, anche per la famiglia di fatto, il soggetto passivo IMU diventi il genitore assegnatario dell'alloggio, anche se quest'ultimo non fosse comproprietario, con conseguente liberazione del genitore proprietario, ma non assegnatario dell'immobile. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012, art. 4, comma 12quinquies

227. Attività scolastica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2543/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zamagni

Attività educativa – Scuole paritarie – Istituto religioso – Ente non commerciale – Rette applicate – Esenzione – Aiuto di Stato – Esclusione delle sanzioni.


L'esenzione ICI per gli immobili posseduti da enti non commerciali ma adibiti ad attività commerciale è stata qualificata come aiuto di Stato incompatibile con il mercato interno. Nel caso di specie, le rette applicate da un istituto religioso per l'attività educativa delle scuole paritarie sono il corrispettivo dell'attività didattica svolta e denotano l'esercizio dell'attività con modalità commerciali, pertanto l'esenzione non si può applicare. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 lett. i)

228. Causa di forza maggiore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2988/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Napoleone


IMU – Mancato pagamento – Causa di forza maggiore.

Non costituisce una causa di forza maggiore, quale esimente idonea ad escludere una società al pagamento dell'IMU, la condizione del contribuente che si trovi in una grave situazione finanziaria creata dalla crisi economica, in quanto la forza maggiore è caratterizzata dall'inevitabilità e dall'eccezionalità dell'evento. (F.To.) 

229. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 70/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti

Esenzione Imu.


In relazione ad un immobile adibito a casa per ferie da una fondazione, il diritto dell'esenzione dall'imposizione Imu sussiste solo al ricorrere dei presupposti soggettivo (ente non commerciale che opera direttamente nell'immobile) ed oggettivo (assenza dello scopo di lucro dell'attività). (R.Ro.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7 comma 1 lett. i); d.lgs. 23/2011, art. 9 comma 8

230. Enti ecclesiastici

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 115/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Fazio, Estensore: Cagnoli

Imu – Ente ecclesiastico – Prova svolgimento attività non commerciale – Sussiste.

L'Ente ecclesiastico giuridicamente riconosciuto non è esonerato dal pagamento della imposta municipale unica ove ne sussistano i requisiti se l'Ente non ha offerto alcun elemento atto a dimostrare che l'attività svolta non è di tipo commerciale a tutti gli effetti e, pertanto, non ricadente nelle ipotesi di esenzione previste dall'art. 7 del d.lgs. n. 504/1992. (L.M.P.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 504/1992, art. 7

231. Soggettività passiva

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 180/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli

Imu – Società di leasing – Soggettività passiva – Sussiste.

Con la risoluzione del contratto di leasing, si determina la soggettività passiva, ai fini Imu, in capo alla società di leasing, anche se non ha ancora acquisito la materiale disponibilità del bene, per la mancata riconsegna da parte dell'utilizzatore. È di tutta evidenza che, in tema di Imu, il legislatore ha ritenuto rilevante, ai fini impositivi, non già la consegna del bene e quindi la detenzione materiale dello stesso, bensì l'esistenza di un vincolo contrattuale che legittimi la detenzione qualificata dell'utilizzatore. In concreto, è il titolo (contratto stipulato) che determina la soggettività passiva del locatario finanziario e non certo la disponibilità del bene. La cessazione dello status di soggetto passivo da parte del locatario finanziario cessa, nell'ipotesi di risoluzione anticipata del contratto, dal momento in cui il contratto è stato risolto (L.M.P.)

Riferimenti normativi: d.l. 23/2011, art. 9

IRAP

232. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 116/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D'Addea

Studio associato – Autonomia organizzazione – Servizi dello studio associato affidati ad una società esterna – Legittimazione passiva Irap - Sussiste.

Lo studio associato è assoggettato all'applicazione dell'IRAP, poiché lo stesso è dotato dell'autonomia organizzazione richiesta dalla legge.

La Corte Costituzionale, con sentenza n. 156 del 26/05/2001 ha affermato in particolare che l'Irap è un'imposta di carattere reale che colpisce il valore aggiunto prodotto dalle attività autonomamente organizzate e ha individuato la diretta connessione causale di tale valore aggiunto con l'elemento organizzativo, che costituisce pertanto unico indice di capacità contributiva, sia per le attività di carattere imprenditoriale che professionale, e il cui accertamento è pertanto essenziale per ritenere sussistenti i presupposti dell'imposizione (nel caso di specie, non rileva la circostanza che l'organizzazione dei servizi sia stata affidata a una società esterna che è già assoggettata a IRAP in relazione ai servizi che offre, atteso che, come la Corte di Cassazione ha più volte affermato (vedi Cass. n. 22674/2014) "l'impiego non occasionale di lavoro altrui, costituente una delle possibili condizioni che rende configurabile un'autonomia organizzazione, sussiste se il professionista eroga compensi a terzi restando indifferente il mezzo giuridico utilizzato e cioè, il ricorso a lavoratori dipendenti o a una società di servizi o un'associazione professionale"). (F.Ins.)

233. Rimborso Irap

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 131/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà

Irap - Presupposto oggettivo dell'autonomia organizzazione – Esercizio della professione in Casa di Cura - Sussiste.

L'esercizio dell'attività di medico anestesista può essere svolta più proficuamente in una struttura ospedaliera che porta una serie di vantaggi altrimenti irrealizzabili anche se non sfruttati, quali:

- a) strutture di locali muniti di impianti elettrici e macchinari particolarmente tarati per tale attività e molto costosi;
- b) la collaborazione indispensabile di altro personale medico e paramedico;

c) la possibilità di utilizzare la massa dei dati in materia raccolti dalla struttura ospedaliera in diversi decenni, indispensabile per calcolare statisticamente correlazioni, trend, pattern ed ulteriori indici presenti empiricamente nei dati.

Ciò permette di indirizzare le proprie prestazioni ad indirizzi proficui, altrimenti impossibili da attuare. Pertanto, solo chi può disporre di una struttura ospedaliera del genere ha un vantaggio competitivo che adduce ad un maggior reddito. **(F.Ins.)**



234. Holding di partecipazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 250/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto

IRAP – Holding di partecipazioni – Aliquote – Attività prevalente.

Per qualificare una società come holding industriale e applicare la relativa aliquota IRAP occorre verificare che l'attività prevalente esercitata sia l'assunzione e gestione di partecipazioni nei confronti del pubblico. Per soddisfare il requisito della prevalenza devono ricorrere entrambi i seguenti presupposti: (i) l'ammontare complessivo degli elementi dell'attivo di natura finanziaria derivante dall'attività di assunzione e gestione di partecipazione deve essere superiore al 50% del totale dell'attivo patrimoniale e (ii) l'ammontare complessivo dei ricavi prodotti dagli elementi dell'attivo di cui al punto che precede, dei ricavi derivanti da operazioni di intermediazione su valute e delle commissioni attive percepite sulla prestazione dei servizi di pagamento deve essere superiore al 50% dei proventi complessivi. **(G.Bi.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 6 comma 9; d.lgs. 141/2010, art. 10 commi 7 e 9; d.l. 133/2013, art. 1 comma 3bis

235. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 348/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Irap – Irrilevanza – Rettifiche retroattive – Prezzi di trasferimento – Norma interpretativa.

L'art. 1, comma 281 della Legge n. 147/2013, che ha esteso retroattivamente ai fini Irap le regole di determinazione della base imponibile derivanti dall'applicazione della disciplina in materia di prezzi di trasferimento, è una norma di interpretazione e non può che ritenersi applicabile per i periodi d'imposta successivi al 2013, con la conseguente irrilevanza ai fini Irap delle rettifiche in materia di prezzi di trasferimento per i periodi d'imposta precedenti. **(G.An.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

236. Raddoppio termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 737/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Gatti.

Reati tributari – Raddoppio termini – Applicabilità all'Irap – Non sussiste.

All'IRAP non si applica il raddoppio dei termini ai fini dell'esercizio dell'attività impositiva, dal momento che l'art. 57, comma 3, del d.P.R. n. 633/1972 richiama espressamente solo i reati disciplinati dal d.lgs. n. 74/2000 e, quindi, ai reati in materia di imposte sui redditi ed Iva. **(A.K.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57; d.lgs. 74/2000

237. Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 773/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella

Irap – Presupposto impositivo – Autonoma organizzazione – Sussistenza.

In tema di presupposto impositivo ai fini Irap, la circostanza che il professionista operi presso più strutture non è sufficiente a configurare un'autonoma organizzazione, né integrano condizioni dirimenti, a tal fine, l'elevato ammontare di compensi percepito dal contribuente, l'entità dei beni strumentali impiegati nell'esercizio dell'attività e il versamento di compensi a terzi che non siano inseriti in maniera continuativa nella struttura organizzativa del professionista. (G.S.P.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

238. Presupposti


Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 961/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Salemmè

Attività professionale artistica – Requisito della autonoma organizzazione – Prevalenza delle capacità professionali per le attività di spettacolo – Presunzione ed onere della prova – Non imponibilità.

In tema di IRAP, l'attività artistica o sportiva costituisce elemento presuntivo idoneo a sorreggere l'apprezzamento secondo cui il contribuente conti solo sulle proprie capacità professionali, nonostante la produzione di un reddito cospicuo, non potendosi desumere l'esistenza del presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione dal solo fatto che l'esercente si avvalga di un agente, di una società organizzatrice di spettacoli o di uno sponsor, senza estendere l'accertamento alla natura, ossia alla struttura ed alla funzione, del rapporto giuridico al fine di escludere una mera agevolazione delle modalità di svolgimento dell'attività professionale.

Grava sull'Agenzia delle Entrate l'onere della prova circa la ricorrenza, in capo al contribuente, del requisito dell'autonoma organizzazione, che non può essere dedotto dalle appostazioni delle dichiarazioni dei redditi, e men che meno dai rispettivi ammontari, ma necessita di essere supportato da concreti elementi di prova, volti a rappresentare la sussistenza di un'organizzazione materiale e/o personale sottoposta alla responsabilità del soggetto inciso dall'imposta.

In particolare, non implicano la sussistenza del presupposto dell'IRAP i contratti deducibili la gestione dei rapporti con i media, in quanto trattasi di un oggetto solo genericamente accrescitivo delle potenzialità lavorative del contribuente.

Neppure l'impiego di un lavoratore non inserito nella struttura produttiva del contribuente è fatto-indice espressione di capacità produttiva aggiuntiva, rispetto a quella propria del professionista, dotato di minor rilievo rispetto all'impiego di un lavoratore dipendente, che implica una gestione amministrativa del rapporto e l'inclusione organizzativa a pieno titolo dello stesso; dall'altro lato, finanche nel caso dell'impiego di un lavoratore dipendente, è irrilevante l'apporto dallo stesso fornito nell'espletamento di mansioni meramente esecutive. (S.C.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2; d.P.R. 600/1973, art. 36bis

239. Attività professionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1166/2018 del 20 marzo 2018, Presidente e Estensore: Chindemi

Irap – Attività professionale – Prsupposti d’imposta – Autonoma organizzazione.

L'avvocato che lavora in una condizione di sostanziale dipendenza quale collaboratore presso uno studio legale, e che, pur utilizzando la struttura dello studio, si limita a prestare al suo interno la propria opera di collaboratore (disponendo di beni strumentali non eccedenti il minimo indispensabile per lo svolgimento dell'attività e sostenendo spese che non sono indice di una capacità produttiva aggiuntiva rispetto a quella propria del professionista intellettuale), non è tenuto al versamento dell'Irap (Conf. Cass. n. 19325/2016). (M.F.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

240. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1309/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Catania, Estensore: Crespi

Irap - Termini di accertamento – Raddoppio dei termini – Non sussiste.

Il raddoppio dei termini di accertamento non si applica per l'imposta Irap, non essendo prevista alcuna sanzione penale a questo titolo (nel caso di specie, gli avvisi di accertamento contestati sono stati notificati al contribuente nel 2014, e si riferiscono alle annualità 2007 e 2008). (E.H.)



241. Pediatra convenzionato con il Ssn

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1321/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi

Irap – Pediatra convenzionato con il Ssn – Autonoma organizzazione – Non sussiste.

L'esercizio della professione medica in convenzione Ssn, e quindi con una serie di vincoli, esclude l'applicabilità dell'Irap, anche in presenza di lavoratori dipendenti o assimilati. Ciò in quanto il medico convenzionato ha una capacità di reddito predeterminata dalla convenzione con il Ssn. Infatti, qualsiasi forma di organizzazione strutturata non può generare reddito aggiuntivo rispetto al numero massimo di clienti prefissato. (G.Si.)




242. Deducibilità costi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Chindemi; Estensore: Fucci

Canoni leasing – Beni strumentali – Esclusione deducibilità – Ai fini IRES – Espressa previsione – Diversità IRAP – Esclusione – Legittimità deduzione – Sussiste – Diritto al rimborso – Sussiste

Non è condivisibile la tesi secondo la quale, ai sensi dell'art. 36, commi 7 e 7bis, d.l. 223/2006, non è deducibile ai fini IRAP la quota parte capitale dei costi dei beni strumentali in leasing relativi ai terreni su cui i negozi della società sono stati edificati (e delle aree pertinenziali). La disciplina dettata a partire dal comma 5 in poi (sino ai commi 7 e 7bis) dell'art. 36 d.l. 223/2006 appare diretta solo a regolamentare la questione dell'ammortamento (e della deducibilità dei costi) ai fini delle imposte dirette e non dell'IRAP; inoltre nel momento in cui il Legislatore ha scelto di regolamentare in modo diverso dal passato la base imponibile ai fini IRAP (legge 244/2007) non ha richiamato i


commi 7 e 7bis dell'art. 36 d.l. 223/2006; l'IRAP è incontestabilmente un'imposta diversa e autonoma dall'IRES sia per la diversità strutturale sia perché il diverso trattamento dei costi di cui si discute deriva dalla nuova disciplina della base imponibile dell'IRAP dettata dalla finanziaria 2008 che esprime l'inequivocabile intenzione del Legislatore di regolare l'IRAP senza alcun riferimento a quanto disposto per l'IRES. (M.D.) 

Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 36

243. Requisito autonomia organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1663/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini


Irap – Requisito autonomia organizzazione – Accertamento di fatto – Importi corrisposti a terzi – Irrilevanza.

Il requisito dell'autonomia organizzazione costituisce accertamento di fatto rimesso al giudice sulla base, in particolare, delle pertinenti sezioni della dichiarazione dei redditi. L'indicazione di importi corrisposti a terzi nel quadro RE12 non costituisce prova che attengano a spese sostenute per il personale, trattandosi di spese di natura varia. (D.D'A.) 

244. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1966/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Arcieri


Irap – Autonomia organizzativa – Attività professionale – Non sussiste.

Non sussiste autonomia organizzativa ai fini IRAP, se il contribuente dimostra che l'attività professionale svolta ruota attorno al suo personale apporto, dimostrando la variabilità dei compensi erogati a terzi, tale da indicare la non continuativa presenza di tali soggetti nella propria attività professionale. L'autonomia organizzativa non sussiste, inoltre, se il contribuente ha ricavato lo studio professionale in una stanza della propria abitazione, nonché se le quote di ammortamento dei beni strumentali siano esigue e, quindi, dimostrino che tali beni non eccedono quelli indispensabili per l'esercizio della specifica attività professionale. (G.M.) 

245. Presupposto impositivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2005/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Irap - Autonomia organizzazione - Presupposto impositivo ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997.

È consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, alla luce dei principi enunciati dalle SS. UU. civ. della Suprema Corte, con sentenza n. 9451/2006, quello secondo cui il requisito dell'autonomia organizzazione, quale presupposto impositivo dell'IRAP, ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. 446/1997, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell'organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti - secondo l'id quod plerumque accidit - il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell'impiego di un collaboratore con mansioni di segretaria o meramente esecutive. (V.G.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

246. Collaborazione del figlio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2359/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

IRAP - Autonoma organizzazione - Prestazioni di terzi - Sussistenza - Collaborazione di figlio – Irrilevanza.

Poiché è necessario verificare in concreto, volta per volta, l'esistenza del presupposto impositivo dell'IRAP (così come definito dall'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997), il contribuente deve fornire prova dell'inesistenza di una struttura organizzativa autonomamente produttiva di reddito e, quindi, dell'esistenza di un reddito di natura personale, come tale non tassabile ai fini IRAP. Il contribuente che si avvalga di prestazioni di terzi, in media nella misura del 15 per cento del lavoro svolto, svolge la propria attività con il supporto di terzi e appoggiandosi a detti collaboratori, vale a dire in forma organizzativa. Il fatto che uno dei collaboratori sia il figlio è irrilevante, ove lo stesso sia, come tutti gli altri, destinatario di compensi professionali. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, artt. 2 e 3

247. Presupposto d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2431/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita

Presupposto soggettivo – Attività autonomamente organizzata – Professionista – Entità di compensi e spese – Rilevanza.

In ordine alla sussistenza della soggettività passiva IRAP, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo costituisce presupposto d'imposta solo ove si tratti di attività autonomamente organizzata, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito. Orbene, tale requisito non può desumersi esclusivamente dall'entità dei compensi ricevuti dal contribuente o delle spese sostenute da quest'ultimo: da un lato, infatti, l'entità dei compensi non è indice ex se di attività professionale svolta con autonoma organizzazione, potendosi piuttosto ricondurre ad un'adeguata remunerazione delle capacità professionali del contribuente; dall'altro, qualora le spese sostenute siano modeste rispetto ai compensi ricevuti, esse non possono ritenersi remunerative di fattori produttivi idonei ad apportare un valore aggiunto al personale impiego intellettuale del professionista (e pluribus Cass. SS. UU. sent. n. 9451/2016, Cass. sent. n. 4235/2017). (G.P.d.E.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

248. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2473/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

I - Transfer pricing – Determinazione del valore della produzione netta – Art. 1, comma 281, legge di stabilità 2014 – Norma interpretativa – Effetto retroattivo – Sussiste.

II - Determinazione del valore della produzione netta delle banche – Deduzione interessi passivi – Limitazioni fondo di dotazione – Stabile organizzazione di banca comunitaria – Sussistono.

I - L'art. 1, comma 281, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014) (secondo cui "La disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del testo unico delle sui redditi ... deve intendersi applicabile alla determinazione della valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive anche per i periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007") ha natura di norma interpretativa e ha, dunque, efficacia retroattiva. La disposizione ha, infatti, la funzione di chiarire che per la quantificazione del valore della produzione netta ai fini IRAP deve tenersi in considerazione anche la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

II - Il valore della produzione netta delle stabili organizzazioni in Italia di banche con sede nell'Unione Europea non deve essere determinato secondo i criteri di calcolo previsti per le banche dall'art. 6 del d.lgs. n. 446/1997. In particolare, gli interessi passivi deducibili nella determinazione della base imponibile IRAP devono essere calcolati in relazione al fondo di dotazione della stabile organizzazione. Solo una volta accertato ed individuato tale fondo, sarà infatti possibile verificare se gli interessi passivi dedotti siano stati correttamente determinati: in particolare dovranno essere considerati deducibili solo quelli derivanti da finanziamenti che sarebbero stati accesi se la stabile organizzazione avesse potuto disporre di un fondo di dotazione adeguato. **(L.Sa.)**

Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 comma 281; d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7; d.lgs. 446/1997, art. 6

249. Contratti di riassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2665/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Contratti di riassicurazione – Ramo vita – Polizze “united linked” – Interessi corrisposti in relazione ai contratti di deposito correlati alla riassicurazione – Natura assicurativa e non finanziaria – Assoggettamento ad Irap ed a ritenute a titolo d'imposta – Non sussiste.

Gli interessi sui depositi costituiti in ragione di trattati di riassicurazione di polizze vita del tipo “united linked” non hanno natura finanziaria bensì assicurativa. La stipulazione di un trattato di riassicurazione non modifica la causa assicurativa del contratto originario, pertanto gli interessi sui depositi costituiti in ragione – proprio – di detto trattato mantengono inalterata la propria natura assicurativa. Tale assunto vale anche in presenza di polizze assicurative vita (ramo III) del tipo “united linked” la cui natura assicurativa è garantita dal fatto che la prestazione dell'assicuratore è comunque ancorata ad un evento attinente la vita umana. La matrice assicurativa degli interessi in parola scongiura la possibilità che detti interessi possano essere trattati fiscalmente alla stregua di redditi di natura finanziaria generati da operazioni di finanziamento. In conclusione, dunque, è da censurare in radice la possibilità che detti interessi in capo alla compagnia erogante siano da considerare indeducibili ai fini dell'Irap così come la possibilità che gli stessi debbano essere sottoposti a ritenuta a titolo d'imposta (art. 26 d.P.R. 600/1973) ove corrisposti a soggetti non residenti. **(S.L.)**

250. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2729/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Grigillo

Applicazione della disciplina sui prezzi di trasferimento all'Irap – Espressa previsione da parte dell'art. 1, commi 281-284 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 – Applicazione retroattiva della disposizione normativa ai periodi d'imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007 – Sussistenza.

La Legge del 27.12.2013, n. 147, c.d. Legge di stabilità 2014, ha espressamente disposto che la disciplina prevista in materia di prezzi di trasferimento praticati nell'ambito delle operazioni di cui all'art. 110, comma 7, del Tuir deve intendersi applicabile alla determinazione del valore della produzione netta ai fini dell'Irap, anche per i periodi di imposta successivi a quello in corso alla data del 31 dicembre 2007. Il legislatore ha così voluto fugare i dubbi interpretativi sulla retroattività della norma in merito alla rilevanza ai fini Irap dei componenti positivi di reddito rilevanti ai fini delle imposte dirette. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: l. 147/2013, art. 1 commi 281, 282, 283 e 284; d.lgs. 446/1997, art. 5; d.P.R. 917/1986, art. 110

251. Raddoppio dei termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2903/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Irap - Accertamento – Raddoppio dei termini – Non applicabile.

Il d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, ricomprende esclusivamente reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto senza fare alcun riferimento a violazioni relative all'IRAP. In relazione a tale imposta non può trovare applicazione la disciplina del raddoppio dei termini per l'accertamento. **(M.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000; d.P.R. 600/1973, art. 43

252. Associazione tra professionisti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 3014/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Irap – Associazione tra professionisti – Mancata fruizione dei benefici strutturali dell'associazione – Onere della prova – In capo al contribuente – Carenza probatoria – Diniego del rimborso – Legittimo.

L'associazione tra professionisti soddisfa ex lege il presupposto dell'IRAP ed è onere del contribuente provare la mancata fruizione dei benefici strutturali dell'associazione che altrimenti valgono senz'altro ad accrescere quella che sarebbe la capacità produttiva del reddito strettamente personale. In mancanza di prove in tal senso, il diniego opposto dall'ufficio all'istanza di rimborso del contribuente è legittimo. **(M.GI.)**

253. Istanza di rimborso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 330/2018 del 18 giugno 2018, Presidente: Oldi, Estensore: Di Vita

Minima organizzazione – Carenza del presupposto all'imposta – Professionista socio della società cliente – Sussiste.

L'esercizio di attività di libero professionista nei confronti di una società di cui si è soci nulla comporta sulla dimensione dell'organizzazione minima dell'attività, ben spettando il rimborso IRAP in assenza di organizzazione di capitali o lavoro altrui. **(S.V.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997

254. Applicazione maggior termine

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 346/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Petris

Raddoppio dei termini a seguito denuncia autorità – Applicabilità a IRAP – Non sussiste.

Il raddoppio dei termini per l'accertamento a seguito di denuncia penale non si applica all'Imposta sulle Attività Produttive, in quanto il d.lgs. 74/2000 prevede espressamente i reati in materia di imposte dirette e IVA. (S.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000

255. Accertamento termini

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni

Accertamento – Termini di accertamento – Raddoppio dei termini – Non sussiste.

È tardivo l'avviso di accertamento in materia di IRAP notificato oltre il termine quinquennale poiché non è prevista per tale tributo alcuna sanzione penale per violazioni tributarie; per tali fattispecie pertanto non è applicabile il raddoppio dei termini di accertamento. (G.FL.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000

256. Autonoma organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 61/2018 del 7 marzo 2018, Presidente e Estensore: Catalano

Irap – Medico – Pluralità di studi medici – Organizzazione superiore allo standard – Non sussiste.

La disponibilità di più studi ove esercitare attività convenzionata non comporta la sussistenza di un'attività autonomamente organizzata qualora gli studi dipendano dall'attività professionale esclusiva del titolare. (M.Mar.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

257. Deducibilità rimborsi chilometrici

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 13/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Mattacchioni, Estensore: Schiavini

Irap - Studio Associato – Indeducibilità rimborsi chilometrici – Non sussiste.

In uno studio associato non intestatario come tale di autovetture, ai fini della deducibilità dei costi relativi ai rimborsi chilometrici delle auto intestate ai singoli soci sono sufficienti le note spese presentate dagli associati stessi. (C.D'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 164

258. Diniego rimborso Irap

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 23/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Maticchioni, Estensore: Schiavini

Irap – Accertamento con adesione – Imposta definitiva – Rimborso – Legittimità – Non sussiste.

L'accertamento con adesione è uno strumento deflattivo del contenzioso attraverso il quale il Fisco ed il contribuente rinunciano a reciproche pretese per evitare la prosecuzione, con esito incerto, della controversia in sede giudiziale.

Per tale ragione il versamento dell'Irap definitiva in sede di accertamento con adesione, preclude al contribuente la possibilità di richiederne successivamente la ripetizione per carenza del presupposto impositivo. (A.C.)



Riferimenti normativi: d. lgs. 218/1997, artt. 1, 2 e 3

259. Termini rimborsi d'imposta

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 55/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Mottola, Estensore: Celenza

IRAP – Diniego di rimborso – Termine di decadenza – Biennale – Non applicabile.

Il termine per richiedere il rimborso dell'IRAP ritenuta illegittimamente versata non è quello biennale decorrente dalla data di pagamento, bensì quello previsto in materia di imposte sui redditi dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973, in quanto l'art. 25 del d.lgs. n. 446/1997 stabilisce che, fino a quando non abbiano effetto eventuali leggi regionali, per le attività di controllo, rettifica, accertamento nonché per il relativo contenzioso, si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. (E.Co.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38

260. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2120/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Barbata

Professionista – Utilizzo altrui struttura organizzativa – Autonomia organizzazione – Non sussiste.

Non sussiste il requisito dell'autonomia organizzazione per il professionista che svolga la propria attività presso altri studi, e quindi, seppur utilizzi una struttura organizzativa quest'ultima non fa capo al professionista. (S.Cu.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

261. Presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, Sentenza n. 2141/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Raineri

Irap – Professionista socio – Autonomia organizzazione – Non sussiste.

L'esercizio di una attività professionale all'interno di una società di cui il professionista è socio non realizza il presupposto impositivo Irap della autonomia organizzazione. (C.D'A)



Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 2

262. Azienda trasporto pubblico locale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2493/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Caterbi

Azienda trasporto pubblico locale – Concessionaria dell'ente locale – Remunerazione tariffaria – Contratto di servizio pubblico – Deduzione cuneo fiscale – Compete.

All'azienda di trasporto pubblico locale che non opera in regime di concessione, bensì tramite un contratto di servizio e che percepisce contributi fissi dall'ente locale, il quale trattiene per sé i corrispettivi tariffari relativi alla vendita dei titoli di viaggio, spetta ugualmente la deduzione di cui all'art. 11, comma 1, lett. a) nn. 2 e 4 del d.lgs. 446/1997. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 446/1997, art. 11

263. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2644/2018 del 11 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Orsi

Autonomia organizzazione – Agente di commercio – Segretaria e collaboratrice alle vendite – Autonomia organizzazione – Sussiste - Tassazione Irap – Consegue.

Il lavoro dell'agente di commercio non è così specializzato da poter ritenere che un collaboratore alle vendite, seppure alle prime armi, non possa visitare clienti e raccogliere ordini, seppure sotto la responsabilità dell'agente titolare. Collaborazione che viene sicuramente anche dall'addetto al lavoro interno, perché è ben noto che l'agente non svolge solo il lavoro di acquisizione di nuovi clienti ma anche quello di gestione dei clienti abituali. Un gran numero di ordini e un gran numero di clienti implica conseguentemente una notevole necessità di collaborazione e organizzazione. (G.P.V.)

264. Autonomia organizzazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 2951/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ortolani, Estensore: Salvo

Irap – Liberi professionisti – Autonomia organizzazione – Valore assoluto compensi e costi – Irrilevanza.

Il valore assoluto dei compensi e dei costi, e il loro reciproco rapporto percentuale, non costituiscono elementi utili ai fini dell'individuazione del presupposto impositivo dell'autonomia organizzazione di un professionista. (M.S.F.)

PUBBLICITÀ

265. Cabine fototessera

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 223/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia

Finanza locale – Pubblicità – Distributore automatico per fototessera – Esenzione – Non spettante.

L'esenzione dall'imposta di pubblicità prevista per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni e servizi, che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, non può trovare applicazione nel caso dei pannelli esposti sui distributori automatici per foto-tessera, atteso che la cabina non può essere considerata sede principale né secondaria di svolgimento dell'attività. (C.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis

266. Cabine fotografiche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1698/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Vicuna

Pubblicità – Cabine fotografiche – Insegna – Scopo pubblicitario – Esenzione imposta.

Ai sensi del d.lgs n. 507/1993, quando il mezzo usato per individuare il luogo di svolgimento della attività (insegna) sia caratterizzato da un concorrente scopo pubblicitario, ciò non esclude ancora la sussistenza del diritto all'esenzione dall'imposta: esenzione che invece è da riconoscere nella misura in cui non sia superato il limite dimensionale di 5 mq. Ai fini della determinazione della superficie imponibile non può essere considerata l'intera struttura della cabina: il pannello su cui i messaggi sono applicati non ha in sé alcun fine pubblicitario, ma costituisce il mero supporto strumentale del mezzo pubblicitario. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993

267. Cabine fototessere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1752/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Pubblicità – Distributori automatici – Messaggi relativi all'attività svolta – Concorrente fine pubblicitario – Superficie inferiore a 5 mq – Imposta pubblicità – Esenzione.

Con riguardo alle scritte e messaggi, relativi alla attività svolta, presenti sulle cabine automatiche per fototessere, va rilevato che, ai fini della imposta sulla pubblicità, nell'ipotesi in cui il servizio al pubblico è prestato tramite distributori automatici, la cabina può ritenersi una sede d'attività di impresa e quand'anche il mezzo (insegna) usato per indicare il luogo di esercizio dell'attività sia caratterizzato da un concorrente fine pubblicitario, ciò non esclude il diritto all'esenzione dall'imposta sulla pubblicità se non è superato il limite dimensionale di 5 mq (cartelli recanti mere istruzioni d'uso esclusi). **(B.I.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17

268. Marchio di fabbrica sui silos

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1821/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli

Pubblicità – Esposizione del marchio di fabbrica sui silos – Esenzione prevista per marchio apposto sulle macchine da cantiere – Non sussiste.

Il d.m. MEF 26 luglio 2012 non esclude a priori l'imposizione da parte dei Comuni per le macchine da cantiere, bensì regola il solo marchio di fabbrica. Pertanto, qualora la raffigurazione esuli dall'individuare un segno distintivo rappresentato dal marchio di fabbrica, troverà applicazione la norma sulla pubblicità di cui al d.lgs. 507/1993.

Qualora venga effettuata la pubblicità mediante installazione di silos, il Comune ha anche il potere impositivo di verificare se l'effettiva raffigurazione costituisca pubblicità ove alla scritta sia legato anche un messaggio pubblicitario distintivo del bene oppure escluderlo in quanto esclusivamente marchio di fabbrica. **(G.Bo.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993; d.m. MEF 26 luglio 2012

269. Legittimazione a riscuotere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2073/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Imposta sulla pubblicità – Soggetto legittimato a riscuotere l'imposta – Pubblicità apposta su silos di cantiere edile – Esonero dall'imposta.

L'imposta relativa alla pubblicità esterna e alle pubbliche affissioni spetta al comune nel cui territorio sono effettuate per effetto dell'art. 1 del d.lgs. 507/1993, considerato che tale decreto legislativo è fonte primaria rispetto al d.m. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 luglio 2012 secondo cui detta imposta sarebbe dovuta al comune dove ha sede l'impresa produttrice dei beni o qualsiasi altra sua dipendenza. Patti in deroga stipulati tra privati ed enti locali sono inefficaci nei confronti degli altri comuni.

I marchi di fabbrica apposti sul silos utilizzati nel settore edilizio sono esonerati dall'imposta sulla pubblicità, poiché sono macchine di cantiere. (P.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 1; d.m. 26 luglio 2012, art. 2; d.l. 16/2012, art. 3; dir. 2006/42/CE, art. 2.

270. Superficie pubblicitaria accertata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2599/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Bolognesi

Insegna d'esercizio commerciale – Misurazione dell'organo ispettivo - Controversia afferente la superficie dell'insegna – Verifica del limite di esenzione – Perizia asseverata – Necessita.

La misurazione effettuata da parte degli organi ispettivi incaricati di effettuare le verifiche e gli accertamenti relativi al corretto assolvimento dell'imposta sulla pubblicità prevale sulle mere dichiarazioni di parte. Al fine di provare in giudizio la reale superficie dell'insegna pubblicitaria per valutare se risulti integrato il presupposto dell'esenzione stabilito dalla legge, il contribuente è tenuto a produrre adeguata perizia asseverata al fine di attestare tale parametro fisico, in difetto prevale la misurazione accertata. (G.Ge.)

271. Cabine per fototessera

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 237/2018 del 14 maggio 2018, Presidente e Estensore: Fischetti

Imposta di pubblicità – Pannelli pubblicitari apposti su cabine per fototessera – Esenzione – Applicabile.

Il collocamento di pannelli pubblicitari sulle cabine automatiche per fototessera è esente dall'imposta di pubblicità. Il riferimento normativo prevede che l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono. Il legislatore ha volutamente utilizzato il vocabolo "sede" in senso generico quale sinonimo di "luogo". L'espressione "sede ove si svolge l'attività" va pertanto interpretata nel senso di luogo in cui un'impresa esercita la propria attività caratteristica. Appare pertanto indubbio che chi si occupi di fornire dei servizi di fototessera eserciti essenzialmente la propria attività istituzionale proprio presso le cabine medesime. (L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1bis

272. Cabine per fototessere

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 94/2018 del 21 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Caristi

Imposta comunale sulla pubblicità – Cabine per fototessere – Imponibilità – Non sussiste.

Le scritte e le immagini sulle pareti esterne delle strutture volte al rilascio di biglietti da visita o fototessere non sono soggette ad imposta poiché, più che pubblicità, devono essere ritenute “notiziandi” del servizio svolto nelle strutture medesime. Le cabine per fototessere, anche se non reputate sedi d’azienda, devono essere considerate strutture, magari periferiche, dove viene effettivamente “espletata una certa attività”. (A.Sc.)

Riferimenti normativi: l. 448/2001, art. 10; l. 75/2002, art. 2bis comma 1

273. Unitarietà presupposto impositivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1620/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Tucci

Imposta pubblicità – Superficie imponibile – Messaggi con contenuto identico del medesimo soggetto in connessione tra loro – Unitarietà – Sussiste.

Sussiste una unitarietà del presupposto impositivo quando più messaggi pubblicitari hanno identico contenuto, sono riferibili al medesimo soggetto passivo e sono collocati in connessione tra loro. In tal caso la pluralità di messaggi va considerata, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico messaggio pubblicitario. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 5, 6 e 7

274. Esenzione dall’imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1925/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi

Pubblicità – Pubblico indiscriminato – Esenzione – Non sussiste.

Ai sensi dell’art. 17, primo comma, lett. a), del d.lgs. n. 507/1993 è esente da imposta la pubblicità realizzata all’interno di locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando sia indirizzata ai clienti di tali esercizi commerciali e non sia rivolta ad un pubblico generico (nel caso di specie, è stata ritenuta applicabile l’imposta comunale ai messaggi pubblicitari apposti sui carrelli di un supermercato che, circolando anche al di fuori dei locali commerciali in cui erano venduti i prodotti reclamizzati, permettevano la percezione del di tale messaggio promozionale ad una platea indiscriminata di soggetti). (L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 17 comma 1, lett. a)

275. Applicabilità

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 7/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Tateo

pubblicità – Avviso di accertamento – Presenza di pluralità di segnali su unico supporto – applicazione dell’imposta sulla superficie imponibile dell’intero impianto – Sussiste.

Qualora venga installata una pluralità di segnali su un unico supporto, l’imposta di registro va applicata sulla superficie imponibile relativa all’intero impianto. Non è

possibile distinguere l'impianto pubblicitario con cornice da quello senza cornice: in entrambi i casi, ed a parità di superficie, l'imposta deve essere identica, a prescindere dal numero delle inserzioni. (L.To.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993

276. Superficie imponibile

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 104/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Calia

Pubblicità – Insegne di esercizio che contraddistinguono la sede – Esenzione – Sussiste – Criteri di determinazione della superficie non imponibile.

A norma dell'art. 17 comma 1bis del d.lgs. 507/1993, le insegne di esercizio che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività commerciale e di produzione di beni o servizi sono esenti dall'imposta comunale sulla pubblicità se di superficie complessivamente non superiore a 5 mq. Ai fini della determinazione della superficie esente dall'imposta, il criterio di calcolo desumibile dai commi 1 e 5 dell'art. 7 del d.lgs. 507/1993 prevede che l'esposizione di mezzi pubblicitari aventi medesimo contenuto, riferibili al medesimo soggetto passivo e collocati in connessione tra loro costituisce un unico mezzo pubblicitario rilevante. (S.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 commi 1 e 5 e art. 17 comma 1bis

277. Cabine foto automatiche

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 208/2018 del 12 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Pubblicità – Insegna d'esercizio – Sede dell'attività – Cabina foto automatiche – Esenzione – Applicabilità.

L'espressione "sede ove si svolge l'attività" utilizzata dall'art. 17, comma 1bis, del d.lgs. 15 novembre 1993 n. 507, ai fini del riconoscimento dell'esenzione dall'imposta comunale di pubblicità sull'insegna d'esercizio, va intesa genericamente come luogo di esercizio dell'attività, e non già in senso tecnico come sede dell'impresa, legale o effettiva. Pertanto, l'insegna d'esercizio apposta sulle pareti esterne della cabina per foto automatiche e che esplicita l'attività ivi svolta - con superficie inferiore a 5 metri quadrati - deve ritenersi esente dall'imposta sulla pubblicità. (L.F.C.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, articolo 17 comma 1bis

278. Affissione di più messaggi pubblicitari

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez.1, sentenza n. 138/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Mazzeo Rinaldi, Estensore: Renzi

Imposta di pubblicità – Affissione di più messaggi pubblicitari – Unico mezzo pubblicitario– Sussiste.

In tema di imposta di pubblicità, la normativa va interpretata nel senso che, ove l'affissione di più mezzi o messaggi pubblicitari, identici o comunque riferiti allo stesso prodotto o allo stesso produttore, avvenga in un contesto spazialmente unitario e delimitato, non si dà luogo ad autonoma imposizione per ciascuno dei singoli messaggi pubblicitari, ma si deve considerare l'insieme dei mezzi o messaggi pubblicitari fra loro identici come costituente, ai fini dell'applicazione dell'imposta, un unico mezzo pubblicitario. La tariffa va applicata con riferimento alla superficie complessiva cui dà

luogo la somma delle superfici dei mezzi pubblicitari identici o comunque recanti lo stesso messaggio o riferiti allo stesso oggetto. (Conf. Cass. n. 23250/2004). (L.M.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 7 commi 2 e 5 e art. 17 comma 1bis

TARSU – TIA – TARI – TARES

279. Esenzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1305/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna

TIA – Applicazione – Mancata utilizzazione – Esenzione – Non spetta.

Condizione imprescindibile per un corretto inquadramento della natura impositiva della TIA è l'inquadramento della soggettiva potenzialità dell'immobile nel produrre rifiuti, non avendo invece rilevanza l'utilizzo soggettivo dello stesso.

La mancata utilizzazione volontaria dell'immobile, quindi, non è di per sé motivo di applicazione dell'esenzione del tributo richiamata dall'art. 62, comma 2, d.lgs. 507/1993, che prevede l'esclusione solo in condizioni di oggettiva (e non soggettiva) impossibilità di utilizzo. (E.H.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997, art 49; d.lgs. 507/1993, art 62 comma 2

280. Superficie tassabile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1349/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

TARI - Superfici non tassabili - Produzione rifiuti speciali - Potere di assimilazione del Comune - Non sussiste.

Ai sensi della l. n. 147/2013, art. 1, comma 649 ai fini del computo della superficie assoggettabile a TARI non rilevano le superfici ove sono prodotti rifiuti speciali regolarmente smaltiti.

In presenza di dichiarazioni del contribuente in cui risultino distinte le superfici soggette a tassazione e quelle che producono rifiuti speciali, il Comune, che non intende attenersi, per emettere avviso di accertamento deve preliminarmente contestare e verificare le superfici tassabili. (A.M.V.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 63 e 71; l. 147/2013, art. 1, commi da 641 a 668

281. Prescrizione termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1662/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita

Tributi locali – Prescrizione termini – Rilevabilità d'ufficio.

Per i tributi locali (nel caso di specie, Tarsu/Tia) il termine di prescrizione è di 5 anni ex art. 2948 n. 4 del codice civile. La cartella di pagamento costituisce atto interruttivo del diritto di credito e l'eccezione di interruzione della prescrizione integra una eccezione in senso lato e può essere rilevata d'ufficio. (D.D'A.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2948

282. Soggetti passivi e soggetti responsabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2339/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel

TARSU - Dichiarazione - Omissione - Soggetti passivi e soggetti responsabili - Amministratore di condominio – Esclusione.

L'intestazione della tassa rifiuti avviene in capo al singolo occupante e/o detentore, con conseguente delegittimazione dei condomini. L'art. 63 del d.lgs. n. 507/1993 stabilisce nell'occupante il soggetto obbligato al pagamento della tassa, così che su tale soggetto ricade l'obbligo di presentare la dichiarazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 507/1993. Il rapporto tra il singolo proprietario e l'amministratore di condominio è di natura privatistica e, quindi, l'amministratore dello stabile non è un soggetto coobbligato e tantomeno rappresentante legale del singolo condomino. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, artt. 63 e 70

283. Rifiuti speciali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 30/2018 dell'11 gennaio 2018, Presidente: Galizzi, Estensore: Maurini

Tari – Rifiuti speciali – Assimilazione ai rifiuti urbani – Imballaggi terziari – Non sussiste.

Gli imballaggi “terziari” o “per il trasporto” non sono suscettibili di assimilazione ai rifiuti urbani e non possono quindi essere conferiti al servizio pubblico di smaltimento dei rifiuti urbani in base al contenuto del d.lgs. 22/1997, emanato in attuazione delle Direttive comunitarie, che prevale su eventuali disposizioni contrarie del regolamento comunale in quanto norma di rango superiore. Di conseguenza, le superfici in cui vengono a formarsi detti rifiuti non sono assoggettabili ad imposizione né sotto il profilo della tassa rifiuti né sotto quello della tariffa di igiene ambientale. (L.L.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 22/1997; dir. 91/156/CEE; dir. 91/689/CEE; dir. 94/62/CE

284. Contraddittorio preventivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1610/2018 dell'11 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Innocenti

TARES – Omessa denuncia occupazione – Accertamento – Mancato contraddittorio preventivo – Legittimità.

L'operatività del principio del contraddittorio preventivo si ravvisa nell'ambito dei soli tributi "armonizzati", al cui novero non è certamente riconducibile la Tares.

In ogni caso, la parte ricorrente è tenuta a fornire allegazioni circa gli effetti del mancato esperimento del contraddittorio, ed in particolare se esso avrebbe inciso in concreto sull'accertamento delle imposte dovute, comportando per l'effetto un risultato diverso dell'attività dell'ente impositore. (S.L.C.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 12 comma 7

285. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza 1709/2018 del 18 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca

Tributi locali – Intimazione successiva alla notifica della cartella propedeutica – Prescrizione quinquennale – Sussiste.

Il credito relativo ai tributi locali si prescrive nel termine breve di cinque anni e deve quindi essere annullato l'atto di intimazione notificato ad oltre un quinquennio dalla data della notifica delle cartelle di pagamento, qualora non vengano notificati medio tempore atti interruttivi della prescrizione. **(F.M.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 2948

286. Motivazione avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1944/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

TARES – Motivazione avviso di accertamento – Mancata indicazione delle difformità – Nullità – Sussiste.

L'avviso di accertamento Tares motivato solo con il richiamo "ad un controllo eseguito", senza riportare analiticamente le eventuali difformità rispetto alla dichiarazione originaria di occupazione delle aree, non permette né al ricorrente di difendersi in maniera opportuna, né al giudice di verificare la fondatezza dell'avviso impugnato. **(L.M.)**

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7

287. Rifiuti speciali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2967/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Cazzaniga

TARI – Rifiuti speciali – Scarti di produzione – Esclusione da imposizione – Smaltimento in proprio – Insufficienza.

In assenza di dimostrazione che gli scarti di produzione rientrano nella tipologia dei rifiuti speciali non assimilabili ai rifiuti urbani, lo smaltimento in proprio degli scarti di lavorazione non è da ritenersi sufficiente ai fini dell'esclusione da imposizione ai fini TARI. **(M.S.F.)**

288. Tarsu/Tares

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 59/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti

Tarsu/Tares.

Ai fini Tarsu e Tares presupposto d'imposta è l'occupazione e la detenzione di immobili ed aree scoperte a qualsiasi uso adibite, pertanto anche il box è assoggettato ad imposizione e deve essere dichiarato nella denuncia, unica per tutti i locali, rimanendo a carico del soggetto passivo la dimostrazione dell'esistenza di eventuali cause di esclusione o esenzione dalla tassazione.

Nel caso di immobile mai dichiarato ai fini di imposta non può essere eccepita la decadenza dell'amministrazione dall'accertamento. **(R.Ro.)**

Riferimenti normativi: l.549/1995, art. 1 comma 87; d.lgs. 507/1993, art. 62

TOSAP

289. Presupposto oggettivo dell'imposta

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2027/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti

TOSAP – Presupposto oggettivo dell'imposta – Occupazione di area comunale per fini propri con sottrazione della stessa alla cittadinanza.

Il presupposto oggettivo per l'applicazione dell'imposta consiste nell'occupazione di uno spazio appartenente al patrimonio indisponibile del Comune o di un altro Ente è nell'utilizzazione dello stesso per fini propri, con conseguente sottrazione dell'area pubblica alla fruizione da parte della generalità dei cittadini (nel caso di specie, la Società gestiva un parcheggio situato in aree che erano rimaste nella piena disponibilità dell'Ente impositore che ne stabiliva le tariffe e ne limitava l'utilizzo, non verificandosi, dunque, la sottrazione di area pubblica alla cittadinanza). (L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 507/1993, art. 39

TASSE AUTOMOBILISTICHE

290. Leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 204/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Leasing – Soggetto passivo – Utilizzatore.

In materia di tassa automobilistica, con particolare riferimento alle autovetture concesse in leasing, poiché l'abrogazione di una disposizione di interpretazione autentica è irrilevante per il passato, avendo ormai già esplicato i propri effetti, per gli anni d'imposta dal 2010 al 2015, è tenuto al pagamento in via esclusiva l'utilizzatore – salvo il caso in cui il concedente abbia provveduto al pagamento cumulativo – in base alla disposizione di interpretazione autentica ex art. 9, comma 9bis, d.l. 19 giugno 2015 n. 78, abrogata dall'art. 10, comma 6, del d.l. 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla l. 7 agosto 2016, n. 160. (C.F.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 113/2016, art. 10 comma 6

291. Responsabilità solidale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 357/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Tasse automobilistiche – Locazione finanziaria – Soggetto passivo obbligato – Esclusione responsabilità solidale.

La solidarietà, laddove prevista, è espressamente sancita dal legislatore, che si cura anche di stabilire il regime di eventuale regresso tra gli obbligati. La Legge n.° 99/2009 all'art. 7, nell'elencare i diversi obbligati, non prevede alcuna solidarietà. La disciplina dell'art. 1298 cod.civ. non sembra infatti utilizzabile nel caso delle obbligazioni tributarie, per le quali l'individuazione del presupposto d'imposta è riservato al legislatore. In caso di locazione finanziaria il soggetto tenuto al pagamento della tassa automobilistica è esclusivamente l'utilizzatore. (G.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; d.l. 78/2015, art. 9 comma 9bis; d.l. 113/2016, art. 10; l. 212/2000, art. 3 comma 1, d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 2; c.c., art. 1298

292. Soggettività passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 358/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Contratto di leasing – Soggetto passivo – Utilizzatore – Legge di interpretazione autentica – Efficacia retroattiva – Esclusione.

Il regolamento normativo contenuto nell' art. 10 del d.l. 24 giugno 2016 n. 113, commi 6 e 7, non modifica con efficacia retroattiva la disciplina del lato passivo dell' obbligazione tributaria relativa alla tassa di possesso dei veicoli registrati. **(A.Ca.)**

Riferimenti normativi: L. 99/2009, art. 7; D.L. 78/2015, art. 9; D.L. 113/2016, art. 10, comma 6 e 7; L. 212/2000, art. 3, comma 1

293. Soggettività passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 239/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Monterisi

Tassa automobilistica – Contratto leasing – Soggettività passiva.

La soggettività passiva della tassa automobilistica (riferita agli anni d'imposta dal 2010 al 2015), alla luce della Legge di interpretazione autentica n. 125/2015 dell'art. 7, comma 32, della l. n. 99/2009, in caso di contratto di leasing, ricade unicamente sull'utilizzatore, non sussistendo alcun vicolo di solidarietà per la società di leasing, salvo che quest'ultima abbia provveduto al pagamento cumulativo. **(A.K.)**

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; l. 125/2015

294. Esenzione per veicoli ultratrentennali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1723/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Tasse automobilistiche – Veicoli ultratrentennali.

L'esenzione dalla tassa automobilistica per i veicoli ultratrentennali, non destinati ad uso professionale, non è riservata alle persone fisiche, essendo possibile che ne possa usufruire una associazione a cui appartenga il veicolo. Invero, l'art. 63 l. 342/2000 esclude dalle esenzioni i veicoli concretamente adibiti ad uso professionale di proprietà di associazioni ma non osta all'applicazione del regime di esenzione l'appartenenza del veicolo ad un'associazione e non a persona fisica. **(D.D'A.)**

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63

295. Natura dell'addizionale erariale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1733/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bussani

Natura dell'addizionale erariale – Termini prescrizione.

L'addizionale erariale alla tassa automobilistica è un prelievo che riguarda i possessori di autovetture e autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e cose con potenza superiore ad una determinata soglia ed ha natura di vera e propria imposta. Mentre la normativa sulle tasse automobilistiche ha previsto in modo esplicito un termine di decadenza per il recupero del tributo in caso di omesso versamento, le disposizioni inerenti l'addizionale erariale nulla hanno previsto in merito. Detto termine, in assenza di

una specifica disposizione, non può, in via analogica, essere parificato a quello previsto per le tasse automobilistiche, stante la palese diversità tra i due tributi, ma va individuato nel termine decadenziale breve quinquennale previsto dall'art. 2948 nr. 4 c.c.. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 16; c.c., art. 2948

296. Soggetti passivi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1735/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bussani

Tassa automobilistica – Leasing – Soggettività passiva.

L'art. 7 Legge 99/2009 prevedeva che soggetti passivi della tassa automobilistica fossero i "proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio nonché utilizzatori a titolo di locazione finanziaria". Ne conseguiva che, in caso di leasing, l'utilizzatore del veicolo in leasing e la società concedente e proprietaria erano tenuti in solido al pagamento della tassa e che, pertanto, l'Ente poteva rivolgersi, indifferentemente, a ciascuna delle parti per ottenere il pagamento della tassa. Detta interpretazione è confermata dalla Legge n. 116/2016 che ha previsto che, solamente, dal 1 gennaio 2016, gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria sono tenuti, in via esclusiva, al pagamento della tassa automobilistica. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: l. 116/2016

297. Pubblico registro automobilistico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2183/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Giordano

Pubblico Registro Automobilistico – Iscrizione – Presunzione legale relativa di proprietà – Sussiste.

L'iscrizione al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.) dà luogo a una presunzione relativa di proprietà, nei confronti dell'intestatario, contro la quale è ammesso ogni mezzo di prova anche testimoniale; pertanto colui che, apparendo dalle annotazioni del P.R.A. intestatario di un autoveicolo, intenda contestare tale risultanza, ha l'onere di provare il suo assunto, posto che, diversamente, l'iscrizione costituisce valida fonte di convincimento per il giudice che il veicolo appartenga effettivamente alla persona che dal P.R.A. ne risulti intestatario. **(A.Ro.)**



Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5 comma 32

298. Veicoli ultratrentennali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2888/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Noschese

Tasse Automobilistiche – Veicoli ultratrentennali – Iscrizione registri – Non necessaria – Esenzione – Sussiste.

L'iscrizione nei registri prevista per i veicoli d'epoca non è condizione necessaria per il riconoscimento della specifica esenzione ai fini del bollo auto. **(N.Bo.)**



Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63 comma 1

299. Notifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 431/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Andrea

Finanza locale – tasse automobilistiche - Notifica – Termine di prescrizione.

Ai sensi dell'art. 60, comma 6 del d.P.R. 600/1973, come novellato dall'art. 37, comma 27 lettera d) del d.l. 223/2006, la notifica si perfeziona, per il notificante, nella data in cui l'atto è consegnato all'ufficiale notificatore. Il principio di scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento di notifica - valido per gli atti processuali, ma non per gli atti negoziali unilaterali, ex art. 1334 c.c. - deve tuttavia essere ritenuto applicabile anche agli atti di accertamento, in quanto strumento di esercizio della pretesa tributaria, in base ad una interpretazione costituzionalmente orientata ai sensi dell'art. 53 Cost.. Pertanto, anche agli avvisi di accertamento deve essere applicato il principio che ricollega al momento di spedizione tutti gli effetti giuridici, anche di natura sostanziale, che conseguono alla notifica, compreso quello di interruzione della prescrizione. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.60 comma 6; Cost., art. 53; c.c., art. 1334

300. Decorrenza prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 529/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: D'Arcangelo

Finanza locale – Tasse automobilistiche – Prescrizione – Decorrenza.

La prescrizione triennale del credito erariale per il pagamento della tassa di circolazione di veicoli inizia a decorrere non dalla scadenza del termine sancito per tale pagamento, ma dall'inizio dell'anno successivo, in forza dell'art. 3 d.l. n. 2/1986, convertito con modificazioni nella l. 60/1986. (P.D.)

Riferimenti normativi: l. 60/1986, art. 3

301. Esenzione immatricolazione ultratrentennale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1640/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Biancospino

Tassa automobilistica – Esenzione – Requisiti - Immatricolazione ultratrentennale – Spetta il regime di favore – Legge regionale non può derogare legge statale.

Rientra nell'esenzione dal pagamento della tassa automobilistica prevista dall'art. 63 della legge 342/2000 il veicolo che ha immatricolazione ultratrentennale, senza che la legge richieda il requisito dell'iscrizione nei registri storici menzionati dalla stessa norma, salvo solo l'esclusione dell'uso professionale. Nel caso di specie, all'Associazione sportiva dilettantistica che non svolge attività a scopo di lucro e non utilizza l'autovettura in attività di impresa o di lavoro autonomo, spetta l'agevolazione.


Siccome la legge nazionale esenta le autovetture dalla tassa senza alcuna considerazione della soggettività giuridica del titolare di diritti sulla stessa, in assenza di utilizzo del bene in attività professionale, la l.r. Lombardia n. 10/2003 non può derogare i principi della legge statale limitando l'agevolazione alle vetture iscritte nei registri, né escluderne le associazioni e i comitati solo perché non rientranti né nella categoria delle persone fisiche né in quella delle persone giuridiche. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: l. 342/2000, art. 63; l.r. Lombardia 10/2003, art. 48

302. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 1764/2018 del 20 aprile 2018, Presidente e Estensore: Fugacci

Contratto di leasing autoveicoli – Soggettività passiva taxa automobilistica – Interpretazione art. 7 legge 99/2009 – Norma di interpretazione autentica art. 9 comma 9bis d.l. 125/2015 – Abrogazione norma interpretativa – Irretroattività – Conseguenze – Applicazione norma interpretativa fino alla sua abrogazione – Conseguenze – Soggettività passiva in capo al locatario fino a tutto il 2015.


La norma di interpretazione autentica articolo 9 comma 9bis del d.l. 125/2015 ha chiarito che l'art. 7 della legge 99/2009 va interpretato nel senso che nel caso di veicoli concessi in locazione finanziaria il soggetto passivo della taxa automobilistica è unicamente l'utilizzatore. L'abrogazione della norma interpretativa da parte di una legge ordinaria è irretroattiva: pertanto, sino alla data della sua abrogazione, la norma interpretativa conserva la sua efficacia obbligando a mantenere ferma l'interpretazione secondo cui, in caso di locazione finanziaria dei veicoli, l'utilizzatore è il soggetto obbligato in via esclusiva al pagamento della taxa automobilistica. (F.M.) 

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7; d.l. 125/2015, art. 9

303. Bollo auto in leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2199/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti

Taxa automobilistica – Leasing – Soggetto passivo – Norma di interpretazione autentica – Efficacia retroattiva.


L'art. 10 d.l. 122/2016, convertito nella l. 160/2016, che dispone l'abrogazione della norma di interpretazione autentica contenuta nell'art. 9bis l. 125/2015, è una norma ordinaria per la quale, in mancanza di un'espressa previsione di efficacia retroattiva, vale la regola generale secondo cui la legge non dispone che per l'avvenire. Pertanto sino alla data immediatamente antecedente alla sua abrogazione la norma di interpretazione autentica conserva la propria efficacia, obbligando a mantenere ferma l'interpretazione, autoritativamente fissata dal legislatore, dell'art. 5 del d.l. 953/1982, convertito nella l. 53/1983 secondo cui, in caso di locazione finanziaria del veicolo, l'utilizzatore è il soggetto obbligato in via esclusiva al pagamento della taxa automobilistica. (A.Mas.) 

Riferimenti normativi: d.l. 953/1982, art. 5; l. 125/2015, art. 9bis; d.l. 122/2016, art. 10

304. Leasing

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2552/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Locatelli

Soggettività passiva – Locazione finanziaria – Utilizzatore – Società di leasing.

A decorrere dal 2016 gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria, sulla base del contratto annotato al PRA e fino alla data di scadenza del contratto medesimo, sono tenuti in via esclusiva al pagamento della taxa automobilistica regionale. Precedentemente a tale data, era configurabile la responsabilità solidale della società di leasing solo nella particolare ipotesi in cui questa abbia provveduto, in base alle modalità stabilite dall'ente competente, al pagamento cumulativo, in luogo degli utilizzatori, delle tasse dovute per i periodi compresi nella durata del contratto di locazione finanziaria. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: l. 99/2009, art. 7 comma 2bis

IRES - IRPEG

305. Immobili di interesse storico o artistico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 203/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Colavolpe

IRES – Locazione – Immobili di interesse storico o artistico – Reddito d’impresa – Agevolazione – Non spettante.

Il reddito delle società soggette ad IRES, da qualsiasi fonte provenga, è considerato reddito d’impresa, mentre l’agevolazione di cui all’art. 11, comma 2, l. 30 dicembre 1991, n. 413 si applica alla determinazione del reddito fondiario e non del reddito d’impresa; pertanto, i canoni di locazione percepiti da tali società costituiscono ricavi che concorrono alla determinazione del reddito d’impresa, dovendosi escludere che quelli derivanti dalla locazione di immobili di interesse storico o artistico siano classificabili come reddito fondiario e che possano godere dell’agevolazione in questione. (C.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73 comma 1, lett. a) e art. 81; l. 413/1991, art. 11 comma 2

306. Consolidato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 218/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Cusumano

Ires – Consolidato – Modello CNM omesso o ultra-tardivo – Perdite – Deduzione – Ammissibilità.

Nell’ambito del consolidato nazionale, deve essere ammesso l’utilizzo delle perdite generate da una società consolidata nell’arco di un determinato esercizio, anche laddove la presentazione del modello CNM per quell’esercizio sia omessa o ultra-tardiva, poiché esso non costituisce una dichiarazione dei redditi, bensì un prospetto liquidatorio rilevante unicamente ai fini della determinazione dell’imposta complessivamente dovuta nell’ambito del consolidato. (C.F.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

307. Ritenuta su interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 305/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

Ires - Residenza fiscale – Ritenuta su interessi.

La produzione del certificato di residenza fiscale soddisfa i requisiti richiesti per l’esenzione dall’effettuazione della ritenuta sugli interessi passivi di cui al comma 5 dell’art. 26 del d.P.R. n. 600/1973. (I.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26

308. Incasso giuridico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 354/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Rinuncia del socio ai crediti verso la società – Incasso giuridico – Non è arricchimento – Non imponibile – Capacità contributiva.

La rinuncia da parte del socio di crediti vantati verso la società non comporta alcuna monetizzazione del credito in capo al socio ma soltanto il trasferimento del valore di tale credito su quello della partecipazione detenuta nella società partecipata e non giustifica pertanto la tassazione al momento dell'incasso giuridico in capo al socio rinunciante, ma ne comporta il differimento all'atto del definitivo realizzo. **(G.An.)**



309. Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 396/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Gentili

Ires – Costi black list – Omessa separata indicazione in dichiarazione – Assenza di fiscalità privilegiata – Sanzione proporzionale – Non irrogabile.

La sanzione proporzionale di cui all'articolo 8, comma 3bis del d.lgs. 471/1997 riguarda specificatamente la mancata indicazione separata in dichiarazione dei soli costi "black list", come individuati dall'articolo 110, comma 10 del Tuir (vigente razione temporis), e comprovati nella loro effettività, ai sensi del successivo comma 11. Ne consegue che la predetta sanzione risulterà non irrogabile nei casi di omessa indicazione di costi sostenuti nei confronti di operatori economici non beneficiari di trattamenti fiscali privilegiati (nel caso di specie, fornitori residenti in Svizzera non riconducibili alle fattispecie di cui all'art. 3, punto 13 del d.m. 23 gennaio 2002), estranei quindi alle esimenti di ineducibilità di cui all'articolo 110, comma 11, non sussistendo in tal caso, in capo al contribuente, alcun obbligo di indicazione separata di detti costi in dichiarazione. **(G.Man.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 8 comma 3bis; d.P.R. 917/1986, art. 110 commi 10 e 11

310. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 414/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Ires-Irpeg – Operazione infragruppo – Finanziamento controllata estera – Omessa contabilizzazione interessi attivi in capo alla capogruppo – Recupero d'imposta – Legittimità.

Nel caso di dazioni di denaro effettuate a titolo di "versamenti infruttiferi in conto futuri aumenti di capitale" tra società appartenenti allo stesso gruppo operanti in paesi diversi, deve trovare applicazione la regola del transfer pricing internazionale, stabilita dal previgente art. 76, comma 5, del d.P.R. 917/1986 secondo la quale la quantificazione dei componenti reddituali non deve avvenire in base al parametro del corrispettivo pattuito, bensì secondo il criterio derogatorio del "valore normale" dei beni ceduti o dei servizi prestati e cioè in base al prezzo e corrispettivo mediamente praticato per i medesimi beni o servizi ceduti o scambiati nello stesso tempo e luogo. Nel caso di specie il "valore normale" è costituito "dagli interessi mediamente praticati all'epoca dell'effettuazione dalla dazione delle somme di denaro. **(E.Re.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 76 e 110

311. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella

Ires – Redditi d’impresa – Elusione fiscale – Transfer pricing – Valore normale del prezzo – Limiti.

Conformemente a quanto statuito dalla Suprema Corte di Cassazione, il criterio prioritario per stabilire il "valore normale" dei corrispettivi, nelle vendite tra imprese appartenenti ad un gruppo multinazionale, è quello enunciato dalla seconda parte del comma 3 dell'art. 9 d.P.R. 917/1986, che lo individua nel riferimento, in via principale ed in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi, ed in via subordinata - in caso di mancanza o inattendibilità di tali elementi - alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso; solo in via sussidiaria potrà farsi riferimento al criterio enunciato dalla prima parte del comma 3 dell'art. 9 d.P.R. 917/1986, che va inteso nel senso che il mercato al quale occorre fare riferimento, ai fini della determinazione del "valore normale" dei prezzi e dei corrispettivi nelle vendite infragruppo, è quello nazionale del venditore, ossia il mercato italiano (Conf. Cass. n. 24005/2013). **(E.Re.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9

312. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 752/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Ires – Transfer pricing – Prezzi di trasferimento – Valore normale.

In tema di transfer pricing, per determinare il “valore normale”, occorre tenere conto non solo dei listini di prezzo, ma anche delle altre condizioni commerciali praticate, che evidentemente sono diversificate perché devono tenere conto (oltre che degli eventuali differenti costi di trasporto della merce, delle diverse provvigioni, nonché dei relativi sbocchi di mercato), anche della quantità venduta, che è un elemento che logicamente finisce con l’incidere sul prezzo finale perché, come accade nel mondo del commercio, vengono praticati sconti crescenti in rapporto all’aumentare delle quantità vendute con conseguenti prezzi finali diversi soprattutto in favore dei clienti cosiddetti "rilevanti". **(N.S.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

313. Spese di pubblicità e di rappresentanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 932/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista

Ires – Spese di pubblicità – Spese di rappresentanza – Differenza.

In tema d'imposte sui redditi, ai sensi dell'art. 108 (ex 74, comma 2) del TUIR, costituiscono spese di rappresentanza quelle affrontate per iniziative volte ad accrescere il prestigio e l'immagine dell'impresa ed a potenziarne le possibilità di sviluppo, mentre vanno qualificate come spese di pubblicità o di propaganda quelle erogate per la realizzazione di iniziative tendenti, prevalentemente anche se non esclusivamente, alla pubblicizzazione di prodotti, marchi e servizi, o comunque dell'attività svolta. Da ciò ne consegue che le spese di sponsorizzazione costituiscono spese di rappresentanza, deducibili nei limiti della norma menzionata, ove il contribuente non provi che all'attività sponsorizzata sia riconducibile una diretta aspettativa di ritorno commerciale. **(F.Co.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108

314. Cessione di avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1083/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Relatore: Bianchi

Ires – Cessione di bene immateriale – Accertamento – Avviamento – Riqualificazione – Attività di distribuzione – Lista clienti – Perdite.

La “lista clienti” costituisce un rilevante asset patrimoniale suscettibile di valutazione economica e trasferimento negoziale (Conf. Cass. n. 29422/2017). Pertanto, il trasferimento di tale lista dalla società controllata a quella controllante costituisce un trasferimento di avviamento da intendersi avvenuto a titolo oneroso e valorizzabile tramite il riscontro dei ricavi delle controllate, nel periodo interessato, correlati all’indice di redditività medio (ROS, cioè Return On Sales) di aziende del medesimo settore merceologico, secondo un criterio di calcolo coerente e suffragato dalla dottrina aziendalistica. (A.Ma.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38; c.c., art. 2497

315. Enti non commerciali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1540/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella

Ires – Enti non commerciali – Associazioni sportive – Agevolazioni.

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione d'imposta prevista dall'art. 111 (ora 148) del d.P.R. n. 917 del 1986 in favore delle associazioni non lucrative dipende non dall'elemento formale della veste giuridica assunta, ma dall'effettivo svolgimento di attività senza fine di lucro, il cui onere probatorio incombe sulla contribuente e non può ritenersi soddisfatto dal dato del tutto estrinseco e neutrale dell'affiliazione alle federazioni sportive ed al Coni. (G.Pin.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148

316. Fusione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1590/2018 del 10 aprile 2018, Presidente e Estensore: Barbaini

Riporto perdite – Limite del patrimonio netto – Conferimenti e versamenti ultimi 24 mesi – Esclusione – Congiunzione/disgiunzione “o” – Ultimo bilancio o situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ. – Interpretazione letterale – Sussiste.

L’art. 172, comma 7, d.P.R. 917/1986, ove prevede che le perdite della società incorporata e della stessa incorporante possono esser portate in riduzione del reddito della società risultante dalla fusione per la parte del loro importo che non ecceda “l’ammontare del rispettivo patrimonio netto quale risulta dall’ultimo bilancio o, se inferiore, dalla situazione patrimoniale di cui all’art. 2501quater cod. civ.” senza tener conto dei “conferimenti e versamenti fatti negli ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione stessa”, introduce una presunzione in modo unitario per la quale tali conferimenti e versamenti devono essere esclusi nella determinazione del patrimonio netto di riferimento non soltanto nell’ipotesi di “situazione patrimoniale ex art. 2501quater cod. civ.”, come vorrebbe la contribuente mortificando la portata della norma: l’espressione “ultimi 24 mesi anteriori alla data cui si riferisce la situazione”, infatti, si riferisce in modo riassuntivo e con formula ampia alla “situazione patrimoniale” rappresentata dall’ultimo bilancio di esercizio o alla situazione patrimoniale ex art. 2501 quater cod. civ.. Con questa lettura la disciplina ha una coerenza unitaria e non può essere

invocata dalla difesa alcuna disomogeneità temporale perché soltanto in tal modo la riportabilità delle perdite acquisisce significato e congruenza logica: pertanto se il progetto di fusione è depositato entro 6 mesi dal bilancio dell'ultimo esercizio, il patrimonio netto risultante dal bilancio è decurtato dei conferimenti e versamenti degli ultimi due anni; viceversa, se il progetto di fusione è depositato oltre i 6 mesi dal bilancio di esercizio, è il patrimonio netto risultante dalla situazione ex art. 2501quater cod. civ. che deve essere decurtato dei conferimenti e versamenti degli ultimi due anni. Solo attraverso questa interpretazione, proprio in funzione dell'utilizzo del congiuntivo disgiuntivo "o", la disciplina appare coerente. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172

317. Risoluzione per inadempimento contratto di leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1722/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Leasing – Risoluzione per inadempimento – Clausola penale elemento positivo di reddito.

Qualora il contratto di leasing preveda la clausola risolutiva espressa per inadempimento e la relativa clausola penale, quest'ultima costituisce credito liquido ed esigibile che dev'essere contabilizzato quale elemento positivo di reddito. (D.D'A.)



318. Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1888/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

Enti non commerciali – Associazione sportiva dilettantistica – Mancata dimostrazione attività non commerciale – Regime agevolato – Non sussiste.

Il regime tributario agevolato previsto per gli enti non commerciali di tipo associativo non è applicabile qualora - nonostante l'apparente regolarità formale dell'attività associativa e la conformità dello statuto sociale alle norme di legge - l'esame dell'attività concretamente svolta dall'ente evidenzia circostanze anomale che depongono per la commercialità dello stesso (come, ad esempio, la scarsa partecipazione degli associati alla vita sociale, nonché, il mancato utilizzo nelle comunicazioni ufficiali dell'acronimo "ASD"). In altri termini, il riconoscimento dello status di associazione non commerciale risulta confermato allorché oltre all'adempimento delle prescrizioni formali previste dalle disposizioni di legge l'associazione sia in grado di provare l'effettivo svolgimento dell'attività non commerciale prevista dall'oggetto sociale. (D.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148

319. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1892/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Di Mario

Ires – Transfer pricing – Analisi funzionale – Attività della stabile organizzazione – Determinazione prezzo normale – Autonomia decisionale – Prova documentale – Necessaria.

Per attribuire profitti (e perdite) ad una stabile organizzazione e verificare se la remunerazione ricevuta sia congrua per le attività svolte ai fini della normativa del transfer pricing, è necessario effettuare un'analisi funzionale finalizzata ad individuare quali di queste siano economicamente significative, nonché, le responsabilità assunte

dalla sede fissa d'affari. Ne consegue che nel caso di una branch italiana che all'interno di un gruppo bancario internazionale svolge unicamente l'attività di segnalazione dei clienti a beneficio della casa madre estera, anche a voler ampliare il perimetro del descritto ruolo commerciale svolto dalla prima, l'esecuzione di tale mansione non è sufficiente a spostare il rischio di gestione dell'attività finanziaria dalla casa madre straniera alla succursale italiana se manca la prova dell'autonomia della decisione finale di quest'ultima in merito alla sottoscrizione del contratto. (B.N.)



320. Perdite su crediti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1968/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Cordola

Perdite su crediti – Integrale deducibilità – Manifestazione elementi certi e precisi di insolvenza – Sussiste.

In tema di perdite su crediti, queste devono essere integralmente dedotte nel rispetto del principio di competenza, il quale informa il principio di derivazione della base imponibile dai dati del bilancio civilistico e, pertanto, nel momento in cui si manifestano gli elementi certi e precisi di insolvenza (conf. Cass. 16330/2005 e 9218/2011). (L.Ma.)



321. Costi per canoni di locazione finanziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Ires – Fabbricato strumentale per natura – Costi per canoni di locazione finanziaria – Deducibili e inerenti.

La deducibilità dei costi per canoni di locazione finanziaria si ricollega alla qualifica di immobile strumentale per natura ai sensi dell'art. 43 del d.P.R. 917/1986 (nel caso in esame l'inerenza di detti costi era stata provata dal fatto che l'immobile era integralmente a disposizione della società appellata e non era concesso a terzi a titolo di liberalità, risultando utilizzato nell'ambito dell'attività aziendale quale deposito-magazzino della medesima società appellata). (P.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 43

322. Associazione sportiva dilettantistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2160/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo

Associazione sportiva dilettantistica – Mancata registrazione dell'atto costitutivo – Agevolazioni – Non sussistono.

La registrazione dell'atto costitutivo di un'associazione sportiva dilettantistica non ha natura meramente formale, ma rappresenta una condizione necessaria che deve essere soddisfatta perché l'associazione possa accedere ai benefici agevolativi previsti dalla l. 398/1991. (F.Ma.)



Riferimenti normativi: l. 398/1991, art. 1

323. Detrazione riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2285/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio

Ires – Beni merce – Riqualificazione energetica – Detrazione – Spetta.

L'art. 1, comma 344 della l. 296/2006 trova applicazione in via generale, senza limitazioni in ordine alla tipologia di immobile o alla relativa destinazione d'uso. Se così non fosse ci si porrebbe in contrasto con la finalità agevolativa della norma e delle disposizioni attuative, e si realizzerebbe una compressione della tutela ambientale contrastante con gli obiettivi fissati dagli accordi internazionali. (L.Ca.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344

324. Factoring maturity

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2309/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo

Ires - Base imponibile - Factoring maturity - Indeducibilità di costi - Trasferimento al pooler della liquidità - Antieconomicità

Il factoring è un'operazione finanziaria di derivazione statunitense, dove non esiste l'operazione di sconto di carta commerciale, sicché svolge le stesse funzioni di tale operazione. Come lo sconto, è un'operazione autoliquidante o a ciclo chiuso, ovvero la somma ricevuta in prestito dal factor con la monetizzazione del credito ceduto viene rimborsata con l'incasso dello stesso da parte dell'intermediario finanziario. Perché l'operazione abbia un senso economico, il cedente deve utilizzare esclusivamente il netto ricavo dell'operazione per aumentare il tasso di rotazione del capitale di esercizio e quindi a maggior volume d'affari realizzato consegue maggiore redditività, altrimenti, senza l'impiego di tale liquidità nel capitale di esercizio, l'operazione di factoring non ha ragione di essere, perché vi sono costi dell'operazione effettivi molto superiori a quelli praticati da altri operatori del mercato del credito e assicurativo. In questo tipo di contratto di factoring, conosciuto nel settore come maturity o pro soluto, viene garantita dal factor l'assicurazione del credito ed eventuale monetizzazione del credito con un costo elevato. L'incidenza della commissione di factoring, essendo proporzionale e calcolata sul nominale dei crediti, si rivela un aggravio del costo di finanziamento molto incisivo. In sostanza, il factoring come fonte di liquidità per trasmetterla alla capogruppo è un'operazione contro la natura stessa dell'operazione, che depaupera immotivatamente il patrimonio aziendale e, quindi, il risultato di esercizio. L'Agenzia può valutare non solo le varie operazioni economiche senza intaccare l'autonomia imprenditoriale di cui all'art. 2082 c.c., ma anche le alternative alle stesse. Infatti, se non era indispensabile l'incasso dei crediti fattorizzati per la gestione finanziaria del cedente avrebbe potuto cedere tali crediti alla società anziché al factor, addossando alla consociata francese i relativi costi finanziari. Questa operazione non può partecipare alla determinazione del reddito imponibile delle imposte dirette. (F.P.)

325. Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2312/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

I - Ires - Base imponibile - Minusvalenze patrimoniali - Contestazione - Antieconomicità - Onere della prova.

II - Ires - Base imponibile - Spese relative a più esercizi - Trasferite di amministratore di società sia italiana che estera - Inerenza - Mancata dimostrazione - Spese di rappresentanza - Non configurabilità - Indeducibilità.

I - Sull'Ufficio che riprenda a tassazione minusvalenze patrimoniali incombe l'onere della prova, attraverso quantomeno presunzioni gravi, precise e concordanti, del comportamento antieconomico della società (cfr. Cass. n. 2240 del 30 gennaio 2018).

L'Amministrazione, infatti, non può rideterminare il valore delle prestazioni e dei servizi acquistati dall'imprenditore, escludendo il diritto alla detrazione, salvo che dimostri l'antieconomicità manifesta e macroscopica dell'operazione, tale da assumere rilievo indiziario di non verità della fattura o di non inerenza della destinazione del bene o servizio all'utilizzo. L'inerenza dei costi sostenuti dall'imprenditore viene avvalorata quando ne sia dimostrata la potenziale utilità per l'attività commerciale svolta e per i futuri vantaggi conseguibili. Ove la società dimostri che i ricavi negli ultimi anni sono cresciuti, evidenziando che, in un sufficiente arco di tempo di riferimento, l'azienda ha potuto non solo sopravvivere, ma prosperare nel mercato grazie alle sue scelte, queste non possono essere indicate e valutate quali antieconomiche, ma, al contrario, vanno valutate per scelte corrette dal punto di vista gestionale (cfr. Cass., ord. 31 gennaio 2013, n. 2331).

II - In caso di soggetto che sia amministratore sia di una società italiana, sia di una società estera, non è sostenibile, ove non dimostrato dalle fatture prodotte, che le spese da questi sostenute per trasferite all'estero siano dovute al solo incarico presso la società italiana e che, quindi, le stesse siano riferibili in toto a quest'ultima. Ne consegue che tali spese non possono essere ritenute di rappresentanza, deducibili dalla società italiana, poiché non rispondenti al requisito di inerenza, come disposto dall'art. 108, comma 2, del TUIR. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 101 e 108; d.P.R. 600/1973, artt. 37bis e 42

326. Investimenti in aree svantaggiate

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2324/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra

I - Ires - Agevolazioni - Investimenti in aree svantaggiate - Consulenza in tutte le aree di intervento - Quantificazione di costi riferiti ad area svantaggiata - Impossibilità - Onere della prova.

II - Ires - Base imponibile - Qualificazione di spese - Marchi e brevetti - Consulenza - Esclusione.

I - Nel caso in cui un contratto di consulenza preveda l'obbligo del consulente di supportare tutte le aree in cui la società fa affari, non è possibile non solo collocare la consulenza stessa nell'area svantaggiata, capace di fare scattare il riconoscimento del beneficio fiscale, ma neppure quantificare - in percentuale esatta - la quota di costo riconducibile alla produzione in area svantaggiata rispetto all'altra relativa a ogni altro possibile interesse aziendale. In materia di credito d'imposta, il fatto che il contribuente intenda fare valere una sua specifica pretesa creditoria nei confronti dell'Amministrazione implica il rovesciamento del "normale" onere probatorio, tutto caricato sul contribuente.

II - L'inserimento di spese nell'area "marchi e brevetti" (che comprende anche il know how del processo industriale) non consente la qualificazione del rapporto con la società cui sono stati corrisposti i compensi in termini di "consulenza" (come tale, con costo spesabile nell'anno di pagamento), piuttosto che in termini di "acquisto brevetto". (F.P.)

Riferimenti normativi: l. 388/2000, art. 8; d.P.R. 917/1986, art. 109

327. Base imponibile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2338/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel

Ires - Base imponibile - Plusvalenze - Cessione di partecipazioni di controllo o collegamento - Imposta sostitutiva - Aliquota - Ammortamento - Avviamento - Deducibilità.

A una s.p.a. di diritto francese esercente in forma industriale un'attività commerciale con oggetto la produzione di beni e servizi, è legittimamente applicabile l'imposta sostitutiva del 19 per cento sulla plusvalenza realizzata per la cessione a titolo oneroso della partecipazione di controllo, anche per mancanza dei requisiti di territorialità dettati dall'art. 23 del TUIR, per non essere residente in Italia. L'assoggettamento della plusvalenza realizzata a imposta sostitutiva con aliquota del 19 per cento è autonomamente produttivo di effetti fiscali che, una volta decorsi i termini di accertamento, sono destinati ad assumere carattere di definitività. Pertanto, è legittima la deduzione delle quote di ammortamento iscritte a bilancio. L'A.F. non può revocare ex post gli effetti che, dal punto di vista fiscale conseguono a comportamenti divenuti intangibili. La ripresa dopo più di dieci anni dall'iniziale deduzione della quota di ammortamento ingenera un legittimo affidamento nell'ammortizzabilità del valore di avviamento iscritto a bilancio mediante il disavanzo derivante da fusione per incorporazione. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 23, 54, 58 e art. 103 comma 3; d.lgs. 358/1997, artt. 1, 2, 3 e art. 6 comma 2; d.lgs. 461/1997, art. 5 comma 1

328. Costi per carburanti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2352/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Arcieri

IRES - Base imponibile - Costi per carburanti - Inerenza - Prova - Deducibilità.

Per la categoria degli autotrasportatori di merci per conto terzi, l'art. 6 del D.P.R. n. 444/1997 esclude esplicitamente la possibilità di ricorrere alla scheda carburante. La prova fornita, attraverso test effettuati in officina, della corretta correlazione quantitativa tra chilometri percorsi e litri riforniti e consumati dimostra l'effettiva inerenza dei costi per carburanti e lubrificanti ai fini della relativa deduzione. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109; d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 444/1997, art. 6

329. Conto debiti verso soci

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2364/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

IRES - Base imponibile - Conto debiti verso soci - Saldo negativo - Riporto di debito non contestato - Sopravvenienze attive - Esclusione.

Se il conto "debiti verso soci" porta al 31 dicembre un saldo negativo non contestato con riferimento allo stesso anno fiscale, la posta riportata per la medesima somma in bilancio al 1° gennaio dell'anno successivo non può essere ritenuta inesistente, perché non oggetto di alcun rilievo per quanto riguarda l'anno precedente, nel quale il bilancio la riportava con lo stesso importo. La sussistenza di questa posta debitoria doveva essere messa in discussione con un accertamento quantomeno riferito all'anno di emersione, nel rispetto del principio di competenza, che impone di effettuare gli accertamenti con riferimento all'anno in cui la posta contabile emerge e non solo quando viene semplicemente riportata negli anni successivi, a maggior ragione in mancanza di qualsiasi elemento idoneo a provare che i soci abbiano rinunciato al credito. I pagamenti effettuati in favore della società a valere sul predetto conto, a prescindere dalla loro contestata natura, non possono

rilevare per giustificare un accertamento di un'inesistente sopravvenienza attiva, che non può essere integrata dalla diminuzione di un indebitamento in seguito a un pagamento. La predetta posta debitoria del conto "debiti verso soci" indicata in bilancio al 1° gennaio costituisce solo un riporto di un debito già esistente al 31 dicembre, non oggetto di tempestiva contestazione per l'anno fiscale precedente ovvero di una qualsiasi rinunzia al credito da parte dei soci nel corso dell'anno successivo. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 88 e 101

330. Operazioni infragruppo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2379/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Bussani

Ires – Operazioni infragruppo - Cessione lista clienti e dipendenti senza rappresentanza – Cessione ramo d'azienda – Non è tale.

La cessione della lista clienti e di dipendenti privi di poteri di rappresentanza, da parte della consociata, non costituisce una cessione di ramo d'azienda, ovvero di un compendio in grado di produrre in via autonoma un reddito d'impresa. Ne consegue che la deduzione del costo d'acquisto è nei limiti di un decimo anziché un diciottesimo. (M.GI.)

331. Costi di pubblicità e sponsorizzazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2383/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

Ires - Base imponibile - Reddito d'impresa - Costi di pubblicità e sponsorizzazione - Fittizietà - Antieconomicità - Assenza di certezza e determinabilità – Indeducibilità.

A riprova del fatto che la quasi totalità delle fatturazioni siano riferite a operazioni del tutto o in parte inesistenti è fondamentale la deposizione dell'amministratore di fatto in ordine alla fittizietà delle operazioni. La deducibilità dei costi afferenti alle fatture è da disconoscere, per mancanza dei requisiti dettati in materia di deducibilità del costo ex art. 109 del d.P.R. n. 917/1986, in caso di mancata certezza e determinazione nel reale ammontare, per mancanza di documenti a supporto. Anche la standardizzazione del contratto pubblicitario, la mancata indicazione delle modalità di determinazione del corrispettivo pattuito, la genericità delle fatture e l'insufficiente documentazione prodotta in sede di istruttoria giustificano la legittima presunzione secondo cui il costo di sponsorizzazione non è stato documentato, essendo privo dei requisiti di determinabilità e certezza richiesti dalla normativa fiscale. Il fatto che la società abbia dichiarato ricavi modesti inferiori ai costi, fa ritenere assai improbabile che il fine aziendale fosse la massimizzazione del profitto, a maggior ragione ove siano conseguiti utili ben al di sotto dei costi sostenuti per la pubblicità, così da configurarsi un comportamento antieconomico tale da fare dubitare fortemente della veridicità di tale costo, rilevando anche l'eventuale costante decremento del risultato d'esercizio. L'antieconomicità del costo (cfr. Cass., sent. 27 gennaio 2003, n. 1149/2003) è un ulteriore indice di mancata effettività del medesimo. Se il contratto di sponsorizzazione si presenta generico, mancando dell'indicazione della determinazione del corrispettivo pattuito, e le fatture sono altrettanto generiche, il costo della sponsorizzazione appare privo dei requisiti di determinabilità e certezza richiesti dalla normativa fiscale. Il costo sostenuto per l'acquisto di spazi pubblicitari descritti sulle fatture assolutamente non congruo e sproporzionato è indice di una sovrapproduzione per i servizi resi. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

332. Detrazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2432/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita

Agevolazioni – Detrazione per interventi di riqualificazione energetica – Destinazione dell’immobile.

L’agevolazione fiscale riconosciuta dall’art. 1, comma 344, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sotto forma di detrazione di quota pari al 55 per cento delle spese sostenute dal contribuente per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, trova applicazione indipendentemente dall’uso che il contribuente faccia dell’immobile interessato dall’intervento di riqualificazione energetica, non dovendo la stessa riguardare necessariamente gli immobili strumentali all’impresa che intende beneficiare dell’agevolazione in discorso. **(G.P.d.E.)**



Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 comma 344

333. Deducibilità degli accantonamenti ai fondi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2462/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia

Aggiornamento professionale dipendenti – Accantonamenti – Costi di remunerazione aggiuntiva – Non assimilabile – Indeducibilità.

L’accantonamento per aggiornamento professionale dei dipendenti, seppur previsto dal C.C.N.L., non ha natura di remunerazione aggiuntiva del personale dipendente sicché, sino alla sua erogazione, detto accantonamento ha la natura di fondo. Pertanto il regime fiscale di tale fondo non può che essere quello previsto dall’art. 105 ss. del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, i quali indicano dettagliatamente le ipotesi di deduzione per accantonamento. Ne deriva che, non rientrando il suddetto fondo tra quelli elencati dalle citate disposizioni, va esclusa la rilevanza fiscale di quest’ultimo. **(L.Sa.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 105 e ss

334. Distribuzione dividendi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2828/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Currò

Dividendi – Distribuzione – Holding – Ritenuta – Determinazione – Società figlia italiana – Società madre europea – Elusione – Non sussiste.

Ai dividendi distribuiti da una società italiana in favore della società controllante residente nell’Unione Europea deve essere applicata la ritenuta nella misura del 1,375% al posto di quella ordinaria del 27%, purché venga dimostrato che la partecipazione non sia detenuta dalla holding estera soltanto per beneficiare del vantaggio fiscale. **(G.G.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 27bis e 27ter

335. Deducibilità dei costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2840/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio

Costi black list – Convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni – Deducibilità – Sussiste.


La disciplina riguardante la deducibilità dei costi relativi a scambi commerciali con i c.d. Paesi black list non trova applicazione nel caso in cui tra gli Stati vi siano accordi bilaterali finalizzati ad evitare la doppia imposizione. Ciò in quanto le convenzioni internazionali hanno rango normativo subordinato alla Costituzione, ma sovraordinato rispetto alla legge ordinaria (Conf. Corte Cost. nn.348/2007 e 349/2007). Va ricordato, tuttavia, che sino al periodo di imposta 2015, in assenza di convenzioni bilaterali contro la doppia imposizione, trovava applicazione l'art. 110 Tuir, ed i costi non potevano essere portati in deduzione in mancanza della prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere, di cui doveva essere provata la concreta esecuzione, rispondessero ad un effettivo interesse economico. (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

336. Transfer pricing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2846/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Venditti, Estensore: Monterisi

Prezzi di trasferimento – Determinazione – Comparazione corrispettivi – Necessità.


Perché la ripresa a tassazione fondata sul transfer pricing risulti legittima, grava sull'Amministrazione finanziaria l'onere di provare che la determinazione del valore di un bene o di un servizio sia stata basata su dati oggettivi, quali la comparazione tra il corrispettivo pattuito infra-gruppo e quello praticato tra imprese terze ed indipendenti. (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

337. Costi black list

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, sez. 17, sentenza n. 2866/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Politano

Costi black list – Deducibilità – Attività commerciale effettiva – Reale interesse economico – Concreta attuazione – Sussistenza.

Sino al periodo di imposta 2015, la presunzione per cui i costi derivanti da operazioni intercorse con imprese localizzate nei c.d. Paesi black list fossero indeducibili, poteva essere superata qualora il contribuente fornisse la prova che le imprese estere svolgessero prevalentemente un'attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere e concretamente eseguite rispondessero a un reale interesse economico. (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 10

338. Operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2884/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero

Ires – Operazioni oggettivamente inesistenti – Atto di contestazione sanzioni – Raddoppio dei termini – Non sussiste – Successione di leggi nel tempo – Non sussiste.

La sanzione prevista dall'art. 8, secondo comma, d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni dalla l. 26 aprile 2012, n. 44 non è correlata a uno specifico tributo, bensì, in generale, alle imposte sui redditi. Ne consegue che la stessa deve essere contestata entro il termine di decadenza previsto dall'art. 20, primo comma, prima parte, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, senza che possa operare il rinvio operato dalla seconda parte della

medesima norma ai termini previsti “per l’accertamento dei singoli tributi” e, quindi, senza che possa valere il termine raddoppiato previsto dall’art. 43, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600.

Inoltre, l’art. 8, secondo comma, d.l. n. 16, citato, ha introdotto una nuova fattispecie di illecito amministrativo tributario, che non può essere posta in successione temporale con le disposizioni di cui all’art. 14, comma 4bis, l. 24 dicembre 1993, n. 537 e non può essere applicata retroattivamente. **(M.Bis.)**

Riferimenti normativi: d.l. 16/2012 art. 8 comma 2; d.lgs. 504/92, art. 20 comma 1; d.P.R. 600/73, art. 43

339. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2906/2018 del 25 giugno 2018, Presidente Chindemi, Estensore: Missaglia

Ires - Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica – Dimostrazione della strumentalità dell’immobile – Non sussiste.

La detrazione ai fini Ires dall’imposta lorda prevista dall’art. 1, comma 344, l. 296 del 27 dicembre 2006 per il 55% delle spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica di edifici e poste a carico del contribuente, non è limitata ai soli immobili strumentali, spettando anche per gli immobili merce, non essendo prevista alcuna distinzione quanto alla classificazione a bilancio dei beni posseduti. **(N.Bo.)**

Riferimenti normativi: l. 292/06, art.1, comma 344

340. Ritenuta d’imposta
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2960/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

Assoggettamento a ritenuta d’imposta dell’importo lordo degli interessi pagati ad una società residente in uno stato membro – Illegittimità dell’atto – Sussiste.


L’assoggettamento a ritenuta d’imposta dell’importo lordo degli interessi pagati da un società residente in Italia ad una società residente in uno stato membro dell’UE comporta la violazione della libertà di prestazione di servizi e di circolazione di capitali sancite dagli artt. 56 e 63 del Trattato sul Funzionamento UE, perché gli interessi pagati a società commerciali residenti in uno stato membro sono soggetti ad imposta al netto dei relativi costi. **(N.Bo.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.26; TFUE, artt. 56 e 63

341. Cessione contratto di locazione finanziaria
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Cessione di contratto di locazione finanziaria – Valore normale – Rimanenti oneri finanziari – Sconto tasso di interesse di mercato.


In caso di cessione di contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, che costituisce sopravvenienza attiva a norma dell’art. 88, comma 5, del d.P.R. 917/1986, deve riflettersi nel valore di mercato al momento della cessione ottenibile mediante lo sconto dei rimanenti oneri finanziari previsti dal contratto utilizzando, in omologia strutturale, il coevo tasso di interesse registrato dal mercato, non potendo, per vincolo

logico e finanziario di omologia comparativa, essere commisurato al tasso di interesse implicito del leasing. (M.GI.) 

342. Detrazioni fiscali risparmio energetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2968/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna


Società immobiliare – Detrazione risparmio energetico – Immobili merce locati – Spettanza.

La detrazione per risparmio energetico relativa ad interventi effettuati su immobili da parte della impresa immobiliare proprietaria spetta anche qualora gli immobili siano classificati quali beni-merce e siano concessi in locazione a terzi. (M.Le.) 

343. Riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 152/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: De Pretis, Estensore: Monardo

Ires – Immobili concessi in locazione – Detrazione riqualificazione energetica – Spetta.


La detrazione dell'imposta lorda per la quota pari al 55% delle spese documentate relative agli interventi di riqualificazione energetica spetta anche per le spese sostenute sugli immobili di proprietà concessi in locazione a terzi non ponendo la normativa vincoli sulla natura dell'immobile. (F.Gh.) 

Riferimenti normativi: d.m. 19/02/2007, art 2 comma 1, lett. b)

344. Transfer pricing

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 290/2018 del 7 giugno 2018, Presidente Maggipinto, Estensore: Lauria

Transfer pricing – Cessione beni successivo acquisto prodotti finiti – Violazione – Non sussiste.

Non vi è violazione dell'art. 110 comma 7 del TUIR in caso di società controllante italiana che venda alla controllata estera la materia prima per poi riacquistare dalla medesima i prodotti finiti e lavorati, purché entrambe le cessioni vengano effettuate al proprio valore normale. Non può ritenersi che l'operazione dissimuli un conto lavorazione con la relativa applicazione del valore normale dell'appalto in luogo delle due cessioni di beni. (A.A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 7

345. Fusione per incorporazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 120/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Seddio

Fusione per incorporazione - Trasferimento del credito IRES da utilizzare in compensazione da parte dell'incorporante – Subingresso dell'incorporante nei diritti e negli obblighi dell'incorporata - Legittimità.

È legittimo il trasferimento del credito IRES, originariamente sorto in capo all'incorporata, da utilizzare in compensazione da parte dell'incorporante, quando le società danno luogo ad una fusione eterogenea, integrante gli estremi della trasformazione progressiva (da S.n.c. a S.r.l.) determinando, quanto agli effetti, una successione a titolo

universale dei diritti e degli obblighi dalla incorporata alla incorporanda, non esistendo una norma tributaria che limiti tali effetti. **(M.Va.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2504bis

346. Fusione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 136/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Caristi, Estensore: Serena

Test di vitalità - Riconoscimento riporto perdite.

Le ragioni economiche sottese alla fusione per incorporazione sono da considerarsi valide quando vengono puntualmente dimostrate in ordine alla ristrutturazione aziendale con risparmio di costi, alle economie di scala, alla attività avente carattere di stagionalità, all'andamento del fatturato, alla vitalità economica e alla continuità effettiva dell'attività. **(G.Ar.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 172 comma 7

347. Società di comodo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 232/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Bitonte, Estensore: Romano Di Vieto

Test operatività – Prova contraria – Disconoscimento.

Il mancato raggiungimento del livello minimo di ricavi costituisce elemento sintomatico della natura non operativa della società, spettando poi al contribuente fornire la prova contraria e dimostrare l'esistenza di situazioni oggettive e straordinarie, specifiche ed indipendenti dalla sua volontà che abbiano impedito il raggiungimento della soglia di operatività e di redditi minimo previsto. **(R.Ri.)**



Riferimenti normativi: l. 248/2006

348. Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 275/2018 del 10 maggio 2018, Presidente e Estensore: Vitali

I - Costi di Pubblicità – Spese di rappresentazione – Spese di ospitalità - Inerenza stretta - In difetto deducibilità parziale.

II - Rimborsi chilometrici amministratori – Deducibilità ammessa con adeguata documentazione.

I - Sono qualificabili come spese di pubblicità per la determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP i costi sostenuti per attività con una diretta aspettativa di ritorno commerciale, tale da configurare quella "inerenza stretta" (ovvero direttamente correlabile ad un incremento di fatturato). Sono qualificabili come spese di rappresentanza per la determinazione del reddito ai fini IRES e IRAP i costi sostenuti per attività che abbiano l'obiettivo di accrescere il prestigio e l'immagine aziendale o il potenziamento dello sviluppo del marchio o del brand. Le spese di ospitalità sono deducibili come spese di pubblicità, quando destinate alla stampa specializzata o a personalità che, per la loro qualifica o posizione professionale, possono farsi tramite di promozione pubblicitaria nei confronti di un pubblico più o meno largo di consumatori dei prodotti realizzati dalla società ospitante con conseguente diretta aspettativa di un ritorno commerciale, diversamente devono essere trattate fiscalmente come spese di rappresentanza.

II - Sono deducibili dal reddito di impresa ai fini IRES e IRAP i rimborsi chilometrici di amministratori qualora siano correlati da apposita documentazione da cui si evinca che i viaggi sono stati compiuti dagli stessi amministratori, che risulti dai libretti di circolazione quali autovetture fossero in dotazione a ciascuno di loro, che siano indicati i nominativi delle aziende visitate con relative ubicazioni, i chilometri percorsi ed il consumo di carburante. (E.Cal.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108

349. Operazioni inesistenti in presenza di ristretta base sociale

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 295/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chiappani, Estensore: Gotti

Operazioni inesistenti – Ristretta base sociale – Imputazione ai soci del risultato extra contabile.

In caso di realtà con ristretta base sociale ed in presenza di fatture per operazioni inesistenti rese definitive a seguito di accertamento, la ristretta base sociale è sostegno fondante della presunzione semplice di utili non contabilizzati imputabili ai soci stessi. L'onere della prova contraria è a carico dei soci. (E.Cal.)



350. Costi intercompany

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente: Buonanno, Estensore: Fadda

Ires – Controllante estera – Costi forniture – Inerenza.

I costi contabilizzati da parte di una rivenditrice italiana in relazione alle forniture di casamadre estera non soddisfano il requisito dell'inerenza qualora il prezzo delle stesse sia parametrato in base, anche percentuale, al prezzo applicato ai clienti finali, risultando difatti incoerente ed antieconomico che la rivenditrice sia chiamata a retribuire casamadre per costi che essa, e non quest'ultima, sostiene. (G.Fe.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110

351. Deducibilità costi

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Massa, Estensore: Galli

IRES - Costi – Deducibilità – Spese di pubblicità/rappresentanza – Classificazione costi – Non sussiste.

La diversità concettuale tra i due tipi di spesa di pubblicità/propaganda e di rappresentanza, comporta la necessità di verificare se le spese sono da considerarsi come spese sostenute al fine di incrementare in modo diretto le vendite oppure allo scopo di migliorare il prestigio e l'immagine della società committente, con conseguente diversa deducibilità del costo. Tuttavia, la riclassificazione da spesa di pubblicità a spesa di rappresentanza non può essere operata per il semplice fatto che non si riesca a dimostrare l'effettivo incremento di fatturato o di reddito, poiché non tutte le iniziative pubblicitarie raggiungono l'obiettivo prefissato dall'impresa committente. (G.Fl.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986

352. Detrazione per risparmio energetico

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi

Ires – Detrazione per risparmio energetico – Tardiva comunicazione all'Enea – Non incide sulla spettanza.

L'omessa o ritardata comunicazione all'Enea non preclude il godimento del beneficio della detrazione fiscale in quanto rappresenta mera comunicazione formale da cui non può discendere nessuna decadenza, salva l'applicazione di una sanzione in misura fissa. (M.Mar.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006

353. Agevolazioni Associazioni Sportive Dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 2, sentenza n. 4/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Pipponzi, Estensore: Zanotti

IRES - Effettività sportiva delle ASD – Riconoscimento da parte del Coni – Sussiste.

Va riconosciuto il regime tributario agevolato previsto per le ASD al sussistere delle condizioni di legge: proventi non superiori ai 250.000,00 euro e iscrizione al Coni. Il Coni è l'unico organismo certificatore della effettività sportiva delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche. (C.A.)

354. Interposizione fittizia

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1/2018 del 3 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D'Orsi

Ires – Direttiva madre/figlia – Esenzione da ritenuta – Probatio Diabolica – Mancata distribuzione di dividendi – Sussiste.

Il fatto che l'Amministrazione finanziaria non sia tenuta, per disapplicare l'esenzione da ritenuta sui dividendi, a fornire alcun indizio di prova o abuso, pregiudica l'obiettivo perseguito dalla Direttiva n.90/453/CEE (c.d. direttiva madre/figlia) e comporta una probatio diabolica in capo al contribuente.

Rileva, per l'applicazione dell'esenzione, la produzione di bilanci corredati con la relazione dei revisori, che dimostrino la mancata erogazione nel periodo oggetto di verifica di dividendi a società extraeuropee; non è invece necessaria la produzione in giudizio di tutte le contabili per verificare che i dividendi non siano stati versati sotto altra voce contabile.

Non si può definire soggetto interposto una società che ha pochi impiegati e una struttura snella, soprattutto nell'epoca di internet, ove una sola persona può muovere ingenti capitali con solo un computer. (G.D'A.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27bis comma 5

355. Sanzioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 4/2018 dell'8 gennaio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pilello

Ires – Sanzioni amministrative – Amministratore di fatto - Punibilità – Non sussiste.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o di enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando questa è gestita da un amministratore di fatto; la responsabilità degli amministratori di

fatto, per conseguenza, è pur sempre responsabilità da inadempimento degli obblighi che derivano dal contratto di società, a nulla rilevando la circostanza che l'amministratore sia stato investito degli obblighi per nomina assembleare, o altrimenti. (G.D'A.)



Riferimenti normativi: d.l. 269/2003, art. 7

356. Deducibilità dei costi black list

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 51/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Zamagni, Estensore: Contini

Costi black list – Certificati esteri – Dimostrazione svolgimento effettiva attività economica – Deducibilità.

Ai fini della deducibilità dei costi black list sono rilevanti i certificati emessi dall'Amministrazione Fiscale estera attestanti che i fornitori sono società regolarmente costituite in tali paesi e che gli stessi sono assoggettati ad imposta; è invece onere non spettante alla parte ed elemento privo di rilevanza ai fini delle decisione che siano prodotti in giudizio i bilanci delle società estere. È inoltre opportuno dimostrare documentalmente che le operazioni commerciali poste in essere corrispondevano ad un effettivo interesse economico rilevando: a) che il costo dei beni è stato inferiore a quello applicato da società terze, b) che i servizi in outsourcing remunerati hanno comportato una riduzione dei medesimi costi sostenuti in passato. (G.D'A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110 comma 10

357. Deducibilità interessi passivi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 58/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Nobile De Santis

Interessi passivi contratti di riassicurazione – Polizze Unit Linked – Natura assicurativa dei depositi stipulati in forza dei contratti di riassicurazione – Sussiste.

Le polizze unit linked (polizze vite ad alto contenuto speculativo, nella quale il premio pagato

viene investito in quote di fondi di investimento) sono da considerarsi prodotti assicurativi, sebbene il loro rendimento sia legato al rendimento del fondo, senza garanzie di rendimenti minimi o di rimborso del capitale. Rimangono comunque prodotti assicurativi, infatti, perché

l'assicuratore corre il rischio c.d. demografico, in quanto la prestazione (ancorché agganciata al valore di un fondo o un indice) è comunque correlata al verificarsi di un evento attinente alla vita umana. Da tale qualificazione, ne consegue quindi il relativo trattamento fiscale ex art. 96, comma 5bis, d.P.R. 917/1986. (G.D'A.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96 comma 5bis

358. Esenzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 139/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Chiametti

Esenzione interessi e canoni corrisposti a soggetti UE – Concetto di beneficiario effettivo – Valenza dei certificati fiscali – Sussiste.

È da qualificarsi quale “beneficiario effettivo” il soggetto: (i) il cui reddito venga ad esso imputato secondo la legge fiscale in cui risiede; (ii) che non abbia alcun obbligo, legale o contrattuale, di trasferire il proprio reddito ad altro soggetto, sulla base di una


obbligazione originariamente collegata al reddito ricevuto. La seconda circostanza deve essere oggetto di separata verifica che non deve competere al sostituto di imposta, il quale ben può assumere a tal riguardo come rilevante la certificazione fiscale rilasciata dal paese estero che ha dichiarato la sussistenza in capo al soggetto estero dei requisiti richiesti per beneficiare di regimi fiscali di favore, i quali hanno valenza probatoria vincolante. (G.D'A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 26quater

359. Transfer pricing adjustment

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7 sentenza n. 464/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Saresella, Estensore: Bertolo

I.R.E.S. – Transfer pricing adjustment – Verifiche di congruità ex post – Legittimità.


La verifica della congruità dei corrispettivi delle operazioni tra imprese residenti e controparti estere correlate, secondo le linee guida dell'OCSE, può anche avvenire ex post, alla fine del periodo d'imposta, mediante l'emissione di fatture integrative o di note di variazione, al fine di adeguare i corrispettivi originariamente indicati a quelli del libero mercato. Infatti, il combinato disposto degli artt. 9 e 110 comma 7 del T.U.I.R., mentre codifica il principio secondo il quale i prezzi praticati da società tra loro correlate non possono essere inferiori al valore di mercato (e quindi al valore normale di cui all'art. 9 T.U.I.R.), rende ineludibile il principio inverso, e cioè l'adeguamento dei corrispettivi, in diminuzione, laddove essi siano ex ante superiori al detto valore medio. A tal fine, l'aggiustamento compensativo dei corrispettivi è stato previsto quale raccomandazione agli Stati membri dall'EU Joint Transfer pricing forum del 2014: il caso di specie soddisfa i requisiti in esso posti, sia in merito alla simmetria delle posizioni delle due consociate, sia nella costanza dell'approccio nei vari periodi d'imposta che nella sussistenza di ragioni per cui non è possibile determinare ex ante il risultato. (P.D.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 e art.110 comma 7

360. Interessi passivi a società estera

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 468/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: D'Andrea, Estensore: Pilello

I.R.E.S. - Interessi passivi – Transfer pricing - Spread – Criteri di determinazione.

La valutazione del valore di mercato degli interessi passivi corrisposti a società estera appartenente al medesimo Gruppo deve essere rispondente al disposto degli artt. 9 e 110 comma 7 T.U.I.R., nonché alle determinazioni dell'OCSE. Pertanto, nel caso di specie, la determinazione dello spread, da applicarsi al saggio di interesse in esame, deve esser rapportata al tasso di interesse "Eur IRS", avuto riguardo al "rating" della ricorrente, al rischio di insolvenza ed al rischio di settore, mediante l'utilizzo del metodo del confronto dei prezzi –CUP, come consigliato dall'OCSE. (P.D.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 9 e art.110 comma 7

361. Stabile organizzazione di banca estera

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 539/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Zamagni

I.R.E.S. – Stabile organizzazione di banca estera – Interessi passivi – Deducibilità – Fondo di dotazione effettivo e figurativo – OCSE Capital Allocation Approach – Congruità – Irrilevanza.

Al fine di poter dedurre gli interessi passivi relativi ai finanziamenti accesi con la sede centrale, la normativa interna italiana non impone alla stabile organizzazione di una banca estera di dotarsi di un fondo di dotazione adeguato (free capital ovvero fondo di dotazione effettivo che deve essere superiore al fondo di dotazione congruo o figurativo per evitare l'insufficienza di mezzi propri), poiché la stabile organizzazione non è un soggetto di diritto, ma una "fictio iuris" necessaria per ripartire il potere impositivo tra il Paese di residenza e quello di produzione del reddito. Peraltro, non sono nemmeno applicabili al caso di specie le norme in materia di transfer pricing, poiché non contestate, così come i principi generali in materia di sottocapitalizzazione, poiché risulta dimostrata la rispondenza della quota parte di fondo di dotazione. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 23 comma 1, lett. e), 96 comma 5, 98, 151, 152, 153 e 162

362. Costi di pubblicità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 574/2018 del 9 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Zamagni

I.R.E.S. – Sponsorizzazione di associazione sportiva dilettantistica - Costi di pubblicità – Presunzione legale assoluta- Sussiste.

I costi sostenuti per la sponsorizzazione di una Associazione Sportiva Dilettantistica associata al CONI, la cui attività sportiva sia dimostrata, scontano una presunzione legale assoluta circa la loro natura pubblicitaria, con esclusione dell'applicabilità del regime delle spese di rappresentanza, ai sensi dell'art. 90, comma 8 legge 289/2002. La loro deducibilità è soggetta al rispetto del limite annuo di euro 200.000, restando scelta insindacabile dell'imprenditore quale A.S.D. finanziare e quali siano gli elementi pubblicitari da contrattualizzare (borse, abbigliamento della squadra, striscioni pubblicitari in campo ecc.). (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 108; l. 289/2002, art. 90 comma 8

363. Rimborso costi esplorativi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 598/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni

I.R.E.S. – Giacimenti di idrocarburi - rimborso di costi esplorativi da stati esteri - Contributi pubblici – Provento - Sussiste – Sanzioni interne.

Il rimborso dei costi esplorativi, finalizzati alla scoperta di giacimenti di idrocarburi, indipendentemente dalla realizzazione o meno di utili, disposto da Stati esteri ha natura di contributo pubblico, qualificato quale provento dall'art. 83 d.P.R. 917/1986, con applicazione degli IAS 12 e 20. La disciplina estera confusa, e nel caso di specie carente, non può essere invocata quale esimente dall'applicazioni delle sanzioni italiane, poiché la normativa interna risulta chiara al riguardo. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 83; Reg. CE 1606/2002

364. Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 611/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Giucastro, Estensore: Innocenti

I.R.PE.G. – Domanda di rimborso – Credito non riportato nelle dichiarazioni successive – Prescrizione decennale – Sussiste.

La richiesta di rimborso per IRPEG può essere validamente presentata entro il termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c., non ostando ad essa il mancato riporto del suddetto credito nelle dichiarazioni successive a quella in cui è sorto, né che esso non sia mai stato compensato o richiesto a rimborso, e neppure possono essere invocate dall'Ufficio limitazioni in ordine alla presentazione di dichiarazioni integrative ai sensi del d.P.R. 322/1998, non essendo ammissibile l'indebito arricchimento di un soggetto ai danni di un altro in pendenza del susposto termine di prescrizione. **(P.D.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2946; d.P.R. 602/1973, art.38

365. Onere probatorio

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1298/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: D'Andrea, Estensore: Crisafulli

Cartella di Pagamento – Credito per imposte estere – Controllo formale art. 36ter d.P.R. 600/1973 – Documentazione non prodotta – Utilizzabilità in giudizio – Non consentita.

La documentazione che non è stata prodotta in sede di controllo formale ex art. 36ter del d.P.R. 600/1973, non può essere successivamente fornita in sede contenziosa, atteso che l'unica deroga al divieto posto dal comma 4 dell'art. 32 del d.P.R.600/1973, contenuta nel successivo comma 5, opera unicamente qualora il contribuente non abbia potuto adempiere alle richieste dell'Ufficio per causa allo stesso non imputabile. **(L.Br.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 commi 4 e 5

366. Rimborso versamenti diretti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 21, sentenza n. 1306/2018 del 23 marzo 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Barone

IRES – Versamenti – Rimborso – Prescrizione – Termine.

Qualora l'eccedenza di versamenti diretti non venga riportata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo, il contribuente potrà presentare istanza di rimborso, come previsto nell'art. 4 del d.P.R. 42/1988, nel termine di 48 mesi dalla data del versamento, come previsto dall'art. 38 d.P.R. 602/1973, non trovando applicazione il più ampio termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. **(L.Br.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 38; d.P.R. 42/1988, art. 4; c.c., art. 2946

367. Costi deducibili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1423/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Chiarenza

Costi deducibili - Onere della prova – Consulenze professionali– Coerenza e congruità economica - Documentazione di supporto – Analisi.


Grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità dei costi dedotti dal reddito complessivo, ai sensi dell'art. 109 del dpr. 917/86, occorrendo a tal fine produrre idonea documentazione, anche di natura extracontabile, a supporto delle ragioni e della coerenza economica delle operazioni commissionate. La mera contabilizzazione degli oneri accompagnata dalla produzione dei contratti e dalle attestazioni dei professionisti non può essere sufficiente, occorrendo a tal fine fornire la documentazione di natura tecnica e contrattuale necessaria per lo svolgimento di ogni specifica prestazione richiesta. (L.Br.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109

368. Beni sequestrati

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza 1739/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Renna.

Sequestro preventivo di beni – Redditi prodotti – Amministrazione Giudiziaria – Obbligo di versamento e dichiarazione – Sussiste.


I redditi prodotti da beni oggetto di sequestro preventivo ai sensi dell'art. 2sexies della legge 575/1965 in sede di procedimento penale, sono soggetti a tassazione anche se di provenienza illecita, in quanto il loro impiego da parte dell'Amministrazione Giudiziaria è lecito e dovuto in forza di legge. In attesa della destinazione finale dei beni, l'Amministratore giudiziario è tenuto in via provvisoria nei termini ordinari al versamento delle relative imposte e agli adempimenti dichiarativi. (F.M.) 

Riferimenti normativi: l. 161/2017, art. 19

369. Prezzi di trasferimento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2256/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Barbata

Transfer pricing – Accertamento basato su valutazioni discrezionali – Motivazione – Non sussiste.

L'art. 110, comma settimo, del T.U.I.R. in tema di prezzi di trasferimento al valore normale di mercato costituisce norma antielusiva: spetta all'amministrazione finanziaria l'onere della prova circa lo spostamento all'estero di utili e/o redditi tassabili in Italia. È da ritenere nullo per difetto di motivazione l'accertamento dell'Ufficio che si fondi esclusivamente su valutazioni essenzialmente discrezionali, anziché su effettive e dimostrate violazioni di norme tributarie. (L.T.) 


Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 110; l. 212/2000

370. Inerenza dei costi

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 2487/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Caterbi

Inerenza all'attività di impresa – Lavori straordinari di ristrutturazione – Contratto di locazione immobiliare

Al contribuente spetta l'onere di provare di aver sostenuto il costo, producendo la relativa documentazione relativa all'esborso; spetta altresì l'onere di provare che l'esborso è stato sostenuto in quanto relativo all'attività aziendale e pertanto necessario per la produzione del relativo reddito. Nel caso di specie, i lavori straordinari di ristrutturazione e


ampliamento, anche se eseguiti dal conduttore e non dal locatore, sono oneri per migliorare l'uso dell'immobile ove si svolge l'attività di azienda e quindi inerenti. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 109 comma 5

371. Aliquote di ammortamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2572/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Di Rosa, Estensore: Carfagna


Aliquote di ammortamento – Impianto eolico – Componenti mobili ed immobili.

È corretto distinguere le varie componenti (mobili ed immobili) di un impianto eolico per la produzione di energia elettrica ed applicare per ciascuna di esse diversi coefficienti di ammortamento coerenti con la vita utile delle componenti stesse. (G.P.V.) 

372. Garanzie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 2589/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Bertolo

Commissioni per garanzie – Interessi passivi – Contratti di appalto – Natura finanziaria –Deducibilità.


Nell'ambito di contratti di appalto internazionali è prassi diffusa fornire garanzie per l'adempimento delle obbligazioni contrattuali. La remunerazione di dette garanzie non ha natura finanziaria e perciò non può considerarsi interesse passivo, bensì una commissione per un servizio fornito dall'istituto bancario o dalla società di assicurazione. Il finanziamento presuppone che l'impresa si faccia dare a mutuo, con l'obbligo di restituire capitale e interessi, una somma per acquistare beni e servizi. Il contratto di garanzia atipica, invece, mira a pagare a terzi, a fondo perduto, un indennizzo a fronte di un inadempimento, talché l'impresa non consegue alcun finanziamento, né pertanto deve restituire alcunché, tanto meno interessi, salvo pagare alla banca o alla società di assicurazione che presta la garanzia un corrispettivo per aver pagato l'indennità. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 96

373. Spese di riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 16/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Cerracchio, Estensore: Bussani

Ires – Spese riqualificazione energetica – Immobili posseduti dall'impresa di qualsiasi categoria–locazione - Detrazione – Possibilità.

Le detrazioni d'imposta in relazione agli interventi di riqualificazione energetica spettano ai titolari di redditi d'impresa che sostengono le spese per l'esecuzione degli interventi sugli edifici esistenti, su parti di edifici esistenti e su unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale anche se oggetto di locazione. (E.D.M.) 

Riferimenti normativi: d.m. 19/02/2007, art. 2

374. Spese riqualificazione energetica

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 73/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bussani

Spese riqualificazione energetica – Detrazione – Immobili strumentali e locati – Sussiste - Immobili merce – Non sussiste.

Il beneficio fiscale delle detrazioni per spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica spetta ai titolari di reddito di impresa sugli immobili di tipo strumentale, anche se locati a terzi, qualora la locazione rientri nell'oggetto dell'attività di impresa; sono invece esclusi gli immobili "merce" destinati alla vendita. **(R.Ro.)**



Riferimenti normativi: l. 296/2006 art. 1 commi 344/347; d.m. 19/02/2007, art. 2

375. Costi deducibili

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez.2, sentenza n.176/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Greco

Ires – Costi cane da guardia – Deducibilità dal reddito di impresa – Sussiste.

Le spese sostenute per il mantenimento di cani da guardia nell'ambito di una struttura industriale sono deducibili dal reddito di impresa potendo rientrare nei costi per la sicurezza dell'impianto e si riferiscono ad attività o beni da cui derivano ricavi o altri proventi che concorrono a formare il reddito, secondo il comma 5 dell'articolo 109 del d.P.R. 917/1986. Pertanto, il costo per un cane da guardia è deducibile in quanto suscettibile di essere riferito all'attività dell'impresa e quindi nell'interesse del suo programma economico sia pure in via soltanto indiretta. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art 109, comma 5

376. Associazioni sportive dilettantistiche

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 3, sentenza n. 219/2018 dell'11 giugno 2018, Presidente: Soprano, Estensore: Vitelli

Associazione sportiva dilettantistica – Ente non commerciale – Sussiste.

In tema di enti non commerciali, per determinarne la perdita della relativa qualifica non basta la convocazione verbale dell'assemblea e la scarsa partecipazione diretta o per delega dei soci all'assemblea di una associazione sportiva dilettantistica. Con riferimento al principio di democraticità si può affermare che la violazione di esso presuppone una indagine, di tipo qualitativo, molto più approfondita ed accurata, non certo basata solo su semplici indizi o circostanze. L'eventuale violazione del principio di democraticità può comportare, e solo in alcuni casi, la perdita delle agevolazioni fiscali previste dal comma 3 dell'articolo 148 del d.P.R. n. 917/1986 quali la detassazione dei corrispettivi specifici, ma non comporta in alcun modo, come pretende l'Amministrazione finanziaria, la perdita della qualifica di ente non commerciale. L'art. 149, commi 1 e 2, del d.P.R. n. 917/1986, in materia di perdita della qualifica di ente non commerciale, non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 149, commi 1 e 2

IRPEF

377. Ristretta compagine sociale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 167/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente ed Estensore: Giordano

Irpef - Società a ristretta base societaria - Presunzione utili in capo ai soci.

Nel caso di società di capitali a ristretta base societaria, qualora siano accertati utili non contabilizzati, opera la presunzione (relativa) di attribuzione “pro quota”, nel periodo di imposta di riferimento, ai soci degli utili stessi, con inversione dell’onere della prova a carico dei soci tenuti a provare di non avere percepito utili extracontabili ovvero che gli stessi sono stati accantonati o reinvestiti. (I.P.)



378. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 174/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey

Detrazione fiscale – Interventi di riqualificazione energetica – Finalità - Ambito di applicazione oggettivo e soggettivo – Adempimenti.

La detrazione delle spese per gli interventi di riqualificazione energetica ha una finalità sociale, rappresentata dall’incentivo del risparmio energetico e, per tale ragione, la suddetta agevolazione riguarda, da un punto di vista oggettivo, le unità immobiliari di qualsiasi categoria catastale; da un punto di vista soggettivo, le persone fisiche, imprenditori e non, e società. Pertanto, può beneficiare della relativa detrazione il contribuente che ne ha sostenuto la spesa e ha svolto gli adempimenti formali e sostanziali, di cui all’art. 4 e ss. D.m. 19 febbraio 2007, idonei a certificare che l’intervento eseguito abbia determinato un effettivo risparmio energetico. (I.P.)



379. Plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 254/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Irpef – Plusvalenza – Cessione fabbricato – Demolizione futura.

La vendita di un'area già edificata non può rientrare nelle ipotesi di cui all'art. 81, comma 1, lett. b) del d.P.R. 917/1986, che assoggetta a tassazione le plusvalenze realizzate a seguito di cessione onerosa di terreni suscettibili di utilizzazione edificatoria secondo gli strumenti urbanistici vigenti al momento della cessione. Ai fini dell'applicabilità di detta norma rileva la destinazione edificatoria originariamente conferita in sede di pianificazione urbanistica ad un'area non edificata. Da ciò discende che la demolizione di un fabbricato già esistente, non riqualifica il terreno come suscettibile di potenzialità edificatoria (potenzialità già posseduta). (M.GI.)




380. Rimborso spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 337/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia

Irpef – Redditi diversi – Rimborso spese senza documentazione a supporto – Sussistenza.

Ai sensi dell’art. 67 comma 2 del Tuir, non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale. Pertanto, qualora il contribuente abbia predisposto un prospetto relativo ai rimborsi chilometrici senza il

supporto della relativa documentazione, questo non costituisce una prova e legittima l'Ufficio alla ripresa a tassazione, come redditi diversi, dei compensi erogati al contribuente, considerati tali in mancanza di valida documentazione comprovante che quanto ricevuto era dovuto a titolo di rimborso spese di viaggio. (A.F.J.O.) 


381. Errore materiale e contratto di associazione in partecipazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Braghò

I - Irpef – Dichiarazione dei redditi – Errore materiale – Inapplicabile.

II - Irpef – Associazione in partecipazione di uno stretto congiunto – Qualificazione apporto.


I - La indicazione in dichiarazione di un reddito (i.e. utile dell'associazione in partecipazione) inferiore di un terzo rispetto a quello effettivamente conseguito non può qualificarsi quale errore materiale, poiché riverbera effetti sostanziali sul calcolo delle imposte.

II - Nel contratto di associazione in partecipazione l'attribuzione di quote di utili trova giustificazione nell'attività apportata dall'associato, il quale non può rientrare nella cerchia degli stretti congiunti del contribuente. Infatti, nel caso in cui l'associato sia uno stretto congiunto del contribuente, l'apporto dello stesso non viene valorizzato quale costo ma quale contributo incrementativo del reddito, alla luce dei vincoli di solidarietà familiare che ne derivano. Conseguentemente, il contratto di associazione in partecipazione intervenuto con il padre del contribuente non dà diritto alla deducibilità, quale costo, dei compensi di lavoro pattuiti nel contratto. (C.Ro.) 

382. Deducibilità contributi volontari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 420/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis

Irpef – Base imponibile – Contributi volontari – Imposta sostitutiva – Mancato Assoggettamento – Deducibilità – Non spetta.


Ai fini Irpef, la deducibilità in capo al dipendente dei contributi volontari versati dal datore di lavoro per conto del suddetto nell'ambito di un programma di incentivazione all'esodo è condizionata al loro assoggettamento ad imposizione sostitutiva. (A.Tu.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 47/2000, art. 13

383. Ripartizione degli utili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 433/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Irpef – Ripartizione degli utili – Cessione della propria quota prima dell'approvazione del rendiconto.

Qualora un socio, nel corso dell'esercizio sociale, trasferisca la sua quota di partecipazione ad altri, il primo non ha diritto agli utili poiché la loro acquisizione non si verifica in maniera continuativa ed uniforme nel tempo, ma solo con l'approvazione del rendiconto. Di converso, il diritto a percepire l'intera quota degli utili è del cessionario che è socio al momento dell'approvazione del rendiconto. (M.GI.) 

384. Oneri deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 625/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido

Impresa familiare – Contributi previdenziali – Collaboratori familiari – Rivalsa obbligatoria – Deducibilità – Non sussiste.

L'imprenditore titolare di impresa familiare è tenuto al versamento dei contributi previdenziali dovuti in "quota fissa" dai collaboratori familiari nei confronti dei quali deve esercitare la rivalsa. Di conseguenza il titolare non può dedurre ai fini dell'Irpef dovuta l'ammontare dei contributi versati per i collaboratori familiari. (M.B.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10

385. Detrazioni per interventi di riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 777/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Bussani

Detrazione fiscale – Interventi di riqualificazione energetica – Ambito di applicazione soggettivo – Condizioni.

Le detrazioni d'imposta concesse, ai sensi dell'art. 1, co. 344-349 della L. n. 296/2006, in relazione a spese sostenute per interventi di riqualificazione energetica di edifici esistenti, si risolvono in un beneficio esteso ai soggetti titolari di reddito di impresa, il cui accesso non è subordinato né alla strumentalità del bene oggetto di riqualificazione, né alla destinazione per vendita o locazione degli immobili in questione. (G.S.P.)



Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1, commi 344-349; d.m. 19 febbraio 2007, art. 2

386. Detrazioni Irpef

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1168/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Recupero patrimonio edilizio – Detrazioni – Spettanza – Principio di prevalenza della sostanza sulla forma.

La contestazione, da parte dell'Ufficio, del diritto alla detrazione dei costi dei lavori di ristrutturazione previsto dall'art. 1 Legge 27 dicembre 1997, n. 449 (recante "Disposizioni tributarie concernenti interventi di recupero del patrimonio edilizio") deve sostanziarsi in una negazione dell'esistenza del presupposto sostanziale del riconoscimento del diritto medesimo e non può essere fondata esclusivamente sull'inadempimento di un obbligo meramente formale. Infatti, secondo una giurisprudenza costante della Corte di Giustizia UE, seppur in materia di IVA, la detrazione fiscale deve essere riconosciuta se sono soddisfatti i requisiti sostanziali, quand'anche taluni requisiti formali siano stati disattesi dal soggetto passivo (12 luglio 2012, EMS-Bulgaria Transport, C-284/11, punto 62 e giurisprudenza ivi citata; 9 luglio 2015, Salomie e Oltean, C-183/14, punto 58 e giurisprudenza ivi citata; 15 settembre 2016, Barlis 06 e Autoridade Tributaria e Aduaneira, C- 516/14, punto 49). Sulla base di quanto espresso dalla Corte di Giustizia UE, quindi, qualora ricorrano le condizioni sostanziali per il diritto alla detrazione, esso non può essere contestato se alcuni obblighi documentali non siano stati adempiuti, ancorché nello stesso tempo dette violazioni debbano comunque essere, in via di principio, sanzionate (28 luglio 2016, C-332/15). Il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza dell'Unione Europea assume portata generale sancendo la prevalenza della sostanza sulla forma ogniqualvolta l'ordinamento tributario prescriva obblighi formali privi di valenza sostanziale. (M.F.)



387. Doppia imposizione per assegno di mantenimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1660/2018 del 13 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Assegno di mantenimento – Doppia imposizione – Convenzione con gli Stati Uniti – Residenza persone fisiche.

Al fine di verificare se l'assegno di mantenimento corrisposto dall'ex marito italiano (ed ivi residente) sia assoggettabile ad imposizioni e qualora il percipiente opponga di non essere residente in Italia, la convenzione stipulata con gli Stati Uniti (Legge n. 20/2009), volta ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sui redditi, fissa una disciplina speciale che si sostituisce a quella generale. La convenzione prevede che gli assegni alimentari per il coniuge siano imponibili solo nello Stato di residenza del ricevente. In caso di doppia residenza, la convenzione stabilisce il criterio di abitazione permanente e - in caso di abitazione permanente in entrambi gli Stati - il soggetto è considerato residente nello Stato nel quale le sue relazioni personali ed economiche sono più strette (centro degli interessi vitali). (D.D'A.)



Riferimenti normativi: l. 20/2009

388. Emolumenti variabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1864/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Irpef – Emolumenti variabili – Applicazione dell'addizionale regionale Irpef – Presupposto di imposta – Retribuzione variabile eccedente il triplo di quella fissa – Sussiste.

Ai sensi dell'articolo 33, comma 1, d.l. 78/2010, l'applicazione dell'addizionale regionale Irpef con aliquota del 10% opera nel caso in cui l'ammontare della retribuzione variabile del lavoratore supera di un triplo l'ammontare di quella fissa. Unicamente al verificarsi di tale presupposto inderogabile, la base imponibile sarà costituita dalla differenza tra l'intero importo della retribuzione variabile e la retribuzione fissa. Pertanto, il comma 2bis aggiunto dal d.l. 98/2011 non amplia i presupposti di applicazione dell'addizionale regionale nel senso che detto prelievo troverà applicazione al ricorrere del requisito di cui al comma 1. (D.P.)



Riferimenti normativi: d.l. 78/2010, art. 33 commi 1 e 2bis

389. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1873/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Fazzini

Irpef – Detrazione spese per interventi riqualificazione energetica – Onere probatorio – Dimostrazione dell'utilizzo dell'immobile da parte del soggetto che effettua gli interventi di riqualificazione – Non sussiste.

Dall'esame della disciplina in tema di agevolazioni fiscali connesse agli interventi di riqualificazione energetica non emerge il requisito secondo cui per poter beneficiare delle detrazioni Irpef in esame, il soggetto che effettua gli interventi agevolabili debba coincidere con l'utilizzatore dell'immobile interessato dalla riqualificazione. L'interpretazione restrittiva resa in tal senso dall'Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 340/E del 1° agosto 2008 non è conforme alla ratio della norma in esame, individuabile nell'intento del legislatore di incentivare, mediante agevolazioni fiscali, gli

interventi di riqualificazione energetica, indipendentemente dal tipo di immobile e dal tipo di rapporto che chi effettua l'intervento abbia con l'immobile sul quale l'intervento è effettuato. **(D.P.)**



Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi 344, 345 e 346

390. Doppia imposizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1877/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido

Irpef – Società di capitali a ristretta base societaria – Imputazione per trasparenza – Doppia imposizione – Sussiste.

È illegittima la pretesa recata da un atto impositivo con il quale l'Amministrazione finanziaria dispone l'imputazione per trasparenza in capo al socio persona fisica del maggior reddito accertato a mezzo di altro autonomo atto impositivo nei confronti di una società a responsabilità limitata. La tesi dell'Ufficio condurrebbe ad una fattispecie di doppia imposizione economica, dacché, i medesimi redditi risulterebbero, dapprima, assoggettati ad Ires in capo alla società e successivamente, assoggettati ad Irpef in capo al socio, seppur in assenza di distribuzione. **(D.P.)**



391. Plusvalenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1897/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Di Mario

Irpef – cessione immobile – Presunto maggior corrispettivo – Plusvalenza – Valore ai fini dell'imposta di registro – Presunzione – Non sufficiente.

L'art. 5 del d.lgs. n. 147/2015, al comma 3, nel fornire interpretazione autentica degli artt. 58, 85 e 86 TUIR, stabilisce che per le cessioni di immobili l'esistenza di un maggior corrispettivo non è presumibile soltanto sulla base del valore dichiarato, accertato o definito ai fini dell'imposta di registro. La norma ha carattere interpretativo e conferma che l'Agenzia delle Entrate non può emettere avvisi di accertamento finalizzati al recupero delle imposte sui redditi solo sulla base della presunzione che il prezzo di vendita corrisponde puramente e semplicemente al valore ai fini dell'imposta di registro, ma dovrà fondarsi su elementi ulteriori. **(A.R.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 58, 68, 85 e 86; d.lgs. 147/2015, art. 5

392. Interessi relativi a mutui

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1910/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Irpef – Redditi di capitale – Interessi su finanziamento estero – Ritenuta – Requisiti.

Ai fini della tassazione degli interessi su finanziamento, la necessità dell'effettiva corresponsione degli stessi, sui quali operare poi la ritenuta d'acconto, è sancita sia dall'art. 45, secondo comma, prima parte, del TUIR (in ambito nazionale), sia nella normativa internazionale applicabile alla fattispecie in questione (art. 11 della Convenzione Ocse e art. 3, primo comma, del d.lgs. n. 143/2005). In entrambi i casi infatti si fa riferimento all'effettivo pagamento degli interessi come presupposto impositivo degli stessi (nel caso di specie, l'Ufficio aveva contestato l'omessa ritenuta da parte di una società residente sugli interessi correlati ad un finanziamento concesso dalla capogruppo di diritto olandese e poi ceduti ad una società residente in Francia, i quali erano stati solo accantonati, ma non effettivamente corrisposti, ritenendo che secondo la


normativa italiana, ritenuta applicabile alla fattispecie, non sarebbe previsto quale fonte esclusiva dell'obbligo di imposta la corresponsione degli interessi). (A.R.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 45; d.P.R. 600/1973, art. 26; d.lgs. 143/2005, art. 3

393. Trattamento Fine Rapporto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1959/2018 del 27 aprile 2018, Presidente e Estensore: Gravina

Irpef – T.F.R.– Regime imponibile.


Per gli importi maturati fino al 31 dicembre 2000 la prestazione deve ritenersi assoggettata al regime di tassazione separata di cui agli art. 16, comma 1, lett. a), e 17 d.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917, solo per quanto riguarda la sorte capitale, corrispondente alla attribuzione patrimoniale conseguente alla cessazione del rapporto di lavoro, mentre alle somme provenienti dalla liquidazione del cosiddetto rendimento, si applica la ritenuta del 12,50%, prevista dall'art. 6 l. 26 settembre 1985 n. 482. (G.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 16; l. 482/1985, art. 6

394. Detrazione per risparmio energetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1989/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti

Irpef – Lavori di ristrutturazione attraverso parziale demolizione e ricostruzione nel rispetto di sagoma e volumetria - Detrazione per risparmio energetico –Spetta.

La detrazione Irpef del 55% relativa a interventi tecnici per risparmio energetico spetta anche nel caso di ristrutturazione attuata, mediante parziale demolizione di unità abitative preesistenti e ricostruzione delle stesse, nel rispetto di sagoma e volumetria. In questo caso, infatti, si è in presenza di ristrutturazione e non di realizzazione di nuovo edificio. In questa ultima ipotesi si verterebbe solo se all'esito dei lavori ne risultasse un organismo edilizio integralmente diverso da quello preesistente per caratteristiche tipologiche, planivolumetriche o di utilizzazione (conf. Cass. 40173/2006). (A.Bo.) 

395. Residenza fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2019/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Candido

Residenza fiscale – Iscrizione AIRE– Esclusione residenza fiscale italiana – Non sussiste.

L'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente è sufficiente per conferire la residenza fiscale al contribuente, mentre la sua cancellazione e l'iscrizione nel registro AIRE non costituisce elemento determinante per escludere il domicilio e/o la residenza fiscale italiana, in quanto questi ultimi possono essere desunti con ogni mezzo di prova anche in contrasto con le risultanze dei registri anagrafici (Cass. n. 14434/2010 e 6598/2013). In tema d'imposte sui redditi, il d.P.R. 917/1986, art. 2, comma 2, individua, affinché sussista la residenza fiscale nello Stato, tre presupposti, indicati in via del tutto alternativa: il primo, formale, rappresentato dall'iscrizione nelle anagrafi delle popolazioni residenti, gli altri due, di fatto, costituiti dalla residenza o dal domicilio nello Stato ai sensi del codice civile; ne consegue che l'iscrizione del cittadino nell'anagrafe dei residenti all'estero non è elemento determinante per escludere la residenza fiscale in Italia, allorché il soggetto abbia nel territorio dello Stato il proprio domicilio, inteso come sede

principale degli affari ed interessi economici, nonché delle proprie relazioni personali (Cass. 10179/2003). **(N.B.)**



396. Reddito di locazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2070/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Irpef – Canoni di locazione diversi da uso abitativo non percepiti – Reddito imponibile – Sussiste – Inapplicabilità disciplina speciale per il caso di sfratto per morosità – Risoluzione consensuale del contratto di locazione - Irretroattiva.

I canoni di locazione su un immobile diverso da quello abitativo non percepiti per morosità costituiscono in ogni caso reddito tassabile ai sensi dell'art. 26, comma 1, primo periodo, del d.P.R. 917/1986, poiché ciò che assume rilevanza è che il locatore sia titolare di un diritto reale; l'eventuale risoluzione consensuale non ha efficacia retroattiva, salva diversa volontà delle parti per effetto dell'art. 1458, primo comma, c.c..

La documentazione attestante l'avvenuto sfratto per morosità non trova applicazione alle ipotesi di immobile locato a uso diverso da quello abitativo per espressa previsione contenuta nell'art. 26, primo comma, secondo periodo, del d.P.R. 917/1986 (nella fattispecie controversa, la retroattività della pretesa risoluzione è inequivocabilmente contraddetta dal decreto ingiuntivo che il locatore ha chiesto e ottenuto nei confronti della società conduttrice per il pagamento dei canoni insoluti). **(P.C.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 1, c.c., art. 1458 comma 1

397. Oneri deducibili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2083/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Vicuna

Irpef – Oneri deducibili – Termine entro cui l'Agenzia delle Entrate può esercitare il controllo – Rateazione oneri – Illegittima estensione del termine entro cui esercitare il potere di controllo.

L'Amministrazione finanziaria può disconoscere il diritto del contribuente di usufruire del beneficio fiscale (nel caso di lite la detrazione delle spese sostenute per il recupero edilizio) non oltre il 31 dicembre del quarto anno (dal 1° gennaio 2016 quinto anno) successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione. L'Ufficio deve verificare la spettanza del diritto soltanto nell'anno in cui la spesa è stata sostenuta, non assumendo alcuna rilevanza la rateazione della stessa. Affermare il contrario significherebbe consentire all'Agenzia delle Entrate di esercitare il potere di controllo oltre il termine di legge. **(P.C.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, artt. 36ter e 43; d. P.R. 602/1973, art. 25 comma 1, lett. b); l. 212/2000, art. 10

398. Detrazione per interventi di riqualificazione energetica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2271/2018 del 18 maggio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Irpef – Detrazione spese per interventi di riqualificazione energetica – Onere probatorio – Dimostrazione della effettiva riduzione dei consumi in capo all'impresa – Non sussiste.

Nessuna disposizione subordina la possibilità di usufruire della detrazione ai fini Irpef di cui all'art. 1, comma 344, Legge n. 296 del 27 dicembre 2006 delle spese relative ad


interventi di riqualificazione energetica di edifici alla dimostrazione del fatto che dall'intervento di risparmio energetico consegua un'effettiva riduzione dei consumi nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, potendo l'intervento riguardare anche beni strumentali all'attività e non generare quindi un vantaggio diretto per l'impresa. (A.Pe.) 

Riferimenti normativi: l. 292/2006, art.1 comma 344

399. TFR maturato su lavoro prestato all'estero (Francia)

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2670/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani


TFR riferibile ad attività di lavoro svolta all'estero (Francia) – Convenzione contro le doppie imposizioni – Natura del TFR – Assoggettamento a tassazione in Italia – Non rileva.

Il TFR erogato ad un soggetto fiscalmente residente in Italia al momento della corresponsione ma riferibile ad una attività lavorativa dallo stesso prestata in altro paese del quale risultava anche fiscalmente residente non è da assoggettare a tassazione in Italia bensì in detto paese. Il TFR ha natura di retribuzione, seppure differita nel tempo, e, pertanto, le regole di tassazione di tale reddito ove involgano questioni di possibile doppia imposizione tra l'Italia ed un paese estero sono regolate, ove presenti, dalle norme convenzionali ed in particolare dall'articolo 15 dedicato al trattamento fiscale del lavoro dipendente. L'indennità di fine rapporto percepita dal contribuente è da sottoporre a tassazione nello Stato in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente svolta ove ne sia dimostrata anche la residenza fiscale negli anni oggetto di contestazione a nulla valendo la pretesa tassazione in Italia in quanto paese di residenza al momento della relativa percezione. (S.L.) 

400. Locazione di immobile per uso non abitativo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2799/2018 del 19 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Malacarne

Locazione di immobile per uso non abitativo – Obbligo dichiarativo – Sussiste – Clausola risolutiva espressa – Operatività – Impulso di parte – Sussiste.

Sussiste l'obbligo di inserire nella propria dichiarazione dei redditi i canoni pattuiti per la locazione di un immobile per uso non abitativo, anche se non effettivamente percepiti, in quanto ciò che rileva è soltanto la vigenza del contratto di locazione e non l'effettiva percezione dei corrispettivi. La presenza di una clausola risolutiva espressa non è sufficiente per esimere il contribuente da tale obbligo, considerato che la stessa non opera automaticamente, ma solo su istanza della parte che vi ha interesse (nel caso di specie, il locatore ha ammesso di non avere azionato tale previsione contrattuale e, quindi, di non aver risolto il contratto di locazione, il quale, di conseguenza, era in essere anche per il periodo di imposta oggetto di accertamento). (G.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26

401. Imposte all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2843/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Ocello

Imposte estere – Credito di imposta – Pagamento – Titolo definitivo – Prova – Certificazione estera – Legalizzazione – Necessità.

Il pagamento a titolo definitivo delle imposte all'estero ne comporta la detraibilità a titolo di credito di imposta. In tal caso, non rileva il periodo di imposta in cui il beneficiario del reddito estero è venuto in possesso della relativa certificazione rilasciata dallo Stato straniero e richiesta dalla Pubblica amministrazione come prova del versamento del tributo estero, venendo in considerazione unicamente la definitività del pagamento. Peraltro, la certificazione estera, per avere validità probatoria, deve essere legalizzata, ossia deve permettere all'Amministrazione finanziaria di verificare se il documento sia stato rilasciato dall'autorità straniera competente, nel rispetto delle leggi del Paese estero e se il funzionario che lo ha firmato sia abilitato. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165

402. Deducibilità spese mediche

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2872/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella

Irpef – Deducibilità spese mediche – Assistenza a familiare portatore di handicap – Certificazione medica – Attestazione dello stato di “grave handicap” – Requisiti.

L'art. 10, comma 1, lett. b), T.U.I.R. prevede il diritto alla deducibilità dal reddito complessivo degli oneri sostenuti per spese mediche e di assistenza a soggetti portatori di gravi invalidità, come identificati dall'art. 3, legge n. 104/1992. Non può disconoscersi il diritto alla deducibilità delle spese in questione per il fatto che la certificazione medica prodotta dal contribuente risulti priva del riferimento alla predetta legge e che sia rilasciata da una commissione medica diversa da quella istituita ai sensi dell'art. 4, l. n. 104, citata, ove la certificazione prodotta attesti con chiarezza la gravità della patologia che rende invalido il soggetto cui tali spese si riferiscono. (N.Bo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 1 lett. b)

403. Tassazione in base a rendita catastale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2985/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero

Immobile commerciale – Risoluzione contratto di locazione – Canone non percepito – Tassazione in base a rendita catastale.


Il criterio di quantificazione dell'imponibile Irpef sulla base del canone di locazione di un immobile commerciale, in luogo della tassazione fondata sulla rendita catastale, può operare solo in costanza del contratto di locazione, in virtù del quale sorge in capo al proprietario il diritto alla percezione del canone e fintanto che la locazione non sia cessata o non si verifichi alcuna causa di risoluzione della stessa. Il riferimento al reddito locativo, pertanto, non sarà più applicabile a far data dalla risoluzione del contratto anche in virtù del principio Costituzionale di cui all'art. 53 Cost. secondo cui è ingiustificata la soggezione ad imposizione tributaria di una ricchezza pacificamente non conseguita. (M.Le.)

404. Euroritenuta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 127/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente e Estensore: Maggipinto

IRPEF – Omessa compilazione quadro RW – Rimborso euroritenuta – Non spetta.

Non è riconosciuto il credito d'imposta pari all'euroritenuta applicata dalla banca svizzera al soggetto che non ha indicato i redditi prodotti all'estero nella propria dichiarazione dei


redditi e che non ha autorizzato l'agente pagatore svizzero a comunicare allo Stato Italiano i capitali detenuti nello Stato extra UE. (F.Gh.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art 165 comma 8

405. Indennità risarcitorie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 162/2017 del 6 aprile 2018, Presidente: De Pretis, Estensore: Diana

IRPEF- Professionista – Fatti colposi – Indennità risarcitorie – Deduzione - Ammessa.


Le indennità risarcitorie, corrisposte dall'esercente attività professionale per fatti colposi a lui imputabili nell'ambito della propria attività, si configurano come rischio connesso all'esercizio dell'attività stessa e possono essere ricondotte tra le spese deducibili di cui all'art. 54 del TUIR. (F.Gh.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art.54

406. Concorrenza reddito mancato incasso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 193/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris

IRPEF – Redditi da locazione immobile – Mancato incasso – Mancata convalida di sfratto – Concorrenza reddito.


I redditi derivanti da contratti di locazione di immobile ad uso abitativo, se non percepiti, concorrono a formare il reddito se il procedimento di convalida di sfratto per morosità del conduttore non è concluso. (V.Gu.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26 comma 1

407. Plusvalenze da cessione terreni

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 339/2018 del 18 giugno 2018, Presidente: Oldi, Estensore: Rustico

Plusvalenza cessione terreni edificabili – Presenza fabbricati – Irrilevanza della plusvalenza – Sussiste.

La cessione di un terreno con insistente fabbricato da demolire, pur se il terreno è edificabile, va trattato, ai fini della plusvalenza, come cessione di immobili e non di terreni edificabili. (S.V.) 


Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1

408. Plusvalenza

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 69/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini

Fabbricato da demolire - Cessione - Contestazione della causa reale del contratto – Riqualficazione come cessione di terreno edificabile – Immobile censito nel catasto fabbricati – Demolizione futura – Non rileva.

In tema di cessione di fabbricato da demolire rileva il censimento dello stesso al catasto fabbricati: l'eventuale demolizione futura rispetto all'atto è rimessa alla potestà dell'acquirente e non del cedente. Ai fini delle imposte indirette è considerata cessione di


fabbricato che non può essere riqualificata come cessione di terreno edificabile ai fini delle imposte dirette. (C.R.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 67 comma 1b

409. Canoni di locazione

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 339/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente e Estensore: Maddalo

Canoni di locazione non percepiti – Redditi dei fabbricati.


In tema di contratti di locazione ad uso diverso dall'abitazione, i redditi sono imponibili ai fini irpef finché il contratto risulta essere in vita, quand'anche i canoni non risultano percepiti e fino a che non intervenga la risoluzione del contratto stesso ovvero si definisca il procedimento per convalida di sfratto. (G.Pr.) 

410. Movimentazioni conti soci

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Dell'Aringa, Estensore: Coltro

Movimentazioni sui conti intestati ai soci – Riferibilità alla società. – Sussiste.

La regola per cui le movimentazioni sui conti bancari si presumono conseguenza di operazioni imponibili, opera anche in relazione alle società di capitali con riferimento alle somme di denaro movimentate sui conti intestati ai soci o ai loro congiunti.


I conti devono ritenersi riferibili alla società in presenza di alcuni elementi sintomatici come la ristretta compagine sociale ed il rapporto di stretta contiguità familiare tra l'amministratore, o i soci, ed i congiunti intestatari dei conti bancari sottoposti a verifica. L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie non è necessaria quando la documentazione sia stata rinvenuta nei locali destinati all'esercizio dell'attività d'impresa. L'autorizzazione all'espletamento delle indagini bancarie non necessita di motivazione in quanto esplicando una funzione organizzativa ed avendo natura di atto meramente preparatorio non è qualificabile come provvedimento o atto impositivo. (C.A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1 n.7 e art. 33; d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2, e art. 52; l. 241/1990, art. 3 comma 1; l. 212/2000, art. 7

411. Rimborso forfettario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 434/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: De Lillo, Estensore: Schiavini

Irpef – Lavoro dipendente - Reddito assimilato - Rimborso forfettario – Distacco presso terzi - Imponibilità – Sussiste.

È reddito assimilato al lavoro dipendente il rimborso forfettario per l'uso dell'autoveicolo proprio, per giornata e nel territorio comunale, corrisposto al lavoratore da un'impresa terza, presso la quale il proprio datore di lavoro gli comandò di esperire l'attività lavorativa, in forza della sua qualifica di agente di Polizia locale. Conseguentemente il detto reddito sconta l'IRPEF ai sensi dell'art. 50, lett. b), d.P.R. 917/1986. (P.D.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 50

412. Credito d'imposta per imposte assolte all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 626/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Fugacci.

I.R.P.E.F. – Credito d'imposta per imposte assolte all'estero - Definitività del pagamento imposte estere – Decadenza – Non prevista – Prescrizione - Termine decennale – Sussiste.

Nel caso in cui le imposte assolte all'estero, per un reddito ivi percepito, siano state pagate a titolo definitivo, il credito d'imposta ad esse relativo può essere esercitato nella dichiarazione dei redditi da presentarsi entro il termine di prescrizione decennale (nel caso di specie, nel rigo PL54 del mod. 730). Infatti, per effetto del nuovo art. 165 T.U.I.R. è stata abrogata la previgente disposizione dell'art. 15, comma 4 T.U.I.R., con la quale si imponeva l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei redditi dell'anno in cui il credito era sorto, a pena di decadenza. Conseguentemente, la cartella di pagamento emessa in base all'art. 36ter d.P.R. 600/1973 in violazione del detto principio deve essere annullata. (P.D.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 165; d.P.R. 600/1973, art. 36ter; c.c., art. 2946

413. Imposte versate all'estero

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 1260/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Salvo

Imposte pagate all'estero – Credito d'imposta – Esercizio della detrazione – Termine.

Il credito d'imposta per imposte versate all'estero può essere detratto in un'annualità successiva a quella di versamento di dette imposte ed è soggetto alla prescrizione ordinaria ex art. 2496 c.c., atteso che l'art. 165 del d.P.R. 917/1986, nella sua nuova formulazione, non contiene alcuna previsione di decadenza in caso di mancata richiesta della detrazione nel periodo d'imposta in cui le imposte estere sono state pagate a titolo definitivo. (L.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R.917/1986, art. 165; c.c., art. 2496

414. Locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1316/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Moroni

Conduttore immobile - Accollo spese ristrutturazione – Canone di locazione – Assoggettabilità ad imposta- Sussiste.

L'accollo da parte del conduttore delle spese di ristrutturazione dell'immobile, in luogo della corresponsione del canone di locazione, non impedisce l'assoggettamento a tassazione degli importi risultanti dal contratto di locazione - costituendo altresì una diversa modalità di corresponsione del canone medesimo - poiché, ai sensi dell'art. 26 del d.P.R. 917/1986, i redditi fondiari concorrono a formare il reddito complessivo del contribuente indipendentemente dal verificarsi dei redditi stessi e, nel caso di specie, dal momento di effettiva percezione del canone. (L.Br.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 26

415. Detrazione oneri

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1609/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: D’Orsi, Estensore: Garghentino

Irpef – Detrazione lavori risparmio energetico – Lavori effettivamente eseguiti – Errori formali procedura – Non pregiudicano il beneficio.

Il contribuente che con il supporto anche documentale dimostri che i lavori di risparmio energetico sono stati effettivamente eseguiti e che le spese indicate al riguardo sono state parimenti effettivamente sostenute ha diritto di usufruire della detrazione beneficio. Dovendo prevalere, all’esito della istruttoria in sede giudiziaria, le risultanze sostanziali sulle mere formalità di attuazione del richiesto beneficio, atteso che le questioni meramente formali, in mancanza di previsioni normative che con riferimento alle medesime pregiudichino espressamente il beneficio fiscale richiesto non possono comportare che venga negato un diritto che risulti nella sostanza spettante. (S.L.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

416. Locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 21, sentenza n. 1665/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Davigo

Redditi da locazione – Tardiva registrazione della transazione risolutiva del contratto di locazione – Efficacia ex tunc - Sussiste.

La tardiva registrazione del contratto di locazione di immobili o della sua risoluzione transattiva, è ammessa e produce i suoi effetti con decorrenza “ex tunc”, essendo riconosciuta alla registrazione tardiva un valore di sanatoria “per adempimento” (Conf. Cass. SS.UU. sent. n. 23601/2017). (F.M.)



Riferimenti normativi: l. 311/2004, art. 1 comma 346

417. Attività finanziarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza 1809/2018 del 23 aprile 2018, Presidente e Estensore: Roggero

Redditi di capitale – Impiego di capitale in attività finanziarie detenute all’estero – Natura dell’attività finanziaria - Contratti unit linked in cui il rendimento del capitale dipende dalla durata di vita del sottoscrittore, senza un rendimento minimo – Contratto di capitalizzazione – Non sussiste – Polizza assicurazione sulla vita – Sussiste – Tassabilità al momento della scadenza o del riscatto - Consegu.

Le attività finanziarie che comportano l’impiego di capitale senza un rendimento minimo e il cui pagamento è funzionale alla durata della vita del sottoscrittore, sono a tutti gli effetti contratti di assicurazione, polizze vita da assoggettare a tassazione soltanto alla scadenza o al riscatto. (F.M.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 44 e 45

418. Contributi previdenziali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2511/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correrà

Contributi previdenziali – Collaborazione domestica – Datore di lavoro – Familiare a carico – Sostenimento della spesa – Deducibilità – Compete.


Il contribuente è legittimato a dedurre gli oneri contributivi di cui alla lettera e) comma 1 art. 10 TUIR, sostenuti per i prossimi congiunti fiscalmente a suo carico, secondo il disposto del secondo periodo della norma, così come potrà dedurre – fino all'importo di euro 1.549,37 – i medesimi oneri versati per gli addetti ai servizi domestici e all'assistenza personale o familiare sostenuti per un familiare a carico. Il contribuente dovrà dimostrare di aver sostenuto l'onere dedotto nella misura consentita, in relazione ad un rapporto previdenziale con una persona addetta ai servizi domestici, instaurato con un familiare a carico. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 10 comma 2

419. Infermità mentale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2531/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Barbata


Contribuente con infermità mentale – Omessa dichiarazione – 90 giorni dalla scadenza ordinaria - Amministratore di sostegno.

Al contribuente che versa in condizioni di infermità mentale e non è capace di intendere e di volere non possono essere irrogate sanzioni viste le sue effettive capacità in ordine agli obblighi fiscali. Inoltre, tale particolare stato va riconosciuto anche in ordine al momento della presentazione della dichiarazione; per cui il termine dei 90 giorni dalla scadenza ordinaria va computato in relazione al momento in cui il contribuente – e per esso l'amministratore di sostegno – ha avuto effettiva conoscenza degli effettivi adempimenti fiscali da compiere. (G.P.V.) 

420. Ristrutturazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, sentenza n. 2542/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zamagni

Ristrutturazione – Detrazione – Recupero di un sottotetto – Aumento di volumetria.


In caso di ristrutturazione di un sottotetto con aumento della volumetria, la detrazione IRPEF per il recupero del sottotetto è spettante per la parte relativa al volume originario. Deve invece escludersi che spettino per l'intero sottotetto in considerazione del pacifico aumento di volumetria. La circostanza che la legge regionale classifichi comunque come ristrutturazione gli interventi che determinino aumento di volumetria per l'adeguamento alle altezze minime richieste, non toglie che tale aumento sia effettivamente intervenuto. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: l.r. 12/2005, art. 64 comma 2

421. Omesso versamento ritenute d'acconto

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 18/2018 del 6 febbraio 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Lamberti

Irpef – Omesso versamento ritenuta d'acconto effettivamente operata – Solidarietà del sostituto – Non sussiste.

In caso di mancato versamento delle ritenute a titolo di acconto da parte del sostituto d'imposta qualora l'imposta sia stata effettivamente trattenuta, non sussiste ulteriore obbligazione del sostituto, che verrebbe altrimenti a pagare due volte l'imposta svilendo il principio di capacità contributiva (la decisione si pone in consapevole contrasto con la giurisprudenza di legittimità). (E.D.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 35; Cost., art. 53

422. Presunzione somme a mutuo

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 126/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Ferrari

Versamenti soci – Presunzione somme a mutuo –Onere a carico dell’Ufficio – Sussiste.

La presunzione legale di cui all'art. 46 del Tuir, che prevede che "le somme versate alle società commerciali ed agli enti di cui all'art. 73 comma 1, lettera b) dai loro soci o partecipanti, si considerano date a mutuo se dai bilanci o dai rendiconti di tali soggetti non risulti che il versamento è stato fatto ad altro titolo", opera solo nei confronti dei soci; per i terzi non soci non opera la predetta presunzione legale, spettando all'Ufficio provare che i versamenti effettuati da non soci siano fruttiferi. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, artt. 46 e 73 comma 1 lett. b)

IVA

423. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 125/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà

Contabilizzazione di fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti – Disegno criminoso – Sussiste.

Per controbattere l'accusa di aver partecipato alla realizzazione del disegno criminoso di acquisire dei crediti iva fittizi relativi a operazioni soggettivamente inesistenti, occorre provare l'effettività delle operazioni contestate.

A tal riguardo, il ricorrente deve produrre tutta la documentazione riguardante la fase di ricerca del fornitore, quella delle trattative, dell'accordo dell'esecuzione, attraverso copie di fax e o di email, nonché documenti di malleva che coprano dal rischio prodotto. (F.Ins.)



424. Operazioni oggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 161/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Iva – Operazioni oggettivamente inesistenti – Obbligo di pagamento Iva – Diniego di detrazione Iva.

Il principio di neutralità implica che la detrazione sia concessa per l'imposta che il soggetto passivo ha subito in via di rivalsa, a fronte di un addebito da parte di un suo fornitore, solo qualora il bene acquisito o il servizio utilizzato siano stati impiegati per l'effettuazione di un'operazione imponibile "a valle", ossia di un'operazione rientrante nell'ambito delle attività d'impresa/dell'esercizio di arti e professioni svolta dal committente che non sia cliente finale/consumatore. Ne consegue che, in caso di operazioni fittizie, venendo meno il meccanismo di funzionamento dell'imposta, deve ritenersi legittimo e ragionevole il diniego di detrazione Iva, nonché l'obbligo di pagamento in capo al cedente o prestatore dell'Iva ex art. 21, comma 7, d.P.R. 633/1972. (I.P.)




425. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 162/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Alberti

Iva – Frode carosello - Operazioni soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Onere della prova.


La frode carosello, attuata mediante utilizzazione di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti, impone all'Amministrazione finanziaria di provare la frode del cedente e la mera connivenza (non già la partecipazione) del cessionario. La suddetta connivenza può essere desunta anche da presunzioni semplici (purché gravi, precise e concordanti), le quali possono derivare dalle stesse risultanze di fatto attinenti al ruolo di cartiera del cedente, incumbendo poi sul cessionario, a fronte di siffatte dimostrazioni, la prova di elementi di segno contrario. È quindi il contribuente tenuto a provare di non essere stato a conoscenza del fatto che il fornitore effettivo del bene o della prestazione era, non il fatturante, ma altri, dovendosi altrimenti negare il diritto alla detrazione dell'Iva versata (nel caso di specie, il sistematico utilizzo dei contanti per il regolamento delle transazioni di elevatissimi importi e la connotazione fraudolenta di tutti quanti indistintamente i fornitori esaminati sono stati ritenuti elementi presuntivi idonei a

ritenere provata la consapevolezza/connivenza del contribuente circa la condotta illecita dei suoi cedenti apparenti). (I.P.) 

426. Dichiarazione d'intento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 209/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino; Estensore: Colavolpe

IVA – Esportatore abituale – Dichiarazione d'intento – Trasmissione tardiva – Favor rei – Sanzione in misura fissa.


Il principio del “favor rei” trova applicazione sia nei casi in cui la legge posteriore si limiti ad abolire la sola sanzione, lasciando in vita l'obbligatorietà del comportamento prima sanzionabile, sia nell'ipotesi in cui venga eliminato un obbligo strumentale e, quindi, solo indirettamente la previsione sanzionatoria; pertanto, in tema di sanzione per tardiva trasmissione della dichiarazione d'intento, non essendosi verificata alcuna evasione d'imposta ed essendo sopravvenuta modificazione della disciplina previgente che ha posto l'obbligo in capo all'esportatore abituale, e non più in capo al fornitore, la sanzione in misura proporzionale deve essere rideterminata in misura fissa, in applicazione dei principi del “favor rei” e di proporzionalità. (C.F.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 7 comma 4bis; d.lgs. 175/2014, art. 20 comma 3

427. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 319/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino


Iva – Rimborso chiesto in dichiarazione – Cessazione attività – Prescrizione decennale.

Il diritto al rimborso dell'IVA, esercitato con tempestività in dichiarazione, compete in caso di cessazione di attività indipendentemente dal mezzo documentale con il quale è richiesto e non è attratto nel termine biennale di decadenza di cui all'art. 21, comma 2, d.lgs. 546/1992, trovando invece applicazione quello ordinario di prescrizione decennale ex art. 2946 cod. civ.. (F.Be.) 

428. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 340/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Iva – Operazioni soggettivamente inesistenti – Onere della prova – Detrazione – Buona fede – Rileva.

Ai fini delle imposte dirette, la falsità ideologica di una fattura non rappresenta elemento di per sé idoneo a rendere ineducibili i costi e le spese ad essa relativi, gravando sull'Ufficio l'onere di contestare specificatamente i singoli costi. Al contrario, ai fini Iva, l'operazione soggettivamente inesistente comporta l'indetraibilità dell'imposta ad eccezione del caso in cui il contribuente dia prova della sua buona fede e, quindi, dell'inconsapevolezza dell'illecito. (G.Ba.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7

429. Esenzione commissioni di delega

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 344/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Iva – Commissioni di delega – Contratti di assicurazione – Esenzione.

Ai fini Iva le commissioni di delega relative a rapporti di coassicurazione, nonostante si configurino come prestazioni accessorie rispetto a quelle principali dei contratti di assicurazione, riassicurazione e vitalizio, ne mutuano comunque la natura e lo stesso trattamento in termini di esenzione d'imposta per la profonda interconnessione che lega inscindibilmente entrambe le operazioni. Non considerare unitaria l'operazione porterebbe alla erronea conseguenza di esentare ai fini Iva l'operazione principale lasciandone invece assoggettata quella accessoria, peraltro senza possibilità di rivalsa da parte del soggetto inciso. Deve quindi concludersi che le commissioni di delega siano da considerarsi attività assicurative in senso stretto e quindi operazioni esenti ai sensi dell'art 10, d.P.R. n. 633/1972. (S.Be.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1 punto 9

430. Rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 416/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna

Iva – Rimborso eccedenza di imposta – Termine di decadenza biennale – Non applicabile.

In tema di Iva, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione nella dichiarazione annuale del quadro "Rx" o "Vx", anche se non accompagnata dalla presentazione del modello "Vr", che costituisce, ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, del d.P.R. 633 del 1972, solo un presupposto per l'esigibilità del credito; ne consegue che, una volta esercitato tempestivamente, in dichiarazione, il diritto al rimborso con la compilazione del predetto quadro, la presentazione del modello "Vr" o di un'autonoma apposita istanza di rimborso non può considerarsi assoggettata al termine biennale di decadenza previsto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale di cui all'art. 2946 c.c.. (C.Ro.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis comma 1; d.lgs. 546/1992, art. 21 comma 2; c.c., art. 2946

431. Diniego rimborso e detrazione credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 25, Sent. n. 895/2018 dell'1 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Arcieri

Iva – Diniego rimborso – Mancata indicazione dell'importo del credito nel diniego – Detrazione del credito nei successivi anni di imposta – Non spetta.

L'art. 1 del d.P.R. 443/1997 prevede, quale condizione per la detrazione di un credito Iva per il quale non sia stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o annuale, che l'Amministrazione finanziaria indichi, contestualmente al diniego, l'importo del credito spettante al contribuente. Ne consegue che, se il provvedimento di diniego non contiene alcuna indicazione circa l'ammontare del credito, nessun importo potrà essere portato in detrazione nei successivi anni di imposta. (V.Ca.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 443/1997, art. 1

432. Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 936/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Calà

Iva – Cessioni intracomunitarie – Regime di non imponibilità – Fuoriuscita beni dal territorio doganale italiano – Onere della prova.

In materia di operazioni non imponibili ex art. 41 legge 427/1993, condizione imprescindibile per il non addebito dell'Iva è che i beni non vengano immessi nel consumo del mercato italiano e questo può essere dimostrato solo provando l'uscita dal territorio doganale italiano e la consegna all'operatore comunitario. In mancanza di tale prova una cessione di beni nel territorio doganale italiano da parte di un operatore italiano a qualsiasi cittadino di altre nazionalità della Comunità europea sconta l'Iva. (F.Co.)



Riferimenti normativi: l. 427/1993, art. 41

433. Contratti di coassicurazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1107/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel

Iva – Commissioni di delega previste nei contratti di coassicurazione – Regime di esenzione dall'imposta – Applicazione – Sussistenza.

Il contratto di coassicurazione ha un'unica causa giuridica, rappresentata dalla assicurazione di un rischio, il cui frazionamento è dettato esclusivamente dal contenimento del rischio fra più operatori. Pertanto, il contratto di coassicurazione rappresenta un tipico contratto di assicurazione, seppure vi siano caratteri operativi estranei ad un rapporto di assicurazione classico laddove vi è un solo assicuratore, che pone a carico della coassicuratrice delegataria adempimenti necessari allo svolgimento dello stesso; di conseguenza, le operazioni rese dalla delegataria sono da ricomprendersi nell'ambito di operazioni di assicurazione di cui all'art. 10, commi 1 e 2 del d.P.R. 633/1972 e, pertanto, esenti da Iva. (G.A.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 commi 1 e 2

434. Termini richiesta di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1143/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli

Iva – Rimborso – Credito indicato in dichiarazione – Termine – Prescrizione.

Nel caso di esistenza di una eccedenza ex art. 30, d.P.R. 633/1972, il contribuente può procedere alla richiesta di rimborso direttamente in dichiarazione annuale (art. 38bis, primo comma, d.P.R. 633/1972) ovvero presentare una apposita istanza da cui emerga la legittimità del credito. Nel primo caso, il rimborso del credito, risultante dalla dichiarazione annuale, se correttamente presentata, è sottoposta al termine di prescrizione decennale ex art. 2946 c.c.; mentre nel caso di istanza ad hoc, distinta e successiva, opera l'istituto della decadenza biennale prescritto dall'art. 21, d. Lgs. 546/1992. (M.V.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 38bis; d.lgs. 546/1992, art. 21

435. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1283/2018 del 26 marzo 2018, Presidente e Estensore: Evangelista


Iva – Operazioni inesistenti – Onere della prova

In materia di operazioni inesistenti, una volta che l'Amministrazione finanziaria abbia assolto il proprio onere probatorio anche avvalendosi di presunzioni semplici, purché dotate di gravità, precisione e concordanza, spetta al contribuente l'onere di fornire la prova contraria. (C.Ca.) 

436. Ammissibilità di dichiarazione integrativa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1353/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

Dichiarazione Iva contenente errori - Contestazione - Successiva dichiarazione integrativa - Inammissibilità.


In caso di errori di fatto o di diritto commessi nella redazione della dichiarazione IVA e incidenti sull'obbligazione tributaria non è ammissibile una dichiarazione integrativa quando l'Amministrazione di controllo abbia già contestato una violazione; il contribuente può, comunque ed a prescindere dalla presentazione di una tempestiva dichiarazione integrativa, svolgere le proprie difese in sede contenziosa provando gli errori allegati. (A.M.V.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis; d.P.R. 322/1998, art. 2; d.P.R. 602/1973, art. 38

437. Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1477/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Gatti

Reverse charge – Modalità alternativa di assolvimento dell'imposta – Natura agevolativa – Non sussiste.

Il meccanismo dell'inversione contabile non rappresenta una agevolazione ma un ordinario meccanismo di funzionamento dell'imposta finalizzato ad evitare le frodi Iva. La sesta direttiva IVA, conformemente al principio di neutralità dell'imposta, osta ad una normativa nazionale in forza della quale uno Stato membro richiede il pagamento dell'imposta sul valore aggiunto all'importazione sebbene la medesima sia già stata regolarizzata nell'ambito del meccanismo dell'inversione mediante un'autofatturazione e una registrazione nel registro degli acquisti e delle vendite del soggetto passivo. (M.Fa.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 70, 74 e 17

438. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1527/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Operazione soggettivamente inesistente – Buona fede/diligenza – Onere della prova – Diritto di detrazione – Sussiste.

Le fatture c.d. «soggettivamente inesistenti» che attestano cessioni di beni o prestazioni di servizi effettivamente avvenute non pregiudicano il diritto del destinatario alla detrazione dell'Iva purché egli abbia operato in buona fede e con diligenza. In tali casi, data l'eccezionalità della perdita del diritto alla detrazione, è l'amministrazione tributaria a

dover dimostrare adeguatamente e sulla base di elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere che l'operazione invocata a fondamento del diritto si iscriveva in un'evasione commessa a monte o a valle nella catena delle operazioni. (V.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19 comma 1

439. Rimborso eccedenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1625/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Cessione d'azienda – Rimborso IVA – Legittimazione – Cessionario azienda – Sussiste – Termine di decadenza – Art. 21 D.LGS. 546/1992 – Sussiste.

Il principio di neutralità dell'IVA è capace di imporsi nel diritto interno con forza prevalente anche rispetto alla normativa nazionale in quanto il diritto comunitario vivente, alla stregua del diritto dei trattati UE e delle fonti ex art. 288 TFUE, si impone sulle norme di legge interne difformi: la giurisprudenza comunitaria, in tema di cessione di azienda, aderisce palesemente a tale principio, riconoscendo in capo al cessionario la facoltà-diritto di richiedere all'Amministrazione la restituzione di quanto indebitamente versato dall'imprenditore cedente allo scopo di garantire il recupero dell'imposta anche da parte di un soggetto formalmente diverso ma sostanzialmente in continuità rispetto al precedente esercente dell'attività di impresa.

Quanto alla decadenza ed alla prescrizione del diritto al rimborso dell'eccedenza IVA quest'ultimo è eseguito, su richiesta del contribuente, entro tre mesi dalla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione annuale e da tale momento decorre il termine di prescrizione decennale del relativo diritto (Cass. Civ. n. 7223/2016). Quanto al termine decadenziale è fissato dall'art. 21 d.lgs. 546/1992 secondo cui il ricorso avverso il rifiuto tacito della restituzione può essere proposto dopo novanta giorni dalla domanda di restituzione la quale, a sua volta, deve essere presentata entro due anni dal pagamento dell'indebito (conf. Cass. Civ. n. 4150/2018): nella fattispecie il pagamento dell'imposta e la richiesta di restituzione dell'indebito si riferiscono agli anni 2002 e 2003, il ricorso avverso il silenzio diniego risale invece al 2012 ma, nel frattempo, la prescrizione è stata interrotta dal comportamento solerte del creditore per cui il ricorso è stato validamente presentato ed il diritto non è risultato prescritto. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 30

440. Beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1679/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto

Esclusione base imponibile – Merce a titolo di sconto, premio, abbuono – Previsione contrattuale.

L'art. 15 del d.P.R. 633/1972, prevedendo che non concorre “a formare la base imponibile (...) il valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono”, non richiede che il contratto sia sottoposto a forma scritta, essendo sufficiente che lo sconto sia stato pattuito al momento in cui si è formato l'accordo verbale. (D.D'A.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 15

441. Cessione di energia elettrica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1960/2018 del 27 aprile 2018, Presidente e Estensore: Gravina

IVA – Cessione di energia elettrica – Base imponibile.

In materia di cessione di energia elettrica, ai fini di quanto previsto dall'art. 13 del d.P.R. 633 del 26 ottobre 1972, l'assenza del requisito dell'addebito al cessionario dell'onere di accisa esclude l'importo liquidabile di accisa stesso dalla base imponibile IVA. (G.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13


442. Accertamento integrativo e frodi carosello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1984/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Vicini

I - Accertamento Iva – Accertamento integrativo – Presupposti – Dati sopravvenuti.

II - Accertamento Iva – Frodi carosello – Consapevolezza del contribuente – Necessità e prova.

I - In tema di accertamento ai fini IVA, è legittima la emissione di un accertamento integrativo quando questo sia basato sulle risultanze di un processo verbale di constatazione emesso dalla Guardia di Finanza e pervenuto all'Agenzia delle Entrate dopo che questa aveva già emesso un primo avviso di accertamento (avente ad oggetto rapporti commerciali totalmente diversi dall'avviso di accertamento integrativo). Ciò in quanto devono considerarsi sopravvenuti anche i dati conosciuti da un ufficio fiscale, ma non ancora in possesso di quello che ha emesso l'avviso di accertamento al momento dell'adozione di esso (conf. Cass. 576/2016).


II - In tema di accertamento IVA con contestazione di partecipazione ad una c.d. frode carosello, è onere dell'Ufficio dimostrare la consapevolezza del contribuente di essere parte di un meccanismo frodatario. In questo contesto, non assumono rilevanza le dichiarazioni di società clienti e del vettore, né eventuali intercettazioni telefoniche, se non sono specificamente riferite al contribuente. Inoltre, qualora il contribuente effettui le vendite della merce "franco fabbrica" e si avvalga, pertanto, di uno spedizioniere/vettore per il ritiro della merce, non gli può essere richiesto di esibire il documento di trasporto con il timbro doganale, che non è in suo possesso: la buona fede del contribuente, in questo caso, si evince dall'adempimento formale dell'invio dei modelli Intrastat e dalla circostanza che le cessioni siano effettuate al valore di mercato. (A.Bo.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 57

443. Rapporti con l'accertamento penale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1985/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Accertamento Iva – Società di fatto – Presupposti – Rapporti con l'accertamento penale.

In materia di accertamento IVA, la circostanza per cui il contribuente ha svolto il ruolo di "persona di fiducia" del soggetto ideatore nonché artefice del sistema fraudolento, ne può legittimare una condanna in sede penale per concorso nell'illecito altrui ma non è sufficiente ad imputare una responsabilità tributaria, essendo onere dell'Ufficio provare che il contribuente abbia svolto un ruolo di amministratore di fatto o quantomeno di socio di fatto e non soltanto di dipendente, sia pure "di fiducia". (A.Bo.) 

444. Illecito del cessionario e compartecipazione del cedente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2017/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Fabrizi, Estensore: Di Mario

Iva – Illecito del cessionario esportatore abituale – Compartecipazione colposa del cedente – Sussiste.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che non si può escludere la compartecipazione, anche colposa, del contribuente-cedente nell'illecito ascritto al cessionario, esportatore abituale, sull'erroneo rilievo che egli sarebbe obbligato ad un mero controllo formale dei documenti allegati dal cessionario (Conf. Cass. n. 31116/2017). **(N.B.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 2

445. Rimborso del credito esposto in dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2071/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Iva – Credito esposto in dichiarazione – Sufficiente – Presentazione del modello “VR” – Non necessaria per l’ammissibilità della domanda – Necessità di provare esistenza del credito vantato.

Per consolidata giurisprudenza di legittimità la domanda di rimborso o di restituzione del credito d'imposta maturato dal contribuente è da considerarsi già presentata con la compilazione del relativo quadro nella dichiarazione annuale dei redditi, non risultando necessario altro adempimento. Pertanto una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto di rimborso, la presentazione del modello “VR”, che costituisce ai sensi dell'art. 38bis, comma 1, del d.P.R. 633/1972, solo il presupposto per l'esigibilità del credito, non è necessaria.

Tuttavia l'ammissibilità della domanda di rimborso non è da confondere con la fondatezza del credito chiesto a rimborso, che deve essere provato dall'istante, in quanto il credito fiscale non nasce dall'esposizione della pretesa nella dichiarazione, ma dal meccanismo fisiologico di applicazione del tributo (Cass. 18427/2012). L'eventuale silenzio dell'Ufficio al riguardo, sia nella fase di formazione del silenzio rifiuto che in quella contenziosa, non esonera il richiedente il rimborso dall'onere di provare l'esistenza del suo credito. **(P.C.)**




Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis

446. Rimborso credito iva e interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Iva – Sospensione rimborso per carichi pendenti – Interruzione decorso interessi – Illegittimità – Sussiste.

La disciplina del rimborso del credito iva è contenuta nell'art. 38bis, del d.P.R. 633/1972, che prevede la sospensione del rimborso soltanto nel caso in cui siano contestati i reati previsti dagli artt. 2 e 8 del d.lgs. 74/2000, e la sospensione della decorrenza degli interessi soltanto nel caso di ritardo, superiore ai 15 giorni, nella consegna dei documenti richiesti dall'ufficio. Al di fuori di questi casi, l'ufficio non può sospendere né l'esecuzione del rimborso del credito iva, né la decorrenza dei relativi interessi. Non


trova, infatti, applicazione la disciplina a carattere generale della sospensione dei rimborsi recata dall'art. 69 del r.d. 2440/1923. (M.A.C.) 

Riferimenti normativi: dir. 2006/112/CEE, art. 178 e ss; d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 74/2000, artt. 2 e 8; r.d. 2440/1923, art. 69 comma 6

447. Reverse charge

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2212/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Iva – Operazioni inesistenti – Reverse Charge – Emissione della fattura– Non sussiste – Debenza dell'imposta – Non sussiste.


L'art. 21, comma 7, del d.P.R. 633/1972, ai sensi del quale l'imposta indicata in fattura è comunque dovuta dal cedente o prestatore anche se si riferisce a operazioni inesistenti, non si applica nell'ambito di cessioni di beni o prestazioni di servizi soggette al regime dell'inversione contabile (c.d. reverse charge) per difetto del presupposto soggettivo della suddetta norma, posto che in tale regime è il cessionario/committente a emettere la fattura. (P.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7

448. Accertamento irregolarità fatture

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2249/2018 del 17 maggio 2018, Presidente e Estensore: Liguoro

Iva –Regolarizzazione fatture a carico del cessionario – Onere probatorio – Dimostrazione irregolarità a carico dei fornitori – Sussiste.

Non è possibile irrogare sanzioni a carico del cessionario sul presupposto di un'evasione Iva da parte dei cedenti in assenza di un preventivo accertamento a carico di quest'ultimi. (A.Pe.) 


Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art.13

449. Rimborsi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2326/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra

IVA - Rimborsi - Omessa dichiarazione annuale - Effetti - Adesione all'avviso di accertamento - Efficacia tombale – Preclusione.

Il rimborso IVA deve essere necessariamente correlato all'esposizione del credito in dichiarazione (cfr. Cass., ord. 13 luglio 2015, n. 14537). Nell'ipotesi di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, è previsto dall'art. 55 del d.P.R. n. 633/1972 che siano computati in detrazione solo i versamenti eseguiti e le imposte detraibili risultanti dalle dichiarazioni periodiche ex artt. 27 e 33, con la conseguenza che l'inottemperanza all'obbligo della dichiarazione annuale, oltre a esporre all'accertamento induttivo, prevede che l'IVA versata sugli acquisti non possa essere dedotta, se non registrata nelle liquidazioni periodiche, essendo irrilevante che il pagamento di tali imposte sia evincibile da altra documentazione, inclusa la contabilità d'impresa.

Qualunque istanza di rimborso deve considerarsi preclusa dall'adesione prestata dal contribuente all'avviso di accertamento che, nella quantificazione delle imposte risultanti a debito, escluda l'esistenza di un contestuale credito IVA. L'adesione prestata agli avvisi di accertamento ha, cioè, efficacia "tombale". (F.P.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 55

450. Detrazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2347/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel

Iva - Detrazione - Dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto - Omissione - Mancato esercizio del diritto – Decadenza.

In caso di compensazioni effettuate in relazione a crediti considerati inesistenti, in quanto relativi a periodi di formazione in cui sia omessa la presentazione della dichiarazione, si incorre nella decadenza del diritto di portare in detrazione i crediti ai sensi dell'art. 19 del d.P.R. n. 633/1972, il quale stabilisce che il diritto alla detrazione può essere esercitato fino alla dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto alla detrazione è sorto e alle condizioni esistenti alla nascita del diritto medesimo. Il riconoscimento di un credito relativo a un'annualità per cui la dichiarazione è stata omessa può avvenire solo nell'ambito di una dichiarazione validamente presentata e non può effettuarsi in una dichiarazione considerata a sua volta omessa. Al mancato esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto consegue la decadenza dal diritto di detrazione. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

451. Rimborsi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

IVA - Rimborsi - Prestazioni di servizi - Territorialità - Rimborso annuale - Diritto - Rimborso trimestrale – Esclusione.

Lo svolgimento di prestazioni di servizi di trasporto in favore di committenti, soggetti passivi IVA, residenti fuori dell'Italia, con esclusione dell'IVA in Italia, emettendo fatture senza applicazione di IVA, rientra nel caso disciplinato dall'art. 7ter del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, con conseguente diritto all'ordinario rimborso annuale dell'IVA, ma non al rimborso trimestrale. (F.P.)

452. Prestazioni di ricovero e cura

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2459/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia

Esenzione Iva – Prestazioni di ricovero e cura – Onere della prova.

L'art. 10, comma 1, n. 19, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, ponendo espresso riferimento alle case di cura "convenzionate", limita l'esenzione dall'applicazione dell'IVA alle sole prestazioni rese in regime di convenzione, in ragione della natura latu sensu sociale delle prestazioni stesse; natura che, invece, non è ravvisabile nell'attività medico-sanitaria in regime di solvenza, nella quale i corrispettivi sono liberamente determinati dalle parti.

Il contribuente può godere della suddetta esenzione solo ove dimostri che l'entità di ciascuna prestazione è "coperta" dalla convenzione, non essendo sufficiente la mera esistenza di quest'ultima. (G.P.d.E.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 19

453. Aliquote, intermediazione e Iva su esportazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2797/2018 del 19 giugno 2018, Presidente e Estensore: Targetti

I - Iva – Fatture passive – Determinazione aliquota – Errore cedente – Sanzione – Diritto di rivalsa.

II - Detrazione Iva – Intermediazione – Perdite su crediti – Storno del committente – Rimborso Iva – Sussiste.

III - Esenzione Iva – Esportazione extra Ue – Documentazione doganale – Necessità – Non sussiste.

I - In caso di errore del cedente nell'applicazione dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto- determinata in misura superiore rispetto a quella prevista per l'operazione fatturata- a far data dal 1° gennaio 2018, il cessionario ha diritto alla detrazione dell'Iva così come indicato in fattura, anche se in misura maggiore di quanto gli sarebbe spettato, con la sola applicazione di una sanzione amministrativa compresa tra euro 250 ed euro 10.000. Il diritto di rivalsa è escluso unicamente se l'operazione rientra in una frode fiscale.

II - In ipotesi di intermediazione nella vendita di un prodotto, l'intermediario si occupa soltanto di distribuire sul mercato la merce, la cui proprietà passa direttamente dal committente al cliente finale. L'intermediario, quindi, fattura al cliente finale e riceve la fattura dal committente, a lui trasferendo i compensi per la vendita dei beni. Pertanto, se i clienti finali non pagano l'intermediario, la perdita sui crediti è a danno del committente, il quale ha quindi diritto di stornare le fatture già emesse all'intermediario con conseguente.

III - Per dimostrare la non imponibilità Iva delle esportazioni, il Documento Amministrativo Unico (cd. DAU) non è l'unico documento che dimostri l'avvenuta esportazione di merci fuori dai confini comunitari. La prova dell'esportazione, il cui onere grava sulla contribuente, può consistere anche nell'avvenuto pagamento della merce extra-Ue da parte del fornitore. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 lett. c) e art. 19; l. 205/2017, art. 1 comma 935; d.lgs. 471/1997, art. 6

454. Crediti Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi

Crediti Iva – Indicazione del credito spettante – Diniego di rimborso – Diritto alla detrazione – Sussiste.

È possibile detrarre un credito Iva, per il quale non sia stato accordato il rimborso in sede di liquidazione periodica o di dichiarazione annuale, sempre che l'Amministrazione finanziaria, nel comunicare il diniego, abbia indicato il valore dei crediti da portare in detrazione. Qualora nel provvedimento di rifiuto del rimborso, non sia indicato nessun credito spettante per cui operare la detrazione, ciò significa che l'Amministrazione finanziaria ne ha disconosciuto l'esistenza e, quindi, tale credito non può essere oggetto di rivalsa. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 443/1997, art 1

455. Acquisto credito Iva inesistente

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 3019/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Acquisto credito Iva – Inesistente – Mancata verifica – Colpa – Sussiste.

Il contribuente che acquisti da altra società un credito Iva, rivelatosi in seguito inesistente, deve provare in atti la propria non colpevolezza per sottrarsi al carico sanzionatorio. Il requisito della colpa previsto dal comma 1 dell'art. 5 del d.lgs. 472/1997 sussiste qualora l'acquirente del credito agisca con immotivata leggerezza e compiendo gravi imprudenze, astenendosi da verifiche volte a garantire la bontà e la liceità del credito oggetto di acquisto. (M.Le.)



456. Fatture soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 114/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini

IVA – Contestazione di operazioni soggettivamente inesistenti – Disconoscimento della detrazione dell'imposta – Onere della prova a carico dell'Amministrazione – Assenza di mala fede – Rileva.

In tema di fatture soggettivamente inesistenti, per quanto riguarda il recupero dell'IVA ritenuta indebitamente detratta, è pacifica la giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue laddove si da atto della piena attuazione del principio per cui il diritto alla detrazione Iva può essere disconosciuto solo laddove il cessionario sapesse o avesse potuto sapere del disegno fraudolento posto in essere dal cedente. È l'Ufficio che deve provare la mala fede della ricorrente, non potendosi condividere l'assunto che il cessionario non poteva non sapere della frode ordita dal cedente. (M.Va.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19

457. Operazioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 3, sentenza n. 34/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Fornoni

Operazioni intracomunitarie – Iscrizione VIES – Presupposto – Non sussiste.

L'iscrizione all'archivio informatico VIES richiesto ai fini della non imponibilità dell'operazione intracomunitaria è presupposto formale, con la conseguenza la sua omissione da parte del contribuente cedente, laddove non vi sia traccia di frode e risulti pacifica l'effettiva cessione di beni avvenuta fra soggetti intracomunitari esistenti, è superabile dalla sostanziale conformità alla legge delle cessioni che integrano operazioni non soggette ad IVA. (G.Fl.)



458. Operazioni soggettivamente inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Cremona, Sez. 1, sentenza n. 105/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Vacchiano, Estensore: Bottoni

Frode carosello Iva – Onere della prova - Diligenza – Sussiste.

L'IVA relativa ad operazioni soggettivamente inesistenti è detraibile se i verificatori non dimostrano con elementi gravi, precisi e concordanti la partecipazione o la conoscenza della frode in capo al contribuente che ha effettuato l'acquisto del bene o del servizio. Il contribuente dimostra la propria diligenza e buona fede se ha attuato controlli preventivi sul fornitore, come indagini sull'affidabilità di controparte affidate a società specializzate,

confronto dei prezzi di acquisto e percentuali di ricarico rispetto a quelli medi di mercato, verifiche fisiche della quantità e qualità della merce acquistata. **(E.R.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21

459. Abitazione di lusso

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 17/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Catalano, Estensore: Anzaldi

Aliquota Iva agevolata per abitazioni non di lusso – applicabilità del d.m. 02/08/1969 per atti registrati prima dell’entrata in vigore del d.lgs. 175/2014 – Sussiste.

La novella recata dal d.lgs. 175/2014 in tema di qualificazione degli immobili come di lusso ai fini dell’aliquota Iva agevolata trova applicazione solamente per gli atti registrati successivamente all’entrata in vigore del decreto legislativo, dovendo – al contrario – applicarsi, anche ai fini accertativi, il d.m. 02/08/1969 per gli atti registrati in precedenza e per la determinazione delle caratteristiche dell’immobile. **(E.Com.)**



Riferimenti normativi: d.m. 02/08/1969; d.lgs. 175/2014, art. 33; d.P.R. 633/1972, tabella A parte II n. 21

460. Esterovestizione

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 48/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente e Estensore: De Giorgio

Esterovestizione – Differente rilevanza ai fini Ires ed Iva – Principio di territorialità Iva non superato dall’esterovestizione.

L’esterovestizione attuata in violazione dell’art. 73 del Tuir legittima i rilievi ai fini Ires ed Irap, mentre il carattere fittizio della residenza all’estero non integra una violazione del principio di territorialità ai fini Iva. L’incertezza circa le circostanze di fatto non integra obiettive condizioni di incertezza di applicabilità della norma, e quindi non può essere invocato il principio di non punibilità dell’autore della violazione. **(M.Faz.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 73; d.P.R. 633/1972, art. 7ter

461. Prova dell’operazione triangolare

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 122/2018 dell’11 giugno 2018, Presidente e Estensore: Annoni

Operazione triangolare – Prova avvenuta operazione – Trasporto dei beni – Necessità esame complessivo dell’operazione.

Ai fini della qualificazione di un’operazione come cessione in triangolazione comunitaria è sufficiente la prova dell’avvenuto trasporto dei beni nel territorio di altro stato membro dell’UE, da parte del contribuente, e del fatto che l’operazione sia stata concepita fin dalla sua origine con lo scopo del trasferimento all’estero delle merci. **(M.Fe.)**



Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art. 58

462. Inesistenza soggettiva fatture passive

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 124/2018 del 20 giugno 2018, Presidente e Estensore: Catalano

Fatture soggettivamente inesistenti – Detrazione Iva – Deducibilità dei costi – Non compete.

In tema di Iva, è precluso al cessionario dei beni il diritto alla detrazione nel caso di emissione di fatture per operazioni inesistenti, anche solo sotto il profilo soggettivo, nonostante i beni siano entrati effettivamente nella disponibilità dell'impresa utilizzatrice, poiché l'indicazione mendace di uno dei soggetti del rapporto determina l'evasione del tributo relativo alla diversa operazione effettivamente realizzata tra altri soggetti. La genericità delle fatture e l'assenza della documentazione a supporto delle stesse rendono il relativo costo carente dei requisiti di certezza e oggettiva determinabilità, necessari ai fini della deducibilità, impedendo ogni valutazione circa l'effettività, l'inerenza e la congruità delle spese. (M.Fe.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 21 comma 7

463. Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 531/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli

I.V.A. – Corrispettivi di prodotti soggetti ad accisa – Corrispettivi ai soli fini fiscali – Inammissibilità - Contraddittorio endoprocedimentale – Carenza – Illegittimità.

Non è in alcun modo possibile fissare i corrispettivi ai soli fini fiscali, poiché l'art. 13, comma 1, d.P.R. 633/1972 fa esplicito riferimento ai corrispettivi contrattualmente previsti: nel caso di specie, la base imponibile IVA dell'olio combustibile compravenduto non poteva inglobare la maggiore accisa conteggiata nell'avviso di accertamento per IVA, poiché essa non solo non era mai stata accertata dall'Agenzia delle Dogane e Monopoli, ma non era nemmeno mai stata versata od oggetto di rivalsa. In difetto del contraddittorio endoprocedimentale, nel quale tale situazione di fatto avrebbe potuto essere acclarata agevolmente, l'avviso di accertamento è annullato. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 13 comma 1

464. Cessioni intracomunitarie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 592/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Roggero

I.V.A. – Cessioni di beni intracomunitarie - Effettiva spedizione della merce in altro Stato membro – Franco fabbrica - Documento di trasporto – Buona fede del cedente.

È provata la buona fede del cedente di beni con la condizione di spedizione franco fabbrica laddove siano presenti i documenti di trasporto rilasciati dai corrieri internazionali. Sebbene il cedente sia onerato della prova circa la spedizione, anche per quantitativi modesti rispetto al suo volume d'affari, non sono ad esso imputabili le carenti risposte degli spedizionieri ai questionari dell'Ufficio, soprattutto quando le domande siano intervenute decorsi alcuni anni dai fatti. L'applicazione del criterio di spedizione "franco fabbrica", con la firma dello spedizioniere sui documenti di trasporto e con la sua presa in carico della merce, rende legittima la supposizione, da parte del cedente, che i beni venissero effettivamente spediti verso lo Stato membro, con conseguente non imponibilità IVA delle cessioni per cui è causa. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.l. 331/1993, art.41

465. Iva conseguente all'importazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 604/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Crisafulli

I.V.A. – Iva “conseguente” all’importazione - Agenzia delle Dogane - Incompetenza funzionale – Sussiste.

Deve essere operata una distinzione tra l’IVA all’importazione, riscossa al momento del passaggio in dogana, e l’IVA conseguente all’importazione, riscossa in un momento successivo, quale ad es. l’estrazione della merce da un deposito IVA. La competenza funzionale dell’accertamento e della riscossione dell’IVA compete all’Agenzia delle Dogane solo nel primo caso, mentre nel secondo è di competenza dell’Agenzia delle Entrate. Nel caso di specie, l’immissione in libera pratica dei beni precedette di un certo periodo di tempo l’immissione al consumo: pertanto, l’accertamento dell’IVA conseguente all’importazione non poteva essere disposto dall’Agenzia delle Dogane per incompetenza funzionale. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 300/1999, art.63; D.A.C., artt. 150 e 151; C.D.C., art. 30

466. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 10, Sentenza n. 1422/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Zamagni, Estensore: Perrucci

IVA – Fornitura estera - Rappresentante di soggetto estero - Servizi di consulenza – Interposizione fittizia – Onere della prova.

Nell’ambito di una operazione commerciale di forniture effettuata nei confronti di un Ministero di uno Stato estero, ai fini del disconoscimento del credito Iva scaturente da concomitanti operazioni di consulenza fornite da una società estera per il tramite di un proprio rappresentante, considerata la naturale necessità di un intermediario in transazioni similari, grava sull’Ufficio l’onere di provare la pretesa inesistenza soggettiva dell’operazione, tramite la verifica della non congruità del prezzo corrisposto ovvero della concreta inadeguatezza del cedente/prestatore ad eseguire le prestazioni richieste. (L.Br.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 56

467. Sentenza penale

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza 1660/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Salvo

Iva – Fatture per operazioni inesistenti – Assoluzione penale con sentenza passata in giudicato – Rilevanza – Non sussiste.

La sentenza penale irrevocabile di assoluzione quand’anche pronunciata sui medesimi fatti su cui si fonda l’accertamento tributario, non assume rilevanza decisiva nel processo tributario ove l’atto impositivo sia fondato su validi indizi, insufficienti per un giudizio di responsabilità penale, ma adeguati, fino a prova contraria, nel giudizio tributario. (F.M.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7; d.lgs. 74/2000, art. 20

468. Interessi su rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza 1773/2018 del 20 aprile 2018, Presidente Duchi, Estensore: Del Re

Rimborso credito iva – Richiesta di documenti aggiuntivi da parte dell'Amministrazione finanziaria – Richiesta di fideiussione a garanzia delle pendenze tributaria - Sospensione decorrenza interessi per il periodo intercorrente tra la richiesta e la presentazione della fideiussione – Non si applica.

La sospensione di decorrenza degli interessi ai sensi dell'articolo 38bis .2, comma 9, del d.P.R. 633/1972 non opera nel caso di richiesta da parte dell'Amministrazione finanziaria di presentazione di fideiussione a garanzia delle pendenze tributarie, finalizzata alla erogazione di rimborso del credito iva, per il periodo intercorrente tra la richiesta e la presentazione della fideiussione da parte del contribuente. La richiesta di fideiussione ha lo scopo di garantire patrimonialmente lo Stato e non è un documento propedeutico alla fase di liquidazione del rimborso, né è essenziale alla verifica dei presupposti per il diritto al rimborso. (F.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis .2

469. Contratti di coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1810/2018 del 19 aprile 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Chiarenza

Contratti di coassicurazione – Trattamento ai fini Iva delle commissioni di delega – Valutazione della unitarietà dell'operazione – Autonomia delle prestazioni che compongono l'operazione – Esenzione Iva – Non spettante – Onere della prova.

Le operazioni che compongono il contratto di coassicurazione che non realizzano una complessiva operazione di assicurazione, bensì costituiscono più operazioni frazionabili ciascuna con una propria autonomia funzionale, non sono soggette all'esenzione Iva ai sensi dell'articolo 10 del d.P.R. 633/1972. L'onere della prova dei fatti che giustificano l'operatività dell'esenzione grava sul contribuente, al quale è richiesto di produrre i contratti di coassicurazione e le polizze, nonché ogni altro documento da cui si evinca il regolamento economico dei servizi prestati. (F.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10

470. Lettere d'intento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2563/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli

Lettere d'intento false – Assenza requisiti di esportatore abituale – Emissione fatture non imponibili – Società cartiere – Frodi IVA – Mancanza dell'ordinaria diligenza – Accertamento – Legittimità.

È legittimo l'operato dell'Ufficio che recupera l'IVA e sanziona il contribuente che non ha adottato tutte le misure ragionevoli a sua disposizione, atteso che con l'ordinaria diligenza sarebbe stato in grado di riconoscere agevolmente l'insussistenza delle condizioni di non imponibilità delle cessioni a presunti esportatori abituali. Il diritto dell'Unione Europea esige dagli operatori professionali, soggetti passivi IVA, un alto tasso di diligenza, soprattutto con riferimento alle fattispecie che derogano (come nel caso de quo) all'ordinario regime dell'IVA. Essi devono essere in grado di premunirsi con strumenti adeguati, alle loro dimensioni ed alla loro esperienza, contro il rischio di essere coinvolti in una operazione volta ad evadere l'IVA. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 8 comma 1, lett. c)

471. Fatture per operazioni inesistenti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2605/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Moroni

Fatture per operazioni inesistenti – Detrazione IVA – Deducibilità del costo – Società subappaltatrici – Buona fede – Indagini penali – Presunzioni chiare, precise e concordanti.

Qualora l'Amministrazione finanziaria contesti al contribuente l'indebita detrazione di fatture relative ad operazioni inesistenti, spetta all'Ufficio fornire la prova che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, non è mai stata posta in essere, ovvero non è stata posta in essere tra i soggetti indicati nella fattura, indicando gli elementi anche indiziari sui quali si fonda la contestazione anche in merito alla conoscenza ovvero alla conoscibilità della fittizietà delle operazioni da parte del cessionario/committente che richiede la detrazione; mentre è onere del contribuente dimostrare la fonte legittima della detrazione o del costo altrimenti indeducibili e la sua mancanza di consapevolezza di partecipare ad un'operazione fraudolenta, non essendo sufficiente a tal fine, la regolarità formale delle scritture o le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto si tratta di dati e circostanze facilmente falsificabili. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 19; d.P.R. 917/1986, art. 109

472. Coassicurazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 2671/2018 del 12 giugno 2018, Presidente ed Estensore: D'Andrea

Commissioni di delega – Rapporti di coassicurazione – Operazione imponibile – Operazione esente.

In un rapporto di coassicurazione, le commissioni di delega corrisposte dalle compagnie deleganti sono correlative a prestazioni che non possono dirsi “diverse ed autonome” rispetto al contratto di coassicurazione, ma anzi necessariamente connesse all'esercizio dell'attività assicurativa svolta nell'ambito di un unitario rapporto contrattuale tra i singoli coassicuratori e lo stesso assicurato. In quanto tali, pertanto, esse devono ritenersi esenti da IVA. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 10 comma 1, n. 2

473. Compensazione dei crediti

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 88/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Novara, Estensore: Ferrari

Iva – Crediti – Principio del favor rei – Sussiste.

In tema di compensazione dei crediti Iva, è fondata la richiesta di applicazione del favor rei per le dichiarazioni Iva presentate dopo il 1° gennaio 2015 per le quali valgono le nuove disposizioni di esonero della garanzia previste nell'art. 38bis d.P.R. 633/1972, integralmente riscritte per effetto dell'art.13 del d.lgs. 175/2014. Ne consegue che la compensazione dei crediti, oggettivamente esistenti, anche se in misura superiore ai limiti previsti prima dell'entrata in vigore della nuova norma, per effetto della doverosa applicazione del favor rei, non è più sanzionabile. (L.M.P.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; d.lgs. 175/2014, art.13

474. Rimborso

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 141/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Leotta, Estensore: Surano

Iva – Rimborso eccedenza d'imposta – Prescrizione decennale – Sussiste.

In tema di Iva, ai fini del rimborso dell'eccedenza d'imposta, è sufficiente la manifestazione di volontà mediante la compilazione, nella dichiarazione annuale, del quadro "RX", sebbene non accompagnata dalla presentazione del modello "VR", che costituisce solo un presupposto per l'esigibilità del credito; anche in caso di cessazione d'attività, nella quale non è possibile portare in detrazione l'eccedenza l'anno successivo, una volta esercitato tempestivamente in dichiarazione il diritto al rimborso, non è applicabile il termine biennale di decadenza, previsto dall'art. 21 comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, ma solo a quello ordinario di prescrizione decennale, di cui all'art. 2946 c.c.). (L.M.P.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

PROCESSO TRIBUTARIO

475. Litisconsorzio necessario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 234/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano

Processo tributario - Litisconsorzio necessario – Soci e società di persone.

L'unitarietà dell'accertamento alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e dei relativi soci, nonché il principio di diretta imputazione dei redditi a questi ultimi, comporta che il ricorso tributario proposto dalla società o da uno dei soci riguarda, inscindibilmente ed indistintamente, tali soggetti, che devono essere parte dello stesso procedimento, ed in relazione ai quali la controversia deve essere risolta. (A.K.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 14; d.P.R. 917/1986, art. 5

476. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 242/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Marcantonio

Processo tributario - Atti impugnabili - Estratto di ruolo.

La mancata prova in giudizio, da parte dell'Agente della riscossione, dell'avvenuta e regolare notifica delle presupposte cartelle di pagamento conduce all'ammissibilità dell'impugnazione dell'estratto di ruolo acquisito dal contribuente. (A.K.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

477. Sentenza nulla

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 271/2018 del 24 gennaio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Appello – Sentenza impugnata – Motivazione – Richiamo ad altra sentenza – Nullità - Sussiste.

È nulla la sentenza che abbia come fondamento il richiamo ad altra sentenza e non dia indicazioni circa il regolamento giuridico in essa contenuto. Ed invero è onere del giudice enunciare in sentenza un comando che possa essere eseguito e fare stato tra le parti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2909 del codice civile. Il richiamo ad altra decisione, emessa a definizione di altro giudizio, lascia incertezza sulla corretta esecuzione della sentenza ancor più se detto richiamo costituisce l'unico motivo posto a fondamento della sentenza. (M.Gl.)



478. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 290/2018 del 24 gennaio 2018. Presidente: Labruna, Estensore: Candido

Atti impugnabili – Comunicazione di presa in carico del credito da parte dell'agente della riscossione.

La comunicazione di presa in carico non costituisce un atto mediante il quale l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente una "nuova" pretesa tributaria (essendo la stessa già nota), ovvero altra ed ulteriore rispetto a quella formalizzata (nella sua interezza) con l'avviso di accertamento esecutivo. Ai fini dell'impugnabilità della comunicazione occorre verificare se il contribuente sia venuto a

conoscenza (o meno) della pretesa globale dell' Agenzia mediante la ricezione dell' avviso di accertamento/ esecutivo. **(R.St.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

479. Contestazione attendibilità copia

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 317/2018 del 26 gennaio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Processo tributario - Regime delle prove – Copia di una cartella di pagamento – Contestazione della sua attendibilità.

La contestazione dell' attendibilità della copia di un documento prodotto da controparte deve essere articolata tempestivamente, ossia nella prima udienza o mediante l' eventuale prima difesa scritta susseguente alla rituale acquisizione della riproduzione stessa. **(F.Be.)**



480. Redditometro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 403/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

Processo tributario – Redditometro – Idoneità metodo di accertamento – Ultra petita.

Nel decidere sulla legittimità di un accertamento tributario, i giudici non possono spingersi a ritenere inidoneo lo strumento accertativo del redditometro pur in assenza di rilevati vizi del medesimo. Un siffatto giudizio si pone ultra petita, nonché in contrasto con la vigente normativa che prevede espressamente un tale metodo di accertamento del reddito. **(G.A.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 38 commi 4, 5 e 6

481. Rimessione causa al Giudice a quo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 411/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Fucci

Processo tributario – Giudizio di primo grado – Contraddittorio non regolarmente costituito – Nullità sentenza pronunciata – Rimessione della causa al Giudice a quo.

Se nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado il contribuente convoca la controparte innanzi ad una Commissione Tributaria diversa rispetto a quella ove poi incardina il processo, la sentenza pronunciata da quest' ultimo Collegio è nulla e la causa deve essere ad esso rimessa, ai sensi dell' art. 59, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, per far sì che il contraddittorio venga regolarmente costituito, così sanando la violazione del diritto di difesa, sancito dall' art. 24 della Costituzione, occorsa in primo grado. **(M.N.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 59 comma 1

482. Giudicato esterno

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 415/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella

Processo tributario– Giudicato – Giudicato esterno – Operatività in ambito tributario – Sussiste.

Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo. Tale efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente. In riferimento a tali elementi, il riconoscimento della capacità espansiva del giudicato appare d'altronde coerente non solo con l'oggetto del giudizio tributario, che attraverso l'impugnazione dell'atto mira all'accertamento nel merito della pretesa tributaria, entro i limiti posti dalle domande di parte, e quindi ad una pronuncia sostitutiva dell'accertamento dell'Amministrazione finanziaria (salvo che il giudizio non si risolve nell'annullamento dell'atto per vizi formali o per vizio di motivazione), ma anche con la considerazione unitaria del tributo dettata dalla sua stessa ciclicità, la quale impone, nel rispetto dei principi di ragionevolezza e di effettività della tutela giurisdizionale, di valorizzare l'efficacia regolamentare del giudicato tributario, quale "norma agendi" cui devono conformarsi tanto l'Amministrazione finanziaria quanto il contribuente nell'individuazione dei presupposti impositivi relativi ai successivi periodi d'imposta (Conf. Cass. n. 13916/2006). **(E.Re.)**

483. Obbligo di allegazione atto impugnato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 417/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Braghò

Processo tributario – Ricorso – Mancata allegazione avviso di accertamento – Ammissibilità.

La mancata allegazione al ricorso dell'avviso di accertamento non comporta l'inammissibilità del ricorso stesso, in quanto tale inammissibilità è prevista solo per la mancata allegazione degli atti di cui al primo comma dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 e non per i documenti elencati al quarto comma del medesimo articolo, ben potendo il giudice acquisire in un momento successivo l'avviso di accertamento emesso (e a fortiori conosciuto) dall'Ufficio, di cui il contribuente ha fornito prova di ricezione. **(C.Ro.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 22 commi 1 e 4

484. Notifica a mezzo pec e successione ope legis

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 419/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Bragho

I - Processo Tributario – Notifica a mezzo pec – Requisiti documento informatico – Firma digitale – Nullità della notifica – Infondatezza.

II - Processo Tributario – Estinzione Equitalia – Successione ope legis – Soluzione di continuità – Infondatezza.

I - È rituale la notifica telematica quandanche i documenti informatici vengono trasmessi con estensione “file PDF”. In nessun caso la normativa impone l’utilizzo esclusivo di un formato con estensione “.p7m” con busta crittografata contenente l’originale. La mancanza di firma digitale sull’atto notificato non inficia di nullità la notifica dell’atto medesimo se non sussiste assoluta incertezza sul contenuto e sulla provenienza della trasmissione. La nullità della notifica di un atto non può mai essere dichiarata se la stessa ha raggiunto il suo scopo.

II - L’Agenzia delle Entrate Riscossione subentra a titolo universale nei rapporti giuridici attivi e passivi – anche processuali – dell’estinta società Equitalia S.p.A. Il fenomeno successorio previsto ope legis comporta che i giudizi in cui Equitalia S.p.A. era parte proseguono con le parti costituite senza necessità di ulteriori provvedimenti a carattere ordinatorio. (E.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.lgs. 82/2005, art. 71; d.l. 193/2016, art. 1 commi 1 e 3; l. 225/2016

485. Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 647/2018 del 15 febbraio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: De Rentiis

Processo tributario – Giurisdizione giudice tributario – Contributi previdenziali – Non sussiste.

Appartengono alla giurisdizione tributaria tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati. Le pendenze di natura previdenziale, anche se originate da pretesa azionata dall’ente previdenziale a mezzo di cartella esattoriale, rientrano pertanto nella giurisdizione del giudice ordinario (Conf. Cass. n. 6539/2010). (M. Mo.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 2

486. Giurisdizione tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 677/2018 del 19 febbraio 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Rota

Processo – Esecuzione forzata – impugnazione – Giurisdizione tributaria.

In materia di esecuzione forzata tributaria l’opposizione agli atti esecutivi è ammissibile e va proposta davanti al giudice tributario in applicazione degli artt. 2 e 19 del d.lgs. 546/1992 e dell’art. 57 del d.P.R. 602/1973, e ciò a prescindere dalla fondatezza o meno dell’eccezione di omessa o invalida notificazione della cartella di pagamento o degli altri atti presupposti.


Il contribuente può trovare tutela innanzi al giudice tributario anche nella fase espropriativa perché la giurisdizione tributaria include anche le controversie relative all’opposizione all’esecuzione quando oggetto del giudizio sia la fondatezza del titolo esecutivo relativo a pretese tributarie. (M.Gl.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19; d.P.R. 602/1973, artt. 57 e 72bis

487. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 683/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Zevola, Relatore: Sacchi

Estratto di ruolo – Impugnabilità – Diritto di difesa – Rispetto dei termini di impugnazione – Mancata previa impugnazione delle cartelle di pagamento – Inammissibilità.


La Corte Suprema di Cassazione, con la recente sentenza n. 13584/2017, ha confermato la legittimità dell'impugnazione del ruolo dell'Agente della riscossione (a mezzo di estratto di ruolo), in caso di vizio di notifica del titolo esecutivo, ma dall'altro ha puntualizzato espressamente che il diritto di difesa deve essere esercitato "nel rispetto del termine generale di impugnazione" ex art. 21, d.lgs. 546/1992. Nel caso in cui le prelieve cartelle di pagamento siano state notificate regolarmente al ricorrente, era onere dello stesso ricorrente contestare la fondatezza e legittimità della pretesa tributaria o di altri vizi formali e/o sostanziali, impugnando le cartelle di pagamento. Se ciò non è stato fatto dal ricorrente medesimo entro 60 giorni dalla notifica delle cartelle di pagamento menzionate, mediante notifica, spedizione o consegna all'Ente impositore o all'Agente della riscossione o ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53, d.lgs. 446/1997, ex art. 21, d.lgs. 546/1992, il ricorso è inammissibile. (G.B.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21

488. Onere della prova

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 746/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Braghò

Processo tributario – Onere della prova – Deducibilità costi – Presunzioni.


Qualora l'Ufficio individui in modo oggettivo le presunzioni idonee a sostenere l'inesistenza dei costi dedotti, l'onere di dimostrare l'effettività delle prestazioni indicate nelle fatture contestate dall'Ufficio grava sul contribuente. (N.S.) 

Riferimenti normativi: c.c. art. 2697, d.P.R. 600/1973, art. 39

489. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 785/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Legittimazione passiva – Impugnazione – Cartella di pagamento – Notifica tardiva.

La tardività della notificazione della cartella di pagamento non determina un vizio proprio di questa tale da legittimare in via esclusiva il concessionario, nel caso di successiva impugnazione, a contraddire nel relativo giudizio. La legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario, non al concessionario, al quale, se è fatto destinatario dell'impugnazione, incombe l'onere di chiamare in giudizio l'ente predetto, se non vuole rispondere dell'esito della lite, non essendo il giudice tenuto a disporre d'ufficio l'integrazione del contraddittorio in quanto non è configurabile nella fattispecie un litisconsorzio necessario. (G.S.P.) 

490. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 792/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Porreca

Operazioni inesistenti – Onere della Prova – Presunzioni semplici – Contabilità regolare.

Laddove si contesti l'esistenza di operazioni assunte a presupposto della deducibilità dei relativi costi e detraibilità della relativa imposta, l'Amministrazione finanziaria ha l'onere di provare, anche per mezzo di presunzioni semplici, l'insussistenza di dette operazioni; spetta poi al contribuente dimostrare, assolvendo all'onere di prova contraria, la fonte legittima delle deduzioni e detrazioni operate, non rilevando, a tal fine, la regolarità formale delle scritture e le evidenze contabili dei pagamenti, in quanto apparenze facilmente falsificabili. (G.S.P.)



491. Condanna alle spese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 867/2018 del 28 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Contenzioso – Cessazione materia del contendere – Regolamento spese di lite – Annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela – Cessazione della materia del contendere – Estinzione del giudizio – Spese – Regolamento – Criterio della soccombenza virtuale – Applicazione.

In tema di contenzioso tributario, alla cessazione della materia del contendere, a seguito di annullamento dell'atto impugnato in sede di autotutela, non può meccanicamente correlarsi la compensazione delle spese, non essendo improntata una siffatta soluzione esegetica, che riserva alla parte pubblica un trattamento privilegiato privo di obbiettiva giustificazione, ad un'ottica rispettosa dei principi costituzionali di ragionevolezza, di parità delle parti e del "giusto processo". Pertanto, in una prospettiva di equiparazione del processo tributario a quello civile ordinario, deve farsi ricorso alla regola, propria del secondo, della "soccombenza virtuale", la cui applicazione nel primo è stata in passato esclusa proprio per essere stata ritenuta, in modo non convincente, di ostacolo all'esercizio dell'autotutela, cui possa seguire la condanna dell'amministrazione alle spese. (L.R.C.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 15 e 46

492. Giudicato esterno ultrattivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 903/2018 del 5 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna

I - Processo tributario – Giudicato esterno ultrattivo – Rilevanza - Sussiste.

II - Processo tributario – Sentenza - Motivazione per relationem - Condizioni - Autosufficienza - Legittimità - Sussiste.

I - Il giudicato formatosi per un'annualità d'imposta può far stato tra le stesse parti e sulla medesima questione anche nelle altre annualità in quanto tale efficacia non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, rispetto a elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente.

L'efficacia extra litem del giudicato è stato sottoposto dalla Suprema Corte a condizioni sia sostanziali che processuali.

Condizioni sostanziali:

1. la sentenza passata in giudicato deve riguardare il medesimo rapporto giuridico;
2. deve aver risolto questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, che ne costituisca la premessa logica indispensabile anche

se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quello che ha costituito lo scopo ed il petitum del primo;

3. può riguardare periodi diversi d'imposta;

4. non trova ostacolo nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta perché può avere ad oggetto soltanto le qualificazioni giuridiche preliminari dell'applicazione di una specifica disciplina tributaria, estensibili indifferentemente a una pluralità di periodi d'imposta;

Condizioni processuali:

1. il giudicato esterno è rilevabile d'ufficio e può essersi formato anche successivamente alla pronuncia della sentenza impugnata;

2. non opera il divieto di produzione di cui all'art. 372 c.p.c. ma, al contrario il giudicato formatosi successivamente alla notifica del ricorso può essere prodotto fino all'udienza di discussione prima

dell'inizio della relazione.

3. se il deposito avviene oltre il termine di cui all'art. 378 c.p.c. (non oltre cinque giorni prima dell'udienza), deve essere assegnato alle parti un termine per osservazione in ossequio alla garanzia del contraddittorio;

4. non si applica invece agli elementi variabili, quali la capacità contributiva. (C.C.)

II - La sentenza del giudice che motiva per relationem, aderendo ad altra pronuncia, deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto, affinché ne sia comprensibile il percorso logico-giuridico, che deve essere autosufficiente, nel senso che l'individuazione del thema decidendum e la ratio decidendi posta a fondamento del dispositivo si devono cogliere da una lettura intrinseca della sentenza e non aliunde. (D.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 36

493. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 983/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey

Ricorso in appello – Motivi specifici – Indicazione dei motivi specifici – Elementi di specificità – Sussistenza.

In tema di contenzioso tributario, gli elementi idonei a rendere specifici i motivi di appello proposto avverso le sentenze delle Commissioni tributarie possono essere ricavati anche per implicito, purché in maniera univoca, dall'intero atto di impugnazione considerato nel suo complesso, comprese le premesse in fatto, la parte espositiva e le conclusioni.

L'indicazione dei motivi specifici dell'impugnazione non deve necessariamente consistere in una formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell'appello. (O.R.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.53

494. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 986/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Gentili

Processo tributario – Atti impugnabili – Diniego di disapplicazione disciplina delle società di comodo – Impugnabilità – Sussiste – Interesse ad agire – Sussiste.

L'elenco degli atti impugnabili di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992 è suscettibile di interpretazione estensiva: in particolare, sono stati ritenuti impugnabili (non

obbligatoriamente, ma in via facoltativa) anche gli atti che, pur non essendo tipizzati nel citato art. 19, portano a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria, facendo sorgere in capo al contribuente stesso l'interesse (ex art. 100 c.p.c.) a chiarire la propria posizione riguardo a tale pretesa. È orientamento prevalente della Suprema Corte l'autonoma impugnabilità del diniego di istanza di disapplicazione del regime delle società non operative o di comodo prevista dall'art. 30 legge 724 del 1994 (Conf. Cass. nn. 8663/2011, 5843/2012, 20394/2012, 17010/2012 e 11929/2014). (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

495. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1114/2018 del 15 marzo 2018, Presidente e Estensore: Sacchi

Atti impugnabili – Disciplina società di comodo – Istanza di disapplicazione – Provvedimento di diniego – Autonoma impugnazione – Ammissibilità – Non sussiste.

Il provvedimento di rigetto dell'istanza di disapplicazione delle disposizioni contenute nell'art. 2, commi da 36-decies a 36-duodecies, d.l. 138/2011 (convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, l. 148/2011) non è un atto autonomamente impugnabile in conformità a quanto disposto dall'art. 19 d.lgs. 546/1992, che indica tassativamente gli atti avverso i quali è possibile proporre ricorso e non contempla, tra questi, il diniego sull'istanza di disapplicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica. Il ricorso al Giudice tributario è ammesso soltanto avverso gli atti emessi dall'Ente impositore, la cui mancata opposizione rende definitiva la pretesa erariale, con conseguente possibilità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di poter riscuotere coattivamente il tributo; detta situazione non si realizza nella fattispecie, poiché il provvedimento opposto ha natura meramente consultiva, ferma restando la facoltà della società di impugnare gli atti (avvisi di accertamento, ecc.) che potrebbero essere emessi in caso di mancato adeguamento al parere dell'Ufficio. Quest'ultima interpretazione, seppure in contrasto con altra giurisprudenza di legittimità, è stata fatta propria dal Legislatore che, dettando la norma di cui all'art. 6 d.lgs. 156/2015, ha escluso l'impugnabilità delle risposte alle istanze di interpello previste dall'art. 11, comma 1, lettera b), l. 212/2000, aventi per oggetto la sussistenza delle condizioni e la valutazione della idoneità degli elementi probatori richiesti dalla legge ai fini dell'adozione di specifici regimi fiscali, tra i quali vi è quello riguardante le società di comodo. Trattasi di norma che, risolvendo il contrasto giurisprudenziale formatosi sul punto, deve considerarsi di natura interpretativa con applicazione retroattiva. (I.Br.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.lgs. 156/2015, art. 6

496. Motivazione della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1141/2018 del 19 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Processo tributario – Sentenza – Motivazione “per relationem”.

La sentenza del giudice che motiva per relationem, aderendo ad altra pronuncia, deve contenere la succinta esposizione dei motivi in fatto e in diritto affinché ne sia comprensibile il percorso logico-giuridico che deve essere autosufficiente, nel senso che l'individuazione del thema decidendum e la ratio decidendi posta a fondamento del dispositivo si possano cogliere da una lettura intrinseca alla sentenza stessa (in parte narrativa o motiva) e non aliunde. (M.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 36 e 61; c.p.c., art. 118 disp. att.

497. Delega di firma

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1142/2018 del 19 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Processo tributario – Firma avviso di accertamento – Sottoscrizione soggetto delegato – Onere della prova.

In ipotesi di contestazione della sottoscrizione riconducibile non già al capo dell'ufficio titolare, bensì ad un funzionario della carriera direttiva, incombe sull'Amministrazione dimostrare il corretto esercizio del potere sostitutivo da parte del sottoscrittore o la presenza della delega del titolare dell'ufficio, poiché il solo possesso della qualifica non abilita il funzionario della carriera direttiva alla sottoscrizione, dovendo il potere di organizzazione essere in concreto riferibile al capo dell'ufficio dal momento che le qualifiche professionali di chi emana l'atto costituiscono una essenziale garanzia per il contribuente. (M.V.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 10 e 11

498. Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 1152/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Crisafulli

Processo tributario – Termini di costituzione del resistente – Mancato rispetto – Conseguenze.

La tardività della costituzione del resistente nel giudizio di primo grado non determina alcuna nullità, né in base alle norme del processo tributario né a quelle del codice di procedura civile, stante la mancata previsione di simile sanzione e il principio di tassatività delle relative cause, ma determina soltanto la decadenza della facoltà di chiedere o svolgere attività processuali eventualmente precluse (nel caso di specie, la causa è stata rinviata alla Commissione tributaria provinciale). (M.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 23, 31 e 32

499. Forma dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1157/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Botteri

Processo tributario – Forma dell'appello – Errata indicazione della sentenza impugnata – Conseguenze.

Non costituisce causa di inammissibilità dell'appello la errata indicazione nell'atto introduttivo della sentenza impugnata, ascrivibile a un errore materiale. (nel caso di specie, l'appellante aveva comunque allegato la sentenza effettivamente impugnata). (M.G.)




Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 53

500. Appello cumulativo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1229/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella

Processo tributario – Appello cumulativo – Ammissibilità – Sussiste – Condizione – Medesimo rapporto giuridico – Rileva – Annualità diverse – Non rilevano.


Nel processo tributario è ammissibile l'atto di appello cumulativo avverso più sentenze intervenute tra le stesse parti e relative al medesimo rapporto giuridico d'imposta, ancorché riferite a diverse annualità. (C.S.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

501. Riduzione o restrizione di ipoteca con sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1232/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella

Ricorso – Domanda di riduzione o restrizione di ipoteca – Ammissibile – Necessità di instaurare apposito procedimento amministrativo – Non sussiste.


Nell'ipotesi di riduzione, a seguito di specifici atti di sgravio da parte dell'Amministrazione Finanziaria, della somma iscritta a ruolo, il giudice tributario può, con sentenza, ridurre ovvero ordinare alla Pubblica Amministrazione l'attivazione di un procedimento di riduzione o restrizione dell'ipoteca così come espressamente previsto dall'art. 2877 c.c., e ciò senza che il contribuente attivi, prima della proposizione del ricorso, apposito procedimento amministrativo. (V.Ca.) 

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2872, 2875 e 2877; d.P.R. 602/1973, art. 77

502. Impugnazione avviso di accertamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n.1275/2018 del 26 marzo 2018, Presidente e Estensore: Barbaini.

Processo tributario – Termini di impugnazione – Avviso di accertamento – Notifica.

Laddove il medesimo avviso di accertamento venga notificato inizialmente presso la sede della società ed, in data successiva, presso lo studio del liquidatore, il ricorso deve essere presentato a pena di inammissibilità nei termini di legge decorrenti dalla prima data di notifica e non nel termine decorrente dalla data di notificazione presso lo studio del liquidatore. (C.Ca.) 


Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.21 comma 2; d.P.R. 600/1973, art.58; d.lgs. 218/1997 art.6; c.p.c., art.145

503. Nullità della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1380/2018 del 28 marzo 2018, Presidente e Estensore: Cau

Poteri istruttori del collegio giudicante – Nullità della sentenza.

È affetta da nullità la sentenza resa a valle di un giudizio di primo grado nel corso del quale il collegio giudicante abbia, con ordinanza resa motu proprio, disposto l'acquisizione del PVC non rinvenuto allegato agli atti impugnati e mai portato a conoscenza del contribuente prima dell'emissione degli avvisi di accertamento gravati.

La CTP infatti, in virtù del principio di terzietà del giudice, non può, dopo l'abrogazione del comma 3 dell'art. 7 d.lgs. 546/1992 ad opera dell'art. 3bis del d.l. 203/2005, ricorrere a poteri istruttori per sanare quella che è una fondamentale omissione da parte dell'Ufficio. (M.Pi.) 

504. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1493/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Motivi specifici – Mancanza – Inammissibilità.

Nell'atto di appello, ossia nell'atto che, fissando i limiti della controversia in sede di gravame, consuma il diritto potestativo di impugnazione, alla parte volitiva deve sempre accompagnarsi, a pena di inammissibilità del gravame, rilevabile d'ufficio e non sanabile per effetto dell'attività difensiva della controparte, una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, al qual fine non è sufficiente che l'atto di appello consenta di individuare le statuizioni concretamente impugnate, ma è altresì necessario, pur quanto la sentenza di primo grado sia censurata nella sua interezza, che le ragioni sulle quali si fonda il gravame siano espone con sufficiente grado di specificità da correlare, peraltro, con la motivazione della sentenza impugnata. (M.Fas.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53 comma 1

505. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1534/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: De Rentiis

Atti impugnabili – Estratto di ruolo.

Devono ritenersi impugnabili gli avvisi bonari con cui l'Amministrazione chiede il pagamento di un tributo in quanto essi, pur non rientrando nel novero degli atti elencati nell'art. 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 e non essendo, perciò, in grado di comportare, ove non contestati, la cristallizzazione del credito in essi indicato, esplicitano comunque le ragioni fattuali e giuridiche di una ben determinata pretesa tributaria, ingenerando così nel contribuente l'interesse a chiarire subito la sua posizione con una pronuncia dagli effetti non più modificabili. (G.Pin.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 546/1992 art. 19

506. Poteri istruttori

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1552/2018 del 9 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Delega – Contestazione circa la firma apposta – Procedura di verificaione – Esula – Scrittura privata – Querela di falso – Necessità – Sussiste.

Non è fondato l'appello con cui il contribuente rappresenta che la sentenza deve essere riformata in quanto, in primo grado, aveva contestato l'attribuzione della sottoscrizione al capo dell'Ufficio controlli senza che l'Ufficio nulla avesse dimostrato: la contribuente, invero, si era limitata a chiedere che la Commissione utilizzasse i poteri istruttori ex art. 7 d.lgs. 546/1992 per effettuare la cosiddetta procedura di verificaione di cui all'art. 216 c.p.c. non potendosi non rilevare come detta procedura non si attagli al caso in esame, in cui la scrittura non è "privata"; non è comunque previsto che le commissioni tributarie possano procedervi. In realtà la contribuente avrebbe solo potuto proporre querela di falso. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7

507. Revocazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1569/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Missaglia

Errore di fatto – Indicazione separata costi – Fornitore svizzero – Revocazione – Ammissibilità – Non sussiste.

La censura, relativa al mancato esame del profilo relativo alla (assunta) inesistenza dell'obbligo di separata indicazione dei costi con fornitore svizzero, non è certo errore di fatto, ma semmai ipotetico errore di diritto in ordine alla qualificazione della Svizzera quale Paese in ogni caso black list, anche per le società operative assoggettate ad imposte locali e nazionali: nella sostanza la ricorrente pretende di attribuire natura di fatto revocatorio al mancato riconoscimento della propria tesi laddove la CTR aveva ben presenti i fatti di causa ed ha motivatamente disatteso tale tesi. (M.D.)



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 395

508. Giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1571/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Missaglia

Giudicato esterno – Autonomia periodi di imposta – Elementi a carattere duraturo – Fatti immutati – Rilevanza – Sussiste.

Il giudicato esterno, secondo l'insegnamento della Suprema Corte (SS.UU. n. 13916/2006), non esaurisce i propri effetti nel limitato perimetro del giudizio, ma ha una potenziale capacità espansiva in altri giudizi tra le stesse parti, secondo le medesime regole che disciplinano nel processo civile il giudicato esterno: ne deriva che il criterio dell'autonomia dei periodi di imposta non impedisce che il giudicato relativo ad uno di essi faccia stato anche per altri, quando incida su elementi che siano rilevanti per più periodi di imposta, cioè in reazione ad elementi costitutivi della fattispecie a carattere duraturo ovvero a fatti o a qualificazioni giuridiche di fatti rimasti immutati nei diversi periodi di imposta (nel caso in esame è palese che gli accertamenti per l'anno 2008 e l'anno 2009 sono stati effettuati con le medesime modalità e che nei due giudizi sono state trattate le medesime questioni di fatto e di diritto). (M.D.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2909

509. Notifica appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Chindemi; Estensore: Missaglia

Difensore costituito – Variazione domicilio – Notifica appello – Affissione presso Albo della Commissione tributaria – Legittimità – Non sussiste – Onere di ricercare nuovo indirizzo – Sussiste – Inesistenza notifica presso Albo – Sussiste.

È inesistente la notifica del ricorso in appello al difensore del contribuente effettuata con affissione all'Albo pretorio della Commissione tributaria ove la notifica presso lo studio non sia andata a buon fine per avvenuto trasferimento. L'art. 17 d.lgs. 546/1992 non trova applicazione all'ipotesi in cui il contribuente sia assistito da un difensore iscritto in Albo, sussistendo l'obbligo del notificante di effettuare ogni efficace ricerca per conoscere il luogo di notificazione. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17

510. Spese di lite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1666/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vigorita

Processo tributario – Spese di lite – Determinazione.

Il giudice può determinare il compenso professionale anche in deroga alle norme del codice di rito in tema di valore della controversia, tenuto conto dell'oggetto della stessa, della complessità delle questioni trattate, del tempo e dell'impegno resosi necessario, dei risultati raggiunti in forza dell'attività prestata. (D.D'A.)



511. Capacità processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1699/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Processo tributario – Capacità processuale – Imprenditore fallito – Inerzia curatore – Motivi assorbiti in primo grado – Riproposizione.

La perdita della capacità processuale del fallito a seguito della dichiarazione di fallimento non è assoluta, ma relativa. Pertanto, solo al curatore è concesso eccepirlo, con la conseguenza che, se il curatore rimane inerte ed il fallito agisce per conto proprio, la controparte non è legittimata a proporre l'eccezione né il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di capacità. Qualora in primo grado, accogliendo l'eccezione pregiudiziale relativa alla legittimazione ad agire, il giudice non abbia esaminato gli ulteriori motivi, è sufficiente che questi siano espressamente riproposti. (D.D'A.)



512. Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1700/2018 del 16 aprile 2018. Presidente e Estensore: Zevola

Processo – Impugnazione cumulativa – Atti emanati da diversi concessionari - Inammissibilità.

È inammissibile il ricorso proposto avverso atti emessi da concessionari diversi e per crediti diversi, ancorché venga proposta una medesima questione che però discenda da altra, e specifica a ciascun atto, quale la mancata notifica degli atti prodromici. (M.GI.)



513. Spese di lite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1713/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Missaglia

Spese di lite – Annullamento in autotutela – Compensazione – Esclusione.

Qualora una pendenza tributaria sia definita per l'abbandono della pretesa da parte dell'Amministrazione finanziaria, è necessario provvedere alla regolamentazione delle spese di lite sulla base della soccombenza potenziale. (D.D'A.)



514. Inammissibilità dell'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 1754/2018 del 17 aprile 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Processo tributario – Appello – Giudizio di primo grado – Parte contumace - Mancata proposizione dell'appello nei confronti di tutte le parti – Inammissibilità.

È inammissibile, per carenza di un requisito essenziale previsto dall'art. 53 d.lgs. n. 546/1992, l'appello che non sia stato proposto nei confronti di tutte le parti che hanno

partecipato al giudizio di primo grado, inclusa la parte convenuta e rimasta contumace. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

515. Interpello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1766/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Insinga

Processo tributario – Atti impugnabili – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnazione - Inammissibilità.

Il diniego all'istanza di interpello disapplicativo previsto per le cd. società di comodo non contiene una pretesa tributaria e, per questo, non può rientrare nel novero degli atti impugnabili, nonostante la natura non tassativa dell'elenco contenuto nell'art. 19 d.lgs. n. 546/1992. Se impugnato, dunque, il relativo ricorso va dichiarato inammissibile. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

516. Termini

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1782/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Evangelista

Processo tributario - Agevolazioni - Decadenza - Avviso liquidazione - Istanza accertamento con adesione - Termine per impugnare - Non sospende.

Con riguardo ad un avviso di liquidazione emesso a seguito del non riconoscimento dell'applicazione dell'aliquota IVA agevolata del 4% per l'acquisto di una cd. prima casa, non può essere invocata la sospensione di 90 giorni, ex art. 12, d.lgs. n. 218/1997, del termine per la proposizione del ricorso a seguito della presentazione dell'istanza di cui all'art. 1 d.lgs. n. 218/1997. Tale istanza può essere infatti presentata con riguardo ad un avviso di accertamento - come si evince dal dato testuale dell'art. 1 d.lgs. n. 218/1997 - e non con riguardo ad un avviso di liquidazione. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 218/1997, artt. 1 e 12

517. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1848/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino

Processo – Impugnazione del provvedimento di diniego di autotutela – Potere discrezionale P.A. – Profili di legittimità del diniego – Rilevano – Ragioni di fondatezza della pretesa tributaria – Non rilevano.

Il ricorso avverso un provvedimento di diniego di procedere ad un annullamento può riguardare soltanto eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del Giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo, ormai definitivo. **(R.F.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; d.m. 37/1997, art. 2 commi 1 e 2

518. Provvedimenti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1908/2018 del 24 aprile 2018, Presidente e Estensore: D'Addea

Processo tributario – Impugnabilità degli atti tributari – Comunicazione di cui all'art. 36ter d.P.R. n. 600/1073 – Non sussiste.

La comunicazione prevista dall'art. 36ter del d.P.R. n. 600/1973, per la sua natura di atto interlocutorio, nessun rilievo assume sulla posizione giuridica del contribuente e sulla tutela dei suoi diritti. L'atto, quindi, non è autonomamente impugnabile, neppure nel senso di "facoltà di impugnare", poiché manca un interesse concreto del contribuente a ottenere una pronuncia giurisdizionale sul provvedimento. Inoltre, una eventuale pronuncia giurisdizionale definitiva su un provvedimento che, nella sua sostanza è un atto interlocutorio, dato allo stato degli atti e successivamente modificabile, porrebbe delicati problemi di valutazione del giudicato. Infatti, la situazione di fatto esistente al momento della comunicazione, potrebbe essere modificata in senso positivo o negativo in sede di emissione della cartella, con conseguenze che potrebbero non risultare non rispondenti al corretto accertamento delle imposte. (A.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

519. Impugnazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 1923/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Proietto, Estensore: Crespi

Processo – Contestazione prescrizione credito – Mancata impugnazione intimazione – impugnazione ruolo - Inammissibilità.

L'impugnazione del ruolo non è ammissibile quando il contribuente avrebbe dovuto impugnare il precedente avviso di intimazione notificato per contestare la prescrizione del credito erariale. In mancanza di ciò l'avviso di intimazione (rectius, il credito erariale, n.d.r.) è a sua volta cristallizzato ed è idoneo ad interrompere il termine prescrizionale. (C.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 21

520. Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1945/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cassone

Processo tributario – Dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi – Non rilevano.

Le dichiarazioni extraprocessuali rese da terzi, essendo prive del necessario supporto documentale oggettivo, assumono esclusivamente il valore di elementi indiziari, di per sé non idonei a costituire elemento probatorio dotato di rilevanza decisiva. (S.B.)

521. Impugnabilità dell'estratto di ruolo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1954/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Missaglia

Processo tributario – Impugnabilità dell'estratto di ruolo – Cartelle di pagamento non notificate – Ammessa.

È ammesso il ricorso avverso cartelle di pagamento delle quali il contribuente disconosce la notifica ma assume che siano portanti una pretesa tributaria, della quale ha appreso l'esistenza mediante l'esame dell'estratto di ruolo. Invero, l'estratto di ruolo non è

impugnabile in quanto tale, ma solo unitamente alla cartella che l'ha preceduto (conf. Cass. 6906/2013). (S.B.)



522. Nullità della sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1974/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Barbaini

Processo tributario – Nullità della sentenza – Errore materiale nella redazione del dispositivo – Non sussiste.

Una sentenza è affetta da nullità, per contrasto tra dispositivo e motivazione, qualora il contrasto sia tale da non permettere di determinare il concreto comando giudiziale (conf. Cass. 11000/2016). Qualora, invece, è individuabile, in modo univoco, il percorso decisionale della sentenza e vi è, dunque, un mero errore materiale nella redazione del dispositivo, la sentenza non può essere inficiata da nullità assoluta. (L.Ma.)



523. Spese processuali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1976/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Processo tributario – Rifusione delle spese processuali di primo grado – Appello incidentale.

La richiesta, proposta nel corso del secondo grado di giudizio, di rifondere le spese di primo grado che erano state compensate dal giudice, deve essere introdotta mediante appello incidentale (conf. Cass. 58/2004). (L.Ma.)



524. Nuove prove in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1993/2018 del 2 maggio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido

I - Processo tributario - Nuovo materiale probatorio in appello – Ammesso – Condizioni.

II - Processo tributario - Omessa notificazione cartelle esattoriali - Ruolo ed estratto di ruolo – Impugnazione – Ammessa.

I - Esiste la possibilità che nel giudizio di appello - davanti alle Commissioni tributarie regionali - sia concessa alle parti la facoltà di depositare nuovi documenti (Cass. 12783/2015), purché la parte provi di non averli potuti fornire nel precedente grado di giudizio per causa ad essa non imputabile.

II - L'estratto di ruolo può essere impugnato anche autonomamente, qualora non siano stati regolarmente notificati gli atti impositivi presupposti (Cass. 22946/2016; 22184/2017). (C.G.)



525. Giudicato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2003/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Giudicato – Giudicato sostanziale e formale – Formazione del giudicato esterno – Applicabilità al giudizio tributario – Sussiste.

Il giudicato sostanziale (art. 2909 c.c.) - che in quanto riflesso di quello formale (art. 324 c.p.c.) fa stato ad ogni effetto fra le parti per l'accertamento di merito, positivo o negativo, del diritto controverso - si forma su tutto ciò che ha costituito oggetto della decisione compresi gli accertamenti di fatto, i quali rappresentano le premesse necessarie e il

fondamento logico giuridico della pronuncia, spiegando, quindi, la sua autorità non solo nell'ambito della controversia e delle ragioni fatte valere dalle parti (c.d. giudicato esplicito), ma estendendosi necessariamente agli accertamenti che si ricollegano in modo inscindibile con la decisione, formandone il presupposto, così da coprire tutto quanto rappresenta il fondamento logico-giuridico della pronuncia. Pertanto, l'accertamento su un punto di fatto o di diritto costituente la premessa necessaria della decisione divenuta definitiva, quando sia comune ad una causa introdotta posteriormente, preclude il riesame della questione, anche se il giudizio successivo abbia finalità diverse da quelle del primo e a condizione che i due giudizi abbiano identici elementi costitutivi dell'azione (soggetti, causa petendi, petitum). Inoltre, nel contenzioso tributario qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto (tale principio del cd. «giudicato esterno» è stato affermato dalle SS. UU. civ. della Suprema Corte, con sentenza n. 13916/2006 risolvendo il contrasto tra le precedenti decisioni che avevano accolto lo stesso orientamento (conf. Cass. 10280/2000) ed altre che, invece, avevano ritenuto che nel sistema tributario, ogni anno fiscale mantiene la propria autonomia rispetto agli altri e comporta la costituzione, tra contribuente e fisco, di un rapporto giuridico distinto rispetto a quelli relativi agli anni precedenti e successivi). (V.G.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2909; c.p.c., art. 324

526. Acquiescenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2008/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Bolognesi

Acquiescenza – Effetti – Accettazione del debito erariale – Inammissibilità ricorso – Sussiste.

Lo spontaneo versamento di quanto accertato rappresenta accettazione del debito, con la conseguenza che la pretesa erariale si consolida per intervenuta acquiescenza del contribuente/debitore. Il perfezionamento dell'acquiescenza rende inammissibile il ricorso avverso la pretesa erariale divenuta definitiva (conf. Cass. 7179/2003, 14162/2003, 19240/2003, 13211/2004 e 20392/2004). (V.G.)

527. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2036/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi

Processo tributario – Accettazione dell'eredità con beneficio di inventario – Legittimazione passiva – Carenza.

Quando dalla documentazione riversata in causa risulta in maniera inconfutabile che il contribuente abbia accettato l'eredità con beneficio di inventario e successivamente rilasciato tutti i beni ereditari in favore dei creditori, non può essere considerato responsabile dei debiti ereditari ai sensi e per gli effetti dell'art. 507, ultimo comma, c.c., specialmente ove la liquidazione dei beni ereditari si sia chiusa senza attivo per gli eredi. (P.C.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 484 e ss. e art. 507

528. Inammissibilità del ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2040/2018 del 7 maggio 2018. Presidente: Cusumano, Estensore: Monterisi

Processo – Impugnazione – Accertamento negativo di debenza del tributo - Mancanza di atto autonomamente impugnabile – Inammissibilità del ricorso.

In assenza di atto autonomamente impugnabile, non è proponibile, e quindi inammissibile, il ricorso proposto per l'accertamento negativo della debenza di un tributo. L'art. 19 del d. lgs. 546/1992, che nulla innova rispetto al precedente art. 16 d.P.R. 636/1972, prevede che la tutela del contribuente sia attuata mediante ricorsi avverso atti di imposizione dell'amministrazione finanziaria, ovvero di rigetto, tacito o esplicito, di istanze di rimborso per imposte indebitamente pagate. (M.GI.)



529. Motivi d'appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. Stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2044/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Atto di appello – Carenza di specifico motivo di impugnazione di un capo della sentenza – Definitività della statuizione.

Quando l'atto di appello non contiene alcuno specifico motivo di impugnazione di un capo della sentenza di primo grado che ha annullato una ripresa (nel caso specifico afferente la deducibilità degli interessi passivi) né chiede, nelle conclusioni, la riforma integrale del provvedimento appellato, consegue che la relativa statuizione è da dichiararsi definitiva. (P.C.)



530. Dichiarazioni rese da terzi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2056/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Santamaria Amato

Processo tributario – Dichiarazioni rese da terzi – Validità probatoria – Presunzione semplice – Necessità di altri elementi probatori.

Nel processo tributario le dichiarazioni rese dal terzo, acquisite dai verificatori durante le attività ispettive, hanno valore di mero indizio e concorrono a formare il convincimento del giudice solo se vengono confermate da altri elementi di prova (nel caso di lite, le dichiarazioni del titolare della ditta che aveva ammesso di aver emesso fatture per operazioni inesistenti non sono state sorrette da adeguati riscontri documentali, essendo state addirittura smentite dal fatto che tale ditta non era una società cartiera, considerato che era iscritta alla Camera di Commercio, aveva presentato le dichiarazioni dei redditi e aveva un dipendente, e che la società utilizzatrice delle fatture aveva dimostrato di aver effettivamente prestato i propri servizi e di aver tenuto una contabilità regolare). (P.C.)




531. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2058/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Avviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Non sussiste.

La comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non può essere impugnata perché non rientrante tra gli atti di cui all'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Essa non produce alcun effetto sulla situazione patrimoniale del contribuente sicché questi non avrebbe alcun interesse ad agire. Detta comunicazione preventiva contiene soltanto un invito a pagare il debito esistente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate creditrice, mentre l'Agente della


riscossione è un soggetto diverso, incaricato in forza di mandato a riscuotere i crediti tributari. (P.C.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; c.p.c., art. 100

532. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2059/2018 del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra

Processo tributario – Legittimazione attiva – Società estinta – Improcedibilità.


La società estinta è priva di capacità processuale e della stessa esistenza giuridica, non potendo pertanto impugnare in proprio gli atti impositivi; l'azione eventualmente intentata deve pertanto dichiararsi improcedibile anche d'ufficio. (P.C.) 

Riferimenti normativi: c.c., art. 2495 comma 2

533. Atti impugnabili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2117/2018 del 10 maggio 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

Processo tributario – Società di comodo – Presunzione di redditività – Interpello disapplicativo – Diniego – Impugnabilità – Sussiste.


L'atto di diniego dell'esenzione ex art. 30 l. 724/1994 è suscettibile di immediata impugnazione veicolando il medesimo una pretesa tributaria compiuta, in relazione a cui si prospetta e contrappone un concreto e specifico interesse a contraddire in capo al contribuente. (A.Ro.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19; l. 724/1994, art. 30

534. Diritto a un regolare contraddittorio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2120/2018 del 11 maggio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Missaglia

Processo tributario – Istanza di trattazione in pubblica udienza – Decisione in camera di consiglio – Illegittimità.


Viola il diritto a un regolare contraddittorio, avente riconoscimento anche costituzionale (artt. 24 e 111 Cost.), la decisione della CTP assunta, a dispetto della regolare formulazione di istanza di trattazione in pubblica udienza del ricorso, in camera di consiglio. (A.Ro.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 33

535. Legittimazione processuale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Processo tributario – Legittimazione processuale – Inerzia curatore – Legittimazione soci della società fallita – Sussiste.

In caso di inerzia del curatore, è ammissibile il ricorso proposto dai soci di una società fallita, in quanto, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, se vi è inerzia da parte del curatore fallimentare, il fallito può agire in giudizio per contestare la pretesa. (M.A.C.) 

536. Motivazione sentenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2127/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Motivazione sentenza – Mancata disamina di tutti i profili di censura e di tutti gli elementi probatori – Difetto di motivazione – Non sussiste.

La sentenza risulta adeguatamente motivata anche se il giudice di merito non ha esaminato e argomentato tutti i profili di censura e le risultanze probatorie, ben potendo egli scegliere tra i diversi elementi acquisiti nel processo quelli ritenuti più utili e attendibili ai fini della decisione. (M.A.C.)



537. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2148/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto

I - Processo tributario – Carenza interesse ad agire – Improcedibilità.

II - processo tributario – Motivi di appello – Genericità – Inammissibilità.

I - L'appello è improcedibile per carenza dell'interesse ad agire dell'appellante, se l'atto impugnato in primo grado è stato superato da un successivo atto impositivo, con importi rideterminati, che è stato, a sua volta, censurato dalle parti in altro giudizio pendente.

II. L'onere di specificazione dei motivi di appello non è assolto dall'appellante con il semplice richiamo per relationem ai motivi di primo grado, poiché i motivi di appello devono riferirsi alla decisione appellata e tali non possono essere le osservazioni e le difese esposte prima di essa. (G.Sim.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

538. Notificazioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 2217/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Scarzella

Processo tributario – Notificazione - Irreperibilità assoluta del contribuente – Onere della prova in capo al notificatore – Sussiste – Affissione nell'albo del comune – Illegittimità.

Nel processo tributario la notificazione di un atto impositivo mediante affissione dell'avviso di deposito di una copia dello stesso atto presso l'albo comunale (secondo quanto previsto dall'art. 60, comma 1, lett. e), del d.P.R. n. 600 del 1973) anziché presso l'abitazione, l'ufficio o l'azienda del contribuente (come disposto dall'art. 140 del c.p.c.) è legittima a condizione che siano state effettuate da parte dell'agente notificatore specifiche ricerche volte a verificare l'irreperibilità assoluta del contribuente nel Comune già sede del suo domicilio fiscale. È quindi illegittima la procedura di notificazione effettuata ai sensi del menzionato art. 60 laddove l'agente notificatore si limiti ad affermare genericamente che nel comune non vi era abitazione, ufficio o azienda del contribuente senza dare conto, anche sommariamente, delle ricerche da lui compiute a tal fine. (P.G.)



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 140; d.P.R. 600/1973, art. 60 comma 1 lett. e)

539. Appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2222/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Zevola, Estensore: Botteri

Processo tributario – Giudizio di appello – Carattere devolutivo pieno – Sussiste – Motivi specifici di impugnazione – Riproposizione dei motivi di ricorso del primo grado – Sufficiente.

La riproposizione, a supporto dell'appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l'onere di impugnazione specifica imposto dall'art. 53 del d.lgs. n. 546 del 1992, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell'appello, mezzo quest'ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito. (P.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 53

540. Ricorso cumulativo e/o collettivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2315/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Sacchi

Processo tributario - Ricorso - Avvisi di accertamento catastale distinti - Proprietari di subalterni diversi - Ricorso unico - Cumulativo o collettivo - Esclusione – Inammissibilità.

Il ricorso introduttivo unico avverso distinti avvisi di accertamento catastale, relativi a unità immobiliari distinte, seppure facenti parte dello stesso fabbricato, inerenti ad atti di aggiornamento catastale diversi, presentato unitamente dai proprietari dei diversi subalterni, non è configurabile come cumulativo, ove il medesimo contribuente propone ricorso contro atti impositivi diversi, e neppure come collettivo, ove più contribuenti propongono ricorso contro un unico atto impositivo. Tale ricorso introduttivo, non ravvisandosi, appunto, le peculiarità normative che consentano che il ricorso sia cumulativo o collettivo, è, dunque, inammissibile. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 1 e 18; c.p.c., artt. 102, 103 e 104

541. Giurisdizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita

Processo tributario - Giurisdizione - Controversie circa la sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario – Sussistenza.

Solo laddove il diritto al rimborso abbia ad oggetto un tributo assertivamente non dovuto - compreso tra quelli elencati nell'art. 2 del d.lgs. n. 546/1992 - devono osservarsi le regole del riparto della giurisdizione e la speciale disciplina processuale prevista dalle singole leggi d'imposta e dalla legge sul contenzioso tributario (artt. 19, lett. g, e 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992), secondo la quale le controversie in materia di rimborso di tributi sono devolute allo stesso giudice cui è conferita giurisdizione sul rapporto tributario controverso (cfr. Cass., SS.UU., sent. 28 settembre 2016, n. 19069). Pertanto, appartiene in via esclusiva al giudice tributario la delibazione sotto qualsiasi profilo (formale e di merito) sulla sussistenza del diritto al rimborso di un credito tributario. (F.P.)

542. Ricorso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2337/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino

Processo tributario - Ricorso - Termini - Istanza di autotutela - Irrilevanza - Interesse generale – Caratteristiche.

A prescindere dal momento in cui l'autotutela viene richiesta, ciò che rileva è che i presupposti impositivi e il quantum richiesto non sono più contestabili, una volta scaduto il termine per impugnare l'accertamento. La sollecitazione all'utilizzo del potere di autotutela, in quanto diretta a favorire l'esercizio di un potere discrezionale della P.A., non determina di per sé alcun effetto rispetto alla definitività dell'accertamento conseguente alla mancata impugnazione (cfr. Cass., sent. 26 gennaio 2018, n. 1965). Il ricorso avverso un provvedimento di diniego di procedere ad un annullamento può riguardare solo eventuali profili di illegittimità del rifiuto dell'Amministrazione, in relazione a ragioni di rilevante interesse generale, che giustifichino l'esercizio di tale potere e non la fondatezza della pretesa tributaria, atteso che, altrimenti, si avrebbe un'indebita sostituzione del giudice nell'attività amministrativa o un'inammissibile controversia sulla legittimità di un atto impositivo, ormai definitivo (cfr. Cass., Sez. V, sent. 20 febbraio 2015, n. 3442). L'interesse generale legittimante l'autotutela: non può consistere nella mera deduzione dell'erronea imposizione, risolvendosi quest'ultima in un profilo inerente in via esclusiva l'interesse privato a evitare una tassazione superiore rispetto a quella che si ritiene dovuta. L'interesse a un'imposizione fiscale conforme alla legge, cioè, riguarda il merito della questione, oggetto di diversa interpretazione delle parti, ed è privo, quindi, del carattere di interesse generale. (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 2 e 19

543. Notificazione appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2342/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Trinca Colonel

Processo tributario - Appello - Notificazione - Variazione del domicilio – Conseguenze.

L'appello, ai sensi dell'art. 17, comma 3, del d.lgs. n. 546/1992, deve essere notificato con riferimento al domicilio o alla dichiarazione di residenza, evincibili dagli atti di primo grado. E' nulla, e non inesistente, la notifica dell'appello non andata a buon fine in conseguenza del trasferimento dello studio del procuratore domiciliato. L'onere di notificazione della variazione di domicilio eletto non opera nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, perché questi non è tenuto a comunicare il cambiamento di indirizzo del proprio studio ed è, quindi, onere del notificante effettuare le apposite ricerche per individuare il luogo di notificazione, dovendo quest'ultima essere effettuata al domicilio reale del difensore, con la conseguenza che ricade sul notificante il rischio dell'eventuale esito negativo della notificazione (cfr. Cass., ord. 8 ottobre 2015, n. 20209 e sent. 22 aprile 2015, n. 8199; ord. 8 maggio 2014, n. 10014; sent. 6 novembre 2013, n. 24940; sent. 19 settembre 2013, n. 21437 e ord. 29 maggio 2013, n. 13366). L'accertamento del domicilio effettivo del difensore deve essere effettuato, anche tramite consultazione on line, presso l'albo professionale, che rappresenta la fonte legale di conoscenza del domicilio degli iscritti e nel quale il procuratore ha l'obbligo di fare annotare i mutamenti della sua sede (cfr. Cass. ord. 25 settembre 2014, n. 20323). (F.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 17 comma 3

544. Contumacia in primo grado

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 2373/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Gravina, Estensore: Crespi

I - Processo tributario - Appello - Contumacia in primo grado – Proponibilità.

II - Processo tributario - Appello - Produzione di nuovi documenti - Nuove prove – Esclusione.

I - La mancata costituzione in giudizio dell'Agente della Riscossione nel procedimento di primo grado non preclude affatto la proposizione dell'appello (cfr. Cass., sent. 24 novembre 2006, n. 24992, sent. 12 febbraio 2009, n. 3449, e ord. 25 giugno 2013, n. 15966).

II - L'agente della riscossione, pur se contumace nel giudizio di primo grado, può produrre nuovi documenti in appello, ovvero la prova della notifica degli atti presupposti, su cui si è fondata l'impugnazione. Non si tratta di nuove prove e, pertanto, non ricorre l'ampliamento della materia del contendere (cfr. Cass., sent. 19 aprile 2017, n. 9845). Con la produzione dei documenti, l'ente della riscossione si limita, infatti, a svolgere mere difese, volte a confutare le ragioni poste a fondamento del ricorso del contribuente (cfr. Corte cost., sent. 14 luglio 2017, n. 199). **(F.P.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 57 e 58

545. Spese di lite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 08, sentenza n. 2552/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Fazzini

Principio soccombenza – Necessario rispetto – Lite temeraria – Condotta avversaria – Elemento soggettivo – Controparte processuale - Onere probatorio – Omesso assolvimento – Danno patito – Presupposti applicativi – Esclusioni.

Il giudice tributario è sempre tenuto a riconoscere le spese di lite in base al principio della soccombenza, mentre la condanna per la temerarietà della lite può essere riconosciuta soltanto quando la controparte processuale riesce a provare l'elemento soggettivo della condotta avversaria e altresì il danno patito in conseguenza di ciò. **(F.B.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 96

546. Utilizzabilità in giudizio delle dichiarazioni di terzi.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 26, sentenza n. 2711/2018 del 13 giugno 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Dichiarazioni indiziarie rese da soggetti terzi raccolte in sede extraprocessuale – Loro ontologica differenza rispetto alla prova testimoniale – Conseguenze – Utilizzabilità dei documenti contenenti le suddette dichiarazioni nel processo tributario.

I documenti contenenti dichiarazioni indiziarie rese da terzi raccolte in sede extraprocessuale possono essere utilizzati nel processo tributario in ragione dell'ontologica diversità di tali dichiarazioni dalla prova testimoniale che è necessariamente orale e rigorosamente strutturata sotto il profilo normativo. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 7

547. Sottoscrizione del difensore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2716/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Rota

I - Ricorso notificato all'ente impositore privo di sottoscrizione del difensore – Inammissibilità – Sussiste.

II - Mancata sottoscrizione del difensore sia del ricorso notificato all'ente erariale sia – a titolo di autentica – della procura ad litem conferita dalla società contribuente – Sottoscrizione del difensore apposta sia sulla copia del ricorso sia sulla procura ad litem depositati in Commissione tributaria – Conformità della copia del ricorso depositato all'originale notificato all'ente erariale – Non sussiste – Inammissibilità del ricorso – Sussiste.

I - È inammissibile ai sensi dell'art. 18, commi 3 e 4, d.lgs. 546/1992 il ricorso notificato all'ente impositore privo della sottoscrizione del difensore.

II - Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 546/1992 per difformità della sua copia depositata presso la segreteria della Commissione tributaria rispetto all'originale notificato all'ente impositore, se l'esemplare e la relativa procura ad litem depositati in Commissione tributaria risultano – contrariamente all'originale e alla procura ad litem notificati, muniti della sottoscrizione del difensore. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 18 e 22

548. Rapporti tra giurisdizione penale e giurisdizione tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2726/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Bertolo

Giudizio penale e giudizio tributario aventi ad oggetto i medesimi fatti – Pronuncia di assoluzione in sede penale “perché il fatto non sussiste” – Natura vincolante di tale pronuncia per il giudice tributario – Non sussiste.

Sebbene il giudizio penale e quello tributario riguardino i medesimi fatti, la pronuncia penale di assoluzione per insussistenza del fatto non è idonea a dispiegare alcun effetto nel giudizio tributario in ragione dei differenti regimi probatori che caratterizzano i suddetti giudizi. **(R.Z.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 74/2000, art. 20; d.lgs. 546/1992, art. 7

549. Produzione di documenti in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2764/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Baldi

Produzione di documenti in appello – Violazione del termine di cui all'art. 32 del d.lgs. 546/1992 – Documenti già prodotti nel primo grado di giudizio ancorché irritualmente – Non sussiste.

La produzione di documenti in appello nel processo tributario, consentita ex art. 58 del d.lgs. n. 546 del 1992, deve avvenire entro venti giorni liberi antecedenti l'udienza di comparizione. Tuttavia l'inosservanza di detto termine può ritenersi sanata ove il documento sia stato già prodotto, ancorché irritualmente, nel giudizio di primo grado. Ciò in quanto nel processo tributario i fascicoli di parte restano inseriti in modo definitivo nel fascicolo d'ufficio sino al passaggio in giudicato della sentenza, senza che le parti abbiano la possibilità di ritirarli, con la conseguenza che la documentazione ivi prodotta è acquisita automaticamente e "ritualmente" nel giudizio di impugnazione. **(G.Cu.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 32 e 58

550. Spedizione dell'atto in busta chiusa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n 2777/2018 del 15 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido

Atto di appello – Costituzione in giudizio – Deposito – Servizio postale – Plico chiuso – Tardività – Inammissibilità.

Quando un atto di impugnazione viene inviato alla Commissione tributaria a mezzo del servizio postale in busta chiusa in luogo del plico aperto, la data dell'avvenuta costituzione in giudizio non è quella della spedizione dell'atto, ma quella in cui viene ricevuto e successivamente registrato presso la segreteria della commissione (nel caso di specie, l'appello è stato considerato tardivo, con conseguente dichiarazione di inammissibilità, in quanto la data di iscrizione al ruolo, corrispondente a quella di ricezione presso la segreteria del plico chiuso, era successiva al termine, previsto dalla legge, di trenta giorni dalla notifica dell'atto a controparte. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 22

551. Società estinta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n 2813/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Mietto

Processo tributario – Società estinta – Cancellazione registro delle imprese – Liquidatore ed ultimo legale rappresentante – Ricorrente – Inammissibilità.

Il ricorso proposto dal liquidatore ed ultimo legale rappresentante di una società è inammissibile se tale società risulta essere già stata cancellata dal registro delle imprese, e quindi estinta, prima della notifica dell'atto di accertamento e dell'instaurazione del giudizio di primo grado. (G.G.)



Riferimenti normativi: c.c., art 2495; c.p.c., artt. 75 e 81

552. Interruzione del processo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2818/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi

Violazione norme sull'interruzione del processo – Nullità – Motivo di impugnazione – Interesse - lesione diritto di difesa – Sussiste.

La violazione delle norme sull'interruzione del processo determina la nullità di tutti gli atti compiuti successivamente al verificarsi dell'evento interruttivo o alla dichiarazione o notificazione di esso. Tale nullità è eccezionale, anche come motivo di gravame, solo dalla parte nel cui interesse sono poste le norme sull'interruzione, con specifica indicazione della lesione al diritto di difesa cagionato da detta violazione processuale. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art 40

553. Produzione nuovi documenti in appello

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2822/2018 del 21 giugno 2018, Presidente e Estensore: Giordano

Appello – Nuovi documenti – Mere difese – Ammissibilità – Nuove eccezioni – Inammissibilità.

L'art. 58 del d.lgs. 546/1992 consente alle parti, compresa quella contumace nel giudizio di primo grado, la produzione nel giudizio di appello di nuovi documenti, pur se già disponibili in precedenza. Nell'ipotesi in cui oggetto del giudizio sia la contestazione dell'avvenuta notifica dell'atto impositivo, è ammessa la produzione per la prima volta in appello dell'originale di tale provvedimento, correlato dalla relata di notifica, trattandosi di una mera difesa dell'Amministrazione finanziaria, finalizzata alla confutazione delle ragioni poste a fondamento del ricorso della controparte. Il divieto di proporre nuove eccezioni e, di conseguenza, di produrre i documenti a queste relativi, previsto dall'art. 57 d.lgs. 546/1992, concerne unicamente le eccezioni in senso stretto, ossia lo strumento processuale con cui il contribuente, in qualità di convenuto in senso sostanziale, fa valere un fatto giuridico avente efficacia modificativa o estintiva della pretesa fiscale. (G.G.)

Riferimenti normativi: artt. 57 e 58 d.lgs. 546/1992

554. Capacità di stare in giudizio

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2834/2018 del 21 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Agente della riscossione – Capacità di stare in giudizio – Assistenza tecnica – Ammissibilità.

L'agente della riscossione, così come l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, può stare in giudizio non solo per mezzo di un proprio funzionario, ma altresì avvalendosi del patrocinio di un avvocato esterno. Questo perché la legge non detta un obbligo di assistenza mediante un funzionario interno, al contrario di quanto accade per le parti diverse dagli enti impositori e dagli agenti della riscossione, per cui è vietata la difesa patrocinata dai propri impiegati ed è sancito l'obbligo di assistenza tramite difensore abilitato. Il legislatore quindi ha inteso ampliare il diritto di difesa dell'ente della riscossione, permettendogli liberamente di scegliere le modalità della propria tutela giurisdizionale. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 11 comma 2 e art. 12

555. Carattere chiuso del giudizio di ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. n 18, sentenza n. 2858/2018 del 22 giugno 2018, Presidente e Estensore: Martorelli

Processo tributario – Giudizio di ottemperanza – Giudicato – Esecuzione – Oggetto del giudizio – Limiti – Sussistono.


Il giudizio di ottemperanza ha un c.d. carattere chiuso, dovendosi il giudice limitare ad eseguire e specificare gli obblighi contenuti nella sentenza passata in giudicato. Pertanto, il contribuente non può chiedere in ottemperanza una rivalutazione di elementi già adottati nel giudizio di merito e disattesi nella pronuncia di cui chiede l'esecuzione, pena l'inammissibilità del ricorso. (G.G.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70

556. Appello telematico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto


Notifica appello a mezzo PEC – Ricorso cartaceo - Legittimità dell'appello telematico -Sussiste.

L'obbligo di proseguire in forma telematica un giudizio iniziato in siffatta modalità è norma di favor per la forma telematica, che non può precludere l'uso di tale forma anche per i giudizi iniziati in forma cartacea a partire dal momento in cui il processo telematico è divenuto operativo. (G.To.) 

557. Operazioni inesistenti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia Sez. 16, sentenza n. 3020/2018 del 28 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Scarzella


Operazioni oggettivamente inesistenti – Prova contraria – Fatture – Generica causale.

Il contribuente a cui venga contestata l'inesistenza oggettiva di fatture passive in conseguenza della descrizione generica in esse riportata, può provare, anche in fase processuale, l'effettiva sussistenza delle operazioni producendo i contratti sottesi, la documentazione bancaria, la specifica della natura e della tipologia dei lavori svolti. (M.Le.) 

558. Notifica dell'avviso di accertamento

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 117/2018 del 2 marzo 2018, Presidente e Estensore: Oldi

Processo tributario - Notifica dell'avviso di accertamento – Consegna dell'atto a persona di famiglia – Mancata trasmissione della raccomandata – Nullità della notifica – Sussiste.


La consegna dell'avviso da parte del messo comunale ad una persona diversa dal contribuente non perfeziona la notifica dell'atto. Il messo è tenuto a dare notizia di notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata (Conf. Cass. n. 2868/2017). (A.Fe.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 60

559. Prova irritualmente ottenuta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 170/2018 del 10 aprile 2018, Presidente e Estensore: De Petris

Processo tributario – Prova irritualmente ottenuta – Ammissibilità.

In tema di accertamento tributario non vige il principio dell'inutilizzabilità della prova irritualmente acquisita. La mancanza dell'autorizzazione del comandante di zona della Guardia di Finanza, prevista ai fini della richiesta di acquisizione dagli istituti di credito di copia dei conti correnti bancari intrattenuti con il contribuente, non preclude l'utilizzabilità dei dati acquisiti. (F.Gh.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 51 comma 2, n. 7

560. Termini per il ricorso

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 219/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Oldi

Processo tributario – Ricorso – Termine di proposizione – Produzione dell'estratto di ruolo – Atto già noto – Remissione in termini – Non sussiste.

La mera produzione dell'estratto di ruolo che non costituisca il primo mezzo di conoscenza della pretesa tributaria esercitata dall'Amministrazione non è sufficiente a

rimettere in termine il ricorrente per l'impugnazione della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria precedentemente notificatagli. (L.L.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 21

561. Costituzione in giudizio telematica con ricorso cartaceo
Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 3, sentenza n. 310/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Maddalo, Estensore: Trevisani

Ricorso cartaceo – Costituzione in giudizio telematica – Violazione norme del giusto processo – Non sussiste.

Non si considerano violate le norme del giusto processo né si considerano violati i principi a presidio del diritto di difesa qualora, in presenza di ricorso cartaceo, l'Agenzia delle Entrate si costituisca in giudizio in modo telematico, il quanto la controparte può venire comunque a conoscenza delle controdeduzioni. (E.Cal.)



562. Procedura amichevole
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 25/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Dell'Aringa

Processo tributario – Procedura amichevole - Convenzione europea relativa all'eliminazione della doppia imposizione.

La fase arbitrale instauratasi in seguito alla procedura amichevole, relativa all'eliminazione della doppia tassazione in caso di rettifica degli utili delle imprese associate, è esperibile soltanto se l'impresa associata ha lasciato scadere il termine di presentazione del ricorso o ha rinunciato a quest'ultimo, prima che sia intervenuta una sentenza. (C.A.)



563. Fallimento
Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 49/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Platania, Estensore: De Biase Frezza

Tributi vari – Soggetto fallito – Legittimazione al ricorso – Sussiste.

La perdita della capacità processuale del fallito non ha natura assoluta bensì relativa. Ove pertanto la Curatela fallimentare non si costituisca nel giudizio promosso dal fallito antecedentemente la data della dichiarazione del suo fallimento, questi è legittimato ad agire e a resistere nel procedimento onde scongiurare l'esito a sé sfavorevole con la formazione di un titolo giudiziale suscettibile di essere azionato nei suoi confronti una volta che fosse tornato in bonis. (E.Co.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 10

564. Impugnabilità comunicazione di iscrizione ipotecaria
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 427/2018 del 31 gennaio 2018, Presidente: Gaballo, Estensore: Arista

Processo tributario – Comunicazione di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Non sussiste.

L'avviso di iscrizione ipotecaria non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992, poiché trattasi di comunicazione al contribuente, e non di atto impositivo. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19; d.P.R. 600/1973, art. 50

565. Lite temeraria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 450/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Astegiano

Processo tributario – Cartella di pagamento per avviso di accertamento annullato - Lite temeraria – Sussiste.

In presenza dell'annullamento dell'atto prodromico, non è possibile procedere all'esecuzione di un atto che, seppur in presenza di appello, non è idoneo a produrre effetti. Nella fattispecie, la Regione Lombardia è stata condannata per lite temeraria a causa della sua inescusabile negligenza, poiché – dopo essersi avveduta del predetto errore – non ha provveduto allo sgravio, ma si è costituita in giudizio chiedendo la cessazione della materia del contendere. **(P.D.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 15; c.p.c., art. 96; Cost., art 24

566. Ricorso non sottoscritto dal difensore

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 455/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Nicolardi

Processo tributario – Sottoscrizione del difensore - Mancanza – Inammissibilità.

Nelle controversie di valore superiore ad euro 2582,28, la mancanza di sottoscrizione del ricorso introduttivo del giudizio, da parte del difensore e del contribuente, ne costituisce vizio insanabile, poiché la costituzione “ab initio” del difensore sprovvisto di mandato (o con irregolarità del mandato stesso) determina l'assenza del potere di difesa, ai sensi dell'art. 12 del d.lgs. 546/1992 e, conseguentemente, l'inammissibilità del ricorso stesso. **(P.D.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12

567. Impugnabilità estratto di ruolo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 467/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente: Saresella, Estensore: Salvo

Processo tributario – Estratto di ruolo - Autonoma impugnabilità – Obbligo – Non sussiste.

L'estratto di ruolo, quale atto non impositivo interno all'Agente della Riscossione, non è atto autonomamente impugnabile ai sensi dell'art. 19 del d.lgs. 546/1992. Tuttavia, per giurisprudenza consolidata, è possibile una “tutela anticipata”, meramente facoltativa, avverso l'estratto di ruolo, mediante la sua impugnazione, senza che il mancato esercizio di tale facoltà costituisca per il contribuente pregiudizio di contestare un atto tipico successivamente notificato. **(P.D.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art.19; d.P.R. 602/1973, art. 25

568. Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 536/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Nobile De Santis, Estensore: Clerici

Processo tributario – Disconoscimento autenticità delle sottoscrizioni – Eccezioni specifiche – Necessità.

Il disconoscimento, da parte del contribuente, della documentazione prodotta in copia dall'Ufficio, in relazione alle notifiche effettuate ed alle firme apposte sulle relate di notifica, deve necessariamente essere motivato in modo puntuale, sia in ordine all'autenticità delle firme sia per la conformità delle copie agli originali, dovendosi rigettare eccezioni del tutto generiche, aprioristiche o consistenti in formule di stile, senza riferimento a circostanze specifiche di illegittimità. (P.D.)



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 215; c.c., art. 2702; d.lgs. 546/1992, art. 23

569. Atti impugnabili

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1611/2018 del 9 aprile 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Garghentino

Processo tributario – Atti impugnabili – Comunicazione controllo formale dichiarazione – Ricorso - Ammissibilità.

È ammissibile il ricorso avverso la comunicazione pervenuta a seguito di controllo formale ex art. 36ter d.P.R. 600/1973, dovendosi ritenere, secondo conforme giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione (tra le altre Cass. Civ. Sez. VI - Ordinanza, 19/02/2016, n. 3315), che nonostante la natura tassativa della elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del d.lgs. n. 546/1992, ogni atto adottato dall'ente impositore che porti comunque a conoscenza del contribuente una specifica pretesa tributaria, con esplicitazione delle concrete ragioni fattuali e giuridiche, è impugnabile davanti al giudice tributario, senza necessità che si manifestati in forma autoritativa. Ciò in ragione dei principi costituzionali di tutela del contribuente e di buon andamento della P.A.. (S.L.C.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19

570. Riassunzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1617/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Siffredi

Processo tributario – Morte del ricorrente - Riassunzione – Termine di sei mesi.

Il giudizio interrotto per morte del ricorrente deve essere riassunto nel termine di sei mesi. In caso di mancata riassunzione entro i termini di legge il processo si estingue. (S.L.C.)



Riferimenti normativi: d.lgs 546/1992, art. 43

571. Atti impugnabili e termini

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1626/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Cosentino

I - Processo tributario – Estratto di ruolo – Impugnazione - Ammissibilità – Sussiste.

II - Deposito documenti – Termine 20 giorni – Carattere perentorio – Inutilizzabilità documenti.

I - È ammissibile il ricorso avverso l'estratto di ruolo di cui il contribuente viene a conoscenza tramite accesso presso gli uffici di Equitalia nel caso in cui l'Agente della riscossione non allegghi, o allegghi tardivamente, la prova dell'avvenuta notifica della precedente cartella. A ciò non osta l'ultima parte del comma 3 dell'art. 19 d.lgs. 546/1992, in quanto una lettura costituzionalmente orientata impone di ritenere che l'impugnabilità dell'atto precedente non notificato unitamente all'atto successivo notificato non costituisca

l'unica possibilità di far valere l'invalidità della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere l'invalidità stessa anche prima.

II - L'art. 32 D.lgs n. 546/1992 prevede quale barriera preclusiva per la produzione di documenti il termine di venti giorni liberi prima dell'udienza di trattazione. Pertanto, non è possibile fare utilizzo dei documenti prodotti oltre tale barriera ai fini della decisione, atteso il carattere perentorio del termine. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 19 e 32

572. Spese di lite in caso di annullamento in autotutela
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 1875/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Mazza

Processo – Spese di lite in caso di annullamento in autotutela – Soccombenza virtuale – Sussiste.

In assenza di ragioni gravi o eccezionali che ne giustifichino la compensazione, le spese di lite sono a carico dell'Amministrazione finanziaria che, a seguito della presentazione del ricorso, ritiri ed annulli in autotutela gli atti impositivi impugnati in applicazione del principio della cosiddetta "socombenza virtuale". (L.M.)

Riferimenti normativi: Cost., art. 3; d.lgs. 546/1992, art.46 e art.15 commi 1 e 2, art.3 Cost.

573. Processo tributario telematico
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1937/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Processo – Costituzione telematica – Obbligo dell'Ufficio di aderire al canale prescelto dal ricorrente – Non sussiste.

Il fatto che il processo telematico non sia ad oggi obbligatorio per tutti non esclude la possibilità per l'Ufficio di costituirsi in via telematica anche a fronte della diversa scelta della forma cartacea da parte del contribuente. (L.M.)

Riferimenti normativi: d.m. 163/2013, art. 9 comma 3; d.l. 98/2011, art. 39 comma 8

574. Termine per il deposito di documenti
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1948/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

PROCESSO – Termine per il deposito di documenti – Perentorietà – Sussiste.

Il termine previsto dall'art. 32 del d.lgs. 546/1992 per il deposito di documenti ha carattere perentorio, in quanto strumentale al contraddittorio. (L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 32

575. Atti impugnabili
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1958/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Mainini

PROCESSO – Atti impugnabili – Presa in carico di Equitalia – Ammissibilità del ricorso – Inammissibile.

La comunicazione di Equitalia di presa in carico delle somme accertate per la riscossione, avendo natura di semplice informazione, non è un atto autonomamente impugnabile. (L.M.)



Riferimenti normativi: d.l. 78/2011, art. 29 lett. b)

**576. Effetti dell'omessa notifica della cartella di pagamento
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 1993/2018 dell'8
maggio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Simeoli**

Omessa notifica della cartella di pagamento – Vizi della sequenza procedimentale – Possibilità di impugnazione dell'avviso di mora – Effetti.

La mancata notifica della cartella di pagamento quale atto prodromico all'avviso di mora comporta un vizio della sequenza procedimentale prevista dalla legge. Il contribuente può alternativamente dedurre la nullità dell'intimazione di pagamento per violazione della sequenza procedimentale impositiva o contestare la pretesa tributaria azionata nei suoi confronti. (L.M.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 19 comma 3

**577. Non contestazione del fatto
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2007/2018 del 9
maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi**

Processo tributario – Non contestazione del fatto – Mancata costituzione in giudizio – Non opera.

La non contestazione del fatto ad opera della parte che ne abbia l'onere è irreversibile ma opera solo nel caso in cui la parte resistente si sia costituita in giudizio; la mancata costituzione non può essere valutata quale mancata contestazione specifica dei fatti adottati dalla parte ricorrente o ammissione implicita degli stessi. (L.M.)



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 115

**578. Disconoscimento documenti prodotti in copia
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2048/2018 dell'11
maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Moro**

Processo – Validità probatoria della fotocopia – Sussiste se non disconosciuta – Disconoscimento – Requisiti.

La contestazione della validità probatoria della fotocopia o della copia fotostatica del documento deve essere formulata in modo chiaro e circostanziato. Deve essere indicato il documento specifico e tutti gli aspetti che lo rendono differente e quindi non conforme all'originale. La copia fotostatica si ha per riconosciuta ove la parte comparsa non la disconosca in modo specifico e non equivoco alla prima udienza ovvero alla prima risposta successiva alla sua produzione. Il disconoscimento della firma apposta sulla relata di notifica richiede la querela di falso. (L.M.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2719; c.p.c., artt. 214 e 215

579. Processo tributario telematico

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2575/2018 del 6 giugno 2018, Presidente: Raimondi, Estensore: Innocenti

Procedura telematica – Modalità cartacea – Difetto di costituzione in giudizio

La costituzione in giudizio della parte resistente deve seguire la stessa procedura utilizzata dal ricorrente. Di conseguenza, se il ricorrente si è costituito con modalità cartacea, vale a dire tramite deposito cartaceo presso la controparte o invio tramite servizio postale, anche la parte resistente deve seguire la stessa procedura. In difetto, la parte ricorrente si trova nella impossibilità di accedere alle controdeduzioni. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.m. 163/2013

580. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2635/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente ed estensore: Duchi

Intimazione di pagamento – Atto autonomamente impugnabile – Solamente per vizi propri.

L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile ma solamente per vizi propri. Nell'opposizione all'intimazione di pagamento non possono essere invocati vizi dell'atto presupposto che sono stati già esaminati in altri giudizi, altrimenti il ricorso è inammissibile. (G.P.V.)

581. Impugnabilità iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Avviso di iscrizione ipotecaria – Impugnabilità – Sussiste.

La mancata impugnazione da parte del contribuente della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria non preclude l'impugnazione dell'avviso di iscrizione ipotecaria successivamente notificato. (S.G.)

582. Ricorso in formato pdf

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 96/2018 del 12 aprile 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Processo tributario – Ricorso in formato pdf privo di firma digitate – Ricorso inammissibile – Notifica a mezzo PEC – Inesistente.

Il ricorso in formato .pdf, trasmesso a mezzo PEC al destinatario, privo di firma elettronica qualificata o digitale e di attestazione di conformità all'originale, rende la notifica inesistente e quindi il ricorso inammissibile. (S.G.)

583. Ragione più liquida

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 189/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Processo tributario – Fatture presunte oggettivamente inesistenti – Indeducibilità costi di sponsorizzazione - Prova contraria – Principio della ragione più liquida – Applicabile.

In ipotesi di fatture ritenute oggettivamente inesistenti trova applicazione il principio della ragione più liquida desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. in forza del quale il giudice ha

facoltà di definire la controversia sulla base di un motivo di merito che risulta essere dirimente ai fini del giudizio, pur in presenza di una questione pregiudiziale. Cosicché, ai fini della decisione, le questioni formali possono essere superate dalla prova fornita dal contribuente dell'effettività della sponsorizzazione oggetto di ripresa. **(S.Me.)**



Riferimenti normativi: Cost., artt. 24 e 111

584. Termini di riassunzione

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 181/2018 del 18 maggio 2018, Presidente: Santangelo, Estensore: Zambelli

Processo tributario – Mancata riassunzione del processo – Termine di sei mesi – Estinzione del giudizio – Sussiste.

Ai sensi dell'art 5 del d.lgs. n. 546/1992, la sentenza della commissione tributaria che dichiara la propria incompetenza rende incontestabile tale incompetenza e la competenza della commissione tributaria in essa indicata. La riassunzione del processo davanti la commissione tributaria dichiarata competente deve essere effettuata, su istanza di parte, nel termine fissato nella sentenza o, in mancanza, nel termine di sei mesi dalla comunicazione della sentenza stessa. In mancanza di riassunzione nei termini indicati, il processo si estingue. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 5

REGISTRO, IPOTECARIA E CATASTALE

585. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 89/2018 del 11 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Imposta ipotecaria e catastale – Nullità dell’atto impositivo – Sussiste – Non titolarità di soggettività giuridica del trust – Sussiste – Obbligo di versamento di imposta fissa – Sussiste – Istituzione di un vincolo di destinazione – Sussiste – Trasferimento di ricchezza – Non sussiste – Soggezione alle imposte ipotecaria e catastale – Non sussiste.

È illegittima la richiesta di pagamento delle imposte complementari ipotecaria e catastale, oltre ad interessi e sanzioni, in relazione all’atto istitutivo del trust, costituito da coniugi, istituyente/settlor e terzo apportatore/trustee, con porzioni di immobili e scopo di tramandarlo ai propri discendenti. E’ legittimo il versamento di imposta fissa all’atto istitutivo del trust e di sua dotazione patrimoniale, stante la base imponibile pari ad € 0,00, per mancanza di onerosità e trasferimento di ricchezza. L’acquisto dei beni da parte del trustee non manifesta alcun aumento della sua capacità contributiva, né arricchimento, ma costituisce il mezzo per pervenire alla realizzazione dell’effetto che i soggetti del negozio perseguono, quale è l’intangibilità e conservazione dei beni fino al previsto loro trasferimento in capo ai beneficiari, momento nel quale avviene la traslazione dei beni in libera e piena disponibilità di questi ultimi, con assoggettamento alle imposte del caso. Pertanto il trust è un atto strumentale e neutro volto alla realizzazione del predisposto programma e l’imposizione proporzionale non può avvenire ab origine, per cui l’avviso di rettifica va annullato. (M.Sa.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990; d.lgs. 347/1990

586. Liquidazione imposte ipocatastali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 119/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Bonomi

Valutazione del cespite immobiliare - Applicazione del c.d. criterio della capitalizzazione dei redditi – Legittimità.

Per la valutazione di un cespite immobiliare si può applicare il c.d. criterio della capitalizzazione dei redditi derivanti dai canoni annui percepiti per tale immobile, capitalizzati con il tasso di rendimento immobiliare alla data dell’atto.

I tassi di rendimento si possono dedurre dai coefficienti OMI di zona per immobili simili, comparandoli con i rendimenti di altri strumenti finanziari, quali il tasso medio di interesse dei BTP a 10 anni. (F.Ins.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3

587. Contratto preliminare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 222/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Ruta

Registro, ipotecaria e catastale – Esecuzione specifica – Contratto preliminare – Condizione meramente potestativa.

In materia di imposta di registro, la sentenza ex art. 2932 c.c., che abbia disposto il trasferimento di un immobile in favore del promissario acquirente, subordinatamente al pagamento del corrispettivo pattuito, è soggetta ad imposta proporzionale e non in misura

fissa, anche se ancora soggetta ad impugnazione e alla condizione del pagamento del prezzo, trovando applicazione l'art. 27 del d.P.R. n. 131/1986, alla stregua del quale non sono considerati sottoposti a condizione sospensiva gli atti i cui effetti dipendano, in virtù di condizione meramente potestativa, dalla mera volontà dell'acquirente, nella specie dall'iniziativa unilaterale del promittente acquirente; allo stesso modo sono dovute anche le imposte ipotecaria e catastale. (C.F.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2932; d.P.R. 131/1986, art. 27

588. Accettazione di eredità

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 295/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Secchi, Estensore: Rota

Imposte di Registro, ipocatastali e di bollo – Atti traslativi – Accettazione di eredità.

La trascrizione dell'accettazione tacita dell'eredità è atto consequenziale, nel senso che è possibile solo in conseguenza dell'atto traslativo a titolo gratuito. A detta trascrizione va applicato il disposto di cui all'art. 10, comma 3, del d.lgs. n. 23/2011 che rende esenti dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie, salva l'applicazione della misura fissa di euro 50,00, gli atti traslativi a titolo oneroso di diritti immobiliari che scontano l'imposta di registro nonché gli atti e le formalità direttamente conseguenti posti in essere per effettuare gli adempimenti presso il Catasto ed i Registri immobiliari. (I.L.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 10 comma 3

589. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 352/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Registro – Avviamento – Metodo locativo – Metodo empirico – Determinazione del valore – Differenza tra canone di locazione e canone di mercato.

Il metodo locativo è un metodo empirico che può essere legittimamente utilizzato per determinare il valore dell'avviamento nella cessione d'azienda a condizione che sia dimostrato e motivato il suo impiego in luogo dei metodi tradizionali. Nella applicazione di tale metodo, la quantificazione dell'avviamento deve essere calcolata come la differenza tra il canone di locazione pagato dal cedente e quello di mercato. (G.An.)

590. Interpretazione degli atti e contraddittorio preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 356/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Palma

Registro – Interpretazione degli atti – Art. 20 T.U.R. – Contraddittorio preventivo – Obbligo – Non sussiste.

Il mancato inserimento nell'art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973 di richiami all'art. 20 T.U.R. induce a ritenere che l'obbligo di instaurazione del contraddittorio preventivo non sussista relativamente agli avvisi di liquidazione dell'imposta di registro conseguenti all'applicazione della disposizione di cui all'art. 20 T.U.R. Tale orientamento è confermato dal recente indirizzo della Suprema corte di cassazione secondo cui in tema di imposta di registro l'applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131 del 1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per le disposizioni antielusive. (S.Lo.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 37bis; d.P.R. 131/1986, art. 20

591. Agevolazione fiscale per l'acquisto prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 366/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero

Imposta di registro, ipotecaria e catastale – Acquisto di immobile – Categoria catastale C2, C6 – Agevolazione fiscale ‘prima casa’ – Sussiste – Requisiti.

La nota II-bis dell'art. 1, parte prima, della tariffa allegata al testo unico dell'imposta di registro ha riguardo all'effettiva destinazione dell'immobile acquistato, in coerenza con lo scopo dell'agevolazione medesima, la quale consiste nel “favorire l'accesso (...) all'abitazione principale” (art. 47, comma 2, Cost.). In ragione di ciò la classificazione catastale non ha rilievo decisivo. Secondo i principi generali essa è utilizzabile come presunzione semplice di corrispondenza al reale stato dell'immobile alle caratteristiche sulla cui base la classificazione stessa è stata attribuita, superabile tuttavia da prove di segno contrario (nel caso di specie, la contribuente ha prodotto non solo la certificazione anagrafica rilasciata dal comune dove è situato l'immobile in questione, da cui risulta che la stessa è ivi residente, ma anche i contratti e le fatture relative alle utenze dell'energia elettrica e del gas ad essa intestati, relative alla medesima unità immobiliare e i consumi risultanti da tali fatture sono coerenti con l'utilizzazione dell'immobile come abitazione). (N.Ca.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 131/1986, art. 1 nota II-bis tariffa parte I

592. Cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 392/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Registro – Cessione di azienda – Farmacia – Valore avviamento – Moltiplicatore dei ricavi medi del triennio anteriore alla cessione – Carezza di motivazione – Non sussiste – Scostamento – Prova a carico del contribuente – Sussiste – Accertamento – Legittimità.

Variando i prezzi di cessione tra un minimo ed un massimo in base ai dati statistici disponibili, una volta stabilita la media, appare corretto sostenere che debba essere la parte ricorrente a fornire elementi idonei a provare la flessione del valore rispetto al valore medio, ma a tal fine non sarà sufficiente un richiamo generico alla liberalizzazione avvenuta nel settore, se non si prova che, per ragioni eminentemente topografiche, la farmacia in oggetto abbia subito la vicina concorrenza di un esercizio analogo. (G.Li.)


Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

593. Imposta di registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 394/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Imposta di registro – Conferimento di ramo d'azienda e successive compravendite di partecipazioni – Riqualficazione come cessione di azienda – Legittimità.

Costituisce ius receptum in tema di imposta di registro, che l'art. 20 del d.P.R. 131/1986 attribuisce preminente rilievo all'intrinseca natura ed agli effetti giuridici dell'atto, o degli atti compiuti in chiara consecutio temporum, rispetto al suo titolo ed alla sua forma apparente, sicché l'Amministrazione finanziaria può riqualficare come cessione di azienda (o cessione di ramo d'azienda) la cessione delle quote di una società, senza essere tenuta a provare l'intento elusivo delle parti, attesa l'identità della funzione economica dei


contratti, consistente nel trasferimento del potere di godimento e di disposizione dell'azienda da un gruppo di soggetti ad un altro gruppo o individuo. (G.Li.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

594. Autonomia del contratto di fideiussione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 399/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Imposta di registro – Fideiussione – Autonomia – Intero importo – Proporzionale.


Il decreto ingiuntivo ottenuto dal creditore nei confronti del fideiussore del proprio debitore è soggetto ad imposta di registro da calcolarsi sull'intero importo della fideiussione e in misura proporzionale, anche nel caso in cui il credito sia stato azionato in sede monitoria per un importo minore, trovando applicazione il principio dell'autonomia dei singoli negozi, sancito dall'art. 22 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131. (G.A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22

595. Determinazione del valore di avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 421/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: De Rentiis

Registro – Base imponibile - Cessione d'azienda – Avviamento – Determinazione del valore – Non autonoma – Prestabilite valutazioni quantitative – Non consentite.


Ai fini dell'imposta di registro, l'avviamento di un'azienda non è suscettibile di formare oggetto di valutazione e di imposizione distinta e individuale. Per la determinazione del valore dell'avviamento non può ritenersi sufficiente la mera applicazione di una formula di valutazione quantitativa prestabilita ma è necessario prendere in considerazione fattori sia oggettivi sia soggettivi concernenti l'azienda oggetto di compravendita. (A.Tu.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51; d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4

596. Parte venditrice plurisoggettiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 756/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto

Imposta di registro – Parte venditrice plurisoggettiva – Atto unico.


Una compravendita che coinvolge una parte venditrice plurisoggettiva non integra necessariamente due negozi giuridici. (N.S.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986

597. Valore normale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 781/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Crespi

Registro, ipotecaria e catastale – Base imponibile – Valore normale.

In materia di imposta di registro, il valore normale costituisce criterio sostanziale di imposizione, a norma dell'art. 51, comma 2 del d.P.R. 131/1986, a mente del quale, per le transazioni aventi ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, la base imponibile è determinata sulla base del valore venale in comune commercio del bene, indipendentemente dal prezzo assoggettato a Iva. (G.S.P.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 2

598. Valore dell'avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 783/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Crespi

Imposta di registro – Valore di avviamento – Metodo di valutazione – Rettifica.

L'avviamento costituisce una qualità della singola azienda, data dalla capacità della stessa di produrre profitti in base alla gestione, e ha pertanto un valore patrimoniale suscettibile di valutazioni tecniche divergenti. Qualora, ai fini della rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, l'amministrazione finanziaria si avvalga di una metodologia valutativa divergente da quella impiegata dalle parti private, ha l'onere di fornire, in sede contenziosa, la prova della sussistenza in concreto dei presupposti per l'applicazione del criterio prescelto, cosicché il contribuente possa esperire prova contraria. (G.S.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

599. Motivazione dell'atto di rettifica ai fini dell'imposta di registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 786/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Imposta di registro – Avviso di rettifica – Motivazione – Metodo comparativo – Valore beni immobili.

L'avviso di rettifica e liquidazione della maggior imposta di registro, accertata con riferimento alla cessione di beni immobili, che sia adottato a seguito di comparazione con beni consimili, si ritiene adeguatamente motivato ove contenga la riproduzione del contenuto essenziale dell'atto utilizzato per la comparazione, ossia delle parti utili a far comprendere il parametro impiegato ai fini della rettifica. (G.S.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52

600. Cessione di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1084/2017 del 14 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Bianchi

Imposta di Registro – Cessione di azienda – Avviso di liquidazione – Valutazione – Avviamento – Studi di settore.

In tema di cessione d'azienda, per la valutazione dell'avviamento ai fini della liquidazione dell'imposta di registro, l'Ufficio, a pena di nullità dell'avviso di liquidazione, deve utilizzare il criterio legale di cui all'art. 2, comma 4, d.P.R. 460/1996. Non è idoneo a fondare la pretesa tributaria un criterio fondato sull'utilizzo del "listino FIMAA" (listino dei prezzi di immobili e aziende di Milano/Brianza redatto da un'associazione di mediatori), in quanto non sufficientemente specifico e circostanziato. (A.Ma.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 460/1996, art. 2 comma 4

601. Contraddittorio endoprocedimentale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1098/2018 del 14 marzo 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Principio del contraddittorio – Obbligo – Non sussiste.

In materia di imposta di registro, imposta esclusivamente assoggettata alla normativa nazionale, non sussiste per l'Amministrazione finanziaria alcun obbligo di contraddittorio

preventivo. Infatti, in tema di diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali, l'Amministrazione finanziaria è gravata esclusivamente per i tributi "armonizzati" di un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, mentre, per quelli "non armonizzati", non essendo rinvenibile, nella legislazione nazionale, una prescrizione generale, analoga a quella comunitaria, detto obbligo sussiste solo ove risulti specificamente sancito. (A.F.)



602. Abuso del diritto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1127/2018 del 16 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia

Accertamento – Imposta di registro – Prevalenza della sostanza sulla forma – Sussiste.

L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 non è disposizione predisposta al recupero di imposte eluse, perché l'istituto dell'abuso del diritto presuppone una mancanza di causa economica, che non è invece prevista per l'applicazione dell'art. 20 citato. Norma che semplicemente impone, ai fini della determinazione dell'imposta di registro, di qualificare l'atto o il "collegamento" negoziale in ragione del loro "intrinseco" e cioè in ragione degli effetti "oggettivamente" raggiunti dal negozio o dal "collegamento" negoziale, come per esempio può avvenire con il conferimento di beni in una Società e la cessione di quote della stessa che se "collegati" potrebbero essere senz'altro idonei a realizzare "oggettivamente" gli effetti della vendita e cioè il trasferimento di cose dietro corrispettivo del pagamento del prezzo (Conf. Cass. n. 3562/2017). (L.Cad.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

603. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1182/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Borsani

Atto di costituzione del trust – Imposta ipotecaria e catastale – Tassazione in misura fissa – Sussiste – Ragione – Mera segregazione dei beni – Rileva – Assenza del trasferimento dei beni e arricchimento di persone – Rileva.

L'atto di costituzione del trust deve essere assoggettato ad imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale perché si qualifica come una donazione indiretta funzionale alla "segregazione" da cui non deriva alcun trasferimento dei beni oggetto del trust nè arricchimento di persone, fatti questi che invece si realizzeranno al momento dello scioglimento dello stesso a favore dei beneficiari. (M.M.)




Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art 2 comma 47; d.lgs. 347/1990, artt. 1 e 10; d.lgs. 347/1990, art. 4.tariffa

604. Tassazione atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1265/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Società con sede in Stato dell'Unione Europea – Aumento di capitale – Conferimento beni immobili in territorio dello Stato – Esterovestizione – Sussiste – Tassazione atto – Proporzionale.


L'atto formato all'estero con cui una società avente sede in Stato membro dell'Unione europea (nella specie in Lussemburgo), ed ivi costituita da cittadini italiani residenti in Italia, ha deliberato un aumento di capitale mediante conferimento in proprietà di beni

immobili situati nel territorio dello Stato è soggetto a registrazione con imposta da applicarsi in misura non fissa, bensì proporzionale, sussistendo una esterovestizione societaria. (M.GI.) 

605. Variazioni catastali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1280/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Arcieri

Registro – Accertamenti – Variazioni catastali – Opposizione del contribuente – Obbligo di motivazione da parte dell’Ufficio – Sussiste.


Nel caso di attribuzione di nuove rendite o nuove classi catastali da parte degli Uffici dei Territori, l’Amministrazione finanziaria è obbligata a motivare compiutamente le variazioni effettuate, qualora il contribuente si opponga alle variazioni di classamento delle unità immobiliari. (C.Ca.) 

606. Imposta di registro su fideiussioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 1310/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Marini, Estensore: Palma

Imposta di registro – Fideiussione – Decreto ingiuntivo – Obbligazione principale soggetta ad Iva – Applicazione dell’imposta proporzionale su fideiussione collegata – Non sussiste.

Nel caso di ottenimento di un decreto ingiuntivo riferito ad una fattispecie che contempli, a lato dell’obbligazione principale, anche una fideiussione, un’interpretazione che non si fermi al dato letterale dell’art. 22 d.P.R. 131/1986, ma valorizzi la ratio della disposizione in commento, porta ad escludere l’applicazione delle disposizioni accessorie contenute in atti negoziali non registrati, in quanto non si tratta di autonomi indici di manifestazione di ricchezza tassabile.


Conseguentemente, in tali casi, il regime fiscale di una fideiussione sarà identico a quello dell’obbligazione principale, soggetta ad imposta IVA e non ad imposta di registro in misura proporzionale. (E.H.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 22

607. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: D’Addea, Estensore: Crespi

Trust - Momento impositivo – Costituzione del vincolo - Rapporto tra disponente e Trustee – Rilevante.

Stante il rinvio effettuato dal d.l. 262/2006, art 2, comma 49, all’articolo 2 del d.lgs. n. 347/1990, la costituzione di un Trust con immobile è soggetta alle imposte ipotecarie e catastali. I beni conferiti dallo stesso disponente sono soggetti a tassazione in misura fissa, mentre i beni conferiti da un soggetto identificabile come “terzo apportatore” sono soggetti a tassazione in misura proporzionale (nel caso in esame il terzo apportatore era identificato in una società a responsabilità limitata di cui il disponente era amministratore unico e socio). (L.C.G.) 

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2, commi 47, 49 e 53; d.lgs. 346/1990; d.lgs. 347/1990

608. Accertamento di valore e perizia di stima

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1346/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Sciarini

Registro - Complesso immobiliare venduto in blocco - Valore in base OMI - Accertamento in difformità dal valore di stima prodotta in giudizio - Inammissibile.

La rilevazione prezzi IBIM è basata su un metodo valutativo sintetico-patrimoniale e non è idonea di per sé - neppure se supportata da indagini di mercato per offerte di vendita - a giustificare l'accertamento di valore per un complesso immobiliare di grandi dimensioni venduto in blocco, periziato con metodo finanziario, qualora non venga contestata la perizia e non venga dimostrata l'attendibilità del metodo di valutazione adottato dall'UTE. (A.M.V.)



Riferimenti normativi: d.l. 223/2006, art. 35

609. Atti giudiziari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1400/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Ocello

Imposta di registro atti giudiziari – Sentenza solo indirettamente collegata ad una locazione di immobile strumentale – Imposta in misura fissa in luogo di quella proporzionale.

La disposizione di cui al comma 1bis dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, secondo la quale sono soggette all'imposta proporzionale di registro le locazioni di immobili strumentali ancorché assoggettate all'imposta sul valore aggiunto, è una norma "eccezionale" e in quanto tale non può essere applicata per analogia. La deroga al principio di alternatività Iva/registo prevista da detta norma ha ad oggetto solo le locazioni di immobili strumentali e non anche tutti gli altri eventuali atti che ad esse siano direttamente o indirettamente connessi, conseguentemente la norma eccezionale citata non si applica alla sentenza solo indirettamente collegata ad una locazione di immobile strumentale. Nel caso di specie i giudici di secondo grado hanno accolto l'appello del contribuente avverso la sentenza di primo grado che aveva riconosciuto la legittimità di un avviso di liquidazione dell'imposta di registro per atti giudiziari in relazione ad una sentenza del tribunale civile recante condanna al pagamento di canoni di locazione scaduti e rimasti insoluti, imposta liquidata dall'ufficio in misura proporzionale ai sensi del comma 1 bis dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986. (U.I.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1bis

610. Giudizi di opposizione allo stato passivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1502/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Greco

Opposizione allo stato passivo – Pronuncia che definisce il giudizio – Accertamento di crediti derivanti da un finanziamento bancario – Imposta in misura proporzionale – Non sussiste.

La Corte costituzionale, con sentenza 13 luglio 2017, n. 177 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 8, comma 1, lettera c), della Tariffa, Parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), nella parte in cui assoggetta all'imposta di registro proporzionale, anziché in misura fissa, anche le pronunce che definiscono i giudizi di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento

di crediti derivanti da operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto. Ne consegue che la pronuncia che definisce il giudizio di opposizione allo stato passivo del fallimento con l'accertamento di crediti derivanti da un finanziamento bancario sottoposto ad IVA, ancorché esente, deve essere soggetta a imposta di registro in misura fissa e non proporzionale. (M.Fas.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lettera c) della tariffa, parte prima

611. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1512/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cau

Trasferimento della residenza – Rispetto del termine di diciotto mesi – Mancato rilascio del permesso di costruire – Causa di forza maggiore – Non sussiste.

La decadenza dalle agevolazioni in materia di imposta di registro per l'acquisto della prima casa viene impedita nelle ipotesi in cui il mancato trasferimento nel comune ove è situato l'immobile agevolato sia dovuto ad una causa di forza maggiore, sopraggiunta in un momento successivo a quello di stipula del contratto di acquisto e/o di mutuo, intendendosi per cause di forza maggiore "un impedimento oggettivo sopraggiunto non prevedibile, del tutto eccezionale, di gravità estrema e tale da non poter essere evitato, costituendo un ostacolo all'adempimento dell'obbligazione, non imputabile alla parte obbligata..." (Conf. Cass. nn. 1616/1981 e 10586/2015). Alla luce di questo principio, il mancato rilascio da parte del comune del permesso di costruire non può essere considerata una causa di forza maggiore, in quanto fatto conosciuto o comunque conoscibile dal contribuente già prima dell'acquisto. (V.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 nota II bis lett. a) Tariffa, Parte I

612. Servitù prediale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1517/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Cau

Atto costitutivo di servitù prediale – Presupposto per l'applicazione dell'aliquota dell'8% – Sussiste.

In caso di atto costitutivo di servitù prediali l'imposta di registro si applica nella misura dell'8% (c.d. *ratione temporis*) e non nella misura del 15%. Il termine "trasferimento" usato dal legislatore per l'applicazione dell'imposta indica infatti tutti quegli atti che prevedono il passaggio da un soggetto ad un altro della proprietà di beni immobili o della titolarità di diritti reali immobiliari di godimento e non può essere riferito alla servitù, che, in quanto costituita, non ha l'effetto di spostare un diritto da un fondo ad un altro, bensì di costituire fra essi una relazione giuridicamente permanente, da cui derivano obblighi e diritti (Conf. Cass. n. 16495/2003). (V.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, Tariffa, Parte I

613. Imposte ipotecarie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1537/2018 del 6 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarzella

Imposta ipotecaria – Prove – Relazione di stima.

In caso di rettifica di valore di un immobile dinanzi al giudice tributario l'Amministrazione finanziaria si pone sullo stesso piano del contribuente, sicché la

relazione di stima di un immobile redatta dall'Ufficio tecnico erariale, dall'Amministrazione finanziaria, costituisce una semplice perizia di parte, alla quale, pertanto, può essere attribuito il valore di atto pubblico soltanto per quel che concerne la provenienza, ma non anche per quel che riguarda il contenuto. (G.Pin.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 138/1998

614. Cessione totalitaria quote ⁴

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 1603/2018 dell'11 aprile 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero

Operazione complessa – Costituzione newco – Conferimento ramo d'azienda – Successiva cessione quote – Riqualficazione operazione – Cessione d'azienda – Identità effetto finale – Legittimità accertamento – Sussiste – Legge 205/2017 – Applicabilità retroattiva – Modifiche introdotte – Non sussiste.

La cessione totalitaria delle quote di una società neo costituita va riqualficata come cessione di ramo d'azienda perché l'art. 20 d.P.R. 131/1986, *ratione temporis*, postula una valutazione complessiva dell'operazione economica realizzata indirizzata a ricercare la sua causa reale alla luce dell'effettivo obiettivo economico voluto dalle parti: l'effetto finale della complessiva operazione realizzata è infatti in modo incontestabile quello dell'attribuzione alla cessionaria del ramo d'azienda conferito nella società neo costituita tramite l'acquisizione del controllo totalitario su quest'ultima (nella fattispecie una società di capitali costituiva una newco di cui era unico socio; successivamente veniva deliberato un aumento di capitale interamente sottoscritto da tale unico socio e liberato con conferimento del ramo d'azienda; le due società hanno lo stesso oggetto sociale ed identico amministratore; sette mesi dopo la costituzione il socio cedeva l'intero capitale sociale della newco ad una società terza operante anch'essa nel medesimo settore economico).

Non trova applicazione l'art. 20 d.P.R. 131/1986 nella versione risultante a seguito della legge 205/2017 (legge di stabilità 2018) in quanto non è sostenibile la tesi della natura interpretativa delle modifiche introdotte (come statuito da Cass. Civ. sentenza 26 gennaio 2018, n. 2007) perché è espressamente previsto che "sono apportate le seguenti modificazioni" e perché la natura innovativa trova conferma "in accordo con il dato letterale del nuovo disposto, anche in ragione del fatto che tale modificazione ha determinato una rivisitazione strutturale profonda ed antitetica della fattispecie impositiva pregressa". (M.D.)



⁴ In senso conforme Cass. Civ. 31 luglio 2018, n. 20263 secondo cui "L'art. 20 d.P.R. 131/1986, ai fini dell'imposta di registro, considera preminente la causa reale dell'operazione, sicché il conferimento di un'azienda in società e la cessione delle quote della conferitaria possono integrare una cessione di azienda (Cass. Civ. 14 marzo 2018, n. 6578). La cessione totalitaria delle quote di una società assume la medesima funzione economica della cessione dell'azienda: entrambi tali contratti tendono infatti a realizzare l'effetto giuridico del (e trovano la loro causa concreta nel) trasferimento dei poteri di godimento e disposizione dell'azienda sociale da un gruppo di soggetti (i partecipanti alla società che cedono le loro quote) ad un altro soggetto (l'acquirente della totalità delle quote societarie). Il contratto di cessione totalitaria delle quote di una società è dunque assimilabile, ai fini dell'imposta di registro, al contratto di cessione dell'azienda. Non può applicarsi retroattivamente l'art. 20 d.P.R. 131/1986, nel testo modificato dalla legge n. 205/2017, perché alla norma non può riconoscersi un effetto interpretativo di quella previgente in quanto essa introduce limiti prima non previsti all'attività di riqualficazione giuridica della fattispecie". (M.D.)

615. Disconoscimento di scrittura privata

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1684/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Giordano

Imposta di registro – Atto cessione quote sociali – Disconoscimento scrittura – Validità probatoria dell'atto.

Qualora il contribuente disconosca la scrittura privata esibita dall'Ufficio (nel caso di specie, il contratto di cessione di quote sociali registrato telematicamente), anche se non propone giudizio di falso ex art. 221 c.p.c., il disconoscimento vale quale disconoscimento di scrittura privata, con la conseguenza che incombe sull'Agenzia l'onere di produrre l'originale o la copia conforme all'originale per avvalersi della scrittura disconosciuta e chiederne la verifica. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 221

616. Impianti fotovoltaici

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1812/2018 del 19 aprile 2018. Presidente: Venditti, Estensore: Cannatà

Registro – Vendita impianto fotovoltaico – Cessione d'azienda – Non sussiste.

Nel caso di vendita di un impianto fotovoltaico, anche se unitamente alla superficie vengono vendute le attrezzature (e i rapporti contrattuali per il suo sfruttamento commerciale), queste devono essere considerate strumenti per la produzione di energia elettrica senza che l'imprenditore abbia nulla da organizzare e coordinare perché hanno una funzione unica e prestabilita senza possibilità di variazione. Ne discende che, mancando l'elemento dell'organizzazione essenziale alla nozione d'azienda, la vendita di un impianto fotovoltaico non costituisce cessione d'azienda o di ramo d'azienda. **(M.Gl.)**



617. Rettifica valore

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1865/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi

Registro, ipotecaria e catastale – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di immobile – Rettifica del valore – Metodologia di calcolo – Convenzione circa l'utilizzo dell'immobile – Rileva.

L'imposta catastale è commisurata alla base imponibile dell'imposta di registro che, a sua volta, facendo riferimento al valore venale del bene oggetto di cessione, può essere oggetto di rettifica da parte dell'Amministrazione finanziaria, a nulla rilevando il corrispettivo di cessione rilevante ai fini dell'applicazione dell'Iva. Occorre altresì considerare che i metodi di valutazione di un cespite presentano indubitabili margini di discrezionalità, specialmente allorquando, data la specificità del cespite, non risulta possibile utilizzare valori registrati in compravendite analoghe (nel caso in esame, l'Ufficio ha mancato di considerare il vincolo posto dal Comune in merito all'utilizzo del complesso immobiliare). **(D.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, artt. 2 e 10

618. Cessione d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1922/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi

Imposta di registro – Conferimento ramo produttivo – Successiva cessione di partecipazioni – Pluralità di pattuizioni – Serrata sequenza temporale – Cessione ramo d’azienda – Sussiste – Modifiche all’ art. 20 d.P.R. 131/1986 – Natura sostanziale – Efficacia retroattiva – Esclusione.

Nel caso di conferimento di azienda e successiva cessione di partecipazioni, invocare la circostanza che i contratti fossero di tipo diverso, con autonomi diversi effetti giuridici, e stipulati fra controparti differenti, rimangono dati del tutto formali e insignificanti ai fini della qualificazione della operazione in funzione della determinazione dell’imposta di registro; proprio perché è la norma di cui all’art. 20 a privilegiare il dato sostanziale rispetto a quello formale.

Analogamente, non appare decisivo il dato relativo agli effetti che un eventuale contratto diretto di cessione di azienda avrebbero comportato, in termini di possibilità di recesso da parte di terzi clienti. Il dato prospettato solo in termini generici e astratti, senza alcun supporto di dati concreti circa la tipologia di clienti, i contratti in corso, la verosimile e concreta possibilità di un recesso da parte degli stessi, rimane un argomento di tipo formale.

Va considerato, inoltre, che la Cassazione ha precisato che in tema di imposta di registro, l’art. 1, comma 87, lett. a), della l. n. 205/2017, modificativo dell’art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, con effetto dal 1 gennaio 2018, non ha natura interpretativa, ma innovativa, in quanto introduce limiti all’attività di riqualificazione precedentemente non previsti: ne deriva che tale disposizione non ha efficacia retroattiva e, pertanto, gli atti antecedenti alla data di entrata in vigore della stessa continuano ad essere assoggettati all’imposta secondo la disciplina contemplata dal detto art. 20 nella previgente formulazione. (C.V.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 205/2017, art. 1 comma 87, lett. a)

619. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, Sentenza n. 1933/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Vicuna

Registro - Decreto ingiuntivo – Principio alternatività Iva/Registro – Natura delle operazioni sottostanti.

La tassazione ai fini dell’imposta di registro del decreto ingiuntivo, deve tener conto della “natura” dell’operazione dalla quale deriva il decreto stesso. Quando le disposizioni enunciate dal decreto ingiuntivo sono soggette ad IVA, alle stesse si applica l’imposta di registro in misura fissa. (G.Be.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, Tariffa, Parte I, art. 8 lett. b) e art. 40

620. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1992/2018 del 2 maggio 2018. Presidente e Estensore: Pezza

Avviamento - Calcolo - Profilo delle perdite – Ammesso.

Il valore di avviamento non può essere aprioristicamente escluso né dall’esistenza né dall’ammontare delle perdite (Cass. n. 2747/2012, 613/2006, 2702/2012 e 22506/2015). Trattandosi di un valore proprio dell’azienda e non dell’impresa consegue che la circostanza che un’impresa abbia prodotto perdite negli anni precedenti alla cessione dell’azienda, pur potendo essere rilevante e meritevole di attenta considerazione ai fini della determinazione dell’avviamento commerciale, non esaurisce l’oggetto dell’indagine perché è ben possibile che l’impresa sia in perdita per ragioni che nulla hanno a che fare


con l'avviamento commerciale, sebbene l'azienda – correttamente gestita – persista nel possesso di un considerevole valore di avviamento. (C.G.) 

621. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2057/2018 del 7 maggio 2018, Presidente e Estensore: Martorelli

imposta di Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di ramo aziendale – Necessità di scegliere criterio adeguato di valutazione dell'avviamento – Differenza tra valore e prezzo.


L'avviamento rappresenta una qualità dell'azienda consistente nella capacità di generare reddito, ovvero "capacità di produrre profitti", fondato su circostanze obiettive economiche compatibili con la realtà di mercato dell'azienda. Da ciò discende che attribuire un valore all'azienda significa scegliere il più adeguato criterio di valutazione per un esame puntuale e concreto che tenga nella dovuta considerazione valori diversi, ogni fattore che possa influenzare la produttività e la capacità di produrre utili dell'azienda (quali il tempo ed il luogo di svolgimento, il marchio, la tecnologia legata al prodotto oggetto dell'attività, gli sviluppi futuri, ecc.). Pertanto l'Ufficio non può utilizzare uno dei criteri individuati dall'economia aziendale senza valutare scrupolosamente le circostanze del caso concreto.

Il valore economico del ramo può essere considerato congruo per l'azienda in normali condizioni di mercato, mentre il prezzo dipende dal profilo soggettivo delle parti che negoziano la compravendita, dagli interessi specifici posti in campo dalle parti stesse, dalla valutazione soggettiva delle sinergie industriali conseguenti la transazione, ecc.. (P.C.) 

622. Listini OMI

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2241/2018 del 17 maggio 2018. Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi


Registro – Avviso di rettifica – Valori OMI e listini CCIAA – Elementi presuntivi – Sono tali – Specificità concrete del bene compravenduto – Necessità.

Ai fini della rettifica del valore venale di un bene, i listini OMI sono uno strumento di ausilio che rappresentano meri elementi presuntivi semplici e, come tali, non idonei a fondare un accertamento di maggior valore, se non corroborati da altri elementi di prova che tengano in considerazione le specificità concrete del bene compravenduto. (M.GI.) 

623. Avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2245/2018 del 17 maggio 2018. Presidente: Liguoro, Estensore: Capuzzi

Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Determinazione dell'avviamento – Costo del personale – Insufficiente.

Ai fini della determinazione del valore dell'avviamento, l'utilizzo del solo costo del personale non è sufficiente a dimostrare la capacità dell'azienda a produrre reddito; né l'utilizzo di un moltiplicatore costituisce un valido correttivo in quanto, trattandosi di un criterio meccanico, non tiene in considerazione le concrete caratteristiche dell'azienda. (M.GI.) 

624. Interpretazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2301/2018 del 17 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Imposta di Registro – Cessione d’azienda – Presupposto – Cessione totale quote.

La cessione parziale delle quote non può avere la medesima funzione economica di una cessione d’azienda. La sussistenza di una cessione totalitaria delle quote di società è dunque presupposto necessario per l’applicazione dell’art. 20 Tur. (L.Ca.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

625. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2308/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Russo

Agevolazioni prima casa - Fusione di immobili - Spettanza - Avviso di liquidazione - Termine triennale – Decorrenza.

In caso di atto di acquisto di immobile registrato, nel quale si chiedi l’agevolazione prima casa, essendovi l’intenzione di fonderlo con l’appartamento attiguo di propria proprietà, e successiva rettifica dei dati catastali per avvenuta fusione, sussiste il diritto al beneficio. Un contribuente già titolare di due immobili, di cui uno acquistato senza agevolazioni, può usufruire dell’agevolazione prima casa, in presenza di richiesta nel rogito e di nuovo immobile fuso con le caratteristiche di immobile non di lusso. L’Agenzia non può comunque emettere l’avviso di liquidazione prima che sia trascorso il termine triennale entro il quale deve essere effettuata la fusione. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte I

626. Scioglimento di comunione ereditaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2333/2018 del 21 maggio 2018, Presidente e Estensore: Palestra

Registro - Applicazione dell’imposta - Divisioni - Scioglimento di comunione ereditaria - Assegnazioni e conguagli pari al valore delle quote - Aliquota prevista per gli atti di divisione – Applicabilità.

In caso di scioglimento della comunione ereditaria costituita da un immobile, acquisito in via testamentaria per l’intero da uno degli eredi, obbligato al versamento della quota al coerede, si applica l’aliquota degli atti di divisione, e non quella della vendita, atteso che quest’ultima è utilizzabile, ai sensi dell’art. 34 del d.P.R. n. 131/1986, solo ove al condividente siano attribuiti beni per un valore eccedente rispetto a quello a lui spettante e limitatamente alla parte in eccesso. Il conguaglio non può strutturalmente considerarsi avente natura dichiarativa. Non è irragionevole "leggere" la fattispecie come un “acquisto immobiliare” della quota di riconosciuta proprietà del coerede. È, tuttavia, corretta la tassazione pari all’aliquota dell’1 per cento sul valore complessivo dell’immobile, con l’aggiunta delle imposte catastale e ipotecaria in misura fissa (cfr. Cass., sent. 14 luglio 2017, n. 17512; sent. 28 marzo 2018, n. 7606). (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 34

627. Registro/Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2336/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Barbaini

Registro - Applicazione dell'imposta - Atti relativi a operazioni soggette a IVA - Contratti di locazione - Immobili strumentali - Imposta proporzionale - Legittimità.

L'imposta di registro proporzionale sui contratti di locazione di immobili strumentali non configura doppia imposizione sul volume d'affari. L'imposta di registro non costituisce un'imposta generale, in quanto concerne solo una categoria ristretta di operazioni e, quindi, non è destinata a gravare su tutte le operazioni economiche. Essa non presenta le caratteristiche essenziali dell'IVA, non essendo parte di un processo di produzione e distribuzione. L'art. 401 della direttiva CEE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, non osta ad un'imposta di registro proporzionale che colpisce i contratti di locazione di beni strumentali, anche quando tali contratti siano soggetti all'IVA (cfr. Corte giust. UE, ord. 12 ottobre 2017, causa C-549/16). (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 comma 1bis

628. Agevolazioni prima casa

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2343/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Paganini

Agevolazioni prima casa - Accorpamento di unità immobiliari - Accatastamento - Termine triennale.

Il termine per provvedere all'accorpamento di due appartamenti contigui, al fine di formare un'unica unità abitativa, cui applicare l'aliquota di registro ridotta per l'acquisto della prima casa, scade al massimo con quello decadenziale a sfavore dell'Ufficio per la ripresa di indebite applicazioni di agevolazioni fiscali. Pertanto, l'iter burocratico per l'accatastamento delle due unità deve essere concluso entro il termine di tre anni, pena la revoca del beneficio, a maggior ragione in assenza di dimostrazione che la variazione oltre il termine utile non sia dipesa da inerzia, ma, al contrario, da lungaggini burocratiche. (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1, nota II-bis della Tariffa, Parte I

629. Interpretazione degli atti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2345/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Paganini

Registro - Applicazione dell'imposta - Interpretazione degli atti - Riqualficazione di atti come cessione d'azienda - Antielusione - Esclusione - Contraddittorio endoprocedimentale - Esclusione.

L'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986 consente all'Ufficio di eseguire un'interpretazione unitaria di diversi atti tra di loro cronologicamente e teleologicamente finalizzati ad altro e diverso scopo. Ai fini della determinazione dell'imposta applicabile, la qualificazione di un negozio come cessione d'azienda postula una valutazione complessiva dell'operazione economica realizzata, assumendo rilievo preminente la causa reale di essa, alla luce dell'obiettivo economico perseguito e dell'interesse delle parti alle prestazioni (cfr. Cass., Sez. 5, ord. n. 21767 del 20 settembre 2017). Nella determinazione dell'imposta di registro, in caso di pluralità di atti non contestuali, va attribuita preminenza, in applicazione dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, alla causa reale dell'operazione economica rispetto alle forme negoziali adoperate dalle parti, sicché è possibile valutare,

ai sensi dell'art. 1362, secondo comma, c.c., circostanze ed elementi di fatto diversi da quelli emergenti dal tenore letterale delle previsioni contrattuali (cfr. Cass., Sez. 5, sent. n. 6405 del 19 marzo 2014). L'attività interpretativa consistente nel semplice riesame della finalità di diversi atti non postula un preventivo contraddittorio tra le parti. L'applicazione dell'art. 20 del d.P.R. n. 131/1986, che detta una regola interpretativa e non antielusiva, non è, cioè, soggetta al contraddittorio endoprocedimentale previsto per l'utilizzazione delle disposizioni antielusive (art. 37bis del d.P.R. n. 600/1973, oggi art. 10bis della Legge n. 212/2000), traducendosi nella qualificazione oggettiva degli atti secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale disegno o intento elusivo delle parti, sicché il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società devono essere qualificati come cessione d'azienda, se il Fisco riconosca nell'operazione complessiva - in base alle circostanze obiettive del caso concreto - la causa unitaria della cessione aziendale, senza la necessità di dimostrare un disegno elusivo del contribuente (cfr. Cass., sent. n. 6758 del 15 marzo 2017). (F.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; c.c., art. 1362 comma 2

630. Agevolazioni piccola proprietà contadina

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2354/2018 del 23 maggio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli

Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Mancata coltivazione per contratto di affitto a terzi - Comportamento diligente - Decadenza – Esclusione.

La causa di decadenza dalle agevolazioni di cui all'art. 7 della legge n. 604/1954, costituita dalla mancata coltivazione diretta del terreno agricolo, deve ritenersi riconnessa alla cessazione di detta coltivazione nel quinquennio successivo all'acquisto. La ragione della decadenza è chiaramente correlata a una voluta cesura del rapporto con il bene e il suo acquirente, che se ne sia disinteressato cessandone la coltivazione diretta. Se il contribuente inizia la coltivazione diretta solo dopo l'aggiudicazione del terreno, al momento della quale il bene sia occupato da terzi, l'operatività della norma è esclusa, in quanto, pur essendovi la consapevolezza all'atto dell'aggiudicazione del terreno dell'impossibilità di procedere a immediata coltivazione in presenza di un contratto di affitto a terzi non ancora risolto, rileva il comportamento diligente successivo, mediante il quale il contribuente si sia attivato nel porre in essere ogni azione finalizzata alla coltivazione diretta del terreno da parte sua, seguendo il giudizio di risoluzione contrattuale in corso e, infine, ottenendo l'esecuzione di detta pronuncia, con il rilascio del bene da parte dell'affittuario inadempiente. La riconducibilità al contribuente degli aspetti di carattere volontario e, quindi, soggettivo, evocati dalla disposizione dettata in tema di decadenza dall'agevolazione, ne esclude conseguentemente l'operatività. (F.P.)




Riferimenti normativi: l. 604/1954, art. 7

631. Ricognizione di debito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2440/2018 del 29 maggio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Effetto confermativo – Mancata tassazione dell'atto presupposto – Imposta in misura proporzionale – Applicabile.

L'atto di ricognizione di debito ha, per sua natura, effetto meramente confermativo di un preesistente rapporto obbligatorio. Conseguentemente, detto atto è soggetto ad imposta di


registro in misura proporzionale anziché fissa se non è tassato l'atto presupposto e non risulta una totale autonomia della ricognizione rispetto ad esso. (L.Sa.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 22

632. Diritti reali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2476/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Donato

Servitù prediali su terreno – Aliquota maggiorata del 15% – Costituzione di diritti reali – Non applicabile.


Nel caso di atti aventi ad oggetto la costituzione di diritti di servitù su terreni destinati ad investimenti industriali (nel caso di specie la costruzione di un metanodotto), è applicabile l'aliquota ridotta dell'8% di cui all'art. 1, primo periodo, Tariffa, parte prima, del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 razione temporis e non già l'aliquota maggiorata del 15% prevista dal terzo periodo del medesimo articolo. La predetta aliquota maggiorata trova, infatti, applicazione unicamente per i trasferimenti di terreni agricoli posti in essere con intenti di speculazione edilizia o per investimento. Orbene, con il termine "trasferimento" il legislatore ha voluto fare riferimento necessariamente ad atti con cui viene ceduta la proprietà di un terreno e non già alla costituzione di diritti reali su di esso. (G.P.d.E.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 1 della Tariffa, Parte I

633. Avviso di liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 2503/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Taviano

Imposta di registro -- Atto soggetto a tassazione - Allegazione all'avviso – Non sussiste.


In tema di imposta di registro non è necessario che all'avviso di liquidazione l'Amministrazione allegghi l'atto soggetto a tassazione, atteso che sufficiente indicarne i suoi estremi. (F.B.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 54

634. Cessione immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2504/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: D'addea, Estensore: Sciarini

Cessione immobile – Rettifica valore – Metodo comparativo – Legittimità – Minor valore – Stato degrado immobile – Rileva – Illegittimità avviso – Consegue.

L'amministrazione finanziaria può rettificare il valore di cessione dell'immobile ricorrendo al c. d. metodo comparativo, ma l'avviso è illegittimo se il contribuente dimostra che il bene è in uno stato fatiscente e necessita di spese di ristrutturazione. (F.B.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

635. Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2519/2018 dell'1 giugno 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Cessione multipla – Singolo ramo d’azienda – Perizia estimativa – Finalità predisposizione – Valore individuato - Range negoziazione – Rileva - Ente impositore – Metodo valutativo – Avvenuta revisione – Singolo ramo d’azienda - Rideterminazione valore – Esclusione - Illegittimità pretesa.

È infondata per mancato assolvimento dell’onere probatorio la pretesa riguardante la maggiore imposta di registro dovuta in conseguenza di rideterminazione da parte dell’Amministrazione del valore di un singolo ramo d’azienda facente parte di una cessione multipla di sei rami d’azienda complessivi, qualora l’Amministrazione utilizzi ai fini dell’accertamento la sola perizia estimativa redatta dalla società cedente, ad uso organizzativo interno del gruppo, con finalità di individuazione del range di negoziazione possibile. (F.B.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2697

636. Cessione di ramo d’azienda ed avviamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2667/2018 del 12 giugno 2018, Presidente: Paganini, Estensore: Borsani

Cessione di ramo d’azienda – Rideterminazione del valore di cessione e dell’avviamento aziendale – Metodo del risultato medio del triennio – Scelta del parametro reddituale di riferimento – Obbligo di considerare tutte le componenti di costo – Utilizzo del ROL (reddito operativo lordo) in luogo del reddito netto – Non sussiste.

Ai fini della determinazione del maggior valore di un ramo d’azienda ceduto (avviamento), l’applicazione del metodo reddituale puro basato sul ROL (reddito operativo lordo) conseguito dall’azienda nel corso del triennio precedente la cessione è da considerare illegittimo. L’adozione del ROL in luogo del reddito netto di periodo infatti comporta l’esclusione dal meccanismo di calcolo di una serie di componenti negativi di reddito (ammortamenti, svalutazioni, oneri finanziari ed oneri tributari) in grado di influenzare anche in misura notevole il parametro di riferimento e dunque il processo di determinazione del valore del ramo d’azienda. L’applicazione del metodo reddituale puro fondato solo sul ROL in luogo del reddito netto è dunque da censurare in quanto impedisce la ricostruzione di un valore in grado di rispecchiare fedelmente la reale situazione economico finanziaria del ramo d’azienda oggetto di cessione. (S.L.)



637. Sospensione atto compravendita immobiliare

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2750/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Ruta

Registro – Compravendita immobiliare – Pagamento rateale del prezzo – Effetti traslativi sospesi al pagamento di un numero apprezzabile di rate – Sospensione dell’atto ai fini dell’imposta di registro – Non sussiste.

La condizione che pone gli effetti traslativi di un atto di compravendita immobiliare sospensivamente subordinati al pagamento anche di un numero apprezzabile di rate del prezzo, non permette di considerare l’atto sospeso ai fini dell’imposta di registro in quanto l’avveramento della predetta condizione dipende dalla mera volontà delle parti. (G.Cu.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 27 comma 3

638. Art. 20 d.P.R. 131/1986

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2772/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi


Registro – Riqualficazione degli atti - Art. 20 d.P.R. 131/1986.

L'art. 20 del d.P.R. 131/1986 è una disposizione interpretativa e non una regola antielusiva che impone una qualificazione oggettiva degli atti portati a registrazione secondo la causa concreta dell'operazione negoziale complessiva, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti. Compito dell'interprete è, pertanto, quello di riconoscere nell'operazione complessiva, in base alle circostanze obiettive del caso concreto, una causa unitaria di cessione aziendale. (M.GI.) 

639. Modifiche art. 20 d.P.R. 131/1986 da legge di bilancio 2018

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2773/2018 del 15 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Registro – Modifiche apportate all'art. 20 del d.P.R. 131/1986 dalla legge di bilancio 2018 – Valenza interpretativa/retroattiva – Non sussiste.


Per quanto sia vero che la legge di bilancio 2018 ha modificato le disposizioni dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986, la natura interpretativa-retroattiva di questa nuova formulazione è stata esclusa dalle più recenti decisioni dei Giudici di legittimità (Conf. Cass., nn. 2007/2018, 4407/2018 e 4589/2018), principalmente per l'assenza di qualsivoglia indicazione di un'eventuale portata interpretativa retroattiva all'interno del testo della norma stessa. Per questo, dunque, gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018 continuano a dover essere tassati in base alla vecchia formulazione dell'art. 20 del d.P.R. 131/1986. (G.Cu.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

640. Locazione di immobili strumentali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2801/2018 del 19 giugno 2018, Presidente e Estensore: Barbaini

Locazione di immobili strumentali – Imponibilità Iva – Imposta di registro – Misura proporzionale – Sussiste.

I canoni percepiti per la locazione di immobili di tipo strumentale devono essere assoggettati ad imposta di registro in misura proporzionale pari al 1%, anche quando risultano già soggetti ad Iva. Tale previsione, introdotta nel nostro ordinamento a partire dal 2006, non è in contrasto con la normativa europea in materia di Iva, in quanto l'imposta di registro si applica a una categoria ristretta di operazioni e, a differenza dell'imposta sul valore aggiunto, non grava su tutte le operazioni economiche poste in essere nello Stato membro (Conf. Corte di Giustizia UE, 12 ottobre 2017, causa C-549/16). (G.G.) 

Riferimenti normativi: dir. CE 2006/1127, art 401 ; d.l. 223/2006, art 35

641. Motivazione dell'avviso di liquidazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2802/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ramondetta

Avviso di liquidazione – Motivazione – Quantificazione imposta – Indicazione criteri astratti – Diritto di difesa – Sussiste.

Nell'avviso di liquidazione, è legittima la motivazione che indichi soltanto i criteri astratti che hanno condotto l'Amministrazione alla determinazione di una maggiore imposta, senza che vi sia l'obbligo di esplicitare ogni elemento di fatto utilizzato, sempre che l'atto oggetto di registrazione sia già conosciuto legalmente dal contribuente ovvero allegato o riprodotto nei suoi contenuti essenziali nell'atto impositivo. La motivazione dell'avviso di liquidazione è volta infatti a delimitare l'ambito delle pretese vantate dall'Amministrazione ed a permettere al contribuente l'esercizio di difesa nella successiva fase contenziosa. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 52 comma 2

642. Alternatività Iva registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n 2803/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ramondetta

Atto di riconoscimento di debito – Dichiarazione di scienza – Imposta di registro – misura fissa – Debito sottostante – Imponibilità Iva – Alternatività tra Iva e registro – Sussiste.

Ai fini dell'imposta di registro, l'atto di riconoscimento di debito è una mera dichiarazione di scienza e, come tale, rientra tra gli atti dell'art. 11 della Tariffa, Parte I, da tassare con imposta in misura fissa. In ogni caso, se il debito oggetto della ricognizione è rappresentato da prestazioni soggette ad Iva, il trattamento fiscale dell'atto di riconoscimento è il medesimo di quello relativo al debito principale, ossia l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività tra Iva e imposta di registro. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 11 tariffa parte I e art 40

643. Decreto ingiuntivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2805/2018 del 20 giugno 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Gaudino

Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Piano di rientro – Ricognizione di debito – Imposta in misura fissa – Sussiste.

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, il piano di rientro del debito, contenuto in un decreto ingiuntivo, è un atto con natura unicamente dichiarativa, a cui deve essere applicata l'imposta in misura fissa, trattandosi di una scrittura privata avente per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 parte I Tariffa

644. Conferimento ramo di azienda

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2827/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Crespi

Avviso di rettifica e liquidazione – Conferimento ramo di azienda – Riqualficazione – Cessione azienda – Beni e diritti trasferiti – Rideterminazione del valore – Decadenza biennale – Sussiste.

Il termine di decadenza biennale per poter richiedere l'imposta di registro complementare dovuta a seguito della rideterminazione del valore dei beni e dei diritti trasferiti inizia a decorrere dal momento della riqualficazione dell'operazione di conferimento di ramo d'azienda in cessione di azienda. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 76

645. Determinazione dell'imposta di registro

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2842/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Venditti, Estensore: Monterisi

Imposta di registro – Valore dei beni – Immobili – Rettifica – Metodo comparativo – Caratteristiche analoghe – Sussistono.

Ai fini della determinazione dell'imposta di registro, la condizione sufficiente e necessaria perché la rettifica del valore dell'immobile compravenduto operata dall'Ufficio, utilizzando il criterio comparativo, sia legittima e valida, è l'esistenza di caratteristiche strutturali e conservative analoghe tra tutti gli immobili oggetto di comparazione. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3

646. Valore dei beni immobili

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2845/2018 del 21 giugno 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Aondio

Imposta di registro – Valore dei beni immobili – Rettifica – Vincoli ambientali e paesaggistici – Incidenza sul valore – Sussiste.

Ai fini dell'imposta di registro, in sede di determinazione del valore del cespite trasferito, è necessario considerare il valore del complesso immobiliare, tenendo anche conto della presenza di vincoli ambientali e paesaggistici, come avvenuto nel caso di specie, trattandosi di un terreno soggetto a vincoli di verde pubblico che ne hanno limitato l'edificabilità. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

647. Provvedimenti dell'autorità giudiziaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 2856/2018 del 22 giugno 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Imposta di registro – Provvedimenti giurisdizionali – Risarcimento danni – Trasferimento ricchezza – Imposta proporzionale – Sussiste – Restituzione somme – Imposta fissa – Sussiste.

L'art.8, lett. b), della tariffa allegata al d.P.R. 131/86, riguardante l'imposta di registro applicabile agli atti giurisdizionali, assoggetta a imposta proporzionale i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme, compreso il risarcimento del danno, e comportanti pertanto un trasferimento di ricchezza. Invece, la lettera e) del medesimo articolo determina l'imposta in misura fissa in relazione ai provvedimenti che dichiarano la nullità o pronunciano l'annullamento o la risoluzione di un atto, ancorché dagli stessi consegua la condanna alla restituzione di denaro, in quanto in tali ipotesi, non si verifica un trasferimento di ricchezza. Da ciò consegue che il decreto ingiuntivo con cui viene chiesto il versamento, a titolo di regresso, del risarcimento del danno già pagato da parte dell'attrice al danneggiato, ha una funzione meramente restitutoria e, non comportando un trasferimento di ricchezza, deve essere assoggettato a imposta in misura fissa. (G.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 lett. b) tariffa

648. Ricognizione del debito

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2935/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Venditti, Relatore: Cannatà

Registrazione decreto ingiuntivo - Ricognizione del debito – Somme assoggettate ad Iva - Imposta di registro in misura fissa -Applicabilità.

L'atto di ricognizione del debito relativo a pregressi rapporti economici documentati da fatture soggette ad Iva non ha natura dichiarativa ed è privo di autonomo contenuto patrimoniale, rilevando solamente a livello processuale. Pertanto, l'atto, anche in base al principio di alternatività fra Iva e Registro, deve essere assoggettato ad imposta in misura fissa e non proporzionale. (N.Bo.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art 11 della Tariffa, Parte Prima

649. Contratti di locazione pluriennali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2964/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Contratti di locazione pluriennali – Registrazione tardiva – Regime sanzionatorio.

Nell'ipotesi di tardiva registrazione di una modifica in aumento del canone di locazione, laddove il contribuente abbia optato per l'assolvimento annuale dell'imposta di registro, è illegittimo l'atto impositivo che quantifichi la sanzione commisurandola all'imposta calcolata sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto integrativo portato alla registrazione. (M.Le.)



650. Crediti fallimentari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2991/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

Registro – Crediti definitivamente ammessi al passivo fallimentare – Misura fissa.

Il decreto con cui il tribunale fallimentare elimina la riserva apposta in sede di verifica sui crediti fallimentari non costituisce sentenza che decide su accertamento di diritti a contenuto patrimoniale, con conseguente assoggettamento a tassazione in misura fissa. (M.Le.)



651. Valutazione dei beni trasferiti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 249/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Rustico

Registro – Accertamento valore dei beni – Valori OMI – Presunzione - Necessità di integrazione con altri elementi probatori – Sussiste.

Il valore normale desumibile dalla banca dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare (OMI) costituisce un mero elemento presuntivo ed indiziario, non idoneo di per sé a fondare l'accertamento in materia di imposta di registro, dovendo essere opportunamente integrato da altri elementi probatori. (F.Gh.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

652. Accettazione tacita di eredità

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 253/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Rustico

Registro – Trascrizione accettazione tacita di eredità – In dipendenza di un atto di vendita in forma pubblica – Imposta di registro in misura fissa - Sussiste.

A norma del novellato art. 10 comma 3 del d.lgs. n. 23/2011 la trascrizione dell'accettazione tacita di eredità dipendente unicamente da un atto di vendita immobiliare nella forma dell'atto pubblico, deve ritenersi soggetta al pagamento dell'imposta ipotecaria in misura fissa, con esenzione da imposta di bollo e da tassa ipotecaria. (F.Gh.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 10 comma 3

653. Riqualficazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 2, sentenza n. 276/2018 del 25 maggio 2018, Presidente: Fischetti, Estensore: Maurini

Registro – Art. 20 d.P.R. 131/1986 – Riqualficazione degli atti – Conferimento d'azienda e cessione delle partecipazioni – Riqualficazione in cessione d'azienda – Natura retroattiva della nuova formulazione dell'art. 20 TUR – Non sussiste.

La portata innovativa dell'art. 1, comma 87 della legge n. 205/2017 non è di natura interpretativa, con la conseguenza che gli atti registrati prima del 1° gennaio 2018 continuano ad essere tassati in base alla vecchia formulazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986, che permette all'amministrazione finanziaria di poterli riqualficare, facendo riferimento ad elementi extra-testuali e agli interessi realmente perseguiti dalle parti. Non può ritenersi che la nuova versione dell'art. 20 TUR porti a un'interpretazione del vecchio testo che risulti in qualche modo desumibile dal concetto di abuso del diritto (conf. Cass. n. 2007/2018). (M.L.S.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20; l. 205/2017, art. 1 comma 87

654. Cessione ramo d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 101/2018 del 21 febbraio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Seddio

Registro – Cessione ramo d'azienda – Accollo di debiti – Inerenza all'azienda ceduta – Rileva.

Nella cessione di ramo d'azienda l'importo da tassare è il "netto patrimoniale", costituito da attività e passività interdipendenti. Per liquidare una maggiore imposta conseguente all'assunzione nella base imponibile di un'ulteriore somma relativa all'accollo di debiti l'Ufficio deve rivendicarli come non inerenti all'azienda ceduta. Solo se la pattuizione d'accollo riguarda debiti non inerenti l'art. 43, comma 2, d.P.R. 131/1986 può essere coordinato con l'art. 51, comma 4, d.P.R. 131/1986, senza svuotarlo di contenuto. (A.Sc.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 2 e art. 51 comma 4

655. Cessione cubatura

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 198/2018 del 5 aprile 2018, Presidente e Estensore: Spartà

Riqualficazione atti art. 20 d.P.R. 131/1986.

Ai sensi dell'art. 20 l'imposta è applicata seconda la natura intrinseca sostanziale e gli effetti giuridici degli atti negoziali. L'atto con il quale viene ceduta la cubatura ai fini edificatori deve essere quindi tassato come atto obbligatorio e non come preteso trasferimento di diritti reali immobiliari. (G.F.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

656. Riconoscimento di proprietà

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 2, sentenza n. 281/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: Vitali

Imposta di registro fissa su dichiarazione di riconoscimento – Nesso di reciprocità – Imposta di registro.

È applicabile l'imposta di registro in misura fissa su dichiarazioni a cui fanno seguito eventuali riconoscimenti di proprietà, in quanto non bastano a trasformare il riconoscimento di un diritto già esistente in un negozio traslativo della proprietà. Non è invece applicabile l'imposta di registro su prestazioni in rapporto di reciprocità che già hanno scontato l'imposta. (E.Cal.)



657. Imposta di registro

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Bonamartini

Imposta di registro – Indennità di esproprio – Indennità aggiuntive.

Le indennità ulteriori rispetto a quella di esproprio devono ritenersi soggette ad imposta di registro con aliquota del 3% in quanto non può essere escluso contenuto patrimoniale di prestazioni aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro. Le indennità ulteriori, infatti, sono obbligazioni indennitarie con l'obiettivo di compensare, per tutta la durata dell'indisponibilità del bene sino all'esproprio o all'asservimento, il detrimento dato dal mancato godimento del bene. (E.Cal.)



Riferimenti normativi: Cost., art. 42; d.P.R. 131/1986, art. 9

658. Valore immobile da demolire

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 1, sentenza n. 91/2018 del 9 maggio 2018, Presidente e Estensore: Catalano

Acquisto immobile da demolire – Valore dell'area – Valori Omi.

In caso di acquisto di immobile da demolire il valore da assoggettare alle imposte di registro e ipocatastali non è quello del fabbricato demolito, ma quello dell'area edificabile, da desumere eventualmente come parte del valore del fabbricato nuovo realizzato. (P.Ga.)




Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

659. Interpretazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Mantova, Sez. 1, sentenza n. 51/2018 del 16 maggio 2018, Presidente e Estensore: Platania

Conferimento d'azienda – Cessione totalitaria delle quote sociali – Infragrupo – Vendita azienda – Sottoposizione registro – Insussistenza.


Il conferimento d'azienda e la successiva cessione di quote nell'ambito di un gruppo societario non rappresenta un atto elusivo, all'orquando l'operazione, fondata su una logica economica e giuridica, non rappresenta una fuoriuscita dal gruppo del controllo della società verso altri soggetti. (E.Co.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

660. Criteri valutazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 46/2018 del 12 gennaio 2018, Presidente: Bricchetti, Estensore: Chiarenza

Valore compendio immobiliare – Criterio art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 – Applicabilità.


Il criterio di valutazione di un compendio immobiliare è scelto dall'Agenzia delle Entrate secondo il proprio apprezzamento tecnico-discrezionale. Il criterio dell'art. 51, comma 3, d.P.R. 131/1986 è tra i criteri applicabili e quindi non contestabili. In tal caso è corretto che: (i) la stima di riferisca alla data dell'atto di compravendita; (ii) non venga considerato l'ammortamento, né i costi operativi, né (iii) potenziali eventi futuri ed incerti che potrebbero verificarsi in un futuro remoto. (G.D'A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51 comma 3

661. Contratto preliminare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 7, sentenza n. 94/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Correrà

Acconto su preliminare – Mancato perfezionamento della compravendita – Rimborso dell'imposta proporzionale sull'acconto - Ammissibilità.


L'acconto versato in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita è soggetto all'imposta di registro in misura proporzionale, da scomputare dall'imposta che risulterà complessivamente dovuta al momento della stipula del definitivo, solo nel caso in cui il preliminare vada a buon fine. Ove, invece, il contratto preliminare non sia seguito dal definitivo, resta dovuta dalle parti l'imposta in misura fissa sul contratto preliminare, ma dovrà essere restituita dall'erario l'imposta proporzionale sull'acconto. (G.D'A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 10 della Tariffa, Parte I

662. Contratto di sublocazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 168/2018 del 17 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Tardiva registrazione contratto di sublocazione – Sanzione su intero importo della locazione – Non sussiste.

L'imposta dovuta su cui commisurare la tardiva registrazione del contratto di sublocazione deve essere calcolata sui canoni dovuti per la singola annualità e non sul valore dell'intero contratto per l'intero periodo di sublocazione, in special modo quando la tardività della registrazione è stata riconosciuta dal contribuente che sia ricorso al ravvedimento operoso. D'altronde è facoltà del contribuente scegliere se versare annualmente l'imposta dovuta o di avvalersi della registrazione cumulativa per l'intera durata e valore del contratto. (G.D'A.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17

663. Termini registrazione contratti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 190/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Locatelli

Termini per la registrazione dei contratti – Data di formazione dell’atto, sottoscrizione ed esecuzione – Contratto retroattivo – Criteri applicabili.

Il termine per la registrazione dei contratti scritti di locazione decorre dalla data di formazione dell'atto ossia dalla data di sottoscrizione; per i contratti verbali di locazione, soggetti a registrazione a norma dell'art. 3 lett. a), d.P.R. n. 131/1986, il termine decorre dall'inizio della loro esecuzione. Nel caso di contratto stipulato che retroagisca, per disposizione delle parti, a data antecedente, lo stesso è da considerarsi contratto verbale di locazione per tale primo periodo, con necessità di effettuare tutti gli adempimenti connessi, nei termini indicati. (G.D'A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 13

664. Accettazione eredità con beneficio di inventario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 201/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Petrone

Accettazione eredità con beneficio di inventario – Debiti Tributarî - Applicabilità.

La limitazione di responsabilità dell'erede per i debiti ereditati, derivante dall'accettazione dell'eredità, è opponibile anche all'erario. Quest'ultimo può procedere alla notifica di un avviso di liquidazione nei confronti degli eredi, ma non può liquidare o esigere nei confronti dell'erede l'imposta sino a quando non si sia chiusa la procedura di liquidazione dei debiti ereditati, e sempre che esista un residuo attivo in favore dell'erede, il quale corrisponderà in ogni caso il tributo in misura non superiore al valore dei beni a lui pervenuti. (G.D'A.)



665. Ordinanza di assegnazione somme

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 533/2018 del 7 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Crisafulli

Imposta di registro – Ordinanza di assegnazione di somme – Imposta proporzionale dello 0,50% del credito azionato – Sussiste.

L'ordinanza di assegnazione di somme, disposta nell'ambito di un procedimento di pignoramento presso terzi su decreto ingiuntivo, deve essere tassata con imposta proporzionale pari allo 0,5% del credito azionato poiché, ai sensi dell'art. 8 della Tariffa, gli atti di aggiudicazione ed assegnazione, ai fini tributari, sono estrapolati dalla procedura esecutiva, con tassazione proporzionale laddove vi siano effetti traslativi della proprietà. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art.37 e art. 8 della Tariffa, Parte I; c.c., art. 2928; c.p.c., artt. 505, 529, 539, 552 e 588

666. Beni strumentali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 550/2018 dell'8 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Centurelli

Imposte ipotecaria e catastale – Beni strumentali – Imposta proporzionale - Legittimità.

L'applicazione in percentuale delle imposte ipo-catastali sulle cessioni di beni immobili strumentali non è in contrasto con la normativa comunitaria in materia di IVA e, segnatamente, con il divieto di doppia imposizione sul volume d'affari disposto dall'art. 401 della Direttiva UE 2006/112/CE, in quanto l'Iva e le imposte ipo-catastali sono originate da presupposti differenti. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: d.l. 347/1990, art.10 comma 1; d.P.R. 131/1986, art. 1bis della Tariffa Parte I

667. Interpretazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 571/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Andrea

Registro – Interpretazione degli atti – art. 20 d.P.R. 131/1986 - Efficacia novella l. 205/2017 – Retroattività – Esclusione – Imposta d'atto.

Escluso ogni riferimento alle tematiche di abuso del diritto e di frode, in tema di riqualificazione degli atti sottoposti al registro aventi unitaria causa reale, soggetti al previgente art. 20 d.P.R. 131/1986, si osserva che la novella dell'art. 1, comma 87, lettera a) della l. 205/2017 - con la quale si stabilisce che l'imposta di registro è applicata secondo l'intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto (e non degli atti) presentato - ha valenza innovativa, non retroattiva e che essa non costituisce interpretazione autentica dello stesso art. 20 T.U.R. Tuttavia, tenendo conto della relazione illustrativa alla nuova l. 205/2017, il previgente art. 20 T.U.R. deve essere interpretato nel senso che le riqualificazioni dell'atto operate dall'Amministrazione finanziaria non possano travalicare lo schema negoziale tipico nel quale l'atto risulta inquadrabile, pena l'artificiosa costruzione di una fattispecie imponibile diversa da quella voluta e comportante differenti effetti giuridici. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 20 e 53bis; l. 205/2017, art. 1 comma 87; l. 212/2000, art. 10bis

668. Divisione comunione ereditaria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 572/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Andrea

Registro – Divisione comunione ereditaria – Conguaglio divisionale.

La somma disposta a titolo di conguaglio divisionale di una comunione ereditaria, nel caso di specie, non costituisce ricchezza aggiuntiva, quale applicazione dell'art. 728 c.c. che vede, nel conguaglio, una somma di denaro necessaria a rendere le quote omogenee nel loro valore, ma è solo l'assegnazione della quota ereditaria in forma diversa da quella in natura, a dispetto del termine "conguaglio" divisionale, usato impropriamente nella sentenza di Corte d'appello. Pertanto, è erronea la liquidazione dell'imposta di registro sui conguagli, dovendosi scontare esclusivamente l'imposta dell'1% dovuta sull'intero valore netto della massa comune. **(P.D.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 34; c.c., art. 728

669. Valutazione terreni

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 589/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Roggero, Estensore: Chiametti

Registro – Terreni edificabili – Valutazione – Valore OMI – Autosufficienza – Non sussiste.

Nella valutazione del valore di mercato dei terreni edificabili, il valore OMI costituisce solo una base di partenza, dovendo essere adattato alle caratteristiche del caso singolo. La perifericità dell'appezzamento, la sua destinazione parziale a verde pubblico, unito ai costi da sostenere dalla parte acquirente per la sua predisposizione agli immobili erigendi, suggeriscono un congruo abbattimento dei valori OMI predetti. (P.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 51

670. Cessione di azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 858/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Locatelli, Estensore: Cozzi

Registro – Avviso di rettifica e liquidazione – Cessione di azienda – Valore dell'azienda – Passivo per obbligazione – Non sussiste.

L'articolo 51 quarto comma del d.P.R.131/1986 stabilisce, che ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta di registro applicata ai contratti di cessione di azienda, occorre fare riferimento al valore complessivo dei beni ceduti al netto delle passività risultanti dalle scritture contabili. I debiti non pertinenti all'esercizio della predetta attività non costituiscono passività aziendali e non circolano quindi con l'azienda e, se creditore è lo stesso cessionario, sono liberamente estinti da quest'ultimo per remissione ai sensi degli artt. 1236 e ss. Cod.Civ.; per questa ragione il loro valore non costituisce altro che una componente del corrispettivo contrattuale. Da quanto sopra discende che l'articolo 51 quarto comma si applica solo con riferimento ai debiti inerenti, tale dovendo ritenersi quello che venga contratto per far funzionare l'azienda stessa e costituisca quindi elemento che, pur se di natura passiva, sia funzionale all'aumento di valore di quest'ultima. (L.D.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 43 comma 2 e art. 51 commi 3 e 4

671. Azione revocatoria

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 969/2018 del 6 marzo 2018, Presidente e Estensore: Locatelli

Registro – Azione revocatoria – Criteri di determinazione dell'imposta.

In tema di imposta di registro, la sentenza che accoglie l'azione revocatoria fallimentare e dispone le conseguenti restituzioni in favore della massa dei creditori, siccome reca la condanna al pagamento di somme o valori sul presupposto dell'inopponibilità dell'effetto solutorio ai creditori concorsuali, ma non anche l'accertamento o la dichiarazione di invalidità o di inefficacia del contratto a monte, il quale rimane valido ed efficace "inter partes", è soggetta ad aliquota proporzionale ai sensi dell'art. 8, primo comma, lett. b), della prima parte della tariffa allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n.131, e non invece ad imposta fissa a norma dell'art. 8, primo comma, lett. e), del medesimo testo normativo, posto che la prima disposizione ha ad oggetto i provvedimenti dell'autorità giudiziaria recanti condanna al pagamento di somme o di valori di per sé stessi e non in quanto determinino il trasferimento di beni o la attribuzione di diritti, mentre la seconda attiene alle decisioni che importano la caducazione del titolo negoziale. (L.D.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 8 comma 1 lett. b)

672. Comunione immobiliare

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 1300/2018 del 21 marzo 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

Registro – Comunione immobiliare – Scioglimento – Aggiudicazione immobile – Base imponible – Determinazione.

In seguito all'aggiudicazione di un immobile conseguente ad un giudizio di scioglimento di comunione immobiliare, il contribuente può determinare la base imponible, in deroga all'art. 44, comma 1, del d.P.R. 131/1986, secondo le disposizioni contenute nei commi 4 e 5 dello stesso d.P.R., sulla base del cosiddetto metodo del "prezzo-valore", atteso che la mera differenziazione del contesto acquisitivo del bene non giustifica la discriminazione rispetto ad altre fattispecie caratterizzate da sostanziale omogeneità, quali ad esempio gli acquisti di immobili a seguito di espropriazione forzata ovvero di pubblico incanto. **(L.Br.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 52 commi 4 e 5

673. Motivazione dell'avviso di rettifica

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 1869/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Carretta

Registro, ipotecaria e catastale - Motivazione dell'avviso di rettifica – Enunciazione delle caratteristiche di appetibilità dell'immobile – È necessaria.

L'avviso di rettifica del valore degli immobili è motivato se contiene l'enunciazione, anche astratta, degli elementi in base ai quali è stato adottato, quali le caratteristiche specifiche che rendono particolarmente appetibili gli immobili; tanto non esonera poi l'amministrazione dal provare, ove contestate, la fondatezza delle motivazioni. **(L.M.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, artt. 51 e 52

674. Imposizione sui contratti di locazione pluriennali

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 1883/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone

Registro - Imposizione sui contratti di locazione pluriennali – Pagamento frazionato per mesi – Non ammesso.

Nei contratti di locazione di durata pluriennale l'imposta di registro può essere assolta sul corrispettivo pattuito per l'intera durata del contratto o sul corrispettivo annuale, non essendo ammesso un pagamento frazionato per mese. **(L.M.)**


Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3

675. Imposta su decreto ingiuntivo

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 18, sentenza n. 1897/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Caterbi

Registro, ipotecaria e catastale - Imposta su decreto ingiuntivo – Rapporto di locazione - Alternatività IVA e imposta registro – Sussiste – Interessi di mora – Scontano l'imposta di registro.


Il decreto ingiuntivo fondato su un rapporto di locazione inadempito che sconta l'IVA, in virtù del principio di alternatività tra IVA e imposta di registro, sconta l'imposta di registro in misura fissa. Scontano, invece, l'imposta di registro in misura proporzionale

gli interessi di mora che non concorrono alla formazione della base imponibile ai fini IVA. (L.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40; d.P.R. 633/1972, art. 15

**676. Trasferimento definitivo quale presupposto d'imposta
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 1976/2018 del 9
maggio 2018, Presidente e Estensore: Biancospino**


Registro, ipotecaria e catastale – Presupposto d'imposta – Trasferimento di beni al trustee – Non sussiste.

L'atto di trasferimento di beni immobili dal proprietario concedente (settlor) al trustee sconta l'imposta ipocatastale in misura fissa poiché non determina effetti traslativi pieni e definitivi in capo al trustee, incaricato della custodia e della gestione dei beni e per questa retribuito, né un arricchimento attuale dei futuri beneficiari. (L.M.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 1

**677. Alternatività
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 1998/2018 dell'8
maggio 2018, Presidente: Ortolani, Estensore: Salvo**


Registro – Alternatività – Interessi convenzionali – Sussiste.

Secondo il principio di alternatività Iva e registro di cui all'art. 40 d.P.R. 131/1986, la tassazione degli interessi convenzionali non moratori deve essere sottoposta a tassa fissa, senza distinzione tra quota capitale e interessi. (L.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40

**678. Atto di ricognizione di debito
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 2106/2018 del 15
maggio 2018, Presidente e Estensore: Mainini**


Atto di ricognizione di debito – Imposta di registro 1%.

La ricognizione di debito in quanto atto a contenuto meramente dichiarativo relativo ad un preesistente rapporto giuridico soggiace ad imposta di registro con aliquota dell'1% prevista per tali specie di atti dall'art. 3 della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. 131/1986. (S.Cu.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 3 della Tariffa, Parte I

**679. Indennità di occupazione
Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2161/2018 del 16
maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Moroni**

Imposta di registro – Atti giudiziari – Indennità di occupazione – Natura risarcitoria – Sussiste – Imposta in misura proporzionale.

Le somme versate dal conduttore a titolo di indennità di occupazione "abusiva", hanno natura risarcitoria e scontano l'imposta di registro in misura proporzionale con aliquota del 3% prevista per gli atti a contenuto patrimoniale, in quanto tali indennità non costituiscono canoni di locazione, ma assumono una connotazione risarcitoria del danno derivante dalla mancata utilizzazione del bene da parte del proprietario. (E.Fa.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 9 della Tariffa, Parte I

680. Riqualificazione degli atti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, sentenza n. 2185/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Zucchini

Imposta di registro – Cessione indiretta d'azienda – Riqualificazione.

La costituzione di una nuova società avente un limitato capitale sociale, il successivo aumento di capitale mediante conferimento di un ramo d'azienda e la pressoché immediata cessione di tutte le quote sociali in capo ad un terzo soggetto, non possono essere considerate autonome e distinte operazioni, ai fini dell'imposta di registro, ma segmenti di un'operazione unitaria di cessione di azienda.

L'attività di riqualificazione di cui all'art. 20, d.P.R. 131/1986, prescinde dall'elemento soggettivo delle singole parti contrattuali e impone di valutare oggettivamente l'effettiva causa dell'operazione economica, anche nel caso di concatenati atti che intercorrono fra soggetti terzi e distinti. Ne consegue la legittimità della riqualificazione degli atti operata dall'ufficio, cui trova applicazione l'imposta nella misura proporzionale. (A.Mas.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

681. Valori compravendita

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 19, sentenza n. 2233/2018 del 21 maggio 2018, Presidente: Celletti, Estensore: Galli

Registro – Valori OMI e FIMAA – Valori indicativi - Non specifici.

I valori OMI (tratti dai valori indicati negli atti di compravendita assoggettati a registrazione e determinati tenendo conto dei valori massimi e minimi dei fabbricati in condizioni normali nella zona di interesse) e i listini FIMAA (compilati dalla associazione degli agenti immobiliari, determinati con riferimento a tipologie immobiliari non del tutto coincidenti con quelle considerate nei valori OMI, non comprendenti i terreni edificabili, e comunque indicativi anch'essi di valori "medi") sono valori indicativi, di per sé insufficienti a contestare il valore dichiarato tanto più se asseverato da perizia. (R.Ra.)

682. Alternatività Iva/Registro

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2506/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correrà

Principio di alternatività tra IVA e Imposta di registro – Decreto ingiuntivo – Polizza fidejussoria soggetta ad IVA – Registrazione in misura fissa e non proporzionale.

Gli atti che dispongono il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti ad IVA non sono soggetti all'imposta di registro in misura proporzionale, bensì in misura fissa. In caso di surroga del fidejussore al creditore principale con esercizio dell'azione di rivalsa, l'obbligazione non muta nella sua natura e rimane identica ai fini tributari, sicché la disciplina pacificamente applicabile all'obbligazione principale (imposta di registro in misura fissa ex art. 8 nota II parte prima della Tariffa allegata al d.P.R. 131/1986) si applica anche all'obbligazione garantita. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 40 e art. 8 comma 1, lett. b) nota II, della Tariffa, Parte I

683. Cessione d'azienda

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 16, sentenza n. 2548/2018 del 6 giugno 2018, Presidente e Estensore: Citro

Cessione di tutte le quote societarie – Cessione d'azienda – Società di persone – Intrinseca natura dell'atto – Rileva.

Dall'atto di compravendita di tutte le quote societarie risulta che si è verificato un trasferimento d'azienda tra i soci della società cedente e i nuovi soci acquirenti. I soci acquirenti gestiranno insieme un'attività imprenditoriale trasferita con la cessione dell'azienda dai primi ai secondi. Risulta quindi che apparentemente ci sia stata una cessione di quote ma la natura intrinseca dell'atto porta ad una cessione d'azienda e come tale deve essere trattata, indipendentemente dal titolo formale. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 20

684. Trust

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 2595/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Simeoli

Trust – Personalità giuridica – imposta fissa o proporzionale – Trustee – Beneficiari.

L'atto di dotazione del trust non deve essere assoggettato a imposizione proporzionale immediata, non essendo in grado di esprimere la capacità contributiva del trustee. L'imposizione, in caso di trust con beneficiario, deve realizzarsi solo al momento dell'attribuzione del bene al beneficiario, perché in quel momento diviene definitivo e soprattutto effettivo il trasferimento dei beni, indice di capacità contributiva. A questa stregua, l'atto istitutivo del trust deve scontare la sola imposta fissa di registro, ipotecaria e catastale per essere semmai soggetto all'imposta proporzionale soltanto il successivo trasferimento finale del bene (o dei beni) dal trustee ai beneficiari. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 347/1990, art. 10 comma 2 e artt. 1 e 4 dell'allegata Tariffa

685. Contratto di locazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2620/2018 del 8 giugno 2018, Presidente: Duchi, Estensore: Squassoni

Imposta di registro in misura frazionata – Contratto di locazione - Sanzione su prima annualità.


L'esame degli artt. 17 e 43 del d.P.R. 131/1986 evidenzia la facoltà del contribuente di scegliere il versamento dell'imposta di registrazione dei contratti di locazione a durata pluriennale in un'unica soluzione, parametrata all'ammontare del corrispettivo stabilito per tutta la durata del contratto, ovvero di optare per il versamento annuale determinato sull'ammontare del canone dovuto per ciascun anno. Pertanto, la sanzione per ritardata registrazione deve essere conteggiata sul canone dovuto per il primo anno. (G.P.V.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3 e art. 43

686. Clausola penale

Commissione tributaria provinciale di Milano, sez. 23, sentenza n. 2629/2018 dell'11 giugno 2018, Presidente e Estensore: Cappabianca

Clausola penale – Contratto di locazione – Autonoma tassazione – Atto sottoposto a condizione sospensiva – Imposta di registro.


La clausola penale di un contratto di locazione che contiene una pattuizione, non autonoma, ma che per sua intrinseca natura, mutua direttamente origine dall'obbligazione di pagamento del canone inerente al sinallagma del rapporto principale, ai sensi dell'art. 21, comma 2, TUR, non può ritenersi assoggettabile ad autonoma tassazione. (G.P.V.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 2

687. Compravendita con condizione sospensiva

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2904/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Sapia


Imposta di registro – Immobile – Avveramento della condizione sospensiva – Versamento dell'imposta di registro senza ravvedimento operoso.

Il pagamento dell'imposta di registro, in esito alla registrazione dell'avveramento della condizione sospensiva in un contratto di compravendita immobiliare, supera la tardività dell'atto presentato alla registrazione, non configurandosi nessun danno per l'Erario. (G.V.) 

688. Sanzione per mancata e/o tardiva registrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2911/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: De Sapia, Estensore: Guidi

Imposta di registro – Contratto di locazione – Mancata e/o tardiva registrazione – Sanzione.


La sanzione amministrativa per mancata e/o tardiva registrazione del contratto di locazione varia dal 120% al 240% dell'imposta dovuta per l'intera durata del contratto a prescindere dalla volontà delle parti di procedere al versamento frazionato dell'imposta dovuta per singola annualità. (A.G.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 69

689. Principio di alternatività

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 3018/2018 del 29 giugno 2018, Presidente: D'Orsi, Estensore: Chiametti

Alternatività IVA/Registro – Illegittimità - Contrasto con la normativa comunitaria.

L'applicazione dell'imposta di registro nella misura dell'1% sul canone di locazione di immobili strumentali già assoggettati ad Iva, in deroga al principio di alternatività fra IVA e imposta di registro, viola il principio comunitario di cui all'art. 401 della Direttiva 2006/112/CE, che vieta l'introduzione di imposte sul volume d'affari, che abbiano la stessa natura dell'IVA. (F.To.) 

Riferimenti normativi: dir. 2006/112/CE, art. 401

690. Clausola penale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 2/2018 del 25 gennaio 2018, Presidente: Calia, Estensore: Balba

Registro – Avviso di liquidazione – Clausola penale – Imposta di registro proporzionale – Applicabilità all'avverarsi della condizione – Sussiste.

L'obbligazione che scaturisce dalla clausola penale è assoggettata all'imposta di registro nella misura proporzionale solo all'avverarsi della condizione, ovvero

dell'inadempimento dell'obbligazione principale, essendo la clausola una pattuizione che diviene efficace e produttiva di effetti soltanto se e quando si verifica l'inadempimento. (L.To.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 27

691. Clausola penale

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, sentenza n. 66/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Calia, Estensore: Bocchiola

Registro – Avviso di liquidazione – Clausola penale – Imposta di registro fissa – Applicabilità – Sussiste.

La clausola penale introdotta in contratto dalle parti è da considerarsi pattuizione accessoria a contenuto patrimoniale, dotata di propria causa e di effetti ulteriori rispetto al contratto, avendo natura autonoma e, come tale, assoggettata ad imposta di registro in misura fissa, salva l'applicazione dell'imposta proporzionale al verificarsi dell'inadempimento. (S.G.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 21 comma 1

692. Interessi di mora

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 224/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ferrari

Registro – Interessi di mora per il mancato o tardivo pagamento del canone di locazione – Natura di clausola penale – Non sussiste.

La pattuizione di interessi di mora per il caso di inadempimento e/o ritardato pagamento del canone di locazione non è assimilabile ad una clausola penale da sottoporre a tassazione e non è quindi assoggettabile ad imposta di registro. (L.F.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 131/1986, artt. 21 e 27; c.c.. art. 1224

693. Agevolazione prima casa

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 1, sentenza n. 4/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Gianoli

Ipotecaria e catastale – Agevolazione prima casa – Fabbricati e terreni accatastati separatamente.

Il terreno (pur individuato con diversi mappali) soddisfa di fatto il requisito della pertinenzialità al fabbricato ad uso abitativo principale, se ha i presupposti oggettivo (collegamento funzionale e contiguità) e soggettivo (volontà concreta da parte del soggetto avente titolo di destinare pertinenza-terreno a servizio e ornamento della cosa principale-fabbricato), anche in assenza di graffatura fabbricato-terreno. (E.D.M.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 817

694. Natura intrinseca degli atti registrati

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 4, sentenza n. 145/2018 del 24 aprile 2018, Presidente: Fazio, Estensore: Boschetto

Violazione dell'art. 20 d.P.R. 131/1986 – Violazione autonomia negoziale – Non sussiste.

L'articolo 20 del T.U.R. deve essere letto nel senso che occorre dare prevalenza alla natura intrinseca degli atti registrati e dei loro effetti giuridici rispetto al titolo e alla loro forma apparente. In particolare, l'interprete è vincolato a privilegiare, nell'individuazione della struttura del rapporto giuridico tributario, la sostanza sulla forma e, quindi, il dato giuridico reale conseguente alla natura intrinseca degli atti e ai loro effetti giuridici "rispetto a ciò che formalmente è enunciato, anche frazionatamente, in uno o più atti, con la conseguenza di dover riferire l'imposizione al risultato di un comportamento nella sostanza unitario, rispetto ai risultati parziali e strumentali di una molteplicità di comportamenti formali, atomisticamente considerati" (Conf. Cass. nn. 10216/2016, 1955/2015, 14150/2013 e 6835/2013). **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi:d.P.R. 131/1986, art. 20

RIMBORSI E GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

695. Bonifico per importo parziale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 85/2018 del 11 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Rimborso – Bonifico parziale della somma – Assenza di provvedimento – Rifiuto espresso – È tale.

Equivale a rifiuto espresso, seppure implicito, il bonifico parziale non accompagnato da alcun provvedimento che espliciti le motivazioni di rigetto per la parte relativa all'importo non rimborsato. (M.GI.)



696. A.C.E.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 192/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Silocchi; Estensore: Rota

Rimborsi e giudizio di ottemperanza – Istanza di rimborso – Agevolazione ACE – Spettante.

L'agevolazione ACE può essere accordata anche in via di rimborso, su istanza del contribuente, qualora questi in un primo momento abbia versato in via prudenziale l'intero e non abbia presentato né la dichiarazione integrativa né l'interpello disapplicativo e, in ogni caso, può essere accordata in fase contenziosa, ben potendo le Commissioni tributarie, cui è demandato l'accertamento del rapporto tributario fra le parti di causa, affermare la piena esistenza del diritto, in presenza di tutti i presupposti di legge. (C.F.)



Riferimenti normativi: d.l. 201/2011, art. 1

697. Imposta sostitutiva straordinaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 623/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Marcellini

Scudo fiscale – Imposta straordinaria – Intermediario – Sostituto d'imposta – Versamento – Eccedenza – Rimborso – Compete.

La società fiduciaria che, in qualità di intermediario, abbia versato l'imposta straordinaria sulle attività finanziarie e patrimoniali per i propri clienti sui capitali inizialmente inseriti nelle dichiarazioni iniziali in misura eccedente rispetto a quelli effettivamente scudati, ha diritto al rimborso di tale eccedenza. (M.B.)



Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 13bis

698. Diniego di rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 684/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Zevola, Relatore: Sacchi

Rimborso dei tributi – Rettifica con dichiarazione integrativa – Obbligatorietà solo con riferimento a crediti in compensazione – Termine differente per il rimborso – Diniego illegittimo – Sussiste.

I limiti relativi all'equivalenza fra la domanda di rimborso e la dichiarazione rettificativa, considerato che il limite temporale per la rettifica in forza di quest'ultima deve essere "non oltre il termine prescritto per la presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo", è da ritenersi obbligatorio soltanto di fini della utilizzabilità del

credito in compensazione e non anche ai fini del rimborso. Pertanto, un eventuale diniego di rimborso d'imposta è illegittimo. Il contribuente, infatti, ha la facoltà di rettificare i propri errori mediante una dichiarazione integrativa, la quale, con riferimento ai termini decadenziali, non impedisce l'effettivo esercizio del diritto al rimborso, poiché il limite temporale, nel caso di rettifica della dichiarazione, concerne soltanto la possibilità di portare in compensazione il credito d'imposta risultante. Perciò l'istanza di rimborso può essere presentata oltre il termine di presentazione della dichiarazione integrativa stante, in ogni caso, l'obbligo del rispetto dei 48 mesi ex art. 38, d.P.R. n. 602/1973 (Conf. Cass. n. 11500/2013). (G.B.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 322/1998, art. 2 comma 8-bis; d.P.R. n. 602/1973, art. 38

699. Rimborsi di imposte versate

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1318/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi

Rimborsi – Fusione Inversa – Rivalutazione della partecipazione ricevuta a seguito della fusione – Rimborso imposta sostitutiva per antecedente rivalutazione – Legittimità – Sussiste.

Il socio che ha effettuato una prima rivalutazione della partecipazione nella società fusa e proceda ad una nuova rideterminazione del valore fiscale delle partecipazioni ricevute a seguito di fusione inversa può chiedere legittimamente il rimborso dell'imposta sostitutiva ex art. 5, l. 448/2001, pagata per l'originaria rivalutazione della partecipazione prima della fusione. (G.Si.)

700. Ricorso per ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, sentenza n. 1711/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Candido

Ricorso per ottemperanza – Somma capitale e rimborsi – Compensazione.

Dev'essere accolto il ricorso per ottemperanza qualora dalla sentenza risulti la condanna dell'Agenzia al pagamento di una somma capitale oltre interessi e l'Amministrazione dia prova di aver disposto il pagamento della sola somma capitale. Le compensazioni legale e giudiziale sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza; è ammissibile solo la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extra-giudiziarmente e direttamente tra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d'ufficio per documentare l'avvenuto adempimento. (D.D'A.)

701. Rimborso Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 1781/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Calà

Rimborso - Credito - Richiesta rimborso - Quadro RX Modello UNICO - Diritto al rimborso – Prescrizione - Termine decennale.

A seguito della istanza di rimborso di un credito IVA formatosi in più anni, l'Agenzia delle entrate non può chiedere la dimostrazione dell'effettività del credito se è già decorso il termine decadenziale per l'esercizio dell'azione accertativa con riguardo ai periodi di imposta nei quali detto credito è sorto. La spettanza del credito è provata dal contribuente con la presentazione della sua autoliquidazione dell'imposta in dichiarazione, che l'Agenzia può controllare entro il termine decadenziale dell'azione accertatrice. Decorso tale termine, il credito diventa certo e liquido.

La volontà di chiedere a rimborso un credito erariale va espressa con la compilazione del quadro RX del Modello Unico indicando che tale credito non viene riportato a nuovo ma viene chiesto a rimborso. Una volta manifestata tale volontà, la relativa istanza di pagamento è soggetta a decadenza decennale. **(B.I.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, artt. 30 e 56

702. Giudizio di ottemperanza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1957/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Alberti

Rimborso IVA – Giudizio di ottemperanza – Estendibilità agli interessi – Sussiste.

Al giudice dell'ottemperanza compete enucleare e precisare il contenuto degli obblighi nascenti dalla decisione passata in giudicato, chiarendone il significato, anche in relazione a quegli accessori del credito consacrato nel decisum che non abbiano trovato espressa applicazione da parte del giudice di merito, ma che possano – proprio per tale loro natura – essere considerati ricompresi nella pronuncia da eseguire. **(G.M.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 70

703. Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1967/2018 del 27 aprile 2018, Presidente: Alparone, Estensore: Cordola

Società di comodo – Disapplicazione – Presentazione istanza di interpello – Non obbligatoria.

In presenza di situazioni oggettive che abbiano reso impossibile il conseguimento di ricavi, non è applicabile la disciplina relativa alle società di comodo. La norma non prevede un numerus clausus di situazioni oggettive, ma concede alla società la possibilità di presentare un interpello all'Amministrazione finanziaria, al fine di verificare la sussistenza dell'esimente. La presentazione dell'interpello è una mera facoltà del contribuente e la sua omissione non è sanzionata in alcun modo. Peraltro, nessuna disposizione prevede che la valutazione delle situazioni oggettive sia preclusa al giudice tributario. **(L.Ma.)**



Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis

704. Società di comodo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1977/2018 del 30 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese

Società di comodo – Acquisto immobile in fase di ristrutturazione – Disapplicazione regime società di comodo – Ammessa.

In tema di società di comodo, l'acquisto di un immobile, ancora in fase di ristrutturazione, può comportare per una società un periodo di non normale svolgimento dell'attività, in quanto l'attività imprenditoriale non risulta essere ancora iniziata. Tale fattispecie può essere annoverata tra le situazioni oggettive per le quali è prevista la disapplicazione della disciplina delle società di comodo. **(L.Ma.)**



Riferimenti normativi: l. 724/1994, art. 30 comma 4bis

705. Spese di lite

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2061/2018 dell'8 maggio 2018, Giudice unico: Labruna

Giudizio di ottemperanza – Spese di lite per legge non subordinabile a garanzia – Inopponibilità atti interni di disposizione rimborso – Inopponibilità controcrediti – Compensazione volontaria – Possibilità.

Le spese di lite sono autonome fattispecie di esecuzione, ciascuna delle quali non è subordinabile a garanzia per espressa disposizione di legge (art. 69, comma 1, d.lgs. 546/1992).

La validazione di rimborso, la disposizione di pagamento, il dettaglio di interrogazione dei rimborsi, ecc. sono atti interni di contabilità idonei ad assicurare l'effettiva, completa e immediata disponibilità delle somme in favore del creditore e pertanto il giudice dell'ottemperanza non può ritenere adempiuto l'obbligo gravante sull'Agenzia delle Entrate.

Gli atti impeditivi dei pagamenti nel giudizio di ottemperanza al giudicato tributario, quali la compensazione legale e giudiziale, il fermo amministrativo ex art. 69, ultimo comma, r.d. 2440/1923, la sospensione del pagamento ex art. 48bis, comma 1, d.P.R. 602/1973 e il pignoramento presso terzi ex art. 72bis, d.P.R. 602/1973, sono inconciliabili con la natura stessa del giudizio di ottemperanza, perché presupporrebbero un accertamento di merito, precluso in un giudizio a cognizione sommaria, come quello di ottemperanza. E' ammessa soltanto la compensazione volontaria che deve essere formalizzata extragiudiziarmente direttamente fra le parti, allegata alla relazione del giudice-componente delegato/commissario ad acta nominato ed acquisita al fascicolo d'ufficio per documentare l'avvenuto adempimento. **(P.C.)**

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 69 comma 1; r.d. 2440/1923, art. 69 ultimo comma; d.P.R. 602/1973, art. 48bis comma 1 e art. 72bis

706. Credito d'imposta evidenziato in dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2318/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita

Rimborsi - Credito d'imposta evidenziato in dichiarazione - Termine decadenziale - Inapplicabilità - Termine di prescrizione decennale – Applicabilità.

Qualora il contribuente abbia evidenziato nella dichiarazione un credito d'imposta, non trova applicazione, ai fini del rimborso del relativo importo, il termine di decadenza previsto dall'art. 38 del d.P.R. n. 602/1973. Il credito d'imposta esposto nella denuncia dei redditi è soggetto all'ordinario termine di prescrizione decennale, sulla cui decorrenza non incide il limite temporale stabilito per il controllo cd. formale o cartolare delle dichiarazioni e la liquidazione delle somme dovute, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. n. 600/1973, avendo il legislatore inteso, con tale disposizione, imporre un obbligo all'Amministrazione finanziaria, ma non anche un limite all'esercizio dei diritti del contribuente (cfr. Cass., SS.UU., sent. 7 febbraio 2007, n. 2687). I termini decadenziali sono apposti solo alle attività di accertamento di un credito dell'Amministrazione e non a quelle con cui l'Amministrazione contesti la sussistenza di un suo debito (cfr. Cass., SS.UU., sent. 15 marzo 2016, n. 5069). In fattispecie in cui non sussistano impedimenti alla ricostruzione del vantato credito riveniente da precedenti dichiarazioni, le ragioni a confutazione del rimborso devono rappresentare e indicare precisamente gli elementi da ritenersi ostativi al riconoscimento del credito. **(F.P.)**

707. Euroritenuta

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 33/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Rotili

Euroritenuta – Rimborso – Omessa dichiarazione – Collaborazione volontaria – Sussiste.

In virtù del fondamentale principio dell'eliminazione della doppia imposizione sul reddito prodotto, di cui all'art. 163 del d.P.R. 917/1986, spetta il rimborso dell'Euroritenuta di cui alla dir. 2003/48/CE versata dal contribuente che ha presentato istanza di adesione all'istituto della collaborazione volontaria ex l. 186/2014, anche qualora la medesima non sia stata esposta nella dichiarazione annuale dei redditi ai sensi dell'art. 165 del d.P.R. 917/1986. (A.A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 163 comma 8

708. Rimborso Irpef

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 3, sentenza n. 37/2018 del 10 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Rotili

Rimborso – Accertamento infondato – Sussiste.

L'amministrazione finanziaria non può emettere atti impositivi illegittimi in attesa della loro impugnazione e non può trattene a sé somme di danaro non spettante nel caso in cui il contribuente abbia provveduto a versare erroneamente delle imposte poiché il suo comportamento sarebbe lesivo del diritto di tutela dell'affidamento e della buona fede previsto dall'art. 10 della l. 212/2000. Pertanto qualora un contribuente abbia erroneamente versato in acquiescenza un avviso di accertamento dimostratosi infondato, è suo diritto chiederne il rimborso nei termini dei 48 mesi previsti dall'art. 38 del d.P.R. 602/1973. (A.A.)



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10; d.P.R. 602/1973, art. 38

709. Rimborsi Ires

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 301/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Lamari

Rimborso IRES – Impugnazione silenzio rifiuto – Onere probatorio a carica dell'Ufficio.

Spetta all'Ufficio l'onere della prova relativamente alla richiesta di rimborso IRES per interventi di ristrutturazione e di efficientamento energetico da parte di un contribuente che ha consegnato i documenti idonei a dimostrare il proprio diritto; qualora l'Ufficio necessiti di ulteriori documenti, non può appellarsi al silenzio rifiuto, ma li deve chiedere al contribuente stesso in corso di istruttoria. Il rifiuto deve essere motivato. (E.Cal.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2697

710. Certificazioni ritenute

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 12, sentenza n. 2158/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Raineri, Estensore: Moroni

Irpef – Certificazione ritenute – Mancanza.

In assenza di certificazioni, per il riconoscimento delle ritenute subite è sufficiente la dimostrazione del fatto che il pagamento ricevuto sia stato al netto della ritenuta. (C.D'A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

711. Diniego

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 16, sentenza n. 2453/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore:Fagnoni

Diniego di rimborso – Sentenza Corte Cost. 228/2014 - Accertamento con adesione - Non costituisce accettazione della pretesa tributaria – Pagamento delle rate in corso – Rapporto non esaurito – Sentenza Corte Cost. 228/2014 – Effetti - Domanda di rimborso presentata entro 48 mesi – Diniego - Illegittimità – Sussiste.

È illegittimo il diniego di rimborso richiesto sulla base della Sentenza n. 228/2014 della Corte Costituzionale (illegittimità degli accertamenti basati su presunzioni di cui all' art. 32 comma 1, numero 2 secondo periodo del d.P.R. n. 600/1973 secondo cui il prelevamento dal conto bancario di un lavoratore autonomo corrisponde ad un costo a sua volta produttivo di un ricavo) in quanto il rapporto tributario non può ritenersi esaurito poiché al momento della pubblicazione della Corte Costituzionale erano ancora in corso le rate dell' atto di adesione e la richiesta di rimborso era stata presentata entro 48 mesi dalla predetta pubblicazione. L'adesione del contribuente non può essere intesa come accettazione della pretesa relativa al tributo né può essere intesa quale confessione o elemento di prova. **(C.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 32 comma 1, n. 2 secondo periodo

712. Rimborso garanzie

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 2488/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Schiavini

Rimborso garanzie fidejussorie – Rimborso facoltativo credito IVA – Rimborso obbligatorio per danni economici.

In caso di rimborso del credito IVA, i costi delle fideiussioni sono accollati al contribuente e finalizzate ad ottenere un rimborso in modalità alternativa e più rapida rispetto a quello previsto come modalità standard ovvero in compensazione futura. Il costo sostenuto per le fideiussioni finalizzate al rimborso come soluzione facoltativa non può essere oggetto di rimborso perché non corrispondono a un comportamento necessitato da quello dell'Amministrazione. Un caso diverso è quello previsto dall'art. 8 della legge 212/2000, in cui il contribuente è oggetto di accertamento o rettifica e ha dovuto sostenere i costi delle fideiussioni per ottenere la sospensione del pagamento, la rateizzazione o il rimborso dei tributi accertati, non dovuti o dovuti in misura minore. In quest'ultimo caso i costi delle fideiussioni sono rimborsabili perché si pone in essere una tutela dei diritti del contribuente a non subire danni economici per il comportamento dell'Amministrazione che viene poi ritenuto non corretto. **(G.P.V.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 633/1972, art. 38bis; l. 212/2000, art. 8

713. Diritto al rimborso

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 3007/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Citro

Rimborso – Decadenza – Versamento.

Nel caso di pagamento di un'imposta sulla base di una norma successivamente dichiarata in contrasto con il diritto dell'Unione Europea, il termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso decorre dalla data del versamento dell'imposta e non da quella,

Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia
1° Semestre 2018

successiva, della pronuncia che ha sancito la contrarietà all'ordinamento comunitario.
(F.To.)



MISURE CAUTELARI

714. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 26/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile.

L'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede solo la sussistenza di un "danno grave e irreparabile" per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque, dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio.

Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l'esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell'esecutore ed i sacrifici dell'esecutato, pregiudizio che deve essere valutato anche alla luce della possibilità di richiedere la dilazione della prestazione o altre misure idonee.

Costituisce danno irreparabile ciò che l'esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso.

La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sulla sola entità dell'importo da pagare, essendo necessario illustrare i rischi concreti ed attuali per i diritti primari della persona o per la sopravvivenza della attività economica, anche prendendo in esame la possibilità di rateizzare il pagamento. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis.

715. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 27/2018 del 15 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bonomi

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste.

Sussiste un danno grave ed irreparabile quando è chiesto il pagamento di un importo di entità ampiamente superiore rispetto disponibilità reddituali e finanziarie della società istante, così che essa non potrebbe farvi fronte se non destinandovi tutte le proprie risorse, con conseguente paralisi dell'attività societaria e modificazione dello status quo non più ripristinabile in caso di accoglimento del ricorso per cassazione. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis.

716. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, ordinanza n. 69/2018 del 19 gennaio 2018, Presidente: Micheluzzi, Estensore: Tavazza

Misure cautelari – Fumus boni iuris – Periculum in mora – Sussistono.

Sussiste il fumus boni iuris in presenza di decisioni contrastanti relative ad altre annualità di imposta soggette ad accertamento, di passaggio in giudicato di pronunce per mancata impugnazione da parte dell'Agenzia delle Entrate e di assoluzione del contribuente in sede penale.

Sussiste il periculum in mora quando è richiesto il pagamento un importo superiore alle disponibilità bancarie e reddituali dell'istante. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

717. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 103/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente ed Estensore: D'Agostino

Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Sospensione atto impugnato - Presupposti.

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell'esecutività di una sentenza di primo grado e contestualmente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la sentenza di primo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l'operatività propria dell'atto amministrativo impugnato. Mentre può essere accolta la seconda, se dall'esecuzione dell'atto può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

718. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 147/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Misure cautelari – Fumus boni iuris – Danno grave ed irreparabile – sussistono.

Sussiste il fumus boni iuris quando la sentenza appellata risulta in contrasto con la giurisprudenza più recente.

Sussiste il danno grave ed irreparabile se il credito tributario risulta già garantito dall'iscrizione di ipoteca su un immobile del contribuente. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

719. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 148/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – sussiste.

Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è chiesto il pagamento di un importo ampiamente superiore al reddito annuo da lavoro dipendente percepito dal contribuente. L'adempimento del debito tributario costringerebbe infatti quest'ultimo a compiere atti dispositivi di natura straordinaria non più ripetibili in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

720. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, ordinanza n. 186/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile.

L'art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 richiede la sussistenza di "gravi e fondati motivi" per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un "danno grave e irreparabile" per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio.

Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell'altro.

Sussiste il periculum in mora quando l'importo da pagare sia fuori dalle disponibilità del contribuente e laddove quest'ultimo, in caso di eventuale successiva restituzione di quanto indebitamente pagato in pendenza del processo, fruirebbe di interessi corrispettivi ad un saggio inferiore rispetto a quello che dovrebbe corrispondere alle banche per acquisire la provvista necessaria al pagamento dell'importo richiesto. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

721. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 274/2018 del 14 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile.

L'art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di "gravi e fondati motivi" per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un "danno grave e irreparabile" per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio.

La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell'esecuzione dell'atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell'attività concretamente esercitata dall'intimato-istante).

Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell'altro.

Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l'esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell'esecutore ed i sacrifici dell'esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto.

Costituisce danno irreparabile ciò che l'esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

722. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 341/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Servetti

Misure cautelari – Sentenza di primo grado che rigetti integralmente il ricorso – Carenza d'interesse – Inammissibilità.

È inammissibile per carenza di interesse un'istanza di sospensione dell'esecutività di una sentenza di primo grado che abbia rigettato il ricorso del contribuente. Una siffatta sospensione non produrrebbe alcun concreto vantaggio nell'interesse della parte istante,

dal momento che, anche laddove dovesse essere accolta, la situazione antecedente alla sentenza di prime cure rimarrebbe comunque inalterata. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

723. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Schiavini

Misure cautelari – Istanza non notificata – Ammissibilità – Raggiungimento dello scopo.

Un'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 deve considerarsi ammissibile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisca comunque in giudizio nonostante l'istante non abbia provveduto a notificarle l'istanza cautelare. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis; c.p.c., art. 156, comma 3

724. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, ordinanza n. 352/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Schiavini

Misure cautelari – Istanza non notificata – Ammissibilità – Raggiungimento dello scopo.

Un'istanza di sospensione formulata ai sensi dell'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 deve considerarsi ammissibile per raggiungimento dello scopo quando la controparte si costituisca comunque in giudizio nonostante l'istante non abbia provveduto a notificarle l'istanza cautelare. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis; c.p.c., art. 156, comma 3

725. Iscrizione di ipoteca

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 774/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Lamanna

Iscrizione di ipoteca – Misura cautelare – Condizioni – Natura.

Ai sensi dell'art. 77, comma 1bis del d.P.R. 602/1973, l'iscrizione di ipoteca, fermo restando un importo complessivo del credito non inferiore a ventimila euro, è consentita ancorché non si siano verificate le condizioni per procedere all'espropriazione, poiché trattasi di atto avente natura cautelare, non finalizzato all'espropriazione, ma volto ad assicurare la tutela del credito mediante l'applicazione di una misura incidente sulla libera disponibilità del bene. (G.S.P.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 77 comma 1bis

726. Iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 900/2018 dell'1 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Iscrizione ipotecaria – Beni del fondo patrimoniale – Garanzia del credito – Ammissibilità.

I beni compresi nel fondo patrimoniale, ed i relativi frutti prodotti, non possono essere sottoposti ad esecuzione ai sensi dell'art 170 c.c. per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni familiari, ma sugli stessi non è previsto il divieto ad iscrivere ipoteca ad opera del concessionario per la riscossione.

Ciò in quanto l'iscrizione ipotecaria non può considerarsi un atto dell'espropriazione forzata quanto piuttosto un mero strumento cautelare posto a garanzia del credito, avente finalità conservative e privo di un effetto spoliativo. (A.M.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1972, art. 77

727. Iscrizione ipotecaria su fondo patrimoniale.

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 902/2018 dell'1 marzo 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Fondo patrimoniale – Iscrizione ipotecaria – Legittimità – Sussiste.

È legittima l'iscrizione ipotecaria su beni costituiti in fondo patrimoniale, infatti l'art. 170 c.c. dispone "l'esecuzione sui beni del fondo e sui frutti di essi non può aver luogo per debiti che il creditore conosceva essere stati contratti per scopi estranei ai bisogni della famiglia". La norma prevede quindi che i beni compresi nel fondo patrimoniale non possono essere sottoposti ad esecuzione, ma non anche il divieto di iscrivere su di essi ipoteca, rappresentando l'iscrizione un mero strumento cautelare posto a garanzia del credito e secondo la Suprema Corte esperibile "anche al solo fine di assicurare la tutela del credito da riscuotere ... anche quando non si siano ancora verificate le condizioni per procedere all'espropriazione.. tanto che "non può essere considerata quale mezzo preordinato all'espropriazione forzata" (Conf. Cass. n. 7239/2013). (C.C.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 170

728. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 440/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Frangipane

Misure cautelari – Irreparabilità del danno – Sussiste.

L'accoglimento dell'istanza di sospensione formulata in base all'art. 52 del d.lgs. 546/1992 è subordinata alla sussistenza di gravi e fondati motivi, tra i quali non può non essere ricompresa l'irreparabilità del pregiudizio.

Il presupposto in parola ricorre nel caso in cui l'anticipata esecuzione di un credito di rilevante entità sia idonea ad arrecare effetti definitivi sul patrimonio e sulla possibilità di sopravvivenza della società contribuente e laddove la rateizzazione del pagamento, il ricorso al credito o altri interventi esterni non appaiano in concreto sostenibili in ragione del rapporto esistente tra bilancio societario ed esposizione debitoria. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

729. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 445/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile.

L'art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di "gravi e fondati motivi" per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque,

di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante). (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

730. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 454/2018 del 12 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Monfredi

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile.

L’art. 62bis del d.lgs. 546/1992 richiede, quale presupposto per l’accoglimento dell’istanza di sospensione, che l’esecuzione della sentenza comporti il rischio concreto del verificarsi di un danno grave e irreparabile. Il pregiudizio arrecato dall’esecuzione deve essere duraturo e irrisolvibile, tale cioè da compromettere lo svolgimento dell’attività di impresa ed impedire, in caso di accoglimento definitivo del ricorso, la concreta possibilità per l’istante di ottenere il risarcimento del pregiudizio subito in ragione dell’esecuzione stessa. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

731. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 22, ordinanza n. 533/2018 del 21 marzo 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile – Garanzia – Non necessaria.


L’art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992 non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di “gravi e fondati motivi” per la sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un “danno grave e irreparabile” per la sospensione dell’esecuzione dell’atto oggetto del giudizio. La sospensione dell’esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell’esecuzione dell’atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell’attività concretamente esercitata dall’intimato-istante).

Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell’altro.

Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l’esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi dell’esecutore ed i sacrifici dell’esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie.

Costituisce danno irreparabile ciò che l’esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso.

Sussiste il presupposto in parola quando l'ammontare dell'importo da pagare, rapportato al contesto finanziario della società istante, è tale da influire considerevolmente sui piani previsionali dell'attività sociale. Depone nel senso della ricorrenza del presupposto in questione anche la circostanza che gli interessi corrispettivi (che spetterebbero alla società in caso di eventuale successiva restituzione di quanto dalla stessa indebitamente pagato in pendenza del processo) sarebbero comunque inferiori non solo a quelli che la contribuente dovrebbe corrispondere alle banche per ottenere la provvista necessaria, ma anche a quelli che potrebbe realizzare laddove investisse le somme pagate all'erario nella propria attività di impresa.

Non ricorre la necessità di subordinare la sospensione alla prestazione di garanzia laddove l'ufficio non produca documentazione attestante la solvibilità del contribuente. (G.Z.) 


Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, artt. 52

732. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 572/2018 del 27 marzo 2018, Presidente ed Estensore: Borgonovo

Misure cautelari – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Definizione.

Per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio, l'art. 62bis del d.lgs 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione.


Il danno grave e irreparabile non può essere provato mediante il semplice richiamo all'importo dovuto, dovendo l'istante dimostrare, attraverso elementi specifici e qualificati, che il pagamento pregiudicherebbe i diritti primari della persona in maniera grave e duratura. Tale tipologia di danno, dunque, non si esaurisce in un esborso monetario ma consiste in una conseguenza grave e duratura sui diritti primari della persona o sullo svolgimento dell'attività d'impresa. (G.Z.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

733. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 574/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Inammissibilità.

La sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente per ragioni processuali è sprovvista di qualsiasi contenuto dispositivo e lascia perciò inalterata l'operatività propria dell'atto amministrativo impugnato. Pertanto, l'istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile per carenza di interesse. Era onere dell'interessato formulare specifica istanza, in via alternativa o subordinata, avente ad oggetto la sospensione dell'esecuzione degli atti amministrativi oggetto del giudizio. (G.Z.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

734. Oggetto e Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 586/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Misure cautelari – Sentenza di primo grado che non contenga alcuna condanna – Inammissibilità – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.

La sentenza di primo grado che dichiara il ricorso del contribuente inammissibile non contiene alcuna condanna di merito. Pertanto, l'istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile.

La sproporzione tra l'ammontare del credito erariale e le possibilità economiche degli obbligati non prova la sussistenza di un danno grave e irreparabile per questi ultimi, ma costituisce al più motivo di pregiudizio irreparabile per il solo Erario. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

735. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 628/2018 dell'11 aprile 2018, Presidente e Estensore: D'Addea

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste.

Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di un importo ingente, cui la società istante non può fare fronte senza intaccare gravemente il proprio equilibrio finanziario. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

736. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, ordinanza n. 666/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Misure cautelari – Sospensione richiesta dall'Agenzia delle Entrate – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Definizione.

Per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio, l'art. 62bis del d.lgs 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché la previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione.

Nel caso in cui l'istanza di sospensione sia presentata dall'Amministrazione finanziaria, non ricorre il danno grave e irreparabile se il contribuente, cui all'esito del giudizio di appello è stata riconosciuta la spettanza del rimborso, pur essendo titolare di un reddito esiguo, è comunque proprietario di beni immobiliari di documentato valore, i quali possono essere considerati un'implicita garanzia nell'eventualità in cui, all'esito del giudizio in Cassazione, il contribuente fosse tenuto a restituire all'Amministrazione finanziaria quanto dalla stessa ricevuto in esecuzione della sentenza di seconde cure. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

737. Fondo patrimoniale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 1889/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Palestra, Estensore: Calà

Fondo patrimoniale – Bene immobile – Iscrizione ipotecaria – Debito per bisogni diversi da quelli familiari – Illegittimità – Sussiste.

Il bene immobile del contribuente conferito in un fondo patrimoniale, costituito anteriormente alla notifica di un avviso di accertamento, non può essere oggetto di azioni

esecutive e cautelari, allorché risulti provato che il debito per il quale è avvenuta l'iscrizione ipotecaria sia stato contratto per scopi estranei ai fabbisogni della famiglia e che il creditore sia a conoscenza di tale estraneità. **(B.N.)**



738. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 734/2018 del 23 aprile 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Prova.

Il danno grave e irreparabile non può essere provato mediante il semplice richiamo all'importo dovuto, dovendo l'istante dimostrare, attraverso elementi specifici e qualificati, che il pagamento pregiudicherebbe i diritti primari della persona in maniera grave e duratura. Tale tipologia di danno, dunque, non si esaurisce in un esborso monetario ma consiste in una conseguenza grave e duratura sui diritti primari della persona o sullo svolgimento dell'attività d'impresa. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

739. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 754/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste.

Sussiste un danno grave ed irreparabile nel caso in cui venga richiesto il pagamento di un importo elevato in rapporto alle disponibilità reddituali e finanziarie della società contribuente e laddove l'esposizione debitoria di quest'ultima non le consenta di fare fronte al debito con i mezzi ordinari. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

740. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 763/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Misure cautelari – Sospensione sentenza di primo grado di rigetto – Inammissibilità.

La sentenza di primo grado che rigetta il ricorso del contribuente perché lo ritiene infondato nel merito, possiede natura dichiarativa/accertativa e lascia inalterata l'operatività propria dell'atto amministrativo impugnato. Pertanto, l'istanza di sospensione avente ad oggetto una siffatta sentenza è inammissibile per carenza di interesse. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

741. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 765/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado – Sospensione atto impugnato – Presupposti ed effetti.

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell'esecutività di una sentenza di secondo grado e contestualmente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la

sentenza di secondo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l'operatività propria dell'atto amministrativo impugnato. Mentre può essere accolta la seconda, se dall'esecuzione dell'atto può derivare al contribuente un danno grave e irreparabile.

La valutazione di quest'ultima è condizionata dai differenti effetti delle due sospensioni: mentre quella relativa alla sentenza si protrae solo fino alla pronuncia del giudice di legittimità, quella riguardante l'atto ha effetto anche nel corso dell'eventuale ulteriore giudizio e fino alla sua definizione. Per questa ragione occorre un'equa ponderazione dei contrapposti interessi delle parti, all'esito della quale la sospensione dell'atto non può essere concessa laddove si ravvisi il rischio che, nel caso in cui la domanda del contribuente dovesse venire definitivamente disattesa, la già critica condizione finanziaria in cui versa quest'ultimo pregiudichi le possibilità recuperatorie spettanti alla parte pubblica. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

742. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 769/2018 del 3 maggio 2018, Presidente e Estensore: Frangipane

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Prova – Non sussiste.

La prova dell'irreparabilità del danno non può fondarsi unicamente sulla eventualità dell'esecuzione forzata della sentenza che è l'effetto naturale voluto dal legislatore con l'introduzione del principio della provvisoria esecutività della pronuncia di primo grado.

Non può quindi essere accolta l'istanza di sospensione fondata su mere formule di stile e priva dell'allegazione delle condizioni dalle quali si dovrebbero evincere gli effetti dannosi derivanti dall'anticipata esecuzione (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

743. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 782/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado oggetto di revocazione – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile.

L'art. 52, comma 2, del d.lgs. 546/1992, applicabile anche nella fase della revocazione in forza del rinvio contenuto nell'art. 65, comma 3bis, non richiama congiuntamente i canonici concetti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ma richiede la sussistenza di "gravi e fondati motivi" per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o, comunque, di un "danno grave e irreparabile" per la sospensione dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio. La sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata e la sospensione dell'esecuzione dell'atto condividono il requisito della gravità, rispettivamente configurabile con delibazione in diritto (non disgiunta da quella sulla fondatezza della motivazione) e con prognosi in fatto (accompagnata da una valutazione sulla irreparabilità alla luce dell'attività concretamente esercitata dall'intimato-istante).

Il collegio è chiamato a verificare la sussistenza dei gravi e fondati motivi o comunque del danno grave e irreparabile secondo un bilanciamento che deve avvenire secondo la metafora dei vasi comunicanti, potendo il maggiore rilievo di uno compensare il minore rilievo dell'altro.

Costituisce danno grave ciò che eccede il pregiudizio necessariamente subito dal debitore per l'esecuzione della sentenza, ove foriero di un inaccettabile squilibrio tra i vantaggi

dell'esecutore ed i sacrifici dell'esecutato. La gravità del danno deve altresì essere inevitabile, nel senso che non può essere efficacemente ridotta ricorrendo alla rateazione del pagamento richiesto o ad altre misure finanziarie.

Costituisce danno irreparabile ciò che l'esecuzione causa con la perdita o con la distruzione delle qualità essenziali o delle funzioni economiche del bene, senza la possibilità di un suo reintegro in natura o per equivalente in caso di accoglimento del ricorso. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52 e art. 65 comma 3bis

744. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 793/2018 del 9 maggio 2018, Presidente ed Estensore: Ceccherini

Misure cautelari – Gravi e fondati motivi – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.

È inammissibile un'istanza cautelare che richiama in modo cumulativo i presupposti che l'art. 52 del d.lgs. 546/1992 indica in modo differenziato per la sospensione dell'esecutività della sentenza e dell'atto impositivo.

L'insolvenza dell'istante non prova la sussistenza del danno grave e irreparabile per il contribuente richiesto ai fini della sospensione dell'esecutività dell'atto impositivo, ma costituisce al più motivo di pregiudizio irreparabile per il solo Erario. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

745. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, ordinanza n. 817/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Scarcella

Misure cautelari – Fumus boni iuris – Non necessario – Danno grave e irreparabile – Prova.

Per la sospensione dell'esecutività della sentenza impugnata o dell'esecuzione dell'atto oggetto del giudizio, l'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 non richiede la dimostrazione del fumus boni iuris, ma del solo danno grave e irreparabile nonché della previa iscrizione del processo nel ruolo generale della Cassazione.

La prova del danno grave e irreparabile non può fondarsi sul semplice richiamo all'importo oggetto di esecuzione, essendo necessario dimostrare che il pagamento degli importi pregiudicherebbe i diritti primari della persona giuridica. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

746. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, ordinanza n. 832/2018 del 17 maggio 2018, Presidente e Estensore: Pezza

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile.

Il danno grave e irreparabile di cui all'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 consiste nel pericolo concreto di subire danni difficilmente rimediabili. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

747. Oggetto

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, ordinanza n. 934/2018 del 31 maggio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Misure cautelari – Sospensione sentenza di secondo grado – Sospensione atto impugnato – Presupposti – Intimazione di pagamento.

Nell'ipotesi in cui il contribuente presenti istanza di sospensione dell'esecutività di una sentenza di secondo grado e contestualmente di sospensione dell'esecuzione dell'atto impositivo, deve dichiararsi inammissibile per carenza di interesse la prima, posto che la sentenza di secondo grado, risolvendosi in una dichiarazione/accertamento di infondatezza del ricorso, lascia inalterata l'operatività propria dell'atto amministrativo impugnato.

È inammissibile per carenza di interesse l'istanza di sospensione delle intimazioni di pagamento emesse a seguito della sentenza di seconde cure. Il potere inibitorio previsto all'art. 62bis del d.lgs. 546/1992 non riguarda infatti gli atti recuperatori scaturenti dalla sentenza impugnata per cassazione, ma solo i provvedimenti accertativi che abbiano dato luogo alla controversia. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

748. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 958/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Frangipane

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste.

Sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile nel caso in cui l'anticipata esecuzione di un credito di rilevante entità sia idonea ad arrecare effetti definitivi sul patrimonio e sulla prosecuzione dell'attività della società contribuente, e laddove la rateizzazione del pagamento, il ricorso al credito o altri interventi esterni, oltre che onerosi, non garantirebbero comunque la possibilità di ottenere l'integrale ed effettivo ristoro patrimoniale in caso di accoglimento dell'appello. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

749. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, ordinanza n. 978/2018 dell'11 giugno 2018, Presidente e Estensore: De Ruggiero

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.

Non sussiste il danno grave ed irreparabile, dovendosi per tale intendere quello non utilmente reintegrabile in caso di accoglimento del ricorso per Cassazione, quando dal bilanciamento degli interessi delle parti emerga il rischio che la pretesa creditoria dell'Erario venga vanificata, stante la modestia dei redditi e della consistenza patrimoniale del contribuente. (G.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

750. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, ordinanza n. 994/2018 dell'11 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Addea

Misure cautelari – Fumus boni iuris — Danno grave e irreparabile – Sussistono.

Sussiste il fumus boni iuris quando il ricorso riguarda questioni che, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale esistente, meritano un approfondimento da parte della Corte di Cassazione.

Sussiste il danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di importi considerevoli rispetto al patrimonio degli istanti, i quali, per far fronte al debito, si vedrebbero costretti a richiedere prestiti o vendere il loro patrimonio. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

751. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 1029/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Tizzi, Estensore: Vicini

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste.

Sussiste un danno grave ed irreparabile quando è richiesto il pagamento di un importo superiore al reddito annuo del contribuente e alla capacità reddituale della impresa individuale da lui condotta, in perdita e con una liquidità assai esigua. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

752. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, ordinanza n. 1106/2018 del 26 giugno 2018, Presidente e Estensore: Proietto

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste.

Sussiste un danno grave ed irreparabile quando la mancata sospensione dell'esecuzione della sentenza potrebbe incidere sul rapporto di fiducia con le banche, nei confronti delle quali la società istante ha debiti consistenti, e laddove la riscossione coattiva del debito tributario comporterebbe perdite, con riduzione o azzeramento del capitale sociale, sino ad un eventuale inizio di liquidazione della società. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

753. Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, ordinanza n. 1119/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: Frangipane

Misure cautelari – Danno grave ed irreparabile – Sussiste.

Sussiste il presupposto del danno grave ed irreparabile quando, tenuto dell'ammontare del debito tributario e nonostante la possibilità di ricorrere alla rateizzazione, il pagamento dello stesso arrecherebbe un pregiudizio definitivo sul patrimonio e sulle possibilità di sopravvivenza della società istante, pregiudicandone le possibilità di investimento, il mantenimento del necessario equilibrio economico-finanziario e la permanenza sul mercato. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 62bis

754. Sospensione erogazione rimborso

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3023/2018 del 29 giugno 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vacuna

Misure cautelari – Momento – Presupposti.

La sospensione dell'erogazione di un rimborso può essere fatta valere anche nel corso del giudizio avente ad oggetto l'impugnazione del silenzio-rifiuto su una richiesta di rimborso, purché l'ufficio adotti un formale provvedimento di sospensione. In tale ipotesi, l'atto dovrà contemplare una adeguata motivazione in ordine al requisito del "fumus boni iuris". (M.Le.)



755. Oggetto e Presupposti

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, ordinanza n. 1128/2018 del 28 giugno 2018, Presidente e Estensore: Ceccherini

Misure cautelari – Sentenza di primo grado che non contenga alcuna condanna di merito – Inammissibilità – Danno grave e irreparabile – Non sussiste – Necessità di tutelare l'interesse dell'Erario.

È inammissibile l'istanza di sospensione avente ad oggetto una sentenza di primo grado che non contiene alcuna condanna di merito, se non per le spese liquidate.

L'insolvenza del contribuente non prova la sussistenza di un danno irreparabile, ma costituisce al più motivo di pregiudizio per il solo Erario. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 52

756. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 2, ordinanza n. 19/2018 del 13 febbraio 2018, Presidente: Chiaro, Estensore: Pirola

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Sussiste.

Sussiste il danno grave e irreparabile quando gli importi iscrivibili a ruolo risultino rilevanti in relazione alle condizioni di reddito dei ricorrenti, i quali, per fare fronte alla pretesa impositiva, si vedrebbero costretti a vendere un immobile di proprietà e a ricorrere ulteriormente al credito. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47.

757. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Como, Sez. 4, ordinanza n. 40/2018 del 12 marzo 2018, Presidente e Estensore: Spera

Misure cautelari – Assenza dell'istante – Carenza di interesse – Improcedibilità.

L'assenza dell'istante all'udienza di sospensione comprova la carenza di interesse a coltivare la domanda cautelare e la conseguente improcedibilità dell'istanza stessa. (G.Z.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47.

758. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 8, ordinanza n. 193/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Bricchetti

Misure cautelari – Fumus boni iuris – Periculum in mora – Sussistono.

Sussiste il fumus boni iuris quando il ricorso risulti fondato su argomentazioni specifiche e non pretestuose.

Sussiste il periculum in mora quando, in considerazione dell'entità della pretesa tributaria, dall'esecuzione dell'atto impugnato possono derivare conseguenze di ordine economico,

morale e sociale, i cui effetti non potrebbero essere integralmente riparati dalla eventuale pronuncia favorevole nel merito. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47

759. Presupposti

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 1, ordinanza n. 22/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente: Calia, Estensore: Bocchiola

Misure cautelari – Danno grave e irreparabile – Definizione – Non sussiste.

Il danno grave è quello che eccede il pregiudizio necessario che il debitore normalmente subirebbe dall'esecuzione del provvedimento impugnato, determinando uno squilibrio tra i vantaggi di una parte e i sacrifici dell'altra.

Il danno irreparabile è quello che si produce quando l'esecuzione comporta la distruzione o disintegrazione di cosa non fungibile, in modo che il bene oggetto di esecuzione cessa di esistere o perde le proprie qualità essenziali, con esclusione della possibilità di completo recupero o reintegrazione in caso di accoglimento del ricorso.

L'irreparabilità del danno non è ravvisabile quando viene richiesto il pagamento di una somma di denaro, bene per sua natura fungibile e che può formare oggetto di reintegrazione per equivalente in caso di successivo accoglimento del ricorso. In tale caso non è nemmeno ipotizzabile un'incapienza del patrimonio del creditore procedente (l'Erario), che possa determinare un concreto pericolo per il contribuente di non potere recuperare le somme pagate.

Il danno non può considerarsi irreparabile laddove sussista la possibilità di rateizzare il pagamento dell'importo dovuto. **(G.Z.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 47

760. Credito prescritto

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Credito prescritto – Avviso di iscrizione ipotecaria - Illegittimità.

Se il credito erariale portato dalle cartelle di pagamento risulta estinto per prescrizione quinquennale, non è possibile l'esazione e, quindi, è illegittima l'iscrizione della garanzia ipotecaria. **(S.G.)**



RISCOSSIONE

761. Credito d'imposta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 27/2018 del 5 gennaio 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bianchi

Disconoscimento del credito dedotto perché relativo a esercizio la cui dichiarazione risulta omessa – Verifiche e valutazioni giuridiche – Sussistenza – Emissione di motivato avviso di rettifica – Necessità – Iscrizione a ruolo ex art. 36bis d.P.R. 600/1973 – Illegittimità – Sussiste.

La diretta iscrizione a ruolo, ai sensi dell'art. 36bis d.P.R. 600/1973, è legittima solo ove il dovuto sia determinabile sulla base di un mero controllo cartolare senza implicare verifiche e valutazioni giuridiche che rendono invece necessaria, come nel caso in esame, l'emissione di motivato avviso di rettifica. Di conseguenza, è illegittima la cartella emessa per il disconoscimento del credito d'imposta portato in deduzione in un precedente anno d'imposta, per il quale la dichiarazione risulta omessa. **(G.Ta.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

762. Controllo automatizzato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 173/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Maffey

Riscossione – Iscrizione a ruolo a seguito di liquidazione della dichiarazione - Obbligo del contraddittorio preventivo – Non sussiste.

In tema di riscossione delle imposte, non sussiste l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere a iscrizione a ruolo a seguito di controllo mediante procedure automatizzate, ma soltanto qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, situazione che non ricorre necessariamente nei casi di liquidazione "cartolare", che si basano sul mero controllo documentale di dati riportati in dichiarazione dal contribuente. **(I.P.)**

763. Avviso di iscrizione ipotecaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 214/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Zevola; Estensore: Crisafulli

Riscossione – Avviso di iscrizione ipotecaria – Pagine mancanti – Carenza di motivazione – Non sussiste.

In tema di notifica dell'avviso di iscrizione ipotecaria, non determina un difetto di motivazione la circostanza che l'atto fosse privo di alcune pagine, poiché questo è stato necessariamente preceduto dalla notifica di atti prodromici che consentono al contribuente di conoscere i propri debiti e, in ogni caso, essendo presente la dichiarazione del responsabile del procedimento che numera le pagine, era onere del contribuente promuovere querela di falso. **(C.F.)**

Riferimenti normativi: l. 241/1990; art. 3; l. 212/2000, art. 7

764. Notifica della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 294/2018 del 25 gennaio 2018. Presidente: Secchi, Estensore: Fazzini

Cartelle di pagamento - Notifica a mezzo posta – Validità.

In tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella esattoriale può avvenire anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, in quanto la seconda parte del comma 1, dell'art. 26 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, prevede una modalità di notifica integralmente affidata al concessionario stesso ed all'ufficiale postale, alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. **(R.St.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

765. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 339/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Marseglia

Riscossione – Notifica della cartella di pagamento – Notifica a mezzo servizio postale – Temporanea assenza del destinatario – Invio della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale – Illeggibilità della firma sull'avviso di ricevimento – Assenza di querela di falso – Notifica valida.

L'avviso di ricevimento della comunicazione di avvenuto deposito presso la casa comunale -ancorché sottoscritto con grafia illeggibile - fa prova, fino a querela di falso, della consegna dell'atto al destinatario, purché la consegna sia avvenuta all'indirizzo del destinatario e il consegnatario dell'atto abbia apposto la propria firma nello spazio dell'avviso di ricevimento relativo alla firma del destinatario o di persona delegata. In questo caso la notifica deve ritenersi validamente effettuata a mani proprie del destinatario e la contestazione della firma apposta sull'avviso di ricevimento - al di fuori del giudizio per querela di falso - non inficia la regolarità della notifica, vieppiù che quanto affermato dall'Agente postale è assistito dall'efficacia probatoria di cui all'art. 2700 cod.civ. avendo natura di atto pubblico. **(S.Lo.)**



Riferimenti normativi: l. 890/82, art. 8 comma 2; c.c., art. 2700

766. Rateazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 380/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Riscossione – Comunicazione di irregolarità – Rateazione – Ritardo pagamento – Decadenza – Si verifica – Dubbi di legittimità costituzionale – Non sussistono.

Il mancato adempimento di un'obbligazione rateizzata, al di fuori dai termini che rendono tollerabile il ritardo nell'adempimento, determina la decadenza del contribuente dal beneficio della rateazione, con conseguente iscrizione a ruolo del capitale residuo non pagato, del recupero dello sconto della sanzione che torna ad essere dovuta in misura intera e degli interessi. La Corte ha ritenuto non sussistenti i dubbi di legittimità costituzionale della norma rispetto alla disposizione del d.lgs. 159/2015 che consente all'Agente della riscossione di concedere dilazioni di pagamento sulle rateazioni di un credito. **(E.D.V.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 462/1997, art. 3bis

767. Termine prescrizione dei crediti tributari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 395/2018 del 29 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Evangelista

Riscossione – Ruolo – Omessa impugnazione – Prescrizione – Crediti tributari Sezioni Unite – Articolo 2953 c.c. – Termine quinquennale – Non applicabile.

La sentenza della Corte di cassazione, sezioni unite civili, n. 23397/2016, non ha fissato la prescrizione del credito tributario, confluito in un atto riscossivo, nel termine breve quinquennale, ma si è più in generale limitata ad affermare come la scadenza del termine perentorio per promuovere opposizione o impugnazione ad un atto della riscossione mediante ruolo o comunque coattiva non possa integrare la fattispecie di cui all'articolo 2953 cov. civ. ("Effetti del giudicato sulle prescrizioni brevi"), e far conseguire quindi la conversione del termine prescrizionale breve in quello lungo decennale, ma possa solo determinare l'irretrattabilità del credito tributario. Ne consegue che il termine di prescrizione dei diritti di credito di natura tributaria rimane quello ordinario decennale anche a seguito della notifica di atti della riscossione. (G.Man.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2953

768. Mancata indicazione delle aliquote

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 435/2018 dell'1 febbraio 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Riscossione – Cartella di pagamento – Mancata indicazione dell'aliquota – Aliquota unica per disposto normativo – Nullità della cartella – Non sussiste.

La mancata indicazione delle aliquote costituisce, in linea di principio, causa di nullità delle cartelle di pagamento sia per le imposte dirette che indirette, ma solo se le percentuali applicate siano di volta in volta diverse, mentre, qualora l'aliquota da applicare sia, per disposto di legge, unica, la sua mancata indicazione non lede il diritto di difesa del contribuente che può agilmente ricavarla rapportando l'imponibile e l'importo preteso. (M.Gl.)



769. Termini di prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 702/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Calà

Termine di prescrizione del credito tributario – Distinzione tra credito tributario e credito tributario periodico – Termine di prescrizione decennale per i crediti tributari erariali.

In termini prescrizionali per i tributi va applicato l'art 2948 c.c. (prescrizione in cinque anni) nr 4) gli interessi e, in generale, tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad anno o in termini più brevi; i tributi erariali non hanno questa periodicità perché dipendono dall'esistenza del reddito e comunque i periodi di imposta sono autonomi con la conseguenza che l'imposta di un anno finanziario è il risultato di tale reddito senza influenza determinante su quelli degli anni successivi comunque non è un elemento di una rendita o successione che si voglia. Sicché va applicato l'art. 2946 (prescrizione ordinaria.). Salvi i casi in cui la legge dispone diversamente i diritti si estinguono per prescrizione con il decorso di dieci anni. (L.S.)



Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946 e 2948

770. Notifica della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 778/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Bussani

Notificazione degli atti – Persona di famiglia – Presunzione.

La notifica della cartella esattoriale si intende ritualmente effettuata quando l'agente postale abbia consegnato il plico da notificarsi a coniuge separato, ove quest'ultimo risulti una presenza non meramente occasionale, considerato che il rapporto di coniugio cessa solo con la pronuncia di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. Del pari, la notificazione a persona di famiglia, che pur non abbia uno stabile rapporto di convivenza con il notificando, fonda la presunzione, giustificata dal vincolo di parentela, di successiva consegna. **(G.S.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; d.P.R. 600/1973, art. 60; l. 890/1982, art. 7

771. Avviso bonario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 796/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo

Cartella di pagamento – Avviso bonario – Controllo cartolare.

In tema di controllo della dichiarazione dei redditi, ai sensi dell'art. 36bis del d.P.R. 600/1973 e dell'art. 54bis del d.P.R. 633/1972, l'avviso bonario deve precedere la cartella di pagamento solo nel caso in cui vi sia un'incertezza in ordine a una questione giuridica, quale è ad esempio il disconoscimento di un credito di imposta, e non quando il dovuto sia determinato mediante un mero controllo cartolare sulla base di dati forniti dallo stesso contribuente o per effetto di correzione da errori materiali. **(G.S.P.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis; d.P.R. 633/1972, art. 54bis

772. Legittimità dell'ingiunzione di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 893/2018 del 2 marzo 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Monfredi

Ingiunzione di pagamento – Mancata notifica dell'accertamento – Allegazione dell'accertamento all'ingiunzione – Effetto sanante – Non sussiste – Impugnazione della sola ingiunzione – Perfezionamento della notifica dell'accertamento – Nuova emissione dell'ingiunzione - Sussiste.

L'allegazione dell'avviso di accertamento all'ingiunzione di pagamento non sana la mancata notifica, autonoma, dell'accertamento in quanto la mancata notifica dell'atto presupposto costituisce un vizio procedurale, che determina la nullità dell'atto consequenziale.

Ciò, a maggior ragione, qualora la parte impugni la sola ingiunzione e non l'accertamento prodromico: in tal caso può, senz'altro, dirsi perfezionata la notifica dell'accertamento (pervenuto nella sfera di conoscenza del contribuente) e l'Amministrazione, se in termini, può procedere ad una nuova emissione di ingiunzione. **(M.GI.)**

773. Motivazione cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 981/2018 dell'8 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Gentili

Cartella esattoriale – Motivazione – Rinvio per relationem – Presupposti – Ammissibilità.

La cartella esattoriale che costituisca il primo ed unico atto con il quale l'ente impositore esercita la propria pretesa tributaria e che non segua uno specifico atto precedentemente notificato al contribuente, deve essere motivata alla stregua di un atto propriamente

impositivo, tale da consentire al contribuente di effettuare il necessario controllo sulla correttezza dell'imposizione.

Tale onere motivazionale può essere assolto per relationem mediante il richiamo ad altro atto che costituisca il presupposto della pretesa tributaria del quale, tuttavia, al fine di permettere al contribuente la conoscibilità dell'atto prodromico non allegato alla cartella esattoriale, devono essere comunque specificatamente indicati gli estremi e gli elementi idonei ad individuare la data di notificazione o di pubblicazione. (O.R.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7 comma 1

774. Motivazione della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, Sentenza 939/2018 del 6 marzo 2018, Presidente: Siniscalchi, Estensore: Arcieri

Chiarezza e motivazione degli atti – Cartella di pagamento per Imposta registro su atti giudiziari – Mancata allegazione sentenza – Illegittimità cartella – Sussiste.

La sola indicazione degli estremi dell'atto da registrare e della somma da pagare non è idonea ad integrare il requisito della motivazione dell'atto impositivo, che in base al disposto di cui alla legge 212/2000 art.7 applicabile anche nel caso in esame di riscossione dell'imposta in caso di registrazione eseguita dall'ufficio, deve contenere informazioni tali da garantire al contribuente il pieno ed immediato esercizio delle sue facoltà difensive. (G.Gi.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

775. Notifica a mezzo pec

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1024/2018 del 9 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi

Riscossione – Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Prova dell'avvenuta notificazione – Attestazione di conformità delle ricevute pec in formato analogico – Obbligo – Sussiste – Mancanza – Inesistenza notifica – Sussiste.

È inesistente la notificazione della cartella effettuata a mezzo pec, qualora le copie analogiche di documenti digitali, che non sono altro che mere riproduzioni cartacee di un messaggio pec, sono prive di attestazione di conformità e sono state espressamente disconosciute dalla contribuente ai sensi dell'articolo 23 del Codice dell'Amministrazione Digitale. (A.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, art. 23

776. Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 1129/2018 del 16 marzo 2018, Presidente: De Ruggiero, Estensore: Marseglia

Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa sottoscrizione digitale – Non sussiste.

L'omessa sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza non dipende tanto dall'apposizione del sigillo o del timbro o di sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che tale elemento sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Conf. Cass. n. 9872/2016). (L.Cad.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, artt. 12 e 24

777. Notifica dell'intimazione di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 1158/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Botteri

Riscossione – Notificazione – Notificazione al portiere non seguita da invio della raccomandata informativa – Nullità.

È nulla la notifica dell'intimazione di pagamento eseguita nei confronti del portiere dello stabile di domicilio del contribuente qualora non sia seguita dall'invio della raccomandata informativa al contribuente. (M.G.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; l. 890/1982, art. 8

778. Responsabilità amministratori di società

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 3, sentenza n. 1162/2018 del 19 marzo 2018, Presidente: Rollero, Estensore: Chiametti

Riscossione delle imposte – Società estinta – Responsabilità personale amministratori/liquidatori – Riforma tributaria d.lgs. 175/2014 – Onere della prova.

Prima della riforma fiscale del 2014 (d.lgs. 175/2014 entrato in vigore il 13 dicembre 2014, che, all'art. 28, comma 5, ha modificato l'art. 36 d.P.R. 607/1973, introducendo un'inversione dell'onere della prova della responsabilità agli amministratori/liquidatori di società estinte per le imposte non pagate dall'ente) era l'Ufficio a dover provare che i liquidatori/amministratori non avessero adempiuto all'obbligo del soddisfacimento privilegiato dei creditori tributari. La novella legislativa (come affermato dalla Suprema Corte con sentenza n. 6743/2015) contiene disposizioni sulla responsabilità di amministratori, soci e liquidatori di natura sostanziale, prive di efficacia retroattiva, pertanto, per il periodo antecedente alla riforma, l'amministratore di una società estinta risponde in proprio delle imposte non pagate dall'ente, solo a condizione che l'Ufficio provi la certezza del debito tributario e la distrazione del patrimonio sociale per fini diversi dal pagamento delle imposte dovute. (M.F.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 36

779. Vizio di notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1172/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

Cartella di pagamento – Comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria – Portinaio stabile – Contribuente residente all'estero – Correttezza della notifica – Non sussiste.

In tema di cartelle di pagamento, costituenti atti prodromici alla comunicazione di iscrizione ipotecaria, la notifica della medesima, eseguita in Italia e a mani del portiere dello stabile nei confronti di un contribuente residente all'estero, non è valida in quanto l'Ufficio, che era a conoscenza della residenza estera e che poteva venirne a conoscenza utilizzando l'ordinaria diligenza - in quanto emerge dall'anagrafe AIRE dei residenti all'estero - avrebbe dovuto procedere con la notifica ex art. 142 c.p.c. ovvero con raccomandata inviata all'indirizzo di residenza estero del contribuente seguendo la relativa procedura. (A.F.)



Riferimenti normativi: c.p.c., art. 142

780. Notifica a mezzo posta

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1185/2018 del 20 marzo 2018, Presidente e Estensore: Siniscalchi

Notifica a mezzo posta – Ipotesi – Cartella di pagamento consegnata al custode delegato al ritiro – Presunzione legale della qualità di delegato – Sussiste – Verifica della qualità di delegato – Non sussiste.

In caso di notifica a mezzo posta di una cartella di pagamento con consegna al custode dello stabile in cui risiede il destinatario dell'atto notificato, non sussiste in capo all'ufficiale postale l'onere di verificare la validità della delega per il ritiro se il custode si qualifica come incaricato al ritiro, ricorrendo nel caso di specie una presunzione legale della qualità dichiarata. (C.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

781. Notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1192/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Notifica via pec della cartella di pagamento – Ipotesi – Assenza della firma digitale – Non rileva – Ragione – Firma elettronica apposta sulla “busta di trasporto” – Rileva – Garanzia della provenienza, integrità e autenticità del messaggio inviato – Consegue.

In caso di notifica telematica della cartella di pagamento, l'assenza della firma digitale non comporta la nullità o annullabilità della stessa, in quanto la c.d. busta di trasporto che custodisce l'atto è normalmente sottoscritta con firma elettronica che garantisce provenienza, integrità e autenticità del messaggio di posta elettronica certificata. (C.S.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 2; d.P.R. 68/2005, artt. 1 ss.; d.lgs. 82/2005, artt. 22, 40 e 71

782. Prescrizione dalla notifica della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1276/2018 del 26 marzo 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Vicuna

Riscossione – Prescrizione – Termine quinquennale o termine ordinario.

Nelle ipotesi di riscossione a mezzo ruolo, il termine di prescrizione decorre dalla notifica della cartella di pagamento, per la notificazione della quale si applicano i termini previsti dall'art. 25 d.P.R. 602/1973 o i termini previsti dalle singole leggi di imposta. I tributi locali in quanto rientranti nella categoria delle “prestazioni periodiche” hanno una prescrizione quinquennale. I tributi erariali sono soggetti a prescrizione decennale. L'eventuale conversione del termine breve in ordinario (decennale) si realizza solo nell'ipotesi di sussistenza di un titolo giudiziale definitivo (sentenza o decreto ingiuntivo). (C.Ca.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25; c.c., art. 2948 comma 4 e art. 2953

783. Indicazione interessi in cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1388/2018 del 24 ottobre 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Noschese

Riscossione – Cartella di pagamento – Omessa indicazione delle modalità di calcolo degli interessi – Annullabilità – Sussiste.

È meritevole di parziale annullamento, limitatamente alla voce “interessi”, la cartella di pagamento priva di indicazioni relative alle modalità di calcolo e alla provenienza di questi ultimi in quanto il contribuente, nel momento in cui riceve una cartella di pagamento, deve essere messo nelle condizioni di comprenderne il contenuto e le motivazioni e, nella parte più "tecnica", anche le causali e le voci riportate, come nel caso degli interessi applicati. Secondo consolidato ordinamento della Corte di cassazione, infatti, il contenuto della cartella deve risultare intellegibile al contribuente. L'omissione di tali utili indicazioni si pone quindi in contrasto con il principio di trasparenza e di diritto di difesa del contribuente, nonché in conflitto con l'obbligo di motivazione sancito dall'art. 7 della legge n. 212/2000. (V.C.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 7

784. Motivazione della cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1498/2018 del 5 aprile 2018, Presidente: Borgonovo, Estensore: Scarcella

Obbligo di motivazione – Sussiste.

La cartella di pagamento che non reca indicazioni dettagliate sulla quantificazione del debito è nulla. La cartella esattoriale deve infatti essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile, tale obbligo derivando dai principi di carattere generale indicati, per ogni provvedimento amministrativo, dall'art. 3 della Legge n. 241 del 1990 e recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 della Legge n. 212 del 2000. (M.Fas.)

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7

785. Legittimazione passiva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1728/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Bertolo

Cartella di pagamento – Prescrizione del diritto – Legittimazione passiva.

Il concessionario è responsabile nei confronti dell'ente titolare del diritto di credito e, qualora chiamato in giudizio, ha l'onere di chiedere l'integrazione del contraddittorio (che non dev'essere ordinata d'ufficio dal Giudice). Per vizi non formali della cartella, la legittimazione passiva resta in capo all'ente impositore e non al concessionario il quale, se fatto destinatario dell'impugnazione, dovrà chiamare in giudizio il predetto ente, se non vuole rispondere all'esito della lite. (D.D'A.)

786. Termini di prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1729/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Bertolo

Prescrizione – Termini – Atti interruttivi – Pignoramenti.

I crediti erariali e comunitari (quali IRPEF e IVA) soggiacciono all'ordinario termine di prescrizione decennale, mentre si prescrivono nel più breve termine quinquennale gli interessi e le sanzioni.

Il pignoramento (nel caso di specie, mobiliare) è atto idoneo ad interrompere la prescrizione, ma in assenza di prove che il processo esecutivo sia proseguito (con vendita, assegnazione, ecc.), l'effetto dell'atto è istantaneo ed il termine di prescrizione inizia immediatamente a decorrere nuovamente. (D.D'A.)

787. Interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13 sentenza n. 1841/2018 del 20 aprile 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Vigorita

Riscossione – Motivazione – Modalità di calcolo – Tasso di interesse – Onere della prova in capo al contribuente – Sussiste.

Con riferimento specifico agli interessi, è legittima la sola indicazione delle modalità di calcolo ex art. 30 d.P.R. n. 602/1973 (il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è noto e conoscibile perché determinato con provvedimento generale ed i limiti temporali di riferimento necessari per il calcolo sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati), sicché incombe al contribuente l'onere di provare, attraverso puntuale ricostruzione, la non rispondenza del computo di interessi indicati a quello riveniente dalla corretta applicazione della normativa di riferimento. **(R.F.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 30

788. Prescrizione e decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1883/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Chiametti

Riscossione – Prescrizione e decadenza – Cartella non impugnata – Prescrizione breve – Sussiste.

La scadenza del termine perentorio stabilito per impugnare un atto di riscossione produce l'effetto sostanziale dell'irretrattabilità del credito, ma non determina anche l'effetto della cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, ai sensi dell'art. 2953 c.c..

Il termine decennale si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato (conf. Cass. 23397/2016). **(B.N.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2953

789. Notifica cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Craveia, Relatore: Gentili

Cartella di pagamento – Impossibilità di consegnare per temporanea assenza del destinatario – Modalità di notifica.

Qualora il notificatore accerti l'impossibilità di consegnare la cartella esattoriale per temporanea assenza del destinatario e delle persone, la notificazione si perfeziona nel seguente modo: a) il deposito di copia dell'atto, da parte del notificatore, nella casa del Comune dove la notificazione deve eseguirsi; b) l'affissione dell'avviso di deposito in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio o dell'azienda del destinatario; c) la comunicazione, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, dell'avvenuto deposito nella casa comunale dell'atto di accertamento; d) il ricevimento della lettera raccomandata informativa o, comunque, il decorso del termine di dieci giorni dalla data di spedizione della raccomandata informativa (conf. Corte Costituzionale 258/2012 e Cass. 25079/2014). **(G.Be.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c. artt. 139 e 140

790. Sottoscrizione della cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 1964/2018 del 26 aprile 2018, Presidente: Tizzi, Relatore: Arcieri

Cartella di pagamento – Mancanza della firma del rappresentante legale dell'Agente della Riscossione – Nullità – Non sussiste.

La mancanza di sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente comporta l'invalidità dell'atto. L'esistenza della cartella di pagamento dipende unicamente dal fatto che essa sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterla. (G.M.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 25

791. Iscrizione ruoli straordinari

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2125/2018 del 14 maggio 2018, Presidente: Punzo, Estensore: Gatti

Riscossione – Iscrizione ruoli straordinari – Fallimento società – Fondato pericolo per la riscossione – Sussiste.

Il fallimento della società, determinando una situazione di fondato pericolo per la riscossione, costituisce fatto idoneo a giustificare l'iscrizione dell'imposta nei ruoli straordinari. (M.A.C.)

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 43; d.P.R. 602/1973, artt. 11 e 15bis

792. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2179/2018 del 16 maggio 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey

Cartella di pagamento – Raccomandata con avviso ricevimento – Notifica – Perfezionamento.

Il Concessionario può notificare la cartella di pagamento mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Per il perfezionamento della notifica è sufficiente che la spedizione postale sia avvenuta con consegna del plico al domicilio del destinatario senza alcun altro adempimento da parte dell'ufficiale postale se non quello di curare che la persona da lui individuata come legittimata alla ricezione apponga la sua firma sul registro di consegna della corrispondenza e sull'avviso di ricevimento da restituire al mittente. (G.Sim.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973 art. 26

793. Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2366/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

I - Riscossione - Cartella di pagamento - Sospensione - Istanza di autotutela - Insufficienza – Condizioni.

II - Riscossione - Cartella di pagamento - Prescrizione - Estratto di ruolo - Termine quinquennale.

I - Ai fini dell'applicazione dell'art. 1, comma 537, della legge n. 228/2012, il contribuente deve dimostrare l'esistenza dei presupposti per applicare i commi 537, 538 e

539 del citato art. 1 della legge n. 228/2012 e non è sufficiente la presentazione solo di una generica istanza di autotutela, che non menziona la predetta normativa; il contribuente deve presentare la prescritta documentata dichiarazione prevista dalla citata normativa e dimostrare di avere rispettato i termini ivi indicati.

II - Il credito indicato in una cartella di pagamento è prescritto, ove il primo atto interruttivo preso in considerazione sia l'estratto di ruolo rilasciato oltre il termine di prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4), c.c.. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: l. 228/2012, art. 1 commi 537, 538 e 539; c.c., art. 2948 n. 4

794. Interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 2390/2018 del 28 maggio 2018, Presidente e Estensore: Barbaini

Riscossione - Interessi - Semplici su importo versato a titolo di capitale - Anatocismo - Non configurabilità - Spettanza su intero importo.

In caso di richiesta di pagamento di interessi semplici ex art. 1282 c.c. e sul capitale a norma dell'art. 5 della legge n. 29/1961, il richiamo all'art. 1283 c.c. in materia di anatocismo è infondato e comunque inconferente. Ove il contribuente provveda a versare integralmente la somma oggetto di avviso di liquidazione per recupero della maggiore imposta sostitutiva sui finanziamenti a medio e lungo termine riconosciuta non dovuta, e la somma capitale chiesta a rimborso sia rimborsata in due tranche e soltanto sulla seconda tranche vengano calcolati e rimborsati gli interessi, è legittima la richiesta che anche gli interessi semplici sulla prima tranche in linea capitale vengano liquidati. **(F.P.)**

Riferimenti normativi: c.c., art. 1282; l. 29/1961, art. 5

795. Notifica della cartella all'estero

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2398/2018 del 28 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Noschese

Riscossione - Cartella di pagamento - Notificazione - Cittadino italiano residente all'estero iscritto all'AIRE - Notifica nell'ultima residenza conosciuta in Italia - Irregolarità.

Nel caso di notificazione a cittadino italiano avente all'estero una residenza conoscibile dall'Amministrazione finanziaria in base all'iscrizione nell'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE), non è regolare la notifica di cartelle di pagamento, effettuata presso l'ultima residenza conosciuta in Italia, indipendentemente dalla circostanza che la fattispecie sia sorta in epoca anteriore alla pronuncia di illegittimità costituzionale delle norme in materia (cfr. Corte cost., sent. 7 novembre 2007, n. 366). **(F.P.)**

796. Notificazione cartella

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2527/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Candido

Intimazione pagamento - Atti presupposti - Cartelle pagamento - Notifica a mezzo pec - Assenza firma digitale - Illegittimità notifica - Sussiste.

Va annullata l'intimazione di pagamento fondata su cartelle esattoriali notificate a mezzo pec ma prive di firma digitale, atteso che solo il documento informatico immodificabile legittima la riscossione. **(F.B.)**

Riferimenti normativi d.lgs. 82/2005, art. 20 comma 2

797. Riscossione e concordato preventivo

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2721/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Martorelli, Estensore: Sacchi

Ammissione alla procedura di concordato preventivo – Omesso pagamento in pendenza della procedura concordataria del pregresso debito erariale – Cartella di pagamento per la riscossione del debito erariale e della sanzione da omesso versamento notificata dopo l'omologa della proposta concordataria – Illegittimità – Sussiste.

Posto che l'art. 168, r.d. 267/1942, in materia di concordato preventivo, stabilisce che dalla data di presentazione del ricorso ai creditori della società ammessa alla procedura è impedito l'esercizio o la prosecuzione delle azioni esecutive sul patrimonio del debitore, e quest'ultimo non può eseguire, per i debiti pregressi, alcun pagamento fino al termine della procedura ne consegue che dal mancato pagamento di essi non possono discendere effetti di tipo sanzionatorio, ancorché previsti da norme di diritto pubblico. (R.Z.)

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 168

798. Rapporti tra giurisdizione penale e tributaria

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 7, sentenza n. 2723/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Russo, Estensore: Calà

Ricorso in appello proposto nei confronti di società estinta – Art. 28, comma 4, d.lgs. n. 175/2014 – Efficacia dell'estinzione ai fini degli atti liquidazione, accertamento, contenzioso e riscossione dei tributi decorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese – Efficacia retroattiva della disposizione – Non sussiste.

È inammissibile l'appello proposto dall'Agente della riscossione se notificato a soggetto già estinto a nulla rilevando la previsione contenuta nell'art. 28, comma 4, del d.lgs. n. 175/2014 secondo cui ai soli fini degli atti di liquidazione, di accertamento, e contenzioso e di riscossione l'estinzione della società contribuente ha effetto trascorsi cinque anni dalla richiesta di cancellazione dal Registro delle imprese. Tale norma è sprovvista infatti di efficacia retroattiva. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 175/2014, art. 28 comma 4

799. Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 2737/2018 del 14 giugno 2018, Presidente: Fanizza, Estensore: Bertolo

Cartella di pagamento – Notifica – Invio diretto da parte del concessionario tramite raccomandata A.R. – Mancata consegna personale del plico al destinatario – Necessità invio seconda raccomandata – Insussistenza.

Ove la cartella di pagamento venga notificata ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602/1973 mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata A.R., trovando applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della Legge n. 890/1982, non occorre l'invio di una seconda raccomandata, qualora il plico non venga consegnato personalmente al destinatario. (R.Z.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

800. Prescrizione dei crediti derivanti da cartella di pagamento non impugnata
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 2748/2018
del 14 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Ruta

Crediti erariali derivanti da cartella di pagamento non impugnata – Prescrizione decennale – Non sussiste.

Conformemente a quanto rilevato dalla giurisprudenza di legittimità (Conf. Cass. n. 23397/2016), per i crediti erariali la conversione del termine di prescrizione breve in quello decennale di cui all'art. 2953 cod. civ. è possibile solo quando è intervenuto un provvedimento giurisdizionale divenuto irrevocabile. A tale provvedimento non possono essere assimilate le cartelle di pagamento, ancorché non impugate, promanando le stesse da una autorità amministrativa. **(G.Cu.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2953

801. Confisca di prevenzione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2814/2018
del 21 giugno 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Gentili

Confisca di prevenzione – Confusione – Estinzione obbligazione – Sussiste.

Le obbligazioni tributarie riferite a un patrimonio oggetto di confisca di prevenzione si estinguono per confusione, ai sensi dell'art. 1235 cod. civile. Tali beni, infatti, diventano di proprietà dello Stato, il quale riunisce quindi in sé la qualità di debitore e creditore delle obbligazioni fiscali. **(G.G.)**



Riferimenti normativi: c.c., art 1253; d.lgs.159/2011, art 50 comma 2

802. Termini di prescrizione
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 2, sentenza n. 2829/2018
del 21 giugno 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Currò

Debito d'imposta – Prescrizione decennale – Sussiste – Prescrizione breve – Non sussiste.

Il debito di imposta si prescrive in dieci anni. Infatti, al riguardo manca un'espressa norma che preveda un termine inferiore di prescrizione. Inoltre, l'obbligazione tributaria non può essere assimilata ad una prestazione periodica - quest'ultima con termine di prescrizione quinquennale - in quanto matura anno per anno e al verificarsi di certi presupposti oggetto di valutazione da parte dell'Amministrazione finanziaria. **(G.G.)**



Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

803. Termini di notifica
Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 2836/2018
del 21 giugno 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà

Cartella di pagamento – Notifica – Termine – Fermo amministrativo di veicolo – Prescrizione del diritto di credito – Sussiste.

Per il preavviso di fermo amministrativo di veicolo, non è previsto il termine di notifica stabilito dall'art. 25 d.lgs. 602/1973, a pena di decadenza, per la cartella di pagamento. L'unico limite temporale cui il Concessionario è sottoposto per la notifica di tale preavviso è quello della prescrizione del diritto di credito. **(G.G.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 602/1973, art. 25

804. Intimazione di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2874/2018 del 21 giugno 2018, Presidente Frangipane. Estensore: Alberti

Intimazione di pagamento - Prova notifica cartella - Onere di produzione dell'originale o della copia integrale della cartella - Non sussiste – Motivazione per relationem ai precedenti atti-Legittimità - Crediti Irap, Irpef e addizionali – Cartella non impugnata - Prescrizione decennale – Sussiste.

Nei giudizi in cui si contesti la notifica della cartella di pagamento, non sussiste un onere, in capo all'agente della riscossione, di produrre in giudizio l'originale o la copia integrale della cartella stessa. È ammesso l'assolvimento della motivazione "per relationem" con riferimento ai precedenti atti dei quali l'intimazione reca specificatamente gli estremi. I crediti Irap, Irpef, recati da cartelle di pagamento divenute definitive per mancata impugnazione, sono assoggettati all'ordinario termine di prescrizione decennale. **(N.Bo.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973 art. 26; c.c., art. 2953

805. Interessi

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 2890/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini

Riscossione – Interessi – Cartella di pagamento - Obbligo di motivazione.

In tema di riscossione delle imposte sul reddito, la cartella di pagamento relativa agli interessi di sospensione maturati su un debito tributario deve essere motivata affinché il contribuente possa verificare la correttezza del calcolo nonché il relativo criterio di calcolo degli stessi. **(N.Bo.)**

Riferimenti normativi: l. 241/1990, art. 3; l. 212/2000, art. 7 comma 3

806. Cartella di pagamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 2894/2018 del 25 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Riscossione– Cartella di pagamento – Motivazione per relationem – Legittimità - Sussiste.

In tema di motivazione per relationem, la cartella di pagamento deve recare il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, una motivazione, anche sintetica, della pretesa fiscale. La violazione del predetto obbligo motivazionale non comporta la mera illegittimità della cartella, bensì la nullità. **(N.Bo.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 12 comma 3

807. Controllo automatico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 2901/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Riscossione – Controllo automatico – Contraddittorio preventivo – Non necessario.

In sede di controllo automatico ex art. 36bis, d.P.R. 600/1973, qualora l'Agenzia delle Entrate ravvisi un mero errore materiale nella compilazione della dichiarazione (e non esistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione), non sussiste alcun obbligo di instaurare un contraddittorio che preceda la notifica della cartella di pagamento. Di

conseguenza, in tali ipotesi, l'omesso invio al contribuente della comunicazione di irregolarità non incide sulla validità della cartella. (M.C.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36bis

808. Prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2953/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Servetti, Estensore: Malanetto

Riscossione – Cartella non impugnata - Termini di prescrizione.

La definitività della cartella non muta il termine di prescrizione che resta quello proprio del tributo in essa reclamato. Qualora il termine di prescrizione fosse, ab origine, decennale tale resterà anche dopo il consolidarsi della cartella non potendo certo attribuirsi alla definitività della cartella, per mancata impugnazione, l'effetto di ridurre il termine prescrizione stesso. Relativamente agli addebiti a titolo di Iva, Irpef e Irap il termine è decennale. (G.To.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 2946

809. Motivazione della cartella

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 3/2018 del 2 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Oldi

Riscossione – Cartella di pagamento – Obbligo di motivazione – Atto precedente già notificato – Non sussiste.

Qualora la cartella di pagamento sia stata preceduta da uno specifico atto impositivo già notificato al contribuente, non è richiesta alcuna specifica motivazione in quanto i requisiti formali necessari sono la conformità al modello approvato dal Ministero delle Finanze e l'indicazione dell'intimazione ad adempiere entro sessanta giorni l'obbligo risultante dal ruolo, l'avvertimento che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata e l'indicazione della data in cui il ruolo è stato reso esecutivo. (L.L.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 602/1973, art. 25, commi 2 e 2bis

810. Sanzioni irrogate a enti soggetti a procedure concorsuali

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 77/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bersotti

Riscossione – Cartella di pagamento – Società sottoposta a concordato preventivo – Sanzioni tributarie – Compensi di riscossione – Interessi di mora – Non spettano.

A seguito della Pubblicazione nel Registro delle Imprese del ricorso contenente la domanda di concordato preventivo di cui all'art. 161 l.f. e conformemente a quanto previsto dagli art. 168 e 55 del medesimo decreto, non sono dovute le sanzioni tributarie, i compensi di riscossione e gli interessi di mora richiesti ad un contribuente sottoposto a concordato preventivo. (A.A.)



Riferimenti normativi: l.f., artt. 55, 161, 168 e 169

811. Prescrizione violazioni tributarie

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 1, sentenza n. 78/2018 del 2 febbraio 2018, Presidente: Maggipinto, Estensore: Bersotti

Riscossione – Intimazione di pagamento – Prescrizione.

Per i tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative si applica il termine prescrizionale quinquennale previsto dall'art. 2948 c.c.. È pertanto nulla l'intimazione di pagamento contenente esclusivamente tributi locali, contravvenzioni stradali e sanzioni amministrative notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento ivi richiamata. (A.A.)

Riferimenti normativi: c.c., art. 2948

812. Notifica a mezzo PEC

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 33/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Caristi, Estensore: Romano Di Vieto

Cartella esattoriale – Notifica a mezzo PEC – Validità.

La notifica della cartella esattoriale a mezzo PEC si considera effettuata per il rimando che l'art. 26 del d.P.R. 602/1973 fa al decreto 68/2005 – Inesistenza della notifica solo in ipotesi in cui non possa ritenersi conseguito lo scopo prefissato dalla legge, ossia la mancata conoscibilità da parte del destinatario con lesione del suo diritto alla difesa. La mancanza della sottoscrizione da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, la cui esistenza dipende principalmente dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (G.Ma.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

813. Cartella esattoriale

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 2, sentenza n. 207/2018 del 9 aprile 2018, Presidente e Estensore: Vitali

Cartella esattoriale – Validità notifica – Sottoscrizione – Validità dell'atto.

La mancanza della sottoscrizione della cartella o dell'avviso di pagamento da parte del funzionario competente non determina l'invalidità dell'atto la cui esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro di una sottoscrizione leggibile quanto dal fatto che esso sia inequivocabilmente riferibile all'organo amministrativo titolare del potere di emetterlo. (P.R.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 68/2005

814. Termini di prescrizione per la riscossione dei crediti a ruolo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 1, sentenza n. 314/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Spartà, Estensore: Perini

Mancata opposizione alla cartella – Termini di prescrizione brevi – Effetto novativo.

La mancata opposizione alla cartella non converte da breve in ordinario il termine di prescrizione del diritto di riscossione. Con la formazione del ruolo e della conseguente cartella di pagamento, si crea un effetto novativo delle singole obbligazioni dovute a separate ragioni di credito in quanto vengono incorporate in un unico credito non più scindibile. Non è quindi possibile fare riferimento ai termini di prescrizione previsti singolarmente per ciascuno dei crediti a ruolo, ma si deve fare riferimento alla ordinaria prescrizione per l'unico credito pecuniario nel quale sono confluiti tutti gli altri con decorrenza dalla data di notifica. (E.Cal.)

815. Prova dell'avvenuta notifica

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 73/2018 del 22 marzo 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi

Notifica estratto di ruolo – Contestazione sulla notifica – Produzione originali di notifica – Necessità.

A seguito di espressa contestazione delle copie da parte del ricorrente, incombe sul Concessionario l'obbligo di produrre gli originali delle cartoline di notifica, non potendosi considerare valide, ai fini probatori, le copie prodotte. (M.Mar.)



Riferimenti normativi: l. 890/1982

816. Termine di prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 20/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente: Piglionica, Estensore: Scalise

Riscossione – Prescrizione – Cartella di pagamento non opposta – Termine breve di prescrizione – Sussiste – Intimazione di pagamento oltre termine – Illegittimità – Sussiste.

La cartella di pagamento è un atto amministrativo privo dell'attitudine ad acquisire efficacia di giudicato, con la conseguenza che ai crediti erariali e/o previdenziali oggetto della stessa non è applicabile il termine di prescrizione ordinario previsto dall'art. 2946 c.c. per l'ipotesi di giudicato giurisdizionale. Per tale ragione è illegittima l'intimazione di pagamento notificata oltre il termine di cinque anni dalla notifica della cartella di pagamento non opposta, rendendosi alla fattispecie applicabile lo stesso termine di prescrizione del credito sottostante la cartella. (A.Mas.)



Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946 e 2953

817. Ruolo e legittimazione passiva Trust

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 1, sentenza n. 26/2018 del 27 febbraio 2018, Presidente: Fracascio, Estensore: Scurpa

Ruolo – Trust – Legittimazione passiva – Trustee – Soggetto intestatario autonomo – Illegittimità ruolo – Consegue.

Il Trust non è un ente dotato di personalità giuridica, ma un insieme di beni e rapporti destinati ad un fine determinato e formalmente intestati al trustee, che è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti coi terzi. È illegittima la cartella di pagamento ed il ruolo in essa contenuto, intestati al trustee quale persona fisica anziché nella sua veste di trustee. (A.Mas.)




818. Notifica a mezzo pec

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 5, sentenza n. 887/2018 del 26 febbraio 2018, Presidente: Nocerino, Estensore: Marcellini

Cartella di pagamento – Notifica a mezzo pec – Allegato in formato pdf e non.p7m – Nullità della notifica – Sussiste – Illegittimità della cartella – Consegue.

Qualora la notifica della cartella di pagamento avvenga per posta elettronica certificata e la stessa cartella venga allegata in formato pdf e non p7m - quindi priva di firma elettronica qualificata o firma digitale – la notifica è nulla con conseguente illegittimità della cartella allegata. L'apposizione della firma elettronica è infatti garanzia di

identificabilità del suo autore, nonché di integrità e immodificabilità del documento firmato digitalmente. (V.Ca.) 


Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, artt. 20 e 71; d.P.R. 602/1973, art. 26 comma 2

819. Prescrizione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1612/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Petrone

Riscossione – Cartella di pagamento – Prescrizione credito – Disciplinato da singole leggi di imposta - Tributi erariali – Termine decennale.

I crediti tributari esposti nelle cartelle di pagamento si prescrivono nel termine disciplinato dalle singole leggi di imposta. In caso di mancata impugnazione delle cartelle e quindi di definitività delle medesime non si applica il termine di prescrizione di dieci anni di cui all'art. 2953 Cod. Civ. (c.d. azione di giudicato), qualora la legge di imposta preveda un termine minore.

Nel caso di credito per tributi erariali (Irpef, Irap) si applica il termine decennale di cui all'art. 2946 Cod. Civ. giacché ogni anno si configura una autonoma obbligazione tributaria con conseguente inapplicabilità dell'art. 2948 del Cod. Civ. sulla prescrizione. (S.L.C.) 

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2946, 2948 e 2953; d.P.R. 917/1986, art. 7; d.lgs. 446/1997, art. 14


820. Avviso di intimazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 13, sentenza n. 1613/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Petrone

I - Riscossione – Atto prodromico regolarmente notificato e non contestato – Successivo avviso di intimazione - Ricorso – Inammissibilità – Sussiste.

II - Calcolo degli interessi – Conformi a provvedimento di legge – Contestazione generica – Deve essere disattesa.

I - Qualora sia dimostrata la preventiva sussistenza di atti impositivi prodromici regolarmente notificati e non oggetto a suo tempo di contestazione giudiziale, pertanto divenuti definitivi (nel caso di specie cartelle di pagamento), il ricorso avverso il successivo avviso di intimazione è inammissibile poiché tardivo.

II - Il tasso annuo degli interessi, le modalità di calcolo e i limiti temporali di riferimento sono noti e conoscibili perché determinati con provvedimento generale. Deve essere pertanto disattesa, in quanto del tutto generica, la contestazione in ordine agli interessi applicati se il ricorrente nel sollevare la doglianza non disponga alcuna specifica indicazione degli errori commessi in sede di calcolo da parte dell'ente esattore. (S.L.C.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 21 comma 1

821. Notifica della cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 22, sentenza n. 1627/2018 del 12 aprile 2018, Presidente: Tucci, Estensore: Dolci

Cartella di pagamento - Notifica – Deposito presso casa comunale – Raccomandata informativa – Necessità.

La notifica della cartella è nulla qualora non vi sia prova che dopo il deposito presso la casa comunale sia stata spedita al destinatario la prescritta raccomandata informativa. (S.L.C.)

822. Notifica cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 23, sentenza n. 1628/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Cosentino

Riscossione – Notifica Cartella – Deposito nella Casa comunale – Ulteriore raccomandata – Basta la sola spedizione e non anche il ricevimento – Incompleta compilazione avviso di ricevimento – Irrilevanza.

È valida, in quanto conforme al disposto di cui all'art. 60 d.P.R. 600/1973 richiamato dall'art. 26 d.P.R. 602/1973, la notifica della cartella esattoriale mediante deposito nella Casa comunale del plico non consegnato al destinatario per l'assenza delle persone indicate dall'art. 139 c.p.c., se si è provveduto a dare avviso con ulteriore raccomandata.

Irrilevante è la sorte della raccomandata inviata quale comunicazione dell'avvenuto deposito del plico, perfezionandosi la notifica con la sola spedizione della raccomandata.

La mancata completa compilazione della cartolina recante l'avviso di ricevimento della raccomandata è fatto che non preclude il perfezionamento della notifica posto che nel caso di specie è determinata dal mancato ritiro della stessa da parte del destinatario. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art 60; d.P.R. 602/1973, art. 26; c.p.c., art. 140

823. Registrazione a debito sentenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 6, sentenza n. 1633/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Bichi, Estensore: Correrà

Riscossione – Registrazione a debito sentenza - Termine - Decennale – Decorrenza.

In tema di registrazione a debito di una sentenza il procedimento di riscossione dell'imposta si prescrive nel termine di dieci anni, decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, previsto dall'art. 78 d.P.R. 131/1986. (S.L.C.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art 78; d.P.R. 115/2002, art. 212

824. Decadenza

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 9, sentenza n. 1732/2018 del 16 aprile 2018, Presidente e Estensore: Centurelli

Termine di decadenza per la riscossione a seguito di accertamento – Giudizio di rinvio – Omessa riassunzione – Estinzione processo – Definitività accertamento impugnato – Termine di decadenza per la riscossione somme accertate – Applicabilità art. 25 comma 1 d.P.R. 602/1973 – Conseguenze.

La mancata riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di Cassazione determina l'estinzione del giudizio ai sensi dell'art. 63 comma 2 d.lgs. 546/1992. L'estinzione determina la definitività dell'atto di accertamento originariamente impugnato il quale torna ad essere titolo per l'esecuzione della riscossione, soggetta ai termini di decadenza dell'articolo 25 comma 1, d.P.R. 602/1973 e non al termine decennale di cui all'art. 2953 c.c..(F.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 63; d.P.R. 602/1973, art. 25 comma 1

825. Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 1962/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Riscossione - Notifica della cartella di pagamento a mezzo PEC - Necessità di redazione della relata di notifica – Esclusa – Necessità di sottoscrizione – Esclusa.

Alla notifica a mezzo PEC della cartella di pagamento non si applicano le disposizioni di cui all'art. 149bis c.p.c. con conseguente esclusione della necessità della redazione della relata di notifica e della sottoscrizione certificata del documento informatico trasmesso in via telematica. La sottoscrizione non è necessaria in quanto il requisito di riconducibilità al soggetto che l'ha emessa è soddisfatto dalla certificazione inerente alla certezza della provenienza del soggetto che l'ha inviata. Solo l'acclarata difformità tra il documento allegato e le somme riportate dal ruolo o dal relativo estratto farebbe sorgere il diritto del contribuente a contestare il contenuto. **(L.M.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 602/1973, art. 26

826. Rappresentanza Agenzia Entrate Riscossione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 17, sentenza n. 2283/2018 del 22 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Agente della Riscossione – Avvocato esterno - Estromissione dal giudizio.

Il d.lgs. 156/2015 ha stabilito che dal 1/1/2016 l'Agente della Riscossione, ora Agenzia Entrate Riscossione e così pure l' Agenzia delle Entrate possano costituirsi solo tramite personale interno o facente parte della sovrastruttura, con la conseguenza che non è ammessa la delega di rappresentanza ad avvocati esterni. **(C.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992 art. 11 comma 2; d.lgs. 156/2015, art. 9 comma 1, lett. d)

827. Disconoscimento del diritto di detrazione

Commissione tributaria provinciale di Milano Sez. 7, sentenza n. 2365/2018 del 24 maggio 2018, Presidente: Mainini, Estensore: Ercolani

Disconoscimento del diritto di detrazione – Mancato previo accertamento - Illegittimità - Sussiste.

È illegittimo il ricorso all'art. 36ter d.P.R. 600/1973 per il disconoscimento del diritto di detrazione della quota d'ammortamento. Per una tale ripresa a tassazione l'ufficio avrebbe dovuto attivare le modalità proprie dell'avviso d'accertamento e non il modulo del controllo cartolare (Conf. Cass. Ord. 5318/2012). **(C.P.)**



Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 36ter

828. Notifica cartella

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 11, sentenza n. 2570/2018 del 7 giugno 2018, Presidente: Di Rosa, Estensore: Mazza

Notifica della cartella di pagamento – Impugnazione.

Un vizio di nullità ovvero di inesistenza della stessa notifica è del tutto irrilevante ove l'atto risulti essere stato impugnato dal destinatario in data antecedente alla scadenza del termine fissato dalla legge per l'esercizio del potere impositivo, sicché deve ritenersi giuridicamente intervenuta la notifica. **(G.P.V.)**



829. Opponibilità al Fisco

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 78/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Tateo

I - Riscossione – Fondo patrimoniale costituito prima della notifica delle cartelle di pagamento – Opponibilità al fisco – Sussiste.

II - Riscossione – Debiti erariali derivanti da attività di impresa – Mancato versamento IVA - Fondo patrimoniale – Opponibilità – Sussiste.

I - Il fondo patrimoniale costituito prima della notifica delle cartelle di pagamento rende il vincolo di destinazione dell'immobile opponibile al Fisco.

II - L'attività di impresa del contribuente non può considerarsi destinata a soddisfare i bisogni della famiglia. Pertanto, l'obbligazione erariale derivante da tale attività non può ritenersi contratta per far fronte ai bisogni familiari ed opponibile al fondo patrimoniale. (S.G.)



830. Solidarietà tributaria

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 140/2018 del 2 maggio 2018, Presidente e Estensore: Ferrari

Riscossione – Imposta di registro – Solidarietà tributaria – Definizione lite da parte di un condebitore – Rateizzazione della pretesa - Efficacia nei confronti di coobbligato solidale – Sussiste.

In materia di imposta di registro, nel caso di soggetti coobbligati in solido trova applicazione l'art. 1306 c.c. a norma del quale è facoltà di un soggetto coobbligato al pagamento dell'imposta opporre al creditore un giudicato favorevole ottenuto da altro soggetto condebitore, se non fondato su ragioni personali. È dunque illegittima la cartella di pagamento notificata ad una parte (venditrice) ed avente ad oggetto l'intero valore accertato con precedente avviso di liquidazione e rettifica, se, in favore della medesima parte, è già intervenuto un giudicato riduttivo del valore accertato e se, contestualmente, il soggetto condebitore (parte acquirente) ha rateizzato le somme relative alla pretesa originaria, ancorché lo stesso non abbia provveduto all'integrale pagamento del dovuto. (S.Me.)



Riferimenti normativi: c.c., art. 1306

831. Formato digitale della cartella

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 9/2018 del 18 gennaio 2018, Presidente: La Salvia, Estensore: Barraco

Notifica della cartella in formato digitale – Estensione pdf – Inidoneità - Estensione p7m – Necessità.

La notifica via PEC di una cartella non è valida se avviene tramite messaggio di posta elettronica certificata contenente il file con estensione pdf anziché p7m, in quanto solo questo formato ne garantisce integrità, immodificabilità e identificabilità dell'autore. (E.D.M.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 82/2005, art. 20 commi 1bis e 2

832. Subentro dell'AE Riscossione a Equitalia

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 1, sentenza n. 155/2018 del 30 aprile 2018, Presidente e Estensore: Leotta

Cartella di pagamento – Nullità per attività di Equitalia successiva alla sua estinzione – Non sussiste.

L'Agenzia delle entrate-riscossione subentrata ad Equitalia a far data dal 1° luglio 2017 ben può proseguire l'attività di intimazione iniziata da Equitalia, essendo subentrata a titolo universale in tutti i rapporti giuridici spettanti a quest'ultima. L'eventuale eccezione di nullità basata sull'assunto dell'espletamento di attività di riscossione (nel caso di specie, la notificazione della cartella di pagamento) da parte di Equitalia in data successiva al 1° luglio 2017, e quindi successivamente alla sua estinzione, deve essere provata dal contribuente che se ne dolga. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.l. 193/2016, art. 1 commi 1 e 2

SUCCESSIONE E DONAZIONE

833. Trust autodichiarato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 393/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Trust di famiglia autodichiarato – Imposta sulle donazioni – Applicabilità – Aliquota e franchigie – Riferimento ai beneficiari attuali.

In caso di trust autodichiarato con beneficiari il coniuge ed i figli, si applica l'imposta sulle donazioni con l'aliquota del 4% e le franchigie, non avendo alcun rilievo il fatto che il Notaio rogante e la parte abbiano spinto la loro diligenza fino a prevedere, con una previsione evidentemente assai poco probabile di premorienza ed estinzione di questa immediata discendenza, l'attribuzione dei beni comunque alla discendenza ulteriore, in quanto l'imposta conseguente ad un negozio "attuale" deve fare riferimento ai beneficiari "attuali", ogni diversa imposta o supplemento di imposta restando semmai applicabile allorquando si verificherà una situazione soggetta a diversa imposizione. (G.Li.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 49; l. 286/2006

834. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1171/2018 del 20 marzo 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Fucci

Imposta sulle successioni e donazioni – Trust – Atto di conferimento – Vincolo di destinazione – Presupposto di imposta – Trasferimenti di beni e diritti.

Non è sottoponibile a tassazione in via proporzionale l'atto di conferimento in un trust di determinati beni di proprietà dell'apportatore, poiché i beni in questione non divengono di proprietà del trust, il quale è tenuto a gestirli per il perseguimento e la realizzazione delle finalità per le quali è stato costituito, indicate nell'atto costitutivo. Non è, quindi, sufficiente, il mero "vincolo di destinazione" (cioè la "segregazione" dei beni conseguente al trasferimento al trust della gestione dei beni in oggetto) per l'applicazione dell'imposta proporzionale sulle successioni e donazioni: tale imposta graverà su quanto residuerà dopo la realizzazione delle finalità per le quali è stato istituito il trust e sarà trasferito a favore del beneficiario finale. (A.Ma.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

835. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1331/2018 del 27 marzo 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Crespi

I - Trust – Momento Impositivo – Costituzione del vincolo – Beneficiari non indicati – Tassazione senza franchigia.

II - Imposta di Donazione - Franchigia per grado di parentela - Trust – Beneficiari non indicati – Tassazione senza franchigia

I - Per effetto dell'art. 2, comma 47, d.l. 262/2006 che ha esteso l'imposta sulle successioni e donazioni ai vincoli di destinazione, l'imposta di donazione è applicabile alla costituzione di un Trust. L'istituzione del Trust, infatti, seppure non prevede l'immediato arricchimento dei soggetti coinvolti, costituisce indubbiamente un vantaggio per questi ultimi, realizzando lo scopo di rendere i beni insensibili alla azione dei creditori e, così, garantire la loro conservazione per i soggetti beneficiari.

II - L'imposta sulle successioni e donazioni è applicabile al trust nella misura dell'8%, ovvero senza applicazione di alcuna franchigia per parentela tra beneficiari e disponenti, quando non si è in grado di ricostruire il rapporto di parentela con i soggetti beneficiari perché genericamente indicati. (nel caso in esame, ci si riservava nell'atto istitutivo di nominare in futuro, tra parenti e affini, i beneficiari finali). (L.C.G.)



Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

836. Trust autodichiarato

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 1361/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Baldi

I – Imposta di successione e donazione – Trust autodichiarato – Conferimento di immobili e partecipazioni sociali – Donazione indiretta – Imposta in misura fissa – Sussiste.

II – Imposta di successione e donazione – Trust autodichiarato – Conferimento di immobili e partecipazioni sociali – Assenza di arricchimento patrimoniale - Imposizione – Non sussiste.

I - L'istituzione di un trust autodichiarato, costituito con il conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e catastale in misura fissa e non proporzionale, in quanto la fattispecie è inquadrabile nella donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione, senza che avvenga quindi alcun reale trasferimento di beni o arricchimento di persone. L'imposta proporzionale sarà dovuta dai beneficiari al momento del passaggio nelle loro disponibilità. La commissione fa proprio un principio di diritto formulato dalla Suprema corte.

II - Il conferimento di beni o partecipazioni in un trust autodichiarato non sconta l'imposta di donazione in quanto il disponente provvede a beneficiare i discendenti non direttamente ma attraverso un trustee (donazione indiretta) in esecuzione di un diverso programma negoziale. Non passando la proprietà al trustee, essendo quest'ultimo un mero gestore ed essendo i beni conferiti destinati ad essere trasferiti ai beneficiari sulla base del programma negoziale, va escluso che si configuri un arricchimento patrimoniale a titolo di liberalità, presupposto per l'imposta sulle donazioni. (A.D.)



837. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 1399/2018 del 29 marzo 2018, Presidente: Giordano, Estensore: Maffey

Imposta di successione e donazione – Conferimento di beni in un trust – Donazione indiretta – Segregazione beni – Arricchimento di persone – Non sussiste.

La segregazione di beni e diritti conferiti in trust non realizza il presupposto impositivo delle imposte di successione e donazione che, anche con l'estensione delle stesse ai vincoli di destinazione, in coerenza con i principi costituzionali di cui all'art. 53 Cost., è rimasto quello dell'arricchimento gratuito del patrimonio dei beneficiari; l'imposta in misura proporzionale sarà eventualmente dovuta dai beneficiari nel momento in cui i beni e i diritti saranno effettivamente trasferiti nel loro patrimonio; il conferimento dei beni in trust autodichiarato può al limite scontare l'imposta d'atto ossia l'imposta di registro in misura fissa. In particolare, i giudici di secondo grado richiamando una pronuncia dei giudici supremi, hanno statuito che l'istituzione di un trust cosiddetto "autodichiarato", con conferimento di immobili e partecipazioni sociali, con durata predeterminata o fino

alla morte del disponente-trustee, con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, deve scontare l'imposta ipotecaria e quella catastale in misura fissa e non proporzionale, perché la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la "segregazione" quale effetto naturale del vincolo di destinazione, una "segregazione" da cui non deriva quindi alcun reale trasferimento di beni e arricchimento di persone, trasferimento e arricchimento che dovrà invece realizzarsi a favore dei beneficiari, i quali saranno perciò nel caso successivamente tenuti al pagamento dell'imposta in misura proporzionale (cfr. Cass. n. 21614/2016). Tale principio trova applicazione anche nel caso di un trust non autodichiarato, in quanto il reale trasferimento si concretizza sempre con riferimento alla devoluzione dei beni dal fondo in trust ai beneficiari finali. Non v'è dubbio, infatti, che la fattispecie si inquadra in quella di una donazione indiretta cui è funzionale la segregazione quale effetto naturale del vincolo di destinazione. (U.I.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1; d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; l.286/2000

838. Alternatività

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 10, sentenza n. 1470/2018 del 4 aprile 2018, Presidente: Labruna, Estensore: Bianchi

Donazione indiretta per acquisto immobile – Cumulabilità con l'imposta di registro – Non sussiste.

La donazione indiretta finalizzata all'acquisto di un immobile non è autonomamente tassabile ai fini del registro. Ai sensi dell'articolo 1, comma 4-bis, e della conforme interpretazione dell'Agenzia delle Entrate, l'imposta non può essere applicata alle donazioni o altre liberalità collegate ad atti concernenti il trasferimento o la costituzione di diritti immobiliari ovvero il trasferimento di aziende qualora per l'atto sia prevista l'applicazione dell'imposta di registro in misura proporzionale o dell'imposta sul valore aggiunto. (M.Fa.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, art. 1

839. Trust ⁵

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 1566/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Paganini; Estensore: Borsani

Conferimento beni immobili – Vincolo di destinazione – Applicabilità imposta sulle donazioni – Sussiste – Aliquota – Beneficiario – Altro trust – Ipotesi residuale – Aliquota 8% - Sussiste.

È indubitabile che lo scopo caratteristico e principale del trust sia quello di costituire un vincolo di destinazione sui beni confluiti nel trust stesso e, pertanto, sotto questo profilo, non vi sono elementi che inducano a ritenere non applicabile anche all'atto di conferimento di beni immobili nel trust l'imposta sulle donazioni ex art. 2, comma 47, d.l. 262/2006.

Il diverso principio giuridico esposto nella sentenza della Corte di Cassazione n. 21614/2016 concerneva l'ipotesi di un trust cd. autodichiarato: nella fattispecie, viceversa, i beni conferiti nel trust sono stati, non solo oggetto di un vincolo di destinazione ma anche di un trasferimento a favore di un soggetto terzo (trustee). Per quanto attiene la determinazione dell'aliquota deve essere applicata l'aliquota del 8%

⁵ In senso conforme Cass. Civ. 30 maggio 2018, n. 13626 che ha ritenuto applicabile l'imposta sulle donazioni all'atto di dotazione del trust con esclusione delle ipotesi in cui si tratti di trust "autodichiarato". (M.D.)

prevista per le ipotesi residuali in quanto il beneficiario finale è un altro trust (a nulla rilevando ai fini della minore aliquota del 6% che il beneficiario finale di quest'ultimo trust sia un fratello del disponente). (M.D.)

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2

840. Conferimento immobile

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1671/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese

Imposta sulle successioni e donazioni – Atto istituito di trust – Conferimento immobile.

Al trust, qualora lo stesso abbia durata predeterminata o fino alla morte del disponente e con beneficiari i discendenti di quest'ultimo, non è applicabile l'imposta sulle successioni e donazioni, ma va assoggettato ad imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa. (D.D'A.)

841. Conferimento di beni immobili nel trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1732/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi

Trust – Conferimento beni – Imposte.

L'atto istitutivo del trust, se contiene esclusivamente la manifestazione di volontà del settlor, nulla disponendo in ordine al trasferimento dei beni, è assoggettato all'imposta di registro in misura fissa. Invece l'atto dispositivo col quale avviene il conferimento di beni immobili nel trust è assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale. Soggetto passivo è il trust e, ai fini della determinazione delle aliquote d'imposta, occorre verificare il rapporto intercorrente tra il disponente e il beneficiario che è indentificato o è identificabile al momento della costituzione del vincolo. Successivamente la devoluzione ai beneficiari non realizza un presupposto impositivo ulteriore in quanto i beni hanno già scontato l'imposta sulla costituzione del vincolo di destinazione al momento della segregazione in trust, funzionale all'interesse dei beneficiari. (D.D'A.)

842. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 1739/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi

TRUST – Atto istitutivo – Imposta di registro – Misura fissa – Atto dispositivo – Imposta donazioni – Misura proporzionale.

Trattandosi di atto privo di contenuto patrimoniale, l'atto istitutivo di un trust è soggetto a imposta di registro in misura fissa, mentre all'atto dispositivo, cioè al conferimento di beni nel trust (o al costituito vincolo di destinazione che ne è l'effetto), è applicabile l'imposta di donazione in misura proporzionale, dovendo comunque considerarsi il rapporto di parentela tra conferente e beneficiario e la relativa franchigia, sempre che sia possibile l'individuazione del soggetto beneficiario (le franchigie rilevano con riferimento a ciascun beneficiario, tenendo conto delle disposizioni precedentemente poste in essere in suo favore dallo stesso disponente).

L'imposta sulla costituzione di vincolo di destinazione è imposta nuova anche se essa riceve disciplina mediante un rinvio, di natura recettizio-materiale, alle disposizioni del d.lgs. n. 346/1990. La dizione letterale della norma (art. 2, comma 47, d.l. n. 262/2006, conv. in legge n. 286/2006) evidenzia la volontà del legislatore di istituire una vera e

propria nuova imposta che colpisce semplicemente gli atti che costituiscono vincoli di destinazione. L'imposta è istituita non già sui trasferimenti di beni e diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione bensì direttamente, ed in sé, sulla costituzione dei vincoli.

Il trasferimento dei beni in trust ai beneficiari all'atto della cessazione o dello scioglimento del vincolo non determina, ai fini dell'imposta sulle successioni e donazioni, un ulteriore presupposto impositivo, poiché i beni sono già stati assoggettati ad imposta al momento della costituzione del vincolo, cioè nel momento in cui si è determinato l'effetto segregativo. **(B.I.)**

Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47

843. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 1881/2018 del 23 aprile 2018, Presidente: Sacchi, Estensore Chiametti

Trust autodichiarato – Trasferimento di beni – Non sussiste – Imposta di registro in misura fissa – Sussiste.

L'istituzione di un trust cd. autodichiarato (il disponente è anche trustee), con durata coincidente con la vita del settlor, beneficiari i figli di quest'ultimo ed il trust fund costituito da beni immobili, non determina alcun trasferimento effettivo di proprietà di beni in capo al trustee realizzandosi l'effettivo arricchimento a favore dei beneficiari unicamente a seguito della cessazione del trust e della conseguente attribuzione dei beni in trust a questi ultimi, pertanto, solo in tale momento l'imposta ipotecaria e catastale sarà dovuta in misura proporzionale (conf. Cass. n. 21614/2016). **(L.V.)**

844. Devoluzione beni al beneficiario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 1919/2018 del 26 aprile 2018, Presidente e Estensore: Borgonovo

Trust – Atto di devoluzione al beneficiario di beni vincolati in trust – Imposta di donazione – Non soggetto.

L'atto di trasferimento dal trust al beneficiario, denominato dal notaio "atto di donazione" con conseguente versamento di imposta in misura fissa ex art. 11 della Tariffa, Parte I del d.P.R. 131/1986, integra in realtà una mera devoluzione al beneficiario di beni vincolati in trust, come tale non assoggettabile a imposta di donazione, conformemente a quanto previsto dalle circolari n. 48 del 2007 e n. 3 del 2008, che prevedono pacificamente in tali casi il versamento dell'imposta al momento della costituzione di un vincolo di destinazione e cioè della segregazione dei beni nel trust e non al momento della devoluzione dei beni al beneficiario. **(C.V.)**

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986 art. 11 della Tariffa, Parte I

845. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2075/2018 del 9 maggio 2018, Presidente: Ceccherini, Estensore: Franconiero

Imposta di donazione – Costituzione di vincolo di destinazione – Trust – Applicazione imposte – Sussiste.

Il carattere innovativo dell'art. 2, comma 47 del d.l. 262/2002 prescrive quale presupposto per l'applicazione dell'imposta sulle successioni e donazioni non già il trasferimento dei beni e dei diritti a causa della costituzione di vincoli di destinazione, ma la costituzione

dei vincoli in sé. Il presupposto impositivo è correlato alla predisposizione del programma di funzionalizzazione del diritto al perseguimento degli obiettivi voluti con affidamento ad un terzo della gestione del trust per la realizzazione di tali finalità. (P.C.)



Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 47; d.lgs. 346/1990; c.c. art. 2645ter

846. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 2237/2018 del 7 maggio 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Sacchi

Donazione – Imposta sulle donazioni – Trust di garanzia – Presupposto impositivo – Non sussiste.

Il presupposto impositivo dell'imposta sulle donazioni è unicamente il compimento di un atto di liberalità e il correlativo ed effettivo arricchimento del beneficiario dell'attribuzione. Pertanto, il trust di garanzia, non essendo un trust liberale, non è assoggettabile all'imposta sulle donazioni. (A.I.)



Riferimenti normativi: d.l. 262/2006, art. 2 comma 49

847. Trust

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2571/2018 del 5 giugno 2018, Presidente: D'Addea, Estensore: Bussani

Successioni e donazioni – Trust – Costituzione di vincoli di destinazione – Tassazione.

La segregazione dei beni in un trust genera un effetto traslativo della proprietà a favore del trustee e va assoggettato all'imposta sulle successioni e donazioni in misura proporzionale, fermo restando che, all'atto dello scioglimento o della cessazione del vincolo, non si realizza un ulteriore presupposto impositivo. (M.GI.)



848. Donazione da voluntary disclosure.

Commissione tributaria provinciale di Brescia Sez. 5, sentenza n. 83/2018 del 12 febbraio 2018, Presidente e Estensore: Pianta

Liquidazione dell'imposta di successione e donazione - Trasferimento somme su c/c cointestato – Assenza atto pubblico – Non rileva.

Il trasferimento di somme tramite bonifico configura donazione tipica ad esecuzione diretta, a nulla rilevando l'inosservanza della forma dell'atto pubblico. La dichiarazione di collaborazione volontaria rientra tra i procedimenti di accertamento del tributo. Il dies a quo deve individuarsi dalla data di richiesta di voluntary disclosure, che ha fatto emergere la donazione insita nel bonifico per cui è causa. (C.R.)



849. Trust futuro

Commissione tributaria provinciale di Lodi, Sez. 2, sentenza n. 38/2018 del 18 aprile 2018, Presidente: Chiodaroli, Estensore: Caldarera

Successione e donazione – Trust futuro – Trasferimento beni al trustee - Tassazione in misura proporzionale – Non sussiste.

Nel Trust futuro il trasferimento dei beni dal disponente al trustee è transitorio e costituisce solo un mezzo funzionale alla realizzazione dell'effetto finale successivo, che si determina nell'attribuzione definitiva del bene al beneficiario del trust. Solo con l'effettivo trasferimento dei beni ai beneficiari si integra il presupposto impositivo, mentre

l'atto di trasferimento dei beni in capo al trustee è soggetto alla sola tassa fissa di registro e ipo-catastale. **(E.Fa.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 262/2006, art.2 comma 47

850. Liberalità indirette

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 179/2018 del 15 maggio 2018, Presidente e Estensore: Petrucci

Imposta sulle donazioni – Liberalità indirette – Atto non soggetto a registrazione - Imposta non dovuta – Sussiste.

L'imposta sulle donazioni non è dovuta per le liberalità indirette aventi ad oggetto somme di denaro detenute all'estero, non risultanti da atto scritto soggetto a registrazione e che siano state erogate all'estero in favore di un beneficiario non residente in Italia. **(L.M.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 55 e 56bis

VIOLAZIONI FINANZIARIE E SANZIONI

851. Deduzioni difensive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n. 181/2018 del 22 gennaio 2018, Presidente: Marini, Estensore: Insinga

Violazioni finanziarie e sanzioni – Deduzioni difensive – Mancato accoglimento – Pagamento ridotto.

Il comma 7bis, dell'art. 16, d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, richiamando le sanzioni di cui al comma 7, fa riferimento non solo alle sanzioni rideterminate a seguito dell'accoglimento delle deduzioni difensive, bensì anche a quelle confermate a seguito del mancato accoglimento, le quali possono, pertanto, essere definite con il pagamento ridotto ad un terzo, secondo quanto stabilito dal comma 3. (C.F.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 commi 3, 4, 7 e 7bis

852. Irrogazione sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 244/2018 del 23 gennaio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Crisafulli

Irrogazione sanzioni – Annullamento degli avvisi di accertamento prodromici – Nullità della sanzione - Sussiste.

Sono da annullare gli atti di irrogazione sanzioni scaturenti da avvisi di accertamento che, oggetto di altra vertenza, sono stati annullati. L'annullamento delle sanzioni prescinde dal merito ed è dovuto al solo fatto che gli accertamenti da cui derivano sono stati annullati. (G.Bi.)

853. Attività estere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 753/2018 del 22 febbraio 2018, Presidente: D'Agostino, Estensore: Malanetto

Violazioni finanziarie e sanzioni – Attività estere – Conto corrente estero cointestato – Dichiarazione dei redditi – Quadro RW – Omessa compilazione – Sanzione per intero.

In caso di conto corrente estero cointestato, la mancata evidenziazione nel quadro RW della dichiarazione da parte dei cointestatari non comporta che la sanzione vada suddivisa al 50% tra i cointestatari, ma che la sanzione vada irrogata per intero nei confronti di tutti coloro che hanno la disponibilità e possibilità di movimentazione sul conto, in quanto l'obbligo di dichiarazione grava integralmente su tutti. (N.S.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, artt. 4 e 5

854. Ne bis in idem

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 909/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Bonomi

Sanzioni – Giudizio penale – Giudizio tributario – ne bis in idem – Non sussiste.

In tema di sanzioni, in assenza di una condanna penale, è possibile irrogare le sanzioni a carico del contribuente in quanto l'irrogazione delle sanzioni penali e quelle amministrative non contrastano col principio del ne bis in idem, trattandosi di due regimi distinti. (V.Ca.)

855. Presunzione di conoscenza del questionario

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 12, sentenza n. 959/2018 del 6 marzo 2018, Presidente e Estensore: Paganini

Invio a mezzo posta questionario – Deduzione di mancata ricezione dell'allegato – Presunzione – Onere di comportamento e obbligo di cooperazione – Conferma della sanzione.

Allorché venga notificato a mezzo posta un questionario che il contribuente assume non aver ricevuto, in quanto non contenuto nella busta recante la lettera accompagnatoria, che invece riconosce di essere arrivata a destinazione, la lettera raccomandata – anche in mancanza dell'avviso di ricevimento – costituisce prova certa della spedizione attestata dall'ufficio postale attraverso la ricevuta. Dalle univoche e concludenti circostanze della spedizione e dell'ordinaria regolarità del servizio postale, consegue la presunzione di arrivo dell'atto al destinatario e di conoscenza ex art. 1335 cod. civ. dello stesso, per cui spetta al destinatario l'onere di dimostrare di essersi trovato, senza sua colpa, nell'impossibilità di acquisire la conoscenza dell'atto.

Nel caso di specie, non essendovi incertezza sulla effettiva ricezione della busta e della lettera accompagnatoria del questionario, era onere del contribuente dimostrare che tale questionario non era stato effettivamente trasmesso.

Ai sensi dell'art. 53 Costituzione, inoltre, è configurabile un obbligo di cooperazione immediata a carico del cittadino, per cui il contribuente, in possesso di tutti gli elementi richiesti dall'agenzia per la sua cooperazione alla stesura del questionario, avrebbe dovuto farsi parte diligente per richiederne altra copia, laddove effettivamente tale atto mancava. (S.C.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 11; l. 203/1982, art. 4

856. Irrogazione sanzioni

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 1336/2018 del 27 marzo 2018, Presidente e Estensore: Silocchi

Monitoraggio fiscale – Omessa compilazione quadro RW – Sanzioni - Applicazione del “favor rei”.

La violazione dell'obbligo dichiarativo di cui all'art. 4, comma primo, d.l. 167/1990, ai fini del c.d. “monitoraggio” delle attività finanziarie detenute all'estero, è sanzionabile autonomamente, non rilevando la sussistenza o meno di evasione fiscale derivate dalle predette attività non dichiarate. Le sanzioni per il mancato monitoraggio sono irrogate in ragione del principio del favor rei, giusta la novella dell'art. 5 del d.l. n. 167/1990, quale modificato dall'art. 9, comma 1, lett. d) della legge 6 agosto 2013, n. 97. Se le attività finanziarie, come nel caso in esame, sono detenute presso paradisi fiscali, i termini per l'irrogazione delle predette sanzioni sono naturalmente raddoppiati ai sensi dell'art. 12, comma 2ter, d.l. 78/2009, il quale è in vigore dal 1° luglio 2009 e si applica anche agli anni di imposta che, a tale data, non avevano concluso l'originario termine quinquennale di accertamento (nel caso in esame quindi, il termine dilazionato è stato ritenuto legittimo, trattandosi di omissione di redditi 2006 e 2007 in territorio elvetico, i cui termini “originari” di accertamento sarebbero scaduti, rispettivamente, il 31 dicembre 2012 e il 31 dicembre 2013 e quindi ancora pendenti alla data di entrata in vigore della norma di contrasto ai paradisi fiscali (Conf. Cass. 2662/2018). (L.C.G.)

Riferimenti normativi: d.l. 167/1990, art.5; l. 97/2013 art. 9 comma 1 lett d); d.l. 78/2009 art. 12 comma 2ter

857. Tributi in genere

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 9, sentenza n. 1414/2018 del 29 marzo 2018, Presidente e Estensore: Micheluzzi

Imposte e tasse in genere - Sanzioni fiscali - Sanzioni amministrative - Tutela dell'affidamento – Incidenza sull'obbligazione tributaria - Esclusione - Incidenza sulle sanzioni ed accessori – Sussistenza.

Ai sensi dell'art. 10, commi 1 e 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, il principio della tutela del legittimo affidamento del contribuente comporta l'esclusione degli aspetti sanzionatori ed accessori connessi all'inadempimento dell'obbligazione di natura fiscale, ma non impatta sulla debenza delle imposte o dei tributi in generale, la quale è completamente oltre le intenzioni manifestate dalle parti del rapporto fiscale: tale debenza, infatti, dipende unicamente dalla configurazione oggettiva dei presupposti impositivi. (R.Sg.)

Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10

858. Determinazione della sanzione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 1457/2018 del 3 aprile 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Sanzioni – Contratto di locazione pluriennale – Omessa registrazione in termini – Corresponsione imposta prima annualità – Sanzione – Commisurata all'imposta.

In caso di omessa registrazione entro il termine di un contratto di locazione pluriennale, la sanzione amministrativa, conseguente alla corresponsione dell'imposta relativa alla sola prima annualità del canone, va commisurata all'ammontare della stessa e non del corrispettivo pattuito per l'intera durata contrattuale, trattandosi, ai sensi dell'articolo 17 comma 3 del d.P.R. n. 131/1986 e della Nota I) all'articolo 5 della allegata Tariffa, Parte prima, di una legittima applicazione dell'imposta in base alla scadenza annuale, anziché di una concessa rateazione dell'inerte importo complessivo. (M.GI.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 131/1986, art. 17 comma 3 e art. 5 della Tariffa, Parte I, nota I)

859. Società enti con personalità giuridica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 18, sentenza n. 2025/2018 del 4 maggio 2018, Presidente: Izzi, Estensore: Santamaria Amato

Sanzioni – Società enti con personalità giuridica – Causa di forza maggiore vicende personali legale rappresentante – Non sussiste.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto fiscale proprio di società o enti con personalità giuridica sono esclusivamente a carico della persona giuridica. Non possono integrare causa di forza maggiore le vicende personali del legale rappresentante sottoposto a procedimento penale e l'azienda sottoposta a sequestro penale. (N.B.)

860. Voluntary Disclosure

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 25, sentenza n. 2049/2018 del 3 maggio 2018, Presidente: Frangipane, Estensore: Vicini

Voluntary disclosure – Sanzioni per omessa compilazione del quadro RW – Irretroattività dell'art. 12 del d.l. 78/2009.

L'applicazione retroattiva della presunzione di illecita costituzione di capitali all'estero dell'art. 12 del d.l. 78/2009 agli anni di imposta antecedenti alla sua entrata in vigore è illegittima, sia perché detta norma non prevede alcuna deroga espressa al principio di irretroattività delle norme tributarie prevista dall'art. 3 della legge 212/2000 sia perché è una norma di natura sostanziale, atteso che ha introdotto per la prima volta una presunzione legale e ha inciso sulla ripartizione dell'onere probatorio. (P.C.)

Riferimenti normativi: l. 186/2014, art. 1; d.l. 167/1990, art. 5 quater; d.l. 78/2009, art. 12; d.P.R. 600/1973, art. 43; l. 212/2000, art. 3; Cost., artt. 3, 23, 53 e 97

861. Violazione obblighi di monitoraggio fiscale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2155/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Malaspina, Estensore: Fasano

Violazione obblighi di monitoraggio – Investimenti e attività finanziarie detenute in Stati a regime fiscale privilegiato – Presunzione di evasione – Retroattività – Non sussiste.

L'art. 12, comma 2, del d.l. 78/2009, ai sensi del quale gli investimenti e le attività di natura finanziaria detenute, in violazione degli obblighi sul monitoraggio fiscale, in Stati a regime fiscale privilegiato, si presumono costituite, salvo prova contraria, mediante redditi sottratti a tassazione, non è suscettibile di applicazione retroattiva. La norma ha introdotto una presunzione legale relativa di evasione, con inversione dell'onere della prova in capo al contribuente, ed è destinata ad incidere sulla sua posizione sostanziale: ciò ne esclude l'applicazione a periodi d'imposta antecedenti la sua entrata in vigore. (M.A.C.)

Riferimenti normativi: d.l. 78/2009, art. 12 comma 2

862. Termine di decadenza

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 6, sentenza n. 2165/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Silocchi, Estensore: Salvo

Omessa compilazione quadro RW – Provvedimento di contestazione e irrogazione delle sanzioni – Termine di decadenza – Art. 20, comma 3, d.lgs. 472/1997 – Rilevanza – Art. 43 d.P.R. 600/1973 – Irrilevanza.

Le sanzioni irrogate ex art. 5, comma 2, d.l. 167/1990, hanno un titolo autonomo e preesistente, che trova la sua ratio nella constatazione della mera elusione di un obbligo dichiarativo, del tutto indipendente da qualsiasi presunta o reale evasione fiscale, volta a consentire un monitoraggio periodico delle disponibilità finanziarie detenute all'estero. Ne consegue che la contestazione e l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di compilazione della sezione II del quadro RW deve avvenire entro i termini di decadenza previsti dall'art. 20, d.lgs. 472/1997, mentre non trovano applicazione al caso di specie i termini previsti dall'art. 43, d.P.R. 600/1973. (F.Ma.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20 comma 3; d.P.R. 600/1973, art. 43

863. Utilizzo anticipato credito Iva

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 26, sentenza n. 2357/2018 del 23 maggio 2018, Presidente: Centurelli, Estensore: Crisafulli

Sanzioni - Violazioni in materia di compensazione - Credito IVA - Utilizzo anticipato - Applicabilità nella misura del 30%.

Nel caso in cui il credito IVA utilizzato in compensazione non sia inesistente, ma sia stato solo utilizzato anticipatamente, è applicabile la sanzione prevista dall'art. 13 del d.lgs. n. 471/1997, pari al 30 per cento. **(F.P.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 13

864. Responsabilità del professionista

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2491/2018 del 30 maggio 2018, Presidente e Estensore: Craveia

Affidamento di incarico – Culpa in vigilando – Violazioni tributarie – Responsabilità del contribuente – Sussiste.

Il contribuente che affida l'incarico degli adempimenti tributari ad un professionista ha l'obbligo di vigilare sul corretto adempimento dello stesso. Ne consegue pertanto che, in caso di culpa in vigilando, il contribuente risponde sia delle obbligazioni tributarie non onorate che delle sanzioni amministrative applicate, salvo che provi che l'infedeltà del professionista era così ben congeniata da impedire al contribuente di avvedersene usando la diligenza che gli compete. **(G.P.d.E.)**



865. Prescrizione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 20, sentenza n. 2523/2018 del 4 giugno 2018, Presidente e Estensore: Zevola

Sanzioni tributarie – Termine di prescrizione – Cinque anni.

In tema di sanzioni tributarie, il diritto alla riscossione si prescrive nel termine di cinque anni, salvo il caso di intervento di sentenza giudiziale, ove in tal caso il termine diviene decennale. **(F.B.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 20

866. Deduzione fideiussioni rilasciate da de cuius

Commissione tributaria provinciale di Lecco, Sez. 2, sentenza n. 44/2018 del 5 febbraio 2018, Presidente: Annoni, Estensore: Secchi

Fideiussioni rilasciate dal de cuius – Impossibilità azione di regresso – Deduzione ai fini della dichiarazione di successione – Sussiste.

La deduzione delle fideiussioni rilasciate dal de cuius è consentita in presenza dei requisiti di illiquidità e non esigibilità del credito garantito, ovvero di insolvenza del debitore garantito ed impossibilità da parte degli eredi ad agire in via di regresso nei confronti del debitore garantito. Integra l'impossibilità di agire in via di regresso la circostanza dell'intervenuto fallimento del debitore principale avente uno stato del passivo in grado di soddisfare solo i creditori privilegiati. **(M.Faz.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 346/1990, artt. 21 e 23

867. Sanzioni per responsabilità del professionista

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 1, sentenza n. 108/2018 del 16 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Roggero

Sanzioni amministrative – Responsabilità del professionista – Inapplicabilità a contribuente– Sussiste.

La responsabilità fiscale è concetto differente dalla responsabilità contrattuale: la prima compete sempre ed in ogni caso al contribuente, anche in ipotesi di denuncia ai danni del professionista. Il contribuente potrà infatti eventualmente rivalersi nei confronti del professionista per gli inadempimenti inerenti il mandato professionale, il tutto nel contesto della responsabilità contrattuale.

Per quanto concerne invece l'applicazione delle sanzioni tributarie deve svolgersi un'analisi fattuale che consideri l'eventuale colpa in eligendo (da verificarsi al momento della scelta del professionista) e la colpa in vigliando (da verificarsi nel corso del rapporto) del contribuente nel contesto del rapporto continuativo instauratosi col professionista. (G.D'A.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, artt. 5 e 6

868. Determinazione della sanzione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 1932/2018 dell'8 maggio 2018, Presidente e Estensore: Duchi

Violazioni finanziarie e sanzioni – Determinazione della sanzione unica ad opera del giudice in caso di accertamenti separati – Obbligo – Sussiste.

Nel caso in cui il contribuente abbia commesso violazioni della stessa indole, seppure in periodi d'imposta diversi e l'ufficio abbia irrogato le sanzioni separatamente e su ogni avviso, il giudice, nel prendere cognizione dell'ultimo dei ricorsi, deve rideterminare la sanzione complessiva, tenendo conto sia delle violazioni e sanzioni risultanti dagli avvisi, sia di eventuali giudicati intervenuti sulle medesime fattispecie. (L.M.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 546/1992, art. 12 comma 5

869. Ritenute

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 20, sentenza n. 2455/2018 del 30 gennaio 2018, Presidente e Estensore: Giucastro

Sanzioni tributarie – Omessa dichiarazione ed omesso versamento delle ritenute – Duplicazione delle sanzioni – Sussiste.

Merita accoglimento l'eccezione secondo cui le sanzioni per omesso versamento delle ritenute non sono dovute perché assorbite da quelle più gravi per omessa presentazione della dichiarazione. Nella mancata dichiarazione sta anche il mancato versamento e l'ulteriore sanzione irrogata con l'atto di contestazione (30% delle ritenute non versate) deve perciò ritenersi assorbita dalla più grave (120% delle ritenute non versate) irrogata con l'atto di accertamento. Applicarle entrambe configurerebbe una duplicazione delle sanzioni per una medesima violazione. (C.P.)

Riferimenti normativi: d.lgs. 471/1997, art. 2 comma 1 e art. 13

870. Riferibilità

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 4, sentenza n. 2474/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Molinari, Estensore: Ercolani

Sanzioni - Riferibilità alla persona giuridica – Schermo fittizio – Beneficiario della frode – Non sussiste.

Il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni amministrative tributarie risulta recessivo solamente nell'ipotesi in cui la società operi come mero schermo fittizio, poiché in tal caso la responsabilità ricade sul soggetto effettivo centro d'imputazione del rapporto tributario, ossia sul beneficiario della frode. La ratio è quella di evitare che l'interposizione di una società di capitali, soggetto fittizio, consenta all'effettivo beneficiario della frode di sottrarsi dal relativo regime di responsabilità (nella fattispecie in esame, i verificatori, nel contestare la struttura meramente fittizia della società di capitali, non hanno individuato nel ricorrente la figura di effettivo beneficiario della frode). (C.P.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 269/2003, art. 7 comma 1

871. Atto di contestazione

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 2, sentenza n. 2932/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Biancospino, Estensore: Guidi

Atto di contestazione – Sanzione – Quadro RW – Prova documentale dell'omissione – Necessità – Omissione - Difetto di motivazione.

L'Atto di contestazione con cui l'Ufficio irroga la sanzione per omessa compilazione del quadro RW, relativo al possesso di attività detenute all'estero, deve essere supportato da adeguata documentazione che dovrà essere prodotta in giudizio nonostante risulti menzionata nella motivazione delle sentenze riguardante la medesima fattispecie in relazione a periodi di imposta precedenti. (A.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 16 comma 2

872. Violazioni commesse dal consulente tributario

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 3, sentenza n. 2940/2018 del 26 giugno 2018, Presidente: Fugacci, Estensore: Chiametti

Denuncia all'autorità giudiziaria – Consulente tributario – Culpa in eligendo – Culpa in vigilando – Sanzioni – Non punibilità.

La sola denuncia all'autorità giudiziaria del consulente tributario, per aver presentato dichiarazioni non conformi alle risultanze della contabilità, costituisce presupposto sufficiente per l'annullamento del provvedimento irrogativo di sanzioni ma non anche per l'annullamento dell'avviso di accertamento se non viene dimostrata l'estraneità del contribuente all'operato del consulente nonché l'effettività e l'efficacia del controllo effettuato sull'esecuzione del mandato professionale conferito al professionista. (A.G.)



Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 5 comma 1 e art. 6 comma 3

873. Responsabilità solidale socio-società

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 5, sentenza n. 175/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Surano

Sanzioni amministrative – Socio – Responsabilità solidale con società di capitale – Legittimità – Non sussiste.

Le sanzioni amministrative relative al rapporto tributario proprio di società o enti con personalità giuridica ex art. 7 del d.l. n.269 del 2003 (convertito con modifiche con la Legge n. 326/2003), sono esclusivamente a carico della persona giuridica anche quando sia gestita da un amministratore di fatto, non potendosi fondare un eventuale concorso di

quest'ultimo nella violazione fiscale sul disposto di cui all'art 9 del d.lgs. n. 472/1997.
(L.M.P.)



Riferimenti normativi:d.l. 269/2003, art.7; d.lgs. 472/1997, art.9

VARIA

874. Fallimento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 16, sentenza n. 717/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente: Targetti, Estensore: Ruta

Compensazione tributaria – Condizioni – Procedura fallimentare.

Con riferimento alle procedure fallimentari, la compensazione tributaria opera soltanto tra il debito imputabile al fallito ed il credito vantato dal fallito. Resta, invece, esclusa la compensazione relativa ai crediti che siano sorti direttamente in capo alla massa fallimentare nel corso della stessa procedura. (A.K.)

Riferimenti normativi: r.d. 267/1942, art. 56

875. Responsabilità della curatela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 17, sentenza n. 771/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: Lamanna, Estensore: Scarzella

Curatela fallimentare – Mancato pagamento di imposte – Responsabilità del curatore – Solo in caso di comportamento contra legem.

Per i debiti tributari del fallimento sussiste la responsabilità solidale del curatore solo se il mancato pagamento dell'imposta sia effetto di un comportamento "contra legem" del curatore e non della mera incapacienza dell'attivo. Laddove l'Amministrazione finanziaria intenda affermare tale responsabilità in capo alla curatela, essa deve specificare nell'atto di addebito i motivi per cui ritiene vi sia stato un cattivo utilizzo dell'attivo fallimentare. (M.GI.)

876. Agevolazioni per risparmio energetico

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. stacc. di Brescia, Sez. 23, sentenza n. 947/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Evangelista, Estensore: Zangrossi

Agevolazioni per risparmio energetico – Ratio della normativa – Beneficio per gli investimenti dei detentori.

La normativa di cui all'art. 1 comma 344 e ss. l. 296/2006 e d.m. 19.2.07, non indica quali beneficiari gli utilizzatori degli immobili oggetto di intervento, ma, piuttosto, si limita ad indicare la tipologia e le caratteristiche che devono avere gli interventi al fine di fruire dell'agevolazione.

La ratio sottesa alla normativa, pertanto, non è quella di agevolare gli utilizzatori, ma quella di incentivare i possessori e detentori degli immobili ad effettuare interventi finalizzati al risparmio energetico.

Né la legge fa distinzione tra soggetti persone fisiche o giuridiche o imprese, per cui nessuna interpretazione sistematica, peraltro non specificata, nella ris. 340/E/2008, è consentita in ordine all'ambito di applicazione oggettiva dell'agevolazione. (R.C.)

Riferimenti normativi: l. 296/2006, art. 1 commi 344 e ss

877. Notifica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 5, sentenza n. 1363/2018 del 28 marzo 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Cannatà

Notifica – Soggetto trasferito – Assenza di ricerca del nuovo indirizzo – Notifica virtuale per soggetti irreperibili – Inapplicabilità.

In caso di mancata consegna di un atto al destinatario, in quanto “trasferito”, al fine della regolare notifica è onere dell’ente notificatore disporre ricerche per accertare la nuova e/o diversa sede del destinatario e procedere alla notifica dell’atto in quel luogo. In caso di soggetto “trasferito”, infatti, non può essere considerata valida la notifica virtuale nelle forme previste per i soggetti irreperibili. (A.D.)



878. Emendabilità dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1567/2018 del 10 aprile 2018, Presidente: Labruna; Estensore: Aondio

Rettifica dichiarazione – In sede contenziosa – Errori di fatto o di diritto – Sussiste.

Al contribuente è riconosciuta la facoltà di opporsi efficacemente alla pretesa tributaria dell’Ufficio in sede di contenzioso allegando errori di fatto o di diritto incidenti sull’obbligazione tributaria commessi in sede di redazione della dichiarazione originariamente presentata: alla dichiarazione tributaria, infatti, non può essere riconosciuta natura di fonte dell’obbligazione tributaria, in ossequio al consolidato orientamento giurisprudenziale in base al quale essa rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione dell’imposta con la conseguenza che essa è emendabile e ritrattabile anche in sede contenziosa non potendosi precludere al contribuente di dimostrare l’inesistenza, anche parziale, dei presupposti di imposta erroneamente dichiarati. (M.D.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2

879. Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 13, sentenza n. 1677/2018 del 13 aprile 2018, Presidente: Barbaini, Estensore: Noschese

Dichiarazione integrativa – Errore – Termine – Emendabilità della dichiarazione in corso di causa.

Il contribuente può emendare la dichiarazione dei redditi, frutto di errore nella dichiarazione già presentata, anche oltre il termine previsto dall’art. 2 comma 8 bis del d.P.R. 322/1998 e fino in sede processuale. (D.D’A.)



Riferimenti normativi: d.P.R. 322/1998, art. 2 comma 8bis

880. Effetti illegittimità costituzionale

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 11, sentenza n. 1704/2018 del 16 aprile 2018, Presidente: Pezza, Estensore: Blandini

Addizionale all’Ires – Art. 81 commi 16, 17 e 18 Legge 112/2008 – Dichiarazione illegittimità costituzionale – Norma – Applicazioni retroattive.

L’art. 81, commi 16, 17 e 18 della Legge 112/2008, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 10/2015. Le pronunce dichiarative di illegittimità costituzionale eliminano la norma con effetto ex tunc perchè tali sentenza hanno per presupposto la invalidità originaria della legge dichiarata incostituzionale, fermo restando il principio che gli effetti della incostituzionalità non si estendono ai rapporti ormai esauriti in modo definitivo. Non è esaurito il rapporto che nasce dalla impugnativa di un diniego di rimborso, salvo che sia intervenuta decadenza o estinzione per prescrizione. Nel caso di specie, il contribuente ha, pertanto, diritto al rimborso, tempestivamente

richiesto, relativo alle somme versate in base alla norma dichiarata incostituzionale. **(D.D'A.)**



881. Presupposti legittimo affidamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 8, sentenza n. 1719/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Secchi, Estensore: Fazzini

Legittimo affidamento – Presupposto.

Il principio della tutela del legittimo affidamento del cittadino, reso esplicito dall'art. 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212, implica un'attività dell'Amministrazione finanziaria idonea a determinare una situazione di "apparenti" legittimità e coerenza dell'attività stessa in senso favorevole al contribuente. Non integra comportamento univoco dell'Amministrazione, idoneo ad rigenerare il legittimo affidamento, la semplice mancanza di effettuazione di attività di controllo in anni pregressi. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: l. 212/2000, art. 10

882. Violazioni formali

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, sentenza n. 1720/2018 del 17 aprile 2018, Presidente: Chindemi, Estensore: Aondio

Sanzioni – Violazione.

Nelle ipotesi di violazioni che non comportino alcun debito di imposta e quindi da definirsi "meramente formali", la legge non consente l'irrogazione di sanzioni.

Il principio è legislativamente previsto sia dall'art. 6 comma 5 bis d.lgs. 472/1997 che dall'art 10 comma 3 l. 212/2000. **(D.D'A.)**



Riferimenti normativi: d.lgs. 472/1997, art. 6 comma 5bis; l. 212/2000, art. 10 comma 3

883. Associazione Sportiva Dilettantistica

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2050/2018 del 7 maggio 2018. Presidente e Estensore: D'Agostino

Associazione Sportiva Dilettantistica – Riconoscimento del CONI – Accertamento dei presupposti..

Ancorché sia devoluto al CONI il riconoscimento della natura sportiva dilettantistica di una società, tale riconoscimento rappresenta solo la premessa affinché l'Amministrazione finanziaria possa verificare la ricorrenza dei presupposti perché l'A.S.D. possa usufruire dei benefici fiscali, non potendo, il riconoscimento del CONI, tradursi in un privilegio di "aprioristica esenzione" da ogni verifica sostanziale. **(M.GI.)**



884. Transazioni finanziarie su titoli derivati

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 1, ordinanza n. 1184/2018 del 4 luglio 2018, Presidente e Estensore: Labruna

Imposta per transazioni finanziarie su titoli derivati – Società estera – Titolo emesso da società residente – Rinvio alla C.G.U.E..

In tema di imposta sulle transazioni finanziarie disciplinata dall'art. 1 commi da 491 a 500 della legge 228/2012 (legge di stabilità 2013) la Corte di Giustizia dell'Unione Europea dovrà pronunciarsi sul seguente quesito: "Se gli artt. 18, 56 e 63 del T.F.U.E. ostano ad una normativa nazionale che applichi sulle transazioni finanziarie, indipendentemente dallo Stato di residenza degli operatori finanziari e dell'intermediario, un tributo che gravi

sulle controparti della transazione, che sia pari ad un importo fisso crescente per fasce di valore delle negoziazioni e variabile in relazione alla tipologia dello strumento negoziato e al valore del contratto, e che sia dovuto in funzione del fatto che le operazioni soggette ad imposta abbiano ad oggetto la negoziazione di un derivato basato su un titolo emesso da una società residente nello Stato istituente il tributo stesso". (M.Gl.)

885. Annullamento in autotutela

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 4, sentenza n. 2454/2018 del 29 maggio 2018, Presidente: Craveia, Estensore: Sciarini

Diritto del contribuente – Riconoscimento – Termine ragionevole – Verifica da parte del giudice di merito.

Nonostante non sia previsto uno specifico termine per l'emissione del provvedimento in autotutela, l'obbligo per la Pubblica Amministrazione di agire nel rispetto delle regole di imparzialità, correttezza e buona amministrazione impone il riconoscimento in termini ragionevoli del diritto del contribuente. Spetta al giudice di merito stabilire, volta per volta, considerando la situazione concreta, se il tempo impiegato dalla Pubblica Amministrazione sia o meno rispettoso delle regole indicate. (L.Sa.)

886. Operazioni di finanziamento

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 15, sentenza n. 2494/2018 del 30 maggio 2018, Presidente: Cusumano, Estensore: Gentili

Ritenuta sui dividendi – Cartolarizzazione sintetica - Credit default swap – Natura di copertura – Interposizione dello SPV nell'operazione di finanziamento – Non sussiste.

La cartolarizzazione sintetica di crediti derivanti dal prezzo di strumenti derivati CDS (credit default swap) stipulati tra una banca (originator) e il veicolo (SPV), non ha causa finanziaria ma una finalità di carattere assicurativo, configurandosi come un negozio giuridico meritevole di tutela ex art. 1322 c.c. volto alla gestione del rischio di credito. I fondi raccolti dal veicolo (SPV) attraverso l'emissione delle credit linked notes non sono, infatti, utilizzati per pagare all'originator il prezzo di acquisto dei crediti ma sono investiti dallo SPV in titoli ad alto rating e basso rendimento, depositati ("fondo di garanzia") presso una banca ("banca depositaria" anch'essa ad alto rating) per coprire il rischio di credito. L'originator rimane dunque l'unico titolare del credito il cui rischio è coperto dal CDS (nel caso di specie derivante da contratto di finanziamento). Nel caso di insolvenza del debitore dell'originator (rischio coperto dal CDS), lo SPV è tenuto a corrispondere al primo il corrispettivo previsto dal CDS. In caso contrario, l'originator è tenuto a corrispondere allo SPV un premio commisurato al rischio coperto. Il rendimento dei titolari delle notes emesse dallo SPV è dunque subordinato all'insolvenza del debitore originario.

Orbene, in tale contesto, non si può sostenere che i beneficiari effettivi del finanziamento siano i titolari delle notes emesse dallo SPV dal momento che quest'ultimo, non divenendo titolare del credito il cui rischio è coperto dal CDS, non può qualificarsi come soggetto finanziatore. Ne consegue che, anche qualora lo SPV sia un soggetto non residente, non è applicabile agli interessi corrisposti nell'ambito dell'operazione di finanziamento coperta dal CDS la ritenuta alla fonte a titolo d'imposta di cui all'art. 27, comma 5, del d.P.R. n. 600/1973. (G.P.d.E.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 600/1973, art. 27 comma 5

887. Disconoscimento fotocopie

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 19, sentenza n. 2526/2018 del 4 giugno 2018, Presidente: Sacchi, Estensore: Monfredi

Fotocopie – Disconoscimento generico – Valenza del documento prodotto – Assenza elementi differenza dall'originale – Invalidità contestazione – Consegue.

Il disconoscimento della copia della relata di notifica è validamente assolto quando il contribuente espone in maniera chiara in che cosa la copia differisce dall'originale, pena l'invalidità della contestazione. (F.B.)

Riferimenti normativi: c.c., artt. 2712 e 2719

888. Valore normale cessione di contratto di leasing

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 21, sentenza n. 2965/2018 del 27 giugno 2018, Presidente e Estensore: D'Agostino

Contratto di locazione finanziaria – Valore normale – Sopravvenienza attiva fiscale – Attualizzazione – Tasso di interesse implicito – Tasso corrente di mercato.

In caso di cessione del contratto di locazione finanziaria, il valore normale del bene, utile alla determinazione della sopravvenienza attiva fiscale, si calcola mediante l'attualizzazione dei rimanenti flussi finanziari previsti dal contratto, utilizzando il tasso corrente di mercato al momento della cessione, non già il tasso di interesse implicito (effettivo) del contratto di leasing. (M.Le.)

889. Beni oggetto di misure preventive

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 24, sentenza n. 2972/2018 del 27 giugno 2018, Presidente: Liguoro, Estensore: Vicuna

Redditi – Tassazione – Confisca e sequestro – Amministrazione giudiziaria – Pronuncia giudiziaria definitiva.

La legge 159/2011, norma a carattere innovativo, dispone della tassazione dei redditi prodotti da beni oggetto di sequestro/confisca. Il momento impositivo sorge solo con la definitività del procedimento giudiziario, in capo al soggetto a cui tali beni saranno assegnati, non essendo l'Amministrazione giudiziaria debitrice di imposta per i redditi prodotti dai beni durante l'attività gestoria temporanea. (M.Le.)

890. Cancellazione società dal registro imprese

Commissione tributaria regionale per la Lombardia, Sez. 14, sentenza n.3027/2018 del 29 giugno 2018, Presidente e Estensore: Izzi

Società cancellata – Ultrattività – Responsabilità – Non sussiste.

L'art. 28 del d.lgs. 175/2014 ha portata innovativa e non ha pertanto alcuna efficacia retroattiva. La responsabilità dei liquidatori ex art. 36 d.P.R. 602/1973 non opera in assenza della dimostrazione dei presupposti contemplati dalla disposizione. (M.Le.)

891. Emendabilità della dichiarazione

Commissione tributaria provinciale di Bergamo, Sez. 4, sentenza n. 108/2018 del 23 febbraio 2018, Presidente: De Petris, Estensore: Diana

Dichiarazione – Agevolazioni fiscali non godute – Dichiarazione integrativa – Termine decadenza – Non sussiste.

Al contribuente deve essere riconosciuta la possibilità di presentare dichiarazione integrativa per usufruire di agevolazioni fiscali non godute. Una dichiarazione è emendabile fino alla sede contenziosa anche se scaduto il termine di cui al d.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, art. 2, comma 8bis (conf. Cass. nn. 13378/2016 e 26550/2016). (A.Fe.)

892. Imposta di bollo

Commissione tributaria provinciale di Brescia, Sez. 4, sentenza n. 286/2018 del 15 maggio 2018, Presidente: Vitali, Estensore: Bonamartini

Imposta di bollo – Atti di espropriazione.

L'esenzione dall'imposta di bollo è prevista per atti e documenti relativi a procedure di espropriazione per causa di pubblica utilità solo nel caso in cui sia parte un'amministrazione dello Stato o un ente pubblico. (E.Cal.)

Riferimenti normativi: d.P.R. 642/1972, art. 22

893. Notifica atti tributari

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 15, sentenza n. 2263/2018 del 22 maggio 2018, Presidente: D'Andrea, Estensore: Bersani

Consegna al portiere – Assenza raccomandata informativa – Difetto di notifica.

In caso di notifica della cartella esattoriale a mezzo del servizio postale e nelle mani del portiere, si rende necessario, al fine del perfezionamento della notifica, l'invio di una seconda raccomandata informativa dell'avvenuta notifica. (L.T.)

Riferimenti normativi: l. 890/1982, art. 7

894. Cedolare secca

Commissione tributaria provinciale di Milano, Sez. 14, sentenza n. 2614/2018 dell'8 giugno 2018, Presidente: Citro, Estensore: Pavone

Cedolare secca – Natura giuridica del conduttore e del locatore – Immobile uso abitativo

È corretta l'interpretazione secondo cui tutta la normativa sulla cedolare secca concerne il locatore dell'unità immobiliare, quando, come nel caso di specie, sia pacifico che il contratto di locazione abbia ad oggetto unità immobiliare ad uso abitativo. È il locatore a non dover svolgere attività di impresa, arti o professioni, mentre è ininfluenza la natura giuridica del locatario. (G.P.V.)


Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 3 comma 6

895. Imponibilità proventi soggetti a misure cautelari

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 2, sentenza n. 193/2018 del 7 giugno 2018, Presidente e Estensore: Tateo

Proventi derivanti da attività illecite – Sequestro conservativo – Imponibilità – Sussiste.

Ai sensi dell'art. 14, comma 4, legge 537/1993, sono soggetti a tassazione i ricavi derivanti da condotta illecita accertata con sentenza penale, ancorché sottoposti a sequestro conservativo, se non già oggetto di provvedimento di sequestro o confisca penale. Il carattere transitorio della misura cautelare, dalla quale deriva la temporanea


indisponibilità dei ricavi di provenienza illecita e non già la perdita definitiva degli stessi, non è circostanza idonea ad escludere i proventi illeciti dal computo del reddito imponibile. (S.Me.) 

Riferimenti normativi: l. 537/1993, art. 14 comma 4

896. Cedolare secca

Commissione tributaria provinciale di Pavia, Sez. 3, sentenza n. 222/2018 del 25 giugno 2018, Presidente: Ferrari, Estensore: Marcialis

Cedolare secca – Immobile ad uso abitativo – Locatore persona fisica che non esercita attività imprenditoriale – Locatario società – Applicabilità.


Il regime della cd. “cedolare secca” è applicabile in caso di locazione di immobile ad uso abitativo da parte di una persona fisica ad una società, se il locatore persona fisica non esercita un’attività imprenditoriale, poiché, per usufruire del predetto regime, il locatore non deve agire nell’esercizio di impresa o di lavoro autonomo, mentre nessuna limitazione è indicata in capo al locatario. (L.F.C.) 

Riferimenti normativi: d.lgs. 23/2011, art. 3 comma 6

897. Regime fiscale di favore enti associativi

Commissione tributaria provinciale di Sondrio, Sez. 2, sentenza n. 21/2018 del 20 febbraio 2018, Presidente e Estensore: La Salvia

Enti associativi – Regime fiscale di favore.


L’attività relativa all’esercizio di bar interno ad un circolo ARCI, ente riconosciuto dal Ministero dell’Interno, può considerarsi complementare a quelle svolte dall’ente in attuazione degli scopi culturali. (E.D.M.) 

Riferimenti normativi: d.P.R. 917/1986, art. 148 comma 5

898. Giochi e lotterie

Commissione tributaria provinciale di Varese, Sez. 2, sentenza n. 76/2018 del 5 marzo 2018, Presidente: Petrucci, Estensore: Cagnoli

Giochi e Lotterie – Obbligo solidale al pagamento imposta – Sussiste.

Chiunque gestisca con qualunque mezzo, anche telematico, per conto di terzi anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scommesse di qualsiasi genere, è solidalmente obbligato al pagamento della imposta e delle relative sanzioni. L'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse è quindi dovuta anche allorquando la raccolta di gioco avviene a distanza e anche in assenza di concessione e di licenza di pubblica sicurezza. (L.M.P.) 

Riferimenti normativi: d.l. 504/1998, art. 3

I REDATTORI DELLE MASSIME

dott.	Giulio Allevato	G.A.	dott.	Floriano Allievi	F.A.
dott.ssa	Catia Amista	C.A.	dott.	Marco Anesa	M.A.
avv.	Giusy Antonelli	G.An.	dott.	Gianluca Arcaini	G.Ar.
dott.	Andrea Austoni	A.A.	dott.	Maurizio Bacchiega	M.Ba.
dott.	Marco Baccinelli	M.Bac.	prof.	Marco Barassi	M.B.
avv.	Silvia Barba	S.B.	avv.	Laura Barbieri	L.B.
dott.ssa	Gaia Baroni	G.Ba.	dott.	Dario Eugenio Bassini	D.E.B.
dott.	Zeno Battaiotto	Z.B.	dott.	Stefano Bego	S.Be.
dott.	Federico Bellini	F.Be.	dott.	Bernardo Bellicini	B.B.
avv.	Giulia Beltramelli	G.Be.	dott.ssa	Maria Antonietta Biscozzi	M.A.B.
avv.	Michele Bissoli	M.Bis.	dott.	Gianni Bitetti	G.Bi.
prof.	Gianluigi Bizzioli	G.B.	avv.	Nicola Boella	N.B.
dott.	Ferruccio Bogetti	F.B.	dott.	Luca Bonfanti	L.Bo.
dott.	Riccardo Bordoli	R.B.	dott.	Paolo Borghini	P.B.
dott.ssa	Sandra Bortolini	Sa.Bo.	avv.	Alessandro Bortolussi	A.Bo.
avv.	Nicola Borzomì	N.Bo.	avv.	Giorgia Bosca	G.Bo.
dott.	Carlo Luigi Brambilla	C.L.B.	dott.ssa	Isabella Bricchetti	I.Br.
dott.	Roberto Brioschi	R.Br.	dott.	Giorgio Brughera	G.Br.
dott.	Luigi Bruno	L.Br.	dott.	Lorenzo Bruno	L.Bru.
dott.	Isaia Buffoli	I.B.	dott.ssa	Alice Bulgarelli	A.Bu.
dott.ssa	Stefania Cabibbo	S.Ca.	avv.	Laura Cadelano	L.Cad.
dott.ssa	Elisa Calabria	E.Cal.	dott.	Giovanni Calafiore	G.Ca.
dott.	Angelo Campailla	A.Ca.	dott.ssa	Emma Cancarini	E.Can.
dott.ssa	Cecilia Cantaluppi	C.Ca.	dott.	Luca Capoferri	L.C.
avv.	Luca Cappello	L.Ca.	dott.ssa	Paola Maria C. Caprioli	P.M.C.C.
avv.	Maria Antonietta Capula	M.A.C.	avv.	Marta Carboni	M.C.
avv.	Stefano Carmini	S.C.	sig.	Vincenzo Carollo	V.Ca.
dott.	Marco Carrozzino	M.Ca.	avv.	Nicola Caso	N.Ca.
avv.	Raffaele Castaldo	R.C.	avv.	Patrizia Castellano	P.C.
avv.	Vittorio Catapano	V.Cat.	dott.	Matteo Cecchetti	M.Ce.
dott.	Giovanni Cenedella	G.Ce.	avv.	Enrico Ceriana	E.C.
dott.ssa	Chiara Cesari	C.Ces.	dott.ssa	Valeria Chang	V.C.
avv.	Fabio Ciarambino	F.C.	avv.	Serena Cibecchini	S.Ci.
dott.	Riccardo Cola	R.Co.	avv.	Francesco Colaianni	F.Co.
dott.	Enrico Colantoni	E.Co.	dott.	Andrea Coli	A.C.
dott.	Emanuele Comi	E.Com.	avv.	Filippo Maria Contaldo	F.M.C.
avv.	Diego Conte	D.C.	dott.ssa	Claudia Contessa	C.Con.
dott.ssa	Elena Conti	E.Con.	avv.	Christoff Filippo Cordiali	C.F.C.
dott.	Pasquale Cormio	P.Co.	avv.	Leda Rita Corrado	L.R.C.
avv.	Claudio Cosa	C.C.	dott.ssa	Lucia Francesca Crosio	L.F.C.
dott.	Domenico Crosti	D.Cr.	dott.	Sergio Curti	S.Cu.
avv.	Giulio Cuzzolaro	G.Cu.	dott.	Andrea Daglio	A.D.
dott.ssa	Paola Dalmiglio	P.D.	dott.ssa	Claudia D'Alessandro	C.D'A.
dott.	Giacomo D'Angelo	G.D'A.	avv.	Raffaella d'Anna	R.d'A.
avv.	Domenico D'Arrigo	D.D'A.	dott.	Vincenzo Maria De Angelis	V.M.D.A.
dott.ssa	Elena Del Marco	E.D.M.	dott.	Enrico Della Valle	E.D.V.

I REDATTORI DELLE MASSIME

avv.	Leonardo Del Piano	L.D.P.	avv.	Fabiola Del Torchio	F.D.T.
avv.	Michele Doglio	M.D.	dott.	Guido Doneddu	G.Do.
avv.	Giorgio Donelli	G.D.	rag.	Maria Elena Donzelli	M.E.D.
dott.	Michelangelo Dragone	M.Dr.	dott.	Matteo Faggioli	M.F.
avv.	Matteo Fanni	M.Fa.	dott.	Alessandro Fantacci	A.Fa.
dott.	Emanuele Fasani	E.Fa.	avv.	Marco Fasola	M.Fas.
dott.	Giovanni Fassini	G.F.	dott.	Mirko Fazzini	M.Faz.
dott.ssa	Anna Ferrari	A.Fe.	dott.	Andrea Ferrari	A.F.
dott.	Massimiliano Ferrari	M.Fe.	dott.	Giuseppe Ferraro	G.Fe.
dott.ssa	Roberta Filieri	R.Fi.	dott.	Federico Filippa	F.Fe.
dott.	Roberto Fiocchi	R.F.	dott.ssa	Gladis Flacchi	G.Fl.
dott.ssa	Maria Sofia Floris	M.S.F.	dott.ssa	Chiara Francioso	C.F.
avv.	Federica Freda	F.F.	dott.	Pietro Galli	P.Ga.
dott.ssa	Laura Chiara Gandolfi	L.C.G.	avv.	Camilla Gazzani	C.G.
avv..	Emma Gazzetta	E.G.	dott.	Gilberto Gelosa	G.Ge.
dott.	Luigi Gemino	L.Ge.	dott.	Alberto Gerolimich	A.Ge.
dott.ssa	Francesca Ghezzi	F.Gh.	dott.	Alessandro Giacomelli	A.G.
avv.	Giuseppe Andrea Giacomelli	G.A.G.	avv.	Giuseppe Giannone	G.Gi.
avv.	Mario Giannotta	M.G.	avv.	Gianluca Gigantino	G.G.
dott.	Antonio Giglio	A.Gi.	avv.	Valeria Giofrè	V.G.
avv.	Paolo Giuriani	P.G.	sig.	Mauro Gliatta	M.Gl.
dott.	Stefano Gorgoni	S.G.	dott.	Marco Grecchi	M.Gr.
dott.ssa	Vanessa Gualandris	V.Gu.	dott.	Giampiero Gugliotta	G.Gu.
dott.	Enrico Holzmilller	E.H.	avv.	Andrea Iannaccone	A.I.
avv.	Umberto Iannarilli	U.I.	avv.	Barbara Innocenzi	B.I.
dott.	Filippo Insinga	F.Ins.	avv.	Alessandra Kostner	A.K.
dott.	Ignazio La Candia	I.L.C.	dott.	Sandro La Ciacera	S.L.C.
dott.ssa	Maristella Lecchi	M.Le.	dott.	Stefano Lecchi	S.L.
dott.	Raffaele Lecis	R.L.	avv.	Enrico Legnini	E.L.
dott.	Luca Leoni	L.L.	dott..	Giovanni Lipari	G.Li.
dott..	Cesare Mario Lissoni	C.M.L.	avv.	Sara Loi	S.Lo.
dott.ssa	Viviana Sandra Losi	V.S.L.	avv.	Giuseppe Francesco Lovetere	G.F.L.
avv.	Paola Lumini	P.L.	avv.	Laura Maestri	L.Ma.
dott.	Marco Lupo	M.Lu.	dott.	Marco Magnoni	M.Mag.
dott.	Giulio Mangiafico	G.Man.	avv.	Gaetano Manzi	G.M.
avv.	Michele Maranò	M.M.	avv.	Chiara Marchi	C.M.
dott.ssa	Maria Marcone	M.Mar.	dott.	Gianegidio Martinelli	G.Ma.
avv.	Alessandro Massa	A.Ma.	dott.ssa	Alessia Mascheroni	A.Mas.
dott.	Francesco Mattarelli	F.M.	dott.	Michele Mauro	M.Ma.
avv.	Francesca Mazza	F.Ma.	dott.ssa	Eugenia Mazzola	E.Ma.
dott.ssa	Sara Mezzettieri	S.Me.	avv.	Lucia Montecamozzo	L.M.
avv.	Angela Monti	A.M.	dott.	Marco Monza	M.Mon.
dott.	Marcello Moretti	M.Mo.	dott.ssa	Elisabetta Mottola	E.Mo.
dott.	Giuseppe Nicolò	G.N.	avv.	Barbara Nigro	B.N.
avv.	Margherita Nuzzo	M.N.	avv.	Luciano Bonito Oliva	L.B.O.
dott.	Marcello Olivetti	M.O.	dott.	Avalos Flores Junior Orlando	A.F.J.O.
avv.	Davide Orto	D.O.	avv.	Fabio Pace	F.P.

I REDATTORI DELLE MASSIME

dott.ssa	Simona Pagani	S.P.	avv.	Antonino Palmeri	A.P.
avv.	Giovanni Panzera da Empoli	G.P.d.E.	avv.	Giacomo Parlangei	G.P.
dott.ssa	Luisa Marina Pasotti	L.M.P.	dott.	Carmine Pascucci	C.P.
dott.ssa	Gaia Patriarca	G.Pat.	dott.	Davide Pellegrini	D.P.
dott.	Andrea Petrelli	A.Pe.	avv.	Irene Pini	I.P.
dott.	Mauro Piovani	M.Pio.	dott.	Angelo Pirali	A.Pi.
dott.	Matteo Piva	M.Pi.	avv.	Giuseppe Pintaudi	G.Pin.
avv.	Carmen Adele Pisani	C.A.P.	dott.	Giovanni Polidori Vidal	G.P.V.
dott.	Gianluigi Prati	G.Pr.	avv.	Maria Prisco	M.P.
dott.ssa	Giulia Sara Pulerà	G.S.P.	dott.ssa	Erica Qualizza	E.Q.
dott.	Simone Quarteroni	S.Q.	dott.	Renzo Radicioni	R.Ra.
avv.	Alessandro Raguso	A.R.	dott.	Onofrio Raimondi	O.R.
dott.	Andrea Ravasio	A.Rav.	avv.	Emanuela Regazzi	E.Re.
dott.ssa	Elisa Restuccia	E.R.	dott.ssa	Roberta Richiedei	R.Ri.
dott.	Pierluigi Riva	P.R.	dott.ssa	Rosanna Romagnoli	R.Ro.
avv.	Claudia Romeo	C.Ro.	avv.	Stefano Maria Ronco	S.M.R.
dott.	Claudio Rossi	C.R.	dott.	Paolo Attilio Rossi	P.A.R.
avv.	Andrea Rovagnati	A.Ro.	avv.	Luca Sabbi	L.S.
dott.	Maurizio Sacchi	M.Sa.	prof.ssa	Livia Salvini	L.Sa.
dott.	Danilo Sandrini	D.S.	prof.	Nicola Sartori	N.S.
dott.	Roberto Scalia	R.S.	dott.	Alessandro Scalmana	A.Sc.
dott.ssa	Erika Scuderi	E.S.	dott.	Mauro Severi	M.S.
avv.	Raffaele Sgambato	R.Sg.	avv.	Carla Sgobba	C.S.
avv.	Ira Shiku	I.S.	avv.	Gloria Simone	G.Sim.
dott.	Gaetano Sirimarco	G.Si.	dott.	Andrea Soldera	A.So.
dott.ssa	Maria Linda Sottocorna	M.L.S.	avv.	Dora Paola Sposato	D.P.S.
avv.	Francesca Staffieri	F.S.	dott.ssa	Virginia Stanziani	V.S.
dott.ssa	Rosella Straropoli	R.St.	dott.	Giancarlo Tattoli	G.Ta.
dott.	Federico Tognon	F.To.	dott.	Lucio Toma	L.T.
dott.ssa	Lucia Tomarchio	L.To.	avv.	Giulio Tombesi	G.To.
avv.	Gianmarco Tortora	G.T.	dott.ssa	Raffaella Tonni	R.T.
dott.	Alessandro Tropea	A.T.	dott.	Federico Trutalli	F.T.
dott.	Francesco Tumbiolo	F.Tu.	dott.	Alessandro Turina	A.Tu.
dott.ssa	Martina Ungari	M.U.	avv.	Marianna Vacca	M.V.
dott.ssa	Angela Maria Vairo	A.M.V.	dott.	Marco Valenti	M.Va.
avv.	Barbara Valloncini	B.V.	avv.	Alessandro Vannini	A.V.
dott.	Calogero Vecchio	C.V.	dott.	Davide Vecchione	D.V.
avv.	Luigi Vele	L.V.	dott.	Marco Vento	M.Ve.
dott.	Guglielmo Verrone	G.V.	dott.	Stefano Viganò	S.V.
avv.	Daniela Zamboni	D.Z.	avv.	Gianluca Zanella	G.Za.
dott.	Edoardo Zaniboni	E.Z.	avv.	Roberto Zanni	R.Z.
dott.ssa	Silvana Zitelli	S.Z.	prof.	Giuseppe Zizzo	G.Z.

REQUISITI MINIMI



Porta Usb
1 Gb di RAM
Pdf Reader

CONTENUTO DEL SUPPORTO MAGNETICO

E-book Massimario 1° semestre 2018
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2017
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2016
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2015
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2014
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2013
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2012
E-book Massimario 1° e 2° semestre 2011
E-book Massimario 2010

© **Commissione Tributaria Regionale per la Lombardia**
Edizione 2019

Guida breve per la navigazione degli e-book:

Per ogni semestre sono fornite due versioni del massimario: “Full” e “Mobile”.
Per entrambe le versioni, sia l’indice analitico che l’indice per argomenti sono assistiti da appositi link per accedere, con un semplice click del tasto sinistro sulla voce corrispondente, direttamente alla massima o all’argomento preferito.
Sino al 1° semestre 2015, ogni massima, in fondo alla pagina, contiene: a sinistra il pulsante di ritorno all’indice con un solo click del tasto sinistro su:  e a destra (solo per la versione “Full”) il link d’apertura della relativa sentenza (in copia anastatica integrale) con un doppio click del tasto sinistro sul simbolo del fermaglio.
Dal 2° semestre 2015 in poi, il pulsante  ed il simbolo del fermaglio sono a destra.
Tutte le massime e le relative sentenze sono anche disponibili on-line al sito: “www.def.finanze.it” usando la relativa funzione di ricerca.

N.B.: Per sfogliare l’e-book è sufficiente un qualsiasi lettore PDF.
Per una visualizzazione ottimale si consiglia di impostare lo zoom delle pagina al 95%.

GIUSTIZIA TRIBUTARIA



LOMBARDIA